

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5 ^a Senato)	»	12
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	13
GIUSTIZIA (II)	»	25
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	32
DIFESA (IV)	»	33
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	36
FINANZE (VI)	»	40
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	61
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	75
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	78
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	92
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	179
AFFARI SOCIALI (XII)	»	192

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Libertà e Diritti-Socialisti europei (LED): Misto-LED.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	215
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	241
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	261
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	280
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	281
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	283
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	284
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	285

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere alla Commissione VIII) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 24 settembre 2014. — *Presidenza del presidente Marcello TAGLIALATELA.*

La seduta comincia alle 9.10.

Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

C. 2629 Governo.

(Parere alla Commissione VIII).

(*Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marilena FABBRI, *relatore*, illustra i contenuti del decreto-legge, il quale indubbiamente risponde ad una serie di esigenze condivisibili, tali da richiedere interventi legislativi di urgenza; nondimeno esso pre-

senta un carattere problematico che discende dall'aver unificato in un unico decreto-legge misure che incidono su una pluralità di ambiti materiali e la cui complessiva riconducibilità a una *ratio* unitaria non appare univocamente desumibile neppure dal preambolo e dal titolo del decreto (i quali, peraltro, danno conto di tutti i settori di intervento). Non vi è dubbio alcuno circa la piena titolarità in capo al Governo dell'esercizio del potere d'urgenza per disporre gli interventi previsti, ma in casi come quello all'esame, peraltro non inedito nell'ordinamento ed assimilabile ad altri casi analoghi precedenti, sarebbe opportuno frazionare i decreti per consentirne un esame più approfondito e per permettere uno svolgimento più ordinato e lineare delle procedure parlamentari di conversione.

Passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2629 e rilevato che:

il decreto-legge, approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 29 agosto 2014, è stato emanato e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* a distanza di 14 giorni, il 12 settembre;

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il provvedimento, vasto e complesso, si compone di 45 articoli che incidono su molteplici aree dell'ordinamento. Riassuntivamente, infatti, esso reca misure in materia di:

a) lavori pubblici e opere di privati (infrastrutture materiali e delle telecomunicazioni, messa in sicurezza degli edifici scolastici, agevolazioni e finanziamenti, opere "incompiute" segnalate dai Comuni nel mese di giugno ecc.), cui si può ricollegare anche la disciplina agevolativa dell'investimento straniero nell'ospedale di Olbia;

b) ambiente, in particolare circa l'amministrazione del servizio idrico integrato, la gestione delle risorse idriche, la mitigazione del rischio idrogeologico nonché i rifiuti (rete di impianti di recupero energetico, terre e rocce da scavo), i recuperi ambientali (bonifiche, riqualificazioni e messa in sicurezza di aree e siti di rilevanza nazionale), cui si può ricollegare l'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

c) imprese e rilancio dell'economia (operatività della Cassa depositi e prestiti, patrimonializzazione delle imprese, promozione del *Made in Italy* e attrazione di investimenti stranieri), con particolare riguardo al settore del turismo (disciplina dei "condhotel", agevolazioni per i "marina resort"): al settore delle imprese possono essere altresì ricollegate le misure sugli ammortizzatori sociali in deroga;

d) trasporti (investimenti e funzionamento negli aeroporti, trasporto pubblico locale nelle regioni Calabria e Campania);

e) edilizia (semplificazioni amministrative e innovazioni procedurali per diversi tipi di interventi nonché agevolazioni economiche per talune categorie di operazioni), locazioni (locazioni per usi non abitativi, imposta di registro, investimenti in abitazioni in locazione, contratti di godimento in funzione della successiva

alienazione di immobili), patrimonio immobiliare (società di investimento immobiliare quotate, dismissioni e valorizzazioni di immobili pubblici nonché opere sul patrimonio immobiliare dell'INAIL);

f) energia (incentivazioni per energia da fonti rinnovabili, per efficientamento energetico e per veicoli a basse emissioni; ricerca di idrocarburi; stoccaggio di gas naturale; costruzione ed esercizio di gasdotti);

g) finanza regionale e locale (debiti e pagamenti della p. a., interventi sulla finanza regionale e sul patto di stabilità interno, rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni Sicilia e Sardegna, utilizzi e anticipazioni in favore della finanza comunale), cui si possono ricollegare le innovazioni sui fondi strutturali;

h) partecipazione delle comunità locali alla valorizzazione del territorio;

i) rimozione di vincoli amministrativi (in tema di: conferenze dei servizi, autorizzazioni paesaggistiche, verifica preventiva dell'interesse archeologico);

il decreto, dunque, non risponde ai requisiti di specificità e di omogeneità previsti per tale tipo di atto normativo dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, rientrando, piuttosto, nella categoria dei "provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo" che la Corte costituzionale ha individuato come una "tipologia di atti ... che di per sé non sono esenti da problemi rispetto al requisito dell'omogeneità" (Sent. n. 32 del 2014), e rispetto ai quali aveva osservato che "Ove le discipline estranee alla ratio unitaria del decreto presentassero, secondo il giudizio politico del Governo, profili autonomi di necessità e urgenza, le stesse ben potrebbero essere contenute in atti normativi urgenti del potere esecutivo distinti e separati" (Sent. n. 22 del 2012);

infatti, il complesso degli interventi – dei quali, comunque, sia il titolo sia il preambolo danno partitamente conto – non parrebbe integrare un "insieme di disposizioni omogenee per la materia o per

lo scopo” (cfr. C. cost., sent. n. 22 del 2012). Oltre alla palesata eterogeneità per materia, le misure appaiono difficilmente riconducibili a un nesso unitario anche sotto il profilo teleologico: a tal riguardo, sintomaticamente, né il titolo, né il preambolo né la relazione illustrativa evidenziano una *ratio* unitaria del provvedimento quanto piuttosto la coesistenza di diverse finalità (giacché il titolo si limita ad elencare i vari ambiti di intervento, la relazione illustra i singoli articoli senza offrire un quadro d’insieme, il preambolo in tre distinti capoversi fa riferimento ai diversi ambiti e finalità del provvedimento in assenza di una cornice unitaria anche soltanto teleologicamente orientata);

d’altronde, sulla base di elementi desumibili solo *ab extra*, segnatamente dagli atti della comunicazione politica che hanno accompagnato la sua genesi, il decreto sembrerebbe trovare il suo nucleo originario nell’insieme degli interventi volti ad accelerare e semplificare la realizzazione e la conclusione di opere infrastrutturali strategiche o incompiute, cui peraltro si accompagnano ulteriori interventi riconducibili a finalità di politica economica, di carattere molto generale (lo sviluppo economico, con particolare riferimento al rilancio delle attività produttive); solo, dunque, con un’operazione di interpretazione appare possibile individuare una finalità generalissima e comunque parziale, in quanto idonea ad avvicinare molte, ma non tutte le misure del decreto;

peraltro, stante il carattere di amplissima indeterminazione e genericità di tale finalità, andrebbe valutata la sua idoneità ad integrare il requisito di omogeneità desumibile dalle previsioni della legge n. 400 del 1988 e dalla ricordata giurisprudenza costituzionale;

le disposizioni del provvedimento sono, in generale, di immediata applicazione, come previsto dall’articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988. Tuttavia, gli incentivi previsti all’articolo 23, comma 8, del decreto, per i contratti di locazione con clausola di trasferimento

della proprietà vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà, sono subordinati all’autorizzazione della Commissione europea (ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE): con riguardo a tale previsione, la cui efficacia è subordinata all’avverarsi di una condizione sospensiva, appare dubbia la rispondenza al requisito, previsto dall’articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della “immediata applicabilità” delle misure disposte dal decreto, nonché agli stessi presupposti di necessità e urgenza del provvedimento;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

il decreto apporta numerose modificazioni, agli articoli 7, 37 e 38, al codice ambientale (d. lgs. n. 152 del 2006) e, agli articoli 2, 9, 13, 25 e 34, al codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 163 del 2006). Si rileva positivamente che le modifiche sono quasi tutte disposte col metodo della novellazione nonché inserendo le nuove disposizioni nell’idoneo contesto normativo di riferimento; tuttavia si rammenta altresì che i due codici sono già stati oggetto di ripetute e continue modifiche, anche assai recenti (per esempio, nel corso del solo anno 2014, il codice ambientale ha subito numerose modifiche ad opera dei decreti legislativi nn. 46, 49 e 112 e del decreto-legge n. 91, mentre il codice dei contratti pubblici ha subito numerose modifiche ad opera della legge n. 125 e dei decreti-legge 47, 66, 83 e 90 e ulteriori modifiche ad entrambi i testi sono previste da parte del disegno di legge C. 2093 “collegato ambientale”): tale circostanza influisce negativamente sulla stabilità, certezza e semplificazione della legislazione. Il Comitato ha già rilevato la medesima circostanza nella recentissima seduta di giovedì 11 settembre, nell’esaminare proprio il “collegato ambientale” (AC 2093);

in aggiunta, il medesimo codice dei contratti pubblici viene modificato non testualmente in più punti dall’articolo 9 e dall’articolo 25, comma 4, contribuendo così a comprometterne ulteriormente i

caratteri di unitarietà ed onnicomprensività che dovrebbero essere propri di un “codice” di settore;

il decreto introduce altre modifiche a disposizioni di recente approvazione, con modalità di produzione legislativa che non appare pienamente coerente con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione. Così, l’articolo 3, comma 12, novella l’articolo 6-*bis* del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, introdotto dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 117; l’articolo 23, comma 7, novella l’articolo 8 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80; l’articolo 25, comma 2, novella l’articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106; l’articolo 42 novella l’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Inoltre, l’articolo 42, comma 1, capoverso 7-*quater* dispone la disapplicazione per l’anno 2014 dell’articolo 46, comma 7, del citato decreto-legge n. 66 del 2014 e l’articolo 20, comma 1, dispone che la novella ivi introdotta “fa eccezione all’unificazione dell’aliquota di cui all’articolo 3, comma 1” del medesimo decreto n. 66;

talune disposizioni del decreto si sovrappongono alla normativa vigente senza gli opportuni coordinamenti o intervenendo in modo non testuale: l’articolo 7, comma 1, lettera c), abroga l’articolo 150 del codice ambientale senza intervenire anche sull’articolo 170, comma 3, lettera i), del codice medesimo, ove tale articolo è richiamato; all’articolo 22, il comma 1 modifica in maniera non testuale l’articolo 1, comma 154, della legge n. 147 del 2013, differendo dal 30 giugno al 31 dicembre 2014 il termine per l’aggiornamento del sistema di incentivi ivi previsto e specificando il soggetto competente all’aggiornamento stesso e lo strumento normativo (decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del

mare), mentre il comma 2 integra la disciplina del citato comma 154, prevedendo un monitoraggio dell’applicazione del sistema degli incentivi; l’articolo 30, “Promozione straordinaria del *Made in Italy* e misure per l’attrazione degli investimenti”, fa sistema con l’articolo 16 della legge n. 180 del 2011 (rubricato “Politiche pubbliche per la competitività” e dedicato anche alla promozione del *Made in Italy* con specifico riguardo alle micro, piccole e medie imprese) e con l’articolo 4, comma 61, della legge n. 350 del 2003, che prevede tra l’altro “una campagna promozionale straordinaria a favore del ‘*made in Italy*’, anche attraverso la regolamentazione dell’indicazione di origine o l’istituzione di un apposito marchio...” (il decreto fa ora invece riferimento a un “segno distintivo unico”); l’articolo 31, comma 1, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione delle condizioni di esercizio dei “condhotel”, mentre l’articolo 10, comma 5, del recente decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, demanda ad un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo l’aggiornamento degli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi – appunto – i “condhotel” e gli alberghi diffusi; all’articolo 38, i commi da 1 a 8 riformano la disciplina delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, prevedendo in particolare un unico titolo concessorio per tali attività, senza gli opportuni coordinamenti con la legislazione vigente, tanto più necessari là dove si è creata una complessa stratificazione, che non rende, per esempio, facilmente individuabile la durata della concessione: infatti, la legge n. 613 del 1967 ha fissato la durata della concessione in trenta anni (articolo 29); il decreto legislativo n. 179 del 2009 ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore di tale articolo, nonostante l’articolo 13 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 (“Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio

delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi”) contenga la disposizione in base alla quale la concessione può essere rilasciata per venti anni e può essere prorogata fino ad ulteriori dieci anni;

altre disposizioni integrano discipline vigenti senza gli opportuni coordinamenti, risultando quindi non collocate nell’appropriato contesto normativo. Ciò si riscontra all’articolo 14, sul divieto di richiedere standard superiori a quelli europei nei progetti per opere pubbliche; all’articolo 17, comma 3, sul potere sostitutivo delle regioni nei confronti dei comuni in materia edilizia; all’articolo 19, che esenta da imposte gli accordi di riduzione dei canoni di locazione; all’articolo 23, che disciplina i “contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili”; all’articolo 26, comma 1, sugli accordi di programma aventi ad oggetto il recupero di immobili pubblici non utilizzati;

il provvedimento inoltre reca diverse deroghe al diritto vigente, sia espressamente sia implicitamente:

a) deroghe implicite si riscontrano: all’articolo 1 (commi da 1 a 9) ove si nomina l’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Spa commissario per la realizzazione delle opere relative alle tratte ferroviarie Roma – Napoli e Palermo – Catania – Messina, prevedendo procedure che derogano a quelle ordinarie; all’articolo 4, comma 1, che con riguardo alle opere “incompiute”, riduce della metà i termini per lo svolgimento della conferenza di servizi “ove l’Ente abbia necessità di definire il procedimento in tempi celeri”; all’articolo 7, comma 7, il quale prevede che i commissari straordinari ivi indicati per l’esercizio dei poteri di cui all’articolo 8, comma 1, della legge n. 131 del 2003, siano nominati “con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei successivi quindici giorni”, in deroga proprio al citato articolo 8, in base al quale

“il Consiglio dei ministri, sentito l’organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario”; all’articolo 29, comma 1, che deroga implicitamente al disposto dell’articolo 1, comma 1, lettera ii), della legge n. 13 del 1991, in base al quale “tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri” sono adottati nella forma dei decreti del Presidente della Repubblica;

b) deroghe espresse si riscontrano negli articoli: 1, comma 4; 6, comma 4; 18, comma 1; 33, comma 4; una deroga generica “alle vigenti previsioni di legge” è presente nell’articolo 33, comma 9; l’articolo 17, comma 1, ammette “la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d’uso” per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica;

a tale riguardo si rileva, in particolare, che l’articolo 1, comma 10, stabilisce che “è approvato il Contratto di Programma 2012-2016 parte Investimenti stipulato tra Rete Ferroviaria Italiana e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 8 agosto 2014”, derogando implicitamente all’articolo 1 della legge n. 238 del 1993, in base al quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Parlamento, *per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia*, i contratti di programma, i contratti di servizio ed i relativi aggiornamenti ...;

numerose disposizioni appaiono prive ovvero di dubbia portata normativa, in quanto esplicitano le finalità delle disposizioni (articoli 5, comma 1 e 17, comma 1), mantengono ferma la normativa vigente (citato articolo 5, comma 1), presentano carattere programmatico, volto a prefigurare i contenuti della legge di stabilità del 2015 (articolo 36, comma 2), hanno carattere meramente dichiarativo (articoli 33, comma 1 e 35, comma 1, secondo periodo);

sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni:

l'articolo 32, comma 1, riguardante i cosiddetti "marina resort", prevede una sua applicazione assai limitata nel tempo: dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame – peraltro previa definizione dei requisiti da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – al 31 dicembre 2014;

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

in alcuni casi il decreto incide su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato, integrando una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi): in particolare all'articolo 17, comma 1, le lettere f), i) e p) novellano talune disposizioni di rango regolamentare inserite nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001);

l'articolo 8 autorizza il Governo all'adozione di un regolamento di delegificazione (in merito alla disciplina delle terre e rocce da scavo) secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura: esso infatti non indica le disposizioni da abrogare con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento e, anziché definire le "norme generali regolatrici della materia", indica tre finalità (inclusa quella abrogativa) qualificate come "principi e criteri direttivi". Inoltre, andrebbe valutata l'opportunità di verificare la congruità del termine di novanta

giorni previsto per l'adozione del regolamento, alla luce delle norme procedurali previste dal citato articolo 17, che comportano il parere del Consiglio di Stato (da esprimere entro novanta giorni), il parere delle Commissioni parlamentari competenti (trenta giorni) e la registrazione della Corte dei conti (sessanta giorni). Infine, si segnala che la sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 2012, in un *obiter dictum*, lascia impregiudicata la possibilità di pronunciarsi sulla "correttezza della prassi di autorizzare l'emaneazione di regolamenti di delegificazione tramite decreto-legge", nonché "ogni valutazione sulle procedure di delegificazione non conformi al modello previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, quale è quella prevista dalla disposizione impugnata, che non determina 'le norme generali regolatrici della materia', né indica espressamente le norme di rango primario da ritenersi abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di delegificazione";

sul piano della corretta formulazione e del coordinamento interno al testo:

il decreto introduce espressioni straniere non individuate univocamente nell'ordinamento in quanto non di uso comune oppure definite solo indirettamente o in fonti secondarie (l'articolo 6, comma 1, si riferisce a "interventi infrastrutturali di *backhaul*", l'articolo 14 è rubricato "Norma *overdesign*"). A tale riguardo si rammenta che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi prevede, al paragrafo 4, lettera m), che sia evitato l'uso di termini stranieri, salvo che siano entrati nell'uso della lingua italiana e non abbiano sinonimi in tale lingua di uso corrente;

talune espressioni risultano di difficile lettura o poco individuabili: l'articolo 4, comma 1, già menzionato, riduce dei termini temporali "ove l'Ente abbia necessità di definire il procedimento in *tempi celeri*"; l'articolo 4, comma 2, dà facoltà (non è specificato a quali soggetti) di "avvalimento a *scopo consulenziale* – ac-

celeratorio dell'apposita cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri"; l'articolo 6, comma 1, capoverso 7-*septies*, si riferisce al "procedimento, analogo e congruente a quello previsto dal comma 2"; l'articolo 15, comma 6, lettera a), fa riferimento a "remunerazioni di carattere speculativo", introducendo una nozione non definita;

l'articolo 15, comma 3, richiama l'"ultima 'Indagine sul credito bancario in Italia'": il riferimento dovrebbe essere alle indagini trimestrali sul credito bancario svolte dalla Banca d'Italia (nel titolo non è testualmente presente il riferimento al nostro Paese);

all'articolo 17, comma 1, la lettera f), usa la seguente espressione, inedita nell'ordinamento e suscettibile di ingenerare dubbi applicativi e interpretativi: "iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi *infondate*"; la lettera m) si riferisce genericamente agli "atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore", con espressione che potrebbe ricomprendere una pluralità indeterminata di atti normativi;

all'articolo 20, comma 1, che novella l'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, la lettera a), n. 1), interviene sulle percentuali del 51 per cento e del 35 per cento, che ricorrono più volte nell'ambito del comma 119, senza specificare che esse vanno sostituite "ovunque ricorrano"; la lettera e), n. 2), interviene sul comma 123, collocando le parole aggiuntive dopo la parola "partecipazioni" anziché dopo le parole "di cui al comma 131";

l'articolo 23, comma 7, novella l'articolo 8 del recente decreto-legge n. 47 del 2014, estendendone l'ambito di applicazione ai contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà o con riserva di proprietà, senza modificare anche la rubrica del citato articolo 8, la quale si riferisce esclusivamente al "Riscatto a termine dell'alloggio sociale" po-

tendo con ciò ingenerare dubbi interpretativi circa l'ambito applicativo della disposizione ora introdotta;

diverse disposizioni nel corpo del testo non rispettano ulteriori prescrizioni della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, a detrimento della chiarezza e della proprietà delle formulazioni e potendo ingenerare dubbi interpretativi e applicativi. Si citano, fra le altre, le seguenti:

a) l'articolo 4, comma 5, l'articolo 38, comma 6 e l'articolo 42, comma 1, lettera f), capoverso 7-*quater*, recano capoversi non contrassegnati da numeri o da lettere;

b) l'articolo 3, comma 9, l'articolo 6, comma 1, in più punti, l'articolo 7, comma 1, lettera b), l'articolo 10, comma 1, lettera a), recano espressioni quali "i precedenti/successivi commi/articoli ecc.";

c) l'articolo 3, comma 9, usa l'insolita espressione "alla data del presente decreto", senza specificare se sia la data di emanazione e di pubblicazione, quella – com'è probabile – di entrata in vigore o la data di entrata in vigore della legge di conversione;

d) all'articolo 14, l'uso della forma passiva ("Non possono essere richieste modifiche dei progetti delle opere pubbliche") non consente di comprendere chiaramente il soggetto cui è preclusa tale facoltà;

e) nell'ambito dell'articolo 33, i commi 1 e 7 si riferiscono genericamente al *trasferimento* delle aree di interesse nazionale, mentre il comma 12, con specifico riguardo al comprensorio Bagnoli-Coroglio, fa puntuale riferimento al *trasferimento della proprietà* delle aree, impiegando una terminologia non univoca che non lascia intendere con chiarezza se ci si riferisca al medesimo istituto;

l'insieme delle misure del decreto, già molto ampio, è ripartito in capi e articoli in modo non ordinato, concorrendo a

rendere difficoltosa la lettura, ad esempio sia il capo III sia il capo VIII recano misure in materia ambientale;

il disegno di legge di conversione non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si sopprimano le disposizioni contenute all'articolo 17, comma 1, lettere f), i) e p), che incidono in maniera non testuale su discipline oggetto di fonti normative di rango subordinato, ovvero si proceda a riformularle nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nelle fonti secondarie mediante atto avente la medesima forza;

all'articolo 7, comma 7, il quale prevede la nomina di commissari straordinari per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 131 del 2003 in deroga implicita alla procedura prevista proprio da tale norma, si riconduca la procedura al modello della citata legge n. 131 o, in alternativa, si espliciti il carattere derogatorio della norma in esame;

all'articolo 1, comma 10, il quale reca l'approvazione di un Contratto di Programma derogando implicitamente all'articolo 1 della legge n. 238 del 1993 – che invece prevede l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia – si riconduca la procedura allo schema che prevede

l'espressione del parere parlamentare o, in alternativa, si espliciti il carattere derogatorio della norma in esame;

previa valutazione della sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 2012, richiamata in premessa, si provveda alla riformulazione delle disposizioni contenute all'articolo 8, al fine di renderle conformi al modello di delegificazione delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

all'articolo 29, comma 1, che prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in luogo di un decreto del Presidente della Repubblica, si riformuli la disposizione nel senso di prevedere che l'atto ivi previsto sia recato da un decreto del Presidente della Repubblica.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

relativamente alle disposizioni di cui all'articolo 23, commi 7 e 8, la cui attuazione è subordinata all'ottenimento di un'autorizzazione della Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, valuti la Commissione di merito l'effettiva sussistenza del requisito di immediata applicabilità previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica di adempimenti propedeutici;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si dovrebbero riformulare le disposizioni che incidono in via non testuale sulle norme vigenti in termini di novelle alle medesime, curando altresì i relativi coordinamenti; in particolare, all'articolo 9 e all'articolo 25, comma 4, che incidono sull'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici), dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare le disposizioni in

termini di novella al citato codice, anche al fine di preservare la auspicabile struttura di fonte unitaria del testo codicistico;

si valuti l'effettiva portata normativa delle disposizioni citate in premessa;

con riferimento alle disposizioni, individuate in premessa, che recano deroghe implicite o generiche all'ordinamento, si valuti l'opportunità di individuare più specificamente le normative cui, per effetto del provvedimento in esame, si potrà derogare;

all'articolo 32, comma 1, in materia di "marina resort", si dovrebbe valutare l'effettiva congruità dei termini di applicabilità della disposizione;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per quanto detto in premessa, valuti la Commissione l'opportunità di introdurre riformulazioni in luogo delle espressioni e delle formulazioni dal significato tecnico-giuridico di non immediata comprensione o comunque suscettibili di ingenerare incertezze;

nei casi individuati in premessa, valuti la Commissione come garantire l'osservanza delle previsioni della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi laddove prevede, al paragrafo 4, lettera *m*), che sia evitato l'uso di termini stranieri, salvo che siano entrati nell'uso della lingua italiana e non abbiano sinonimi in tale lingua di uso corrente;

almeno con riferimento ai casi citati in premessa, si dovrebbe curare l'osservanza della circolare del 2001 sulla for-

mulazione tecnica dei testi legislativi, onde favorire la chiarezza e la proprietà della formulazione.

Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

abbia cura il legislatore di volersi attenere, in occasione della definizione del contenuto dei decreti legge che intenda adottare, alle indicazioni di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012, tenendo in particolare conto dello stretto nesso intercorrente tra l'intrinseca coerenza delle norme contenute nel decreto legge – dal punto di vista oggettivo e materiale ovvero dal punto di vista funzionale e finalistico – e la ricorrenza dei presupposti fattuali indicati al secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, se del caso procedendo ad adottare, al fine di inserirvi eventuali discipline che presentino profili autonomi di necessità e di urgenza "*atti normativi urgenti del potere esecutivo distinti e separati*", evitando così "*la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei*" ».

Marcello TAGLIALATELA, *presidente*, rilevata la complessità del provvedimento in esame, ringrazia la relatrice per il considerevole impegno profuso nella sua analisi.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.40.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati e 5^a (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, del Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro, sull'avvio dell'attività del medesimo ufficio (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 12

AUDIZIONI

Mercoledì 24 settembre 2014. — Presidenza del presidente della V Commissione della Camera dei deputati, Francesco BOCCIA.

La seduta comincia alle 14.30.

Audizione, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, del Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro, sull'avvio dell'attività del medesimo ufficio.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Giuseppe PISAURO, *presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori Antonio AZZOLLINI, *presidente della 5^a Commissione del Senato della Repubblica* e Linda LANZILLOTTA (SCpI) e i deputati Francesco CARRIERELLO (M5S), Rocco PALESE (FI-PdL), Guido GUIDESI (LNA), Gianni MELILLA (SEL), Stefano FASSINA (PD) e Francesco BOCCIA, *presidente*, ai quali replica Giuseppe PISAURO, *presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio*.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ringrazia il Presidente PISAURO per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. Testo unificato C. 750 Dell'Orco e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	13
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	22

AUDIZIONI:

Audizione del ministro dell'interno, Angelino Alfano, sulle linee programmatiche (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>) .	16
--	----

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza (CDA), nei centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) e nei centri di identificazione ed espulsione (CIE). Testo unificato Doc XXII, n. 18 Fratoianni, Doc XXII, n. 19 Marazziti e Doc XXII, n. 21 Fiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	17
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento del relatore</i>)	24
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. C. 1658 Zampa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	17
Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. C. 1803 Beni (<i>Esame e rinvio</i>)	19
Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli e C. 2339 Dadone (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2339</i>)	20
Sull'ordine dei lavori	20

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 24 settembre 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 13.55.

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali.

Testo unificato C. 750 Dell'Orco e abb.

(Parere alla X Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) *relatore*, illustra il provvedimento in esame, sottolineando, quanto ai giorni di chiusura degli esercizi commerciali, che il testo approvato dalla Commissione Attività produttive apporta alcune limitazioni alla liberalizzazione – prevista dalla disciplina vigente – degli orari degli esercizi commerciali, introducendo l'obbligo di chiusura per almeno sei, tra i giorni festivi dell'anno, specificamente indicati nel testo.

In particolare, il progetto di legge, pur mantenendo il principio generale secondo cui le attività commerciali sono svolte senza dover rispettare orari di apertura o di chiusura, l'obbligo di chiusura domenicale, nonché l'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale, individua una serie di eccezioni al principio stesso. Si prevede infatti che in dodici giorni festivi dell'anno le attività commerciali debbano essere svolte nel rispetto degli orari di apertura e di chiusura domenicale e festiva. I dodici giorni in riferimento sono: il 1° gennaio, primo giorno dell'anno; il 6 gennaio, festa dell'Epifania; il 25 aprile, anniversario della Liberazione; la domenica di Pasqua; il giorno di lunedì dopo Pasqua; il 1° maggio, festa del lavoro; il 2 giugno, festa della Repubblica; il 15 agosto, festa dell'Assunzione della beata Vergine Maria; il 1° novembre, festa di Ognissanti; l'8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione; il 25 dicembre, festa di Natale; il 26 dicembre, festa di santo Stefano ».

Viene però contestualmente consentito a ciascun esercente l'attività di vendita al dettaglio, di derogare all'obbligo di chiusura, fino ad un massimo di sei giorni, individuati liberamente tra i dodici indicati dal testo. L'esercente che vuole avvalersi della potestà di deroga deve darne comunicazione al comune competente per territorio secondo modalità la cui individuazione è demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo da emanarsi, previo parere dell'ANCI, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Sono escluse dal campo di applicazione di tali limiti alcune tipologie di attività richia-

mate dal testo, tra le quali le attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Le disposizioni relative all'obbligo di chiusura nei giorni festivi si applicano a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della proposta di legge in esame.

Relativamente agli accordi territoriali, evidenzia che ciascun comune, anche in coordinamento con altri comuni contigui, può predisporre accordi territoriali non vincolanti per la definizione degli orari e delle chiusure degli esercizi commerciali, ferme restando le summenzionate limitazioni con la finalità di assicurare la fruibilità dei servizi commerciali, promuovere l'offerta commerciale e valorizzare zone a più marcata vocazione commerciale. Gli accordi territoriali sono adottati per la prima volta entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame. Per la predisposizione e l'aggiornamento degli accordi territoriali, sono previste procedure consultive da parte dei Comuni delle organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori. Prima dell'entrata in vigore dell'accordo è prevista altresì la consultazione, anche in forma telematica, della popolazione. Al fine di favorire l'adesione a tali accordi territoriali da parte delle micro, piccole e medie imprese del commercio, le regioni e i comuni possono stabilire incentivi, anche sotto forma di agevolazioni fiscali relative ai tributi di propria competenza. La definizione dei criteri per l'individuazione di aree ove gli accordi territoriali in materia di orari degli esercizi commerciali possono essere adottati in forma coordinata tra i comuni nonché dei criteri generali di determinazione e coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e dello spettacolo, dei trasporti è demandata alle regioni, previa consultazione delle organizzazioni regionali rappresentative delle categorie.

Infine è previsto che ciascuna regione istituisca un osservatorio sugli effetti del-

l'attuazione delle nuove disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, al quale partecipano, senza percepire compensi di alcun tipo, rappresentanti delle amministrazioni pubbliche regionali e locali competenti, delle imprese e dei lavoratori dei settori interessati e dei consumatori.

Quanto ai poteri del sindaco, rileva che il testo approvato dalla Commissione specifica ulteriormente i poteri che il Testo unico delle leggi sugli enti locali attribuisce al sindaco in materia di esercizi commerciali, precisando che, qualora – per esigenze di sostenibilità ambientale o sociale, di tutela dei beni culturali, di viabilità o di tutela del diritto dei residenti alla sicurezza o al riposo, alle quali non possa altrimenti provvedersi – sia necessario limitare l'afflusso di pubblico in determinate zone del territorio comunale interessate da fenomeni di aggregazione notturna, è rimessa allo stesso sindaco la definizione, per un periodo non superiore a tre mesi, degli orari di apertura dei pubblici esercizi e delle attività commerciali e artigianali nelle suddette zone.

Per quanto riguarda le sanzioni, osserva che la mancata applicazione delle disposizioni in merito all'obbligo di chiusura degli esercizi commerciali determina l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2000 a 12000 e, in caso di particolare gravità o di recidiva (violazione per due volte in un anno), con la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio da uno a dieci giorni.

Viene infine disposta l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico del Fondo per il sostegno delle micro, piccole e medie imprese del commercio. Il Fondo è destinato alle imprese rientranti nella definizione di « esercizi di vicinato » di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n. 114 del 1998, ossia quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a

10.000 abitanti. Vengono demandate ad un apposito decreto ministeriale – da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame – previa intesa in sede di conferenza Stato-Regioni, la definizione dei requisiti di accesso ai contributi e l'individuazione dei criteri per la determinazione dell'entità degli stessi. Le risorse assegnate al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che la disciplina degli orari delle attività commerciali è da un lato riconducibile alla materia del commercio, attribuita alla competenza residuale (e quindi esclusiva) delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, dall'altro presenta profili inerenti alla materia della tutela della concorrenza, che la Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera *e*), della Costituzione.

Ricorda che il testo in esame, a seguito degli approfondimenti svolti presso la Commissione di merito, ha superato i rilievi contenuti in una segnalazione formulata dal Garante della concorrenza e del mercato volta a ribadire la necessità di non modificare l'impianto dell'articolo 31 del decreto legge n. 201 del 2011 nella parte in cui prevede che le attività commerciali non possono essere soggette a limiti in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali in quanto la reintroduzione di vincoli in materia di orari di apertura e chiusura dei negozi rappresenta un ostacolo al libero dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con una osservazione finalizzata a chiedere alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di prevedere come facoltativa, anziché come obbligatoria, da parte delle regioni, l'istituzione dell'osservatorio di cui all'articolo 2, comma 7, del provvedimento in oggetto (*vedi allegato 1*).

Riccardo NUTI (M5S) rileva che l'articolo 2 del provvedimento, ai sensi del quale ciascun comune, anche in coordinamento con altri comuni contigui, può predisporre accordi territoriali non vincolanti per la definizione degli orari e delle chiusure degli esercizi commerciali, prevede un adempimento farraginoso e sostanzialmente inutile.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, replicando al collega Nuti, fa presente che la sua osservazione attiene ad aspetti di merito che non rientrano nelle competenze del Comitato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.05.

AUDIZIONI

Mercoledì 24 settembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il Ministro dell'interno, Angelino Alfano.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione del ministro dell'interno, Angelino Alfano, sulle linee programmatiche.

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ricorda che, nella seduta del 28 maggio il Ministro ha svolto la sua relazione e alcuni colleghi sono intervenuti per porre quesiti o formulare osservazioni, mentre altri si sono riservati intervenire successivamente. Nel frattempo sono sorte ulte-

riori questioni sulle quali è rilevante conoscere la posizione e le intenzioni programmatiche del Ministro.

Fa presente che l'audizione dovrà terminare alle ore 15, in quanto il Ministro Alfano sarà impegnato in Assemblea per lo svolgimento del *question time*. Avverte, pertanto che, i lavori della Commissione si svolgeranno con le seguenti modalità, già concordate con il Ministro e condivise dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi: il Ministro interverrà per lo svolgimento del suo intervento in sede di replica e successivamente potranno essere rivolti ulteriori quesiti, contenuti in un tempo tale da permettere al Ministro di svolgere la sua ulteriore replica entro le ore 15.

Il ministro Angelino ALFANO svolge il proprio intervento in sede di replica.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Roberta LOMBARDI (M5S), Dorina BIANCHI (NCD), Barbara POLLASTRINI (PD), Elena CENTEMERO (FI-PdL), Celeste COSTANTINO (SEL), Riccardo NUTI (M5S), Marilena FABBRI (PD), Mariastella GELMINI (FI-PdL) e Cristian INVERNIZZI (LNA).

Il ministro Angelino ALFANO risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, dopo aver svolto alcune considerazioni conclusive, ringrazia il ministro Alfano per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 settembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO indi del vicepresidente Roberta AGOSTINI.

La seduta comincia alle 15.05.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza (CDA), nei centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) e nei centri di identificazione ed espulsione (CIE).

Testo unificato Doc XXII, n. 18 Fratoianni, Doc XXII, n. 19 Marazziti e Doc XXII, n. 21 Fiano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 agosto 2014.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri di tutte le Commissioni competenti in sede consultiva sul testo risultante dall'esame degli emendamenti. Fa presente, quindi, che il relatore, onorevole Migliore, ha presentato l'emendamento 1.10 (*vedi allegato 2*), finalizzato a recepire una condizione formulata nel parere reso dalla Commissione Giustizia volta a coordinare una disposizione recata dall'articolo 1 con la parte restante del provvedimento che si riferisce non solo ai centri di identificazione ed espulsione (CIE), ma anche ai centri di accoglienza (CDA) e ai centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA).

Matteo BRAGANTINI (LNA) constatata l'assenza del deputato Migliore, ritiene che sarebbe opportuno concludere l'esame del provvedimento in una seduta in cui sia presente il relatore, avendo questi seguito il relativo *iter* sin dalla sua fase iniziale. Chiede, inoltre, alla presidenza di valutare la possibilità che sia fissato un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 1.10 del relatore.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, replicando al deputato Bragantini, fa pre-

sente innanzitutto che, con riferimento alla richiesta di fissare un termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 1.10 del relatore, intende approfondire la questione, considerato anche che il predetto emendamento si limita a recepire testualmente il contenuto della condizione apposta al parere della Commissione giustizia.

Quanto alla possibilità di concludere l'esame del provvedimento nella seduta odierna, fa presente che l'assenza del relatore non impedirebbe di per sé alla Commissione di votare il mandato al relatore di riferire in Assemblea, dal momento che il presidente della Commissione è, per disposizione regolamentare, relatore su tutti i provvedimenti assegnati alla Commissione stessa.

Tuttavia, preso atto della contrarietà da parte del gruppo Lega Nord al fatto che si proceda alla conclusione dell'esame del provvedimento nella seduta odierna e tenuto conto dell'assenza del rappresentante del Governo, propone alla Commissione di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione acconsente.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

C. 1658 Zampa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 settembre 2014.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) fa presente che la proposta di legge n. 1658 introduce alcune modifiche al Testo unico in materia di immigrazione, il decreto legislativo n.286 del 1998, con l'obiettivo di stabilire una disciplina unitaria organica sui minori stranieri non accompagnati, che al contempo rafforzi gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento e cerchi di as-

sicurare maggiore omogeneità nell'applicazione delle disposizioni in tutto il territorio nazionale.

Ricorda che la materia attualmente è regolata in diversi provvedimenti e, come già evidenziato nella risoluzione della Commissione bicamerale infanzia approvata il 21 aprile del 2009 in seguito allo svolgimento di una indagine conoscitiva, presenta alcuni nodi critici e alcune lacune.

Rileva che, a tal fine, la proposta in esame interviene su numerosi aspetti, tra i quali: amplia e rende unitaria la nozione di minore straniero non accompagnato, facendovi rientrare anche il minore non accompagnato richiedente asilo, finora escluso dalla definizione normativa; conferma il divieto di respingimento alla frontiera per i minori, ammettendone la possibilità non solo per ragioni di ordine pubblico e sicurezza, ma anche qualora sia accertato per il minore il superiore interesse al riaffidamento ai genitori; introduce disposizioni, non presenti nella disciplina vigente, sulle modalità di contatto e di informazione nei riguardi dei minori ai valichi di frontiera, nonché sul diritto ad un servizio di prima accoglienza e all'accompagnamento in una struttura di prima accoglienza che dovranno possedere requisiti specifici da determinare con apposito decreto ministeriale; rende omogenee le procedure di segnalazione e introduce una procedura unica di identificazione e accertamento dell'età del minore straniero non accompagnato; istituisce il Sistema nazionale di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati, responsabile dell'intera gestione della fase di accoglienza, in luogo dei servizi sociali dei comuni, a cui la disciplina vigente attribuisce tale compito, nonché il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati, che raccolga le informazioni relative ai minori a supporto delle decisioni in materia di accoglienza; integra la disciplina vigente che prevede l'apertura della tutela ad opera dell'autorità giudiziaria con disposizioni tese a promuovere l'istituto dell'affidamento familiare e a rafforzare lo svolgimento delle indagini fa-

miliari; detta alcune disposizioni di maggior tutela in favore dei minori non accompagnati che presentano particolari cause di vulnerabilità, in linea con la normativa europea più recente; inserisce nel diritto di istruzione il riferimento a specifici programmi di apprendistato, sottolineando l'attenzione non solo all'istruzione, ma anche alla formazione per un reale inserimento nel mondo del lavoro.

Ritiene degno di particolare attenzione l'inserimento socio-lavorativo, l'accesso all'assistenza sanitaria e sociale, alla formazione linguistica e all'istruzione, e ad elementi sensibili come la prima individuazione, la prima accoglienza, i centri di accoglienza e la seconda accoglienza ed integrazione.

Giudica elementi di preoccupazione le capacità e difficoltà degli enti locali, demandati a livello territoriale a rendere operativi i principi di accoglienza e i relativi fondi.

Osserva che i fondi della legge n. 149 del 2001, inerenti le politiche sociali sono passati da un'incidenza del 7,42 per cento del 2009 allo 0,2 per cento nel 2012 e i fondi relativi all'attuazione dei diritti dei minori ascrivibili alla legge n. 285 del 1997 sono passati da 35 a 28 milioni. I trasferimenti statali sono del 16 per cento mentre quelli dei comuni del 16 per cento. Ricorda che secondo i dati forniti da Anci in Italia il 33,8 per cento dei minori è a rischio di povertà ed esclusione sociale con un notevole incremento rispetto al 2009 – quando tale rischio era del 28,8 per cento – mentre il 7 per cento dei minorenni italiani pari a 723.000 ragazzi vive in condizioni di povertà assoluta.

Fa presente che le risorse stanziare sono insufficienti: 5 milioni euro nel 2012, 5 milioni per il 2013 che sono stati aumentati a 20 milioni dal decreto legislativo n. 120 del 2013 e nessuna previsione per il 2014. Ritiene necessario un sistema di accoglienza nazionale con azioni coordinate ed omogenee a livello nazionale sostenute da risorse adeguate alle presenze e alle caratteristiche di servizi offerti.

Anticipa fin da ora che il suo Gruppo presenterà alcuni emendamenti migliora-

tivi al testo, anche alla luce delle nuove disposizioni comunitarie recepite con il cosiddetto Dublino 2 che, ai tempi del deposito della proposta, non erano ancora in vigore. In particolare, il suo Gruppo intende dare il suo apporto in merito al sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati, modificando l'articolo 13 del testo in discussione, al fine di parametrare in tutto il territorio nazionale gli *standards* di dignità e vivibilità per quanto riguarda la scelta del posto d'accoglienza, tenendo conto delle esigenze e delle caratteristiche del minore. Inoltre, ribadisce la necessità che la non conformità con le dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento sia causa di immediata cancellazione della struttura d'accoglienza dal sistema di protezione.

Ritiene, inoltre, importante dare un forte input al Tavolo tecnico di coordinamento nazionale previsto recentemente dal decreto legislativo n. 18 del 2014 istituito presso il Ministero dell'interno. Il tavolo dovrà elaborare le linee guida d'indirizzo e strategiche per le politiche di protezione e di tutela dei minori stranieri non accompagnati, coordinandosi con il Garante per l'infanzia.

È, infine, a suo avviso, necessario farsi garanti di un fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati che non gravi sulle spese dei Comuni di rintraccio e della presa in carico e un sostegno continuativo per i minori in condizioni di particolare vulnerabilità come le vittime di tratta e di sfruttamento o i richiedenti asilo.

Fabiana DADONE (M5S) fa presente che occorre fare attenzione alla tematica relativa alla presunzione della minore età. Al riguardo evidenzia l'importanza di privilegiare i colloqui con gli assistenti sociali rispetto alle visite mediche quali la cosiddetta prova del polso che spesso non è in grado di definire con certezza l'età effettiva del minore.

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatore*, ringrazia i colleghi intervenuti nel corso della discussione generale ed auspica che

le forze politiche, con spirito di collaborazione, possano apportare miglioramenti al testo in discussione al fine di poter cogliere obiettivi importanti quali la tutela dei diritti umani, della legalità e della sicurezza, anche alla luce dagli esiti dell'indagine conoscitiva.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, si associa ai ringraziamenti della collega Pollastrini. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e comunica che, secondo quanto stabilito in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di emendamenti al testo della proposta di legge è fissato per lunedì 6 ottobre prossimo, alle ore 14. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione.

C. 1803 Beni.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi FAMIGLIETTI (PD), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in esame, composta da tre articoli, prevede l'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione, individuandola nella giornata del 3 ottobre. Con la ricorrenza s'intende conservare e rinnovare la memoria di quanti hanno perso la vita nel tentativo di emigrare verso il nostro Paese per sfuggire alle guerre, alle persecuzioni e alla miseria, scegliendo la data in ricordo del naufragio del 3 ottobre 2013 a Lampedusa, in cui morirono 366 migranti. La stessa disposizione precisa che tale giornata non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949. L'articolo 3 della legge n. 260 del 1949 considera esplicitamente alcune ricorrenze solennità civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici. Successiva-

mente, la legge n. 54 del 1977 ha disposto che le solennità civili previste per legge non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, quando cadono nei giorni feriali, costituiscono giorni di vacanza o possono comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado. In tale giornata di ricorrenza, l'articolo 2 prevede lo svolgimento di cerimonie, iniziative, incontri, volti a sensibilizzare l'opinione pubblica alla solidarietà, al rispetto della dignità umana, all'integrazione e all'accoglienza. In particolare, è prevista l'organizzazione di specifiche iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado, promosse dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dagli enti territoriali. Rileva, infine, che l'articolo 3 precisa che dall'attuazione della proposta in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.

C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli e C. 2339 Dadone.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2339).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 giugno 2014.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che è stata assegnata alla I Commissione la proposta di legge n. 2339, a prima firma del deputato Dadone recante « Disposizioni in materia di conflitti di interessi, ineleggibilità e incompatibilità parlamentari ».

Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, dà lettura della lettera inviata dalla Presidente della Camera nella giornata di ieri a tutti i presidenti di commissione: « Gentile Presidente, il Presidente della V Commissione Bilancio, Francesco Boccia, facendo seguito alle osservazioni svolte nella riunione della Conferenza dei Presidenti di Commissione dello scorso 5 agosto, mi ha inviato una lettera, di cui Le allego copia, nella quale evidenzia alcune criticità relative all'esame in sede consultiva dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge da parte della Commissione da Lui presieduta.

In particolare il Presidente Boccia sottolinea come, in numerose occasioni, a causa delle modalità e dei tempi con cui ha avuto concretamente luogo l'iter di tali provvedimenti presso le Commissioni di merito, la Commissione Bilancio si sia trovata in una situazione di estrema difficoltà nello svolgere tempestivamente l'esame dei profili finanziari recati dalle modifiche introdotte in sede referente al testo dei decreti-legge e abbia dovuto, conseguentemente, esprimere il parere di sua competenza direttamente all'Assemblea. Il Presidente della Commissione Bilancio rileva inoltre come tale situazione abbia comportato, in alcuni casi, non trascurabili conseguenze sul piano procedurale, soprattutto nell'ipotesi di espressione di pareri favorevoli recanti condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; in diverse circostanze, infatti, l'Assemblea ha dovuto deliberare il rinvio del provvedimento alla Commissione di merito, al fine di consentire in quella sede una valutazione in ordine al recepimento nel testo delle citate condizioni.

Al fine di ovviare a tali inconvenienti e di assicurare una più efficace organizzazione dei lavori, il Presidente della Commissione Bilancio ha quindi prospettato

alcune linee operative, proponendo innanzitutto che le Commissioni di merito operino in modo tale da concludere, ove possibile, l'esame degli emendamenti almeno ventiquattro ore prima del conferimento del mandato al relatore. In secondo luogo ha evidenziato l'esigenza che tali Commissioni richiedano al rappresentante del Governo, in coerenza con l'articolo 79, comma 4, del Regolamento, in relazione agli emendamenti sul quali il Governo intenda esprimere parere favorevole o intenda rimettersi alla Commissione, le valutazioni del Ministero dell'economia e delle finanze in ordine agli effetti finanziari delle proposte stesse o all'eventuale assenza di tali effetti.

Ritengo che le proposte formulate dal Presidente Boccia, che riprendono un tema già affrontato anche nella riunione della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni del 9 gennaio scorso, siano meritevoli della massima attenzione e debbano riguardare, in generale, tutte le modificazioni che le Commissioni di merito intendano apportare ai testi al loro esame. Se attuate, le indicazioni in esame consentirebbero, infatti, lo svolgimento di un maggiore approfondimento da parte delle Commissioni che procedono in sede referente, in necessaria interlocuzione con i competenti rappresentanti del Governo, dei profili finanziari delle proposte emendative al loro esame, in un quadro di coerenza con le altre valutazioni di merito. Consentirebbero, inoltre, alla Commissione

Bilancio di esprimere il proprio parere sui testi modificati quando ancora il provvedimento è all'esame alla Commissione di merito, che disporrebbe del tempo necessario per una compiuta presa in considerazione del parere prima del conferimento del mandato al relatore (secondo l'indirizzo già contenuto nella lettera circolare del Presidente della Camera sull'istruttoria legislativa nelle Commissioni del 10 gennaio 1997).

Alla luce di ciò, ho ritenuto di portare alla Sua attenzione le proposte formulate dal Presidente della Commissione Bilancio, che appaiono idonee a migliorare la qualità dell'istruttoria legislativa e a garantire un'economia complessiva del procedimento favorendo il rispetto dei tempi previsti in sede di programmazione dei lavori, anche per quanto riguarda la fase di discussione in Assemblea.

La informo altresì che le predette proposte, e le conseguenti soluzioni operative, sono state da me rappresentate anche al Ministro per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento affinché possano essere definite le più opportune modalità di partecipazione ai lavori delle Commissioni dei rappresentanti dell'Esecutivo, in coerenza con gli obiettivi indicati. Con i migliori saluti ».

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO 1

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. (Testo unificato C. 750 Dell'Orco e abb.).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 750 Dell'Orco ed abbinate, recante « Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali », come risultante dalla votazione degli emendamenti presso la Commissione di merito;

considerato che la disciplina degli orari delle attività commerciali è, da un lato, riconducibile alla materia del commercio, attribuita alla competenza residuale (e quindi esclusiva) delle regioni ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione; dall'altro, presenta profili inerenti alla materia della tutela della concorrenza, che la Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera e) della Costituzione;

rilevato che la Corte costituzionale ha stabilito « che il titolo competenziale delle regioni a statuto speciale in materia di commercio non è idoneo ad impedire il pieno esercizio della suddetta competenza statale e che la disciplina statale della concorrenza costituisce un limite alla disciplina che le medesime regioni possono adottare in altre materie di loro competenza » (sentenza n. 299 del 2012, punto 6.1. del Considerato in diritto);

rilevato in particolare che, con la citata sentenza 299 del 2012, e con le successive sentenze nn. 27 e 38 del 2013, la Corte costituzionale qualifica le norme sugli orari degli esercizi commerciali come norme di tutela della concorrenza, in

quanto tale rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, e quindi abilitate a disporre, costituendo un limite alla disciplina regionale;

ricordato, inoltre, che il Garante della concorrenza e del mercato, in data 18 settembre 2014 ha fatto pervenire alla Commissione di merito, in procinto di iniziare l'esame degli emendamenti al testo unificato in esame, una segnalazione sul progetto di legge in oggetto, volta a ribadire la necessità di non modificare l'impianto dell'articolo 31 del decreto legge n. 201 del 2011 nella parte in cui prevede che le attività commerciali non possono essere soggette a limiti in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali in quanto « la reintroduzione di vincoli in materia di orari di apertura e chiusura dei negozi rappresenta infatti un ostacolo al libero dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali » e che la proposta di legge in oggetto « integra una violazione dei principi a tutela della concorrenza nella misura in cui contempla l'introduzione di possibili limiti all'esercizio di attività economiche in evidente contrasto con le esigenze di liberalizzazione di cui è espressione l'articolo 31 del decreto Salva Italia ». Inoltre l'Autorità ha ritenuto che la proposta di legge si ponesse in contrasto con la normativa comunitaria « in quanto suscettibile di reintrodurre significativi limiti all'esercizio di attività economiche aboliti dal legislatore nazionale in attuazione del diritto comunitario »;

evidenziato che il nuovo testo, a seguito degli approfondimenti svolti presso la Commissione di merito dopo la suddetta

segnalazione del Garante della concorrenza e del mercato sembra, nel complesso, superare le richiamate obiezioni formulate dall'Autorità;

rilevato, poi, che l'articolo 2, comma 7, prevede che ciascuna regione istituisce un osservatorio sugli effetti dell'attuazione delle nuove disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali e che, quindi, tale disposizione deve essere valutata alla luce della competenza residuale delle regioni in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa regionale;

osservato, inoltre, che l'articolo 4 istituisce un Fondo per il sostegno alle micro, piccole e medie imprese del commercio demandando ad un apposito decreto ministeriale, previa intesa in sede di conferenza Stato-Regioni, la definizione dei requisiti di accesso ai contributi e l'individuazione dei criteri per la determinazione dell'entità degli stessi, e sottolineato che le risorse assegnate al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

fatto presente, al riguardo, che la suddetta disposizione sembra corrispon-

dere all'orientamento della Corte costituzionale secondo il quale, ove non sia possibile individuare con certezza la prevalenza di una materia rispetto ad altre, è necessario ricorrere al principio della « leale collaborazione », che impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle regioni, a salvaguardia delle loro competenze. Di qui la nutrita serie di sentenze che hanno riconosciuto l'illegittimità costituzionale di norme statali nella parte in cui non prevedevano idonei strumenti volti ad assicurare il predetto coinvolgimento, ad esempio subordinando l'erogazione delle risorse all'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-regioni (cfr. sentenze n. 31/2005, n. 51/2005, n. 162/2005, n. 222/2005, n. 231/2005, n. 242/2005, n. 133/2006),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere come facoltativa, anziché come obbligatoria, da parte delle regioni, l'istituzione dell'osservatorio di cui all'articolo 2, comma 7, del provvedimento in oggetto.

ALLEGATO 2

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattamento dei migranti nei centri di accoglienza (CDA), nei centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) e nei centri di identificazione ed espulsione (CIE) (Testo unificato Doc XXII, n. 18 Fratoianni, Doc XXII, n. 19 Marazziti e Doc XXII, n. 21 Fiano).

EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 1

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: centro di identificazione ed espulsione aggiungere le seguenti: e di quelle ospitate all'interno di ciascun centro di accoglienza e di ciascun centro di accoglienza per richiedenti asilo.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera d), dopo le parole: o in altri centri di identificazione ed espulsione, aggiungere le seguenti: di accoglienza e di accoglienza per richiedenti asilo.

1. 10. Il Relatore.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, in esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 7 gennaio 2014. Esame emendamenti testo unificato C. 360 ed abb./A 25

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza (CDA), nei centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) e nei centri di identificazione ed espulsione (CIE). Testo unificato Doc XXII, n. 18 Fratoianni ed abb. (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 25

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 31

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 27

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi. Atto n. 110 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 27

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 189 Pisicchio, C. 276 Bressa, C. 588 Migliore, C. 979 Gozi, C. 1499 Marazziti e C. 2168, approvata dal Senato, recanti introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.

Audizione di Rappresentanti dell'Unione delle camere penali italiane e di Francesco Viganò, ordinario di diritto penale presso l'Università degli studi di Milano (*Svolgimento e conclusione*) 30

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 24 settembre 2014.

Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, in esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 7 gennaio 2014. Esame emendamenti testo unificato C. 360 ed abb./A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 settembre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.20.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza (CDA), nei centri

di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) e nei centri di identificazione ed espulsione (CIE).

Testo unificato Doc. XXII, n. 18 Fratoianni ed abb.
(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Sofia AMODDIO (PD), *relatore*, osserva come il testo unificato in esame sia diretto costituire, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e per la durata di un anno, una Commissione parlamentare di inchiesta, sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattamento dei migranti nei centri di accoglienza (CDA), nei centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) e nei centri di identificazione ed espulsione (CIE).

Il compito della Commissione di inchiesta è stato individuato, in primo luogo, nell'accertare se nei CDA, nei CARA e nei CIE si siano verificati condotte illegali e atti lesivi dei diritti fondamentali e della dignità umana e se, in particolare, siano stati perpetrati trattamenti disumani o degradanti nei confronti dei migranti ivi accolti o trattenuti. A tali fini si prevede che debbano essere ricostruite in maniera puntuale le circostanze in cui si siano eventualmente verificati gli atti predetti. Si tratta di una attività che si intreccia con quella giurisdizionale, che comunque trova la propria legittimazione nell'articolo 82 della Costituzione, secondo cui la Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. A Tale proposito si segnala che l'articolo 3, nel disciplinare i poteri della Commissione, stabilisce espressamente, riprendendo la formulazione di altre Commissioni di inchiesta, che la Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. Inoltre, la Commissione ha facoltà

di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto. Si prevede altresì che per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia, è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato e che per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione, si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Ritornando alle competenze della commissione di inchiesta, si prevede che la Commissione dovrà indagare sui tempi e sulle modalità di accoglienza nei CDA e nei CARA e sulle modalità di trattenimento nei CIE e, in relazione a tali ultimi centri, verificare se sia data effettiva e puntuale applicazione delle disposizioni e delle garanzie a tutela degli stranieri espulsi e trattenuti previste dalla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, anche al fine di accertare eventuali responsabilità che possono aver determinato eventi critici in tali centri.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *d*), si prevede che dovrà essere verificata l'adeguata tenuta di registri di presenza delle persone trattenute all'interno di ciascun centro di identificazione ed espulsione, che contengano altresì informazioni precise e dettagliate sul tempo di permanenza dei soggetti trattenuti, sulle loro condizioni di salute o sulla dipendenza da sostanze psicotrope, sulla loro eventuale precedente permanenza in carcere o in altri centri di identificazione ed espulsione, nonché la trasparenza di tali

informazioni e la loro adeguata messa a disposizione, in particolare nei riguardi delle autorità amministrative, di polizia e giudiziarie interessate al fenomeno dell'immigrazione regolare o irregolare.

A tale proposito si segnala che non appare coerente con l'impianto del testo unificato limitare la verifica dell'adeguata tenuta dei registri di presenza delle persone trattenute ai soli centri di identificazione ed espulsione (CIE), per cui sarebbe opportuno estendere tale compito della Commissione a tutte le strutture di accoglienza e, quindi, anche ai centri di accoglienza (CDA) ed ai centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA).

La commissione ha anche compiti valutazione riguardo all'attuale sistema dei centri di identificazione ed espulsione sotto il profilo dell'identificazione delle persone ivi trattenute, in relazione sia alla durata massima del periodo di trattenimento all'interno dei centri, sia alla sua proporzionalità rispetto al grado di privazione della libertà personale delle persone sottoposte a detenzione amministrativa.

Alla Commissione spetta altresì di verificare le procedure adottate per l'affidamento della gestione dei CDA, dei CARA e dei CIE ai rispettivi enti; di esaminare le convenzioni stipulate con gli enti gestori dei centri e accertare eventuali responsabilità relative alla mancata offerta dei servizi ivi previsti secondo standard adeguati e di qualità; di verificare l'effettivo rispetto dei criteri di gestione previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari per ciò che attiene ai servizi di orientamento, nonché di tutela legale e sociale erogati nei CDA, nei CARA e nei CIE, con particolare attenzione alle prestazioni sanitarie, al rispetto della disciplina relativa al diritto d'asilo e alla tutela dei soggetti più vulnerabili; di valutare l'attività delle autorità responsabili del controllo e del rispetto delle predette convenzioni; di valutare la sostenibilità dell'attuale sistema sotto il profilo economico e la valutazione, a parità di risorse impiegate, di nuove e diverse soluzioni normative per la gestione della questione immigrazione.

Per quanto attiene alla composizione, ai poteri e limiti, sui quali si è già soffermati, della Commissione, all'organizzazione ed alle spese (pari a euro 50.000 per l'anno 2014 ed a euro 50.000 per l'anno 2015), è stata riprodotta la formulazione già adottata per altre Commissioni di inchiesta monocamerale, per cui non vi è alcuna questione da evidenziare.

Propone di esprimere parere favorevole con una osservazione relativa alla mancata previsione dei centri di accoglienza (CDA) e dei centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) da parte della lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 1 (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.30 alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 24 settembre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto ministeriale sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.

Atto n. 110.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione del relatore Ermini, impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, illustra il contenuto del provvedimento.

Osserva come lo schema di regolamento A.G. 110, all'esame della Commissione giustizia, disciplini le modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi costituiti presso ciascun tribunale, in attuazione dell'articolo 28 della legge professionale.

L'oggetto della regolamentazione e le definizioni cardine del provvedimento sono trattati dagli articoli 1 e 2 dello schema mentre, a partire dall'articolo 3, è disciplinato il procedimento elettorale.

Quanto agli articoli 3 e 4, il procedimento elettorale comporta, in primo luogo, la determinazione del numero dei consiglieri dell'ordine da eleggere che, come previsto dall'articolo 28 della legge, è condizionato dal numero degli avvocati iscritti all'albo e agli elenchi del circondario. Tale compito è affidato dal regolamento al presidente del consiglio uscente.

Una volta stabilito il numero dei consiglieri, lo stesso presidente dovrà conseguentemente determinare il numero dei posti da garantire al genere meno rappresentato (1/3 del totale con arrotondamento per difetto all'unità).

Infine, il presidente dovrà fissare le date di svolgimento delle elezioni.

Delle relative determinazioni – che diverranno pubbliche attraverso il sito internet dell'ordine circondariale – il presidente dovrà informare il Consiglio nazionale forense.

Tutte le determinazioni – in parte già anticipate sul sito internet – sono contenute nell'avviso di convocazione delle elezioni, attraverso il quale il presidente invita anche gli iscritti a presentare – almeno 10 giorni prima delle elezioni – le proprie candidature.

Per quanto riguarda le candidature, lo schema di regolamento, agli articoli 5, 6 e 7, consente agli avvocati di concorrere alle elezioni tanto a titolo strettamente individuale, quanto attraverso l'inserimento in una lista. Non prefigurando la legge n. 247 un sistema proporzionale né la riparti-

zione dei seggi tra le liste, ma solo l'elezione di coloro che conseguono il maggior numero di voti, evidentemente la candidatura nella lista non comporta differenze sostanziali rispetto alla candidatura individuale. Lo schema di regolamento precisa dunque che «la candidatura all'interno di una lista comporta candidatura anche a titolo individuale. Il nominativo di chi si sia candidato con lista è inserito anche nell'elenco dei candidati individuali con un richiamo alla lista». Colui che si candida in liste diverse decade dalla candidatura stessa.

Le candidature devono essere presentate entro le ore 12 del decimo giorno antecedente le elezioni. Il singolo presenterà la candidatura autocertificando il possesso di alcuni requisiti; la lista potrà essere presentata da uno dei suoi componenti dovendo gli altri limitarsi a sottoscriverla.

In caso di presentazione di liste, lo schema di regolamento esige che: la lista si identifichi attraverso un nome, di fantasia o mutuato da quello di uno dei componenti; il numero dei candidati in lista possa arrivare a essere pari al numero di consiglieri da eleggere, solo a condizione che i candidati appartengano ai due generi e che a quello meno rappresentato sia riservato almeno un terzo dei componenti della lista, arrotondato per difetto all'unità inferiore; se la lista contiene candidati di un solo genere o ciascun genere è presente in misura inferiore a un terzo dei componenti della lista, il numero dei nominativi della lista non può superare i 2/3 dei consiglieri da eleggere; il candidato inserito in una lista sprovvisto dell'elettorato passivo sia cancellato dalla lista senza possibilità di sostituzione (la lista rimane ammessa); la candidatura in una lista comporta candidatura a titolo personale. Pare utile valutare quale sia l'efficacia sostanziale dell'appartenenza a una lista, considerato che la candidatura in una lista comporta anche la candidatura a titolo individuale (articolo 7, comma 6, dello schema).

La propaganda elettorale – vietata durante le operazioni di voto – dovrà co-

munque svolgersi nel rispetto delle regole deontologiche, senza ledere il prestigio della categoria professionale o di singoli colleghi.

Gli articoli da 8 a 12 riguardano lo svolgimento delle elezioni.

Dopo la presentazione delle candidature, il consiglio dell'ordine uscente provvede alla costituzione della commissione elettorale (composta oltre che dal presidente del consiglio dell'ordine e dal segretario, da altri 6 o più iscritti che non si siano candidati e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo di almeno 5 anni. I membri del consiglio uscente non possono rappresentare più del 50 per cento dei componenti la commissione). La commissione elettorale dovrà preliminarmente vagliare le candidature e poi sovrintendere alle operazioni elettorali (con l'ausilio di scrutatori), sino alla proclamazione degli eletti.

Per quanto riguarda le schede elettorali, lo schema di regolamento richiede che esse possano consentire l'espressione di un numero di voti pari al numero dei componenti da eleggere.

L'elettore esprime il proprio voto indicando nome e cognome degli avvocati candidati per i quali esprime preferenza.

La determinazione del numero di preferenze da esprimere è in concreto rimessa allo stesso avvocato elettore.

Lo schema di regolamento, infatti, consente all'elettore di utilizzare tutte le righe della scheda, purché egli rispetti nel proprio voto l'equilibrio di genere imposto dalla legge (e dunque garantisca nelle proprie scelte al genere meno rappresentato almeno 1/3 delle preferenze).

Se l'elettore dovesse indicare nella scheda nominativi appartenenti ad un solo genere, potrà esprimere preferenze fino a coprire i 2/3 dei componenti del consiglio.

Nell'uno come nell'altro caso, la violazione dell'imposto rapporto tra i generi determina l'annullamento della scheda elettorale.

Gli articoli 10 e 11, che disciplinano le caratteristiche del seggio elettorale e delle operazioni di voto, non contengono dispo-

sizioni innovative mentre l'articolo 12 disciplina il possibile ricorso alla votazione con sistema elettronico.

L'articolo 13 dello schema di regolamento puntualmente definisce i presupposti per l'annullamento di una preferenza espressa, con riguardo all'identificabilità del destinatario della preferenza.

La norma prevede la nullità della scheda quando non siano rispettati i criteri sull'equilibrio di genere di cui all'articolo 9 dello schema (v. sopra), quando le preferenze espresse siano in numero maggiore rispetto al consentito nonché in relazione alla possibile identificazione del votante.

Lo scrutinio delle schede è pubblico e il materiale elettorale dovrà essere conservato per tutta la durata della consilia-tura.

Risultano eletti gli avvocati che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero dei seggi da attribuire. Se il semplice rispetto di tale regola comporta la violazione del principio di equilibrio tra i generi e dunque non consente al genere meno rappresentato di ottenere almeno 1/3 dei seggi, viene formata una nuova graduatoria in modo da garantire tale rapporto: sono sostituiti i candidati meno votati del genere eccedente con quelli più votati del genere minoritario (recupero dei migliori perdenti).

Potrà dunque accadere che una donna avvocato, pur avendo conseguito un numero minore di preferenze, scavalchi nell'attribuzione dei seggi il candidato uomo che aveva ottenuto più voti.

All'esito dello scrutinio il presidente proclama gli eletti e ne dà comunicazione al Ministero della giustizia e al CNF, al presidente del Tribunale e a tutti gli altri ordini. L'esito dello scrutinio è pubblicato anche sul sito internet dell'ordine.

L'articolo 15 disciplina l'ipotesi in cui nel corso del mandato del consiglio dell'ordine, un componente cessa dalla carica. In merito, la legge n. 247 richiede che nell'effettuare la sostituzione si proceda nel rispetto dell'equilibrio di genere. Il regolamento aggiunge che se il rispetto dell'equilibrio di genere non è possibile

(evidentemente perché non ci sono candidati non eletti del genere meno rappresentato che possano subentrare), si dà luogo a nuove elezioni.

Infine, l'articolo 16 dello schema contiene la clausola di invarianza finanziaria. L'assenza di oneri a carico della finanza pubblica è confermata dalla relazione tecnica, « trattandosi di materia che investe interessi meramente privati ».

L'articolo 17 dispone sull'entrata in vigore.

Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 24 settembre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.40.

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 189 Pisicchio, C. 276 Bressa, C. 588 Migliore, C. 979 Gozi, C. 1499 Marazziti e C. 2168, approvata dal Senato, recanti introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.

Audizione di Rappresentanti dell'Unione delle camere penali italiane e di Francesco Viganò, ordinario di diritto penale presso l'Università degli studi di Milano.

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Giovanni FLORA, *componente della Giunta dell'Unione delle camere penali italiane*, e Francesco VIGANÒ, *ordinario di diritto penale presso l'Università degli studi di Milano*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Vittorio FERRARESI (M5S), Franco VAZIO (PD), Giulia SARTI (M5S), Donatella FERRANTI, *presidente* e Sofia AMODDIO (PD).

Rispondono ai quesiti Giovanni FLORA, *componente della Giunta dell'Unione delle camere penali italiane*, Francesco PETRELLI, *segretario della Giunta dell'Unione delle camere penali italiane*, e Francesco VIGANÒ, *ordinario di diritto penale presso l'Università degli studi di Milano*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza (CDA), nei centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) e nei centri di identificazione ed espulsione (CIE). Testo unificato Doc. XXII, n. 18 Fratoianni ed abb.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

esaminato il testo unificato in oggetto;

rilevato che la lettera *d*) del comma 2, dell'articolo 1, limita la verifica dell'adeguata tenuta dei registri di presenza delle persone trattenute ai soli centri di identificazione ed espulsione (CIE), per cui appare opportuno estendere tale compito della Commissione a tutte le strutture di accoglienza e, quindi, anche ai centri di accoglienza (CDA) ed ai centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA), che, ai sensi dell'alinea del comma 1, costituiscono oggetto dell'inchiesta parlamentare che si intende promuovere,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

la Commissione di merito valuti l'opportunità di aggiungere all'articolo 1, comma 2, lettera *d*), dopo le parole « centro di identificazione ed espulsione » le seguenti « e di quelle ospitate all'interno di ciascun centro di accoglienza e di ciascun centro di accoglienza per richiedenti asilo » e conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera *d*), dopo le parole « o in altri centri di identificazione ed espulsione » di aggiungere le seguenti: « di accoglienza e di accoglienza per richiedenti asilo ».

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

COMITATO PERMANENTE SULL'AFRICA E LE QUESTIONI GLOBALI

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Sheila B. Keetharuth, Rappresentante speciale delle Nazioni Unite sulla
situazione dei diritti umani in Eritrea

32

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

**COMITATO PERMANENTE SULL'AFRICA
E LE QUESTIONI GLOBALI**

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 24 settembre 2014.

**Audizione di Sheila B. Keetharuth, Rappresentante
speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei
diritti umani in Eritrea.**

L'audizione informale è stata svolta
dalle 15.05 alle 16.05.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato. C. 2428 Carlo Galli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	33
Sui lavori della Commissione	34

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 settembre 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla difesa, Giocchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.05.

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato.

C. 2428 Carlo Galli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 17 settembre 2014.

Elio VITO, *presidente*, segnala che è pervenuta la richiesta affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Massimo ARTINI (M5S), nel ribadire la posizione del suo gruppo favorevole al trasferimento del provvedimento alla sede legislativa, evidenzia l'opportunità di fissare sin da ora un termine per la presentazione di emendamenti. Al riguardo, ricorda di aver già segnalato l'esigenza di evitare che i vertici militari addetti al *procurement*, una volta in quiescenza, possano non solo ricoprire incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa, ma anche presso gli organi giurisdizionali di controllo.

Infine, ritiene utile acquisire sin da ora l'orientamento del Governo sul trasferimento alla sede legislativa, auspicando che la volontà di procedere speditamente possa essere sostenuta da parte di tutti i gruppi.

Giuditta PINI (PD) sottolinea come, sotto il profilo del merito, la proposta di legge C. 2428, a prima firma del collega Carlo Galli, rappresenti lo sviluppo del tema dell'integrazione europea del settore della difesa, avviato con la legge di riforma dello strumento militare e proseguito con l'indagine conoscitiva sui sistemi d'arma, conclusa da questa Commissione lo scorso 7 maggio.

Non può, quindi, non accogliere favorevolmente la proposta di introdurre anche in Italia una legislazione che è già vigente in altri importanti Paesi europei e respinge con fermezza l'idea della limitazione dei diritti soggettivi a causa del divieto temporaneo di assunzione di incarichi presso le aziende operanti nel settore della difesa da parte dei generali delle Forze armate in quiescenza. Osserva, infatti, che già dal 2011 presso tutti gli altri comparti della Pubblica Amministrazione vige un'analoga disciplina e, dunque, auspica che l'iniziativa legislativa possa essere approvata nel più breve tempo possibile da entrambi i rami del Parlamento, facendo sì che le nostre Forze armate possano adeguarsi alle altre legislazioni più moderne cogliendo la rilevanza anche simbolica della presidenza di turno italiana dell'Unione europea. Quanto alla individuazione dei soggetti destinatari delle norme, ritiene che essi siano necessariamente i rappresentanti delle Forze armate aventi il titolo di generale, e ciò nella piena considerazione della loro capacità d'influenza al di là delle funzioni assolte durante il servizio.

Elio VITO, *presidente*, evidenzia, qualora non dovessero sussistere i presupposti per il trasferimento del provvedimento alla sede legislativa, la possibilità che i gruppi chiedano la tempestiva calendarizzazione del provvedimento in sede di programmazione dei lavori dell'Assemblea. Prospetta, quindi, la fissazione del termine per la presentazione di emendamenti alle ore 12 della giornata di martedì 30 settembre.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO ricorda che nella precedente seduta il sottosegretario Rossi si era già riservato di intervenire in merito ad alcuni profili critici del provvedimento. Fa, quindi, presente che le principali criticità si ravvisano nel fatto che l'obiettivo della proposta di legge viene da questa perseguito agendo sul grado di generale e non anche sulle funzioni effettivamente esercitate. Intesa in questa ultima accezione, la proposta di legge incontrerebbe piena condivisione da

parte del Dicastero che riterrebbe la norma indispensabile sia al mondo civile che a quello militare. Manifesta una disponibilità di massima al trasferimento del provvedimento alla sede legislativa, che non preclude in ogni caso di apportare le opportune modifiche alla proposta di legge in titolo.

Giorgio ZANIN (PD), *relatore*, ritiene importante che tutti i gruppi si esprimano sin da ora sul merito del provvedimento e sull'opportunità di un trasferimento alla sede legislativa. Con riferimento, invece, all'*iter* dei lavori, segnala l'esigenza che le Commissioni competenti per i pareri possano disporre di tempi non eccessivamente ristretti, assicurando in tal modo uno svolgimento esaustivo dell'istruttoria legislativa.

Donatella DURANTI (SEL) manifesta, a sua volta, piena condivisione al trasferimento del provvedimento alla sede legislativa, sussistendo al riguardo i necessari presupposti, e soddisfazione per la disponibilità prospettata in tal senso dal rappresentante del Governo. Preannuncia, quindi, la presentazione da parte del suo gruppo di proposte emendative finalizzate all'inserimento nel testo di norme più stringenti, nello spirito richiamato dal collega Artini.

Elio VITO, *presidente*, propone, pertanto, la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti sulla proposta di legge in titolo alle ore 12 di martedì 30 settembre prossimo.

La Commissione conviene.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Massimo ARTINI (M5S), alla luce degli esiti della discussione sulle mozioni concernenti la partecipazione italiana al pro-

gramma di realizzazione e acquisto degli aerei *Joint Strike Fighter-F35*, con riferimento alla mozione n. 1-00586 a prima firma del collega Scanu, chiede al rappresentante del Governo una prima valutazione sul ruolo che la Commissione potrebbe svolgere e se vi siano elementi di metodo ai fini dell'attuazione del primo punto del dispositivo della mozione.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO osserva che il percorso in atto di stesura

del Libro Bianco per la difesa assegna al Parlamento un ruolo centrale. Il dibattito sulle citate mozioni, testé concluso presso l'Assemblea, è parte di tale percorso di più ampio respiro, finalizzato alla definizione di uno strumento militare adeguato al contesto geostrategico e all'attuale quadro di minacce e rischi per la sicurezza, come pure sostenibile sul piano finanziario.

La seduta termina alle 14.25.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). Nuovo testo C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	36
Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. Nuovo testo unificato C. 750 e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	36

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Girgis Giorgio SORIAL. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 15.45.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).

Nuovo testo C. 2093 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 settembre 2014.

Girgis Giorgio SORIAL, *presidente*, ricorda che la Commissione, in data 17 settembre 2014, ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la

predisposizione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento.

Il Viceministro Enrico MORANDO segnala che la relazione tecnica non è ancora stata predisposta e chiede di disporre di tempo ulteriore per effettuare i dovuti approfondimenti istruttori.

Girgis Giorgio SORIAL, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali.

Nuovo testo unificato C. 750 e abb.
(Parere alla X Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 settembre 2014.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione bilancio ha avviato l'esame del testo unificato in esame nella seduta del 17 settembre scorso e che in tale occasione era stata evidenziata la necessità di prevedere un'espressa autorizzazione di spesa per il finanziamento del Fondo per il sostegno delle micro, piccole e medie imprese del commercio, di cui all'articolo 4, comma 1, provvedendo, conseguentemente, all'inserimento di un'apposita clausola di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009.

Segnala che era inoltre emersa la necessità di prevedere esplicitamente, all'articolo 2, comma 7, che ai membri degli osservatori regionali non saranno corrisposti compensi, indennità e rimborsi spese comunque denominati e che al funzionamento dei predetti organismi si provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in modo da assicurare la tenuta della clausola di neutralità finanziaria indicata al medesimo comma 7, primo periodo.

Ricorda che su entrambe le questioni, nei termini testé rappresentati, era stato acquisito il consenso del rappresentante del Governo, rimanendo altresì stabilito che il presidente Boccia inviasse una lettera al presidente della Commissione attività produttive al fine di evidenziare i profili problematici dal punto di vista finanziario sopra richiamati.

Rileva che la Commissione di merito, nelle sedute del 23 e 24 settembre 2014, ha quindi approvato alcune modifiche al testo del provvedimento, alcune delle quali volte a recepire i rilievi formulati dalla Commissione bilancio. In particolare, per quanto riguarda gli aspetti di competenza della medesima Commissione, fa presente che è stato specificato, all'articolo 2, comma 7, che al funzionamento degli osservatori si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che ai soggetti partecipanti non saranno corrisposti compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi spese comunque denominati.

Inoltre, con riferimento al finanziamento del Fondo per il sostegno delle micro, piccole e medie imprese del commercio, di cui all'articolo 4, comma 1, evidenzia che sono state previste due autorizzazioni di spesa. La prima, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020, per l'erogazione di contributi per spese per ampliamento dell'attività, per dotazione di strumentazioni nuove e di sistemi di sicurezza innovativi, nonché per accrescimento dell'efficienza energetica, a valere su una corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2015 e 2016, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La seconda, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, per l'erogazione di contributi per il pagamento di canoni di locazione e l'acquisizione di servizi, a valere su una corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2015 e 2016, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. È stato altresì stabilito che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provveda al riconoscimento dei benefici in esame, nei limiti delle risorse iscritte nel predetto Fondo.

Segnala, infine, che le restanti modifiche recate dalla Commissione di merito non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, in quanto di carattere ordinamentale.

Considerato che gli accantonamenti dei fondi speciali utilizzati a copertura degli oneri relativi al finanziamento del Fondo recano le necessarie disponibilità, propone, acquisito l'avviso del rappresentante del Governo, di esprimere parere favorevole sul testo unificato in esame.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel segnalare come le modifiche da ultimo apportate dalla Commissione di merito al testo unificato in esame consentono di superare i profili problematici di carattere finanziario rilevati sullo stesso nel corso della precedente seduta, concorda

con le osservazioni testé svolte dal relatore e con la proposta di parere favorevole da questi formulata sul testo del provvedimento.

Giampaolo GALLI (PD), nel preannunciare il proprio voto contrario sulla proposta di parere favorevole testé formulata dal relatore, stigmatizza come, a suo avviso, il provvedimento in esame si ponga in contrasto con le politiche di liberalizzazione perseguite dall'attuale Governo e con la disciplina europea in materia di concorrenza. Segnala, inoltre, che tale aspetti problematici afferenti il testo unificato in titolo, volto ad incidere sulla disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali, sono stati rilevati in una recente segnalazione inviata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato alla Commissione attività produttive della Camera dei deputati.

Esprime, in particolare, perplessità in merito alla prevista istituzione, in un momento storico in cui invece si sta procedendo a consistenti interventi di riduzione della spesa pubblica, di un Fondo per il sostegno delle micro, piccole e medie imprese del commercio, in quanto si provvede in tal modo a stanziare, a suo giudizio in maniera ingiustificata, risorse pubbliche a vantaggio di una sola categoria produttiva, che, tra l'altro, presenta profili di criticità sul piano dell'efficienza economica e della competitività. Fa presente inoltre come le risorse del predetto Fondo, per il cui finanziamento è stata prevista un'autorizzazione di spesa pari complessivamente a 18 milioni di euro annui, se rapportate al complesso dei potenziali beneficiari, non sembrano poter avere un impatto di grande efficacia.

Esprime, infine, criticità in ordine all'utilizzo, con finalità di copertura delle disposizioni recate dal provvedimento, degli accantonamenti del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in quanto tali risorse dovrebbero, a suo avviso, essere impiegate per far

fronte a ben più rilevanti esigenze, quali la copertura finanziaria di interventi normativi a favore degli esodati o per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali.

Maino MARCHI (PD) esprime preliminarmente apprezzamento per il lavoro svolto in sede referente dalla Commissione attività produttive sul testo unificato in esame. Pur sottolineando la rilevanza delle questioni emerse nel corso del dibattito sul tema della liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali, rileva come la Commissione bilancio sia tenuta ad esaminare il provvedimento esclusivamente sotto il profilo finanziario, tralasciando gli aspetti afferenti il merito dello stesso. In merito ai profili finanziari, esprime perplessità sull'utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attesa la particolare valenza sociale delle finalità istituzionali del citato dicastero. In merito a tale utilizzo, chiede pertanto un chiarimento al rappresentante del Governo.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel sottolineare come il suo intervento riguardi esclusivamente gli aspetti finanziari del provvedimento e non attenga invece al merito dello stesso, ribadisce come il testo unificato in esame non presenti profili problematici di carattere finanziario, attesa la congruità e l'idoneità della relativa copertura finanziaria. In merito alla richiesta di chiarimento dell'onorevole Marchi, fa presente che per prassi gli accantonamenti dei fondi speciali possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle originariamente indicate; pertanto, nel caso in esame, pur in mancanza di una specifica finalizzazione del predetto accantonamento a favore degli interventi previsti dal presente provvedimento, non ritiene ravvisabile alcuna criticità quanto al rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, nell'evidenziare come la Commissione bilancio sia tenuta ad esaminare il provvedimento esclusivamente sul piano finanziario, ribadisce pertanto la proposta di parere favorevole sul testo unificato in esame, facendo presente comunque che eventuali correttivi nel merito del provvedimento possono comunque essere ap-

portati nella fase dell'esame in Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03613 Capezzone: Orientamenti del Governo in tema di revisione dell'imposta di successione	41
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	49
5-03614 Gebhard: Posti destinati al personale dell'Agenzia delle dogane nella provincia autonoma di Bolzano ai fini delle procedure selettive per gli sviluppi economici nell'ambito della terza area	41
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	50
5-03615 Causi: Semplificazione degli obblighi di fatturazione, certificazione ed indicazione del codice fiscale per il commercio elettronico diretto	41
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	52
5-03616 Sottanelli: Misure tributarie a favore delle imprese del comparto turistico-ricettivo ...	41
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	54
5-03617 Pisano: Interpretazione della disciplina concernente l'obbligo di transito su conto corrente delle somme percepite ed erogate dai condomini	42
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	56
5-03618 Paglia: Vigilanza circa la destinazione del maggior gettito derivante dall'addizionale dello 0,8 per mille della TASI alla riduzione del carico fiscale sulle categorie più deboli	43
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	57
5-03619 Busin: Esenzione delle accise del combustibile utilizzato per la navigazione di trasporto di passeggeri nelle acque interne	44
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	58

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 1512 ed abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	44
<i>ALLEGATO 8 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	60

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. C. 2247 Causi, C. 2248 Capezzone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	45
Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli. C. 2397 Capezzone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	46

RISOLUZIONI:

7-00452 Pagano: Stabilizzazione e rafforzamento degli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia (<i>Discussione e rinvio</i>)	46
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 24 settembre 2014. — Presidenza del Presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.55.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-03613 Capezzone: Orientamenti del Governo in tema di revisione dell'imposta di successione.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ringrazia il Viceministro per la risposta, sia in termini generali sia in quanto, in una fase di crisi economica come quella attuale, ogni misura di inasprimento tributario risulterebbe particolarmente dannosa. Nel rilevare come gli interventi sulla tassazione della casa e del risparmio abbiano rappresentato a suo giudizio un grave errore del Governo, si augura che, alla luce della risposta fornita dal Viceministro, l'ipotesi di inasprimento dell'imposta sulle successioni resti chiusa nei capienti cassetti del Ministero dell'economia e delle finanze.

Ritiene inoltre che occorra stigmatizzare il comportamento di quanti, politici o funzionari, abbiano inteso divulgare alla stampa ipotesi o documenti che, qualora

fossero veri, dovrebbero piuttosto essere posti in discussione nelle sedi istituzionalmente deputate.

5-03614 Gebhard: Posti destinati al personale dell'Agenzia delle dogane nella provincia autonoma di Bolzano ai fini delle procedure selettive per gli sviluppi economici nell'ambito della terza area.

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) ringrazia per la risposta, della quale non può tuttavia dichiararsi soddisfatta, segnalando come rimanga uno squilibrio a danno del personale dell'Agenzia delle dogane nella Provincia di Bolzano, in contrasto con la disciplina statutaria in materia.

5-03615 Causi: Semplificazione degli obblighi di fatturazione, certificazione ed indicazione del codice fiscale per il commercio elettronico diretto.

Marco CAUSI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marco CAUSI (PD) si dichiara soddisfatto della risposta.

5-03616 Sottanelli: Misure tributarie a favore delle imprese del comparto turistico-ricettivo.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) si dichiara insoddisfatto della risposta, soprattutto per quanto attiene alla prima parte della stessa, evidenziando in particolare come non sia attinente il richiamo, fatto dal Governo, al quadro normativo relativo alle agevolazioni tributarie che possono essere disposte in caso di eventi calamitosi e alluvioni, posto che l'interrogazione ha ad oggetto gli eventi climatici verificatisi in Italia durante la scorsa estate e i conseguenti danni per le attività turistico – ricettive.

Ricorda quindi come la principale questione sottesa all'atto di sindacato ispettivo riguarda la grave situazione in cui si trovano gli imprenditori del settore turistico, i quali, dopo aver subito un ingentissimo danno economico a causa del cattivo andamento della stagione estiva, dovranno comunque far fronte agli impegni assunti con i propri dipendenti, nonché affrontare il problema di un loro eccessivo scostamento rispetto a quanto previsto dai rispettivi studi di settore.

In tale ambito, accoglie con favore la seconda parte della risposta, con la quale il Governo fa presente che sono in corso analisi finalizzate a introdurre eventuali interventi correttivi sui suddetti studi di settore, compresi quelli applicati agli strumenti balneari, già per il periodo d'imposta 2014, fatta salva la necessità di individuare idonei mezzi di copertura delle minori entrate che dovessero derivare da tali misure.

Ribadisce quindi la richiesta al Governo di un intervento concreto ed efficace a tutela delle imprese in questione le quali, oltre a dover affrontare la difficile fase di congiuntura economica in corso, sono state duramente colpite da condizioni climatiche tanto difficili da determinare un ingentissimo calo della presenza di turisti e, conseguentemente, dei loro ricavi.

Il Viceministro Luigi CASERO, nel precisare che, nel caso degli studi di settore, non ci si trova di fronte a una sorta di *minimum tax* e che, quindi, una loro revisione non comporterebbe in modo di-

retto e automatico una diminuzione del gettito per l'Erario tale da rendere in ogni caso indispensabile reperire coperture finanziarie, conferma l'impegno del Governo a svolgere le analisi necessarie ai fini di una valutazione circa gli eventuali interventi correttivi applicabili agli studi di settore relativi alle attività turistico – ricreative e circa le eventuali conseguenze, in termini di gettito, di tali aggiustamenti.

5-03617 Pisano: Interpretazione della disciplina concernente l'obbligo di transito su conto corrente delle somme percepite ed erogate dai condomini.

Girolamo PISANO (M5S) illustra la propria interrogazione, la quale intende sottoporre all'attenzione del Governo la questione dell'interpretazione della norma, contenuta nella nuova disciplina civilistica del condominio entrata in vigore nel 2013, con la quale è stato introdotto l'obbligo per gli amministratori di condominio di attivare e porre in uso un conto corrente bancario o postale intestato al condominio, nel quale far transitare tutte le somme percepite dai condòmini o da terzi, nonché quelle erogate per conto del condominio.

Evidenzia infatti come tale predetta novella legislativa realizzi un notevole passo in avanti sul piano della tracciabilità di tutte le operazioni svolte nella gestione economica dei condomini e sottolinea come l'interrogazione ponga in rilievo l'illegittimità di un'interpretazione limitativa della predetta norma, in base alla quale all'amministratore sarebbe consentito di versare o prelevare contante dal conto corrente intestato al condominio anche mediante l'indicazione di una generica causale, essendo sufficiente riportare l'operazione effettuata tramite gli strumenti dell'ordinaria contabilità condominiale.

In tale ambito, chiede quindi quale sia l'interpretazione del Governo della norma in questione, sottolineando come un'interpretazione « attenuata » della norma stessa costituirebbe un notevole passo indietro, finendo per vanificare la sua efficacia in termini di contrasto all'evasione fiscale e

alle truffe commesse da alcuni amministratori condominiali in danno dei loro amministrati.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Girolamo PISANO (M5S) esprime i propri dubbi circa la reale finalità che il Governo intende perseguire attraverso l'applicazione delle norme recate dalla riforma della disciplina dei condomini.

Con riferimento, in particolare, alla parte della risposta che richiama la circolare del Dipartimento del Tesoro in base alla quale, in materia di tracciabilità dei canoni di locazione degli immobili, si applica il limite di 1.000 euro per i pagamenti in contanti stabilito dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007, rileva come il richiamo delle suddette norme risulti improprio, in quanto la finalità sottesa alla riforma dei condomini non consisteva nel predisporre misure antiriciclaggio, bensì nell'imporre maggiori oneri, anche formali, e precise responsabilità di gestione a carico degli amministratori dei condomini, al fine garantire la tracciabilità di tutte le transazioni effettuate, sia in entrata sia in uscita, seppur di modesto valore, e dunque anche al disotto della soglia massima stabilità per l'uso del contante.

Si dichiara pertanto insoddisfatto della risposta, riservandosi di sollevare ulteriormente la questione.

Il Viceministro Luigi CASERO, integrando la risposta, chiarisce che la normativa di riforma della disciplina dei condomini prevede l'obbligo di istituire un conto corrente nel quale canalizzare tutti i versamenti ricevuti o effettuati dal singolo condominio, nonché di documentare tutte le movimentazioni di denaro effettuate in tale ambito. In questo contesto rileva come l'obiettivo dell'atto di sindacato ispettivo sembrava essere quello di chiedere la riduzione, per i condomini, del limite massimo di 1.000 euro fissata dalla normativa vigente per l'uso del contante.

5-03618 Paglia: Vigilanza circa la destinazione del maggior gettito derivante dall'addizionale dello 0,8 per mille della TASI alla riduzione del carico fiscale sulle categorie più deboli.

Giovanni PAGLIA (SEL) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Giovanni PAGLIA (SEL), nel premettere come consideri erroneo dare per scontato che le detrazioni tributarie vadano sempre a vantaggio delle categorie più deboli, ritiene comunque particolarmente serio il tema dell'effettiva vigilanza sull'utilizzo che i comuni fanno delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'incremento dello 0,8 per mille dell'aliquota TASI prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto – legge n. 16 del 2014, come confermato dallo stesso tenore letterale della norma richiamata, la quale esplicitamente condiziona l'incremento al finanziamento di detrazioni dall'imposta.

In tale contesto, qualora si evidenziasse la carenza di ogni strumento per effettuare una vigilanza reale su tali scelte dei comuni, ritiene che il Governo dovrebbe attivarsi al più presto per colmare tale lacuna, che riguarderebbe una tematica di grande rilevanza per i cittadini, impegnandosi a predisporre le necessarie forme di controllo, le quali dovrebbero necessariamente avere natura sostanziale e non limitarsi ad un'analisi formale dei regolamenti deliberati dai diversi enti locali in materia di TASI.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, in merito alla questione affrontata dall'interrogazione, segnala come, al momento, risulti che l'88 per cento dei comuni applicherà un'aliquota TASI superiore all'aliquota *standard* e che i due terzi dei comuni non hanno previsto alcuna forma di detrazione dall'imposta. Ricorda inoltre di aver prospettato tale problematica già in occasione dell'esame del decreto – legge n. 16 del 2014, che ha introdotto la pos-

sibilità per i comuni di innalzare l'aliquota massima TASI di un ulteriore 0,8 per mille rispetto al tetto del 10,6 per mille, presentando egli stesso alcuni emendamenti che intendevano vincolare i comuni ad utilizzare integralmente il gettito dell'addizionale per il finanziamento delle detrazioni sulla stessa TASI, ovvero obbligare i comuni medesimi ad allegare al proprio bilancio consuntivo un prospetto nel quale indicare analiticamente le maggiori entrate riscosse dall'ente locale a fronte dell'incremento, nonché le modalità attraverso cui tali risorse fossero state destinate alle detrazioni dalla TASI. Rileva quindi come la situazione prospettata dalla risposta confermi le preoccupazioni da lui espresse in quell'occasione.

Il Viceministro Luigi CASERO, anche alla luce degli spunti forniti dall'interrogazione, dichiara l'intenzione del Governo di approfondire la questione, al fine di verificare se sia possibile per l'Esecutivo attivare misure volte a rafforzare l'attività di vigilanza sull'applicazione della normativa relativa all'incremento dell'aliquota TASI da parte dei Comuni.

5-03619 Busin: Esenzione delle accise del combustibile utilizzato per la navigazione di trasporto di passeggeri nelle acque interne.

Filippo BUSIN (LNA) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Filippo BUSIN (LNA) dichiara di non potersi dichiarare soddisfatto della risposta, riservandosi peraltro di approfondire quanto riportato, in particolare, nella parte finale della risposta dell'Esecutivo, nella quale, dopo aver ricordato che il legislatore nazionale non ha ritenuto di estendere le agevolazioni fiscali, previsti sulle accise per i prodotti energetici utilizzati per la navigazione nelle acque interne al trasporto di merci e alla pesca professionale, ai prodotti energetici utiliz-

zati per il trasporto commerciale di passeggeri, il Governo precisa che, laddove altre compagnie di Stati membri svolgessero la loro attività in Italia esercitando attività di trasporto di passeggeri, tali imbarcazioni, effettuando i rifornimenti di carburante in Italia, non avrebbero titolo a fruire di prodotti in esenzione di accisa.

Rileva infatti come, in base alle informazioni in suo possesso, la realtà effettiva risulti diversa da quella rappresentata nella risposta, in quanto le imprese di navigazione di altri Paesi dell'Unione europea che si riforniscono di carburante in Italia beneficerebbero invece di un'imposizione fiscale su tali carburanti più favorevole delle imprese di navigazione italiane, determinando in tal modo un'evidente distorsione della concorrenza a danno di queste ultime, con conseguente penalizzazione dell'attività commerciale svolta dagli operatori italiani.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 settembre 2014. — Presidenza del Presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Luigi CASERO.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo unificato C. 1512 ed abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione — Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 settembre scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Moretto, ha illustrato il provvedimento.

Sara MORETTO (PD), *relatore*, anche alla luce degli approfondimenti svolti sul testo a seguito del dibattito svolto nella seduta di ieri, evidenzia come la banca dati per il riscontro tra i veicoli immatricolati e quelli privi di copertura assicurativa RC auto sia già stata attivata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sia disponibile *on line* presso il Portale dell'Automobilista.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 8*), la quale riprende il rilievo sull'articolo 9 già espresso nel corso della sua relazione.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ritiene che, se non vi sono obiezioni, sia possibile porre in votazione la proposta di parere del relatore già nella seduta odierna.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 settembre 2014. — Presidenza del Presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.

C. 2247 Causi, C. 2248 Capezzone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 settembre scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, intende innanzitutto sottolineare come la Commissione abbia discusso i provvedimenti in termini tempestivi, concludendo la fase di esame degli emendamenti già nella seduta del 2 luglio scorso ed acquisendo, prima dell'aggiornamento dei lavori per il periodo estivo, i pareri delle altre Commissioni competenti in sede consultiva.

Ritiene quindi che ora, alla luce dei pareri espressi e delle intenzioni già preannunciate dal rappresentante del Governo nel corso della precedente seduta di esame, con particolare riferimento alla questione dell'autoriciclaggio, sia necessario che i gruppi e lo stesso Esecutivo esprimano chiaramente quali siano i loro orientamenti in merito a questo aspetto dell'intervento legislativo, riportando in sede parlamentare il dibattito su tali temi che, nelle ultime settimane, si è invece impropriamente sviluppato solo sui mezzi di informazione.

Il Viceministro Luigi CASERO, facendo seguito a quanto già dichiarato dal rappresentante del Governo nella precedente seduta, conferma che l'Esecutivo presenterà, attraverso il Ministero della giustizia, un emendamento al provvedimento in esame sulla tematica dell'autoriciclaggio.

Segnala come tale proposta emendativa sarà presentata a breve, comunque entro la settimana in corso, al fine di apportare un utile contributo al dibattito già svoltosi presso la Commissione su tali questioni.

Giovanni PAGLIA (SEL), nel rilevare come gli organi di stampa abbiano fornito indicazioni piuttosto circostanziate circa il contenuto della proposta emendativa del Governo sull'autoriciclaggio, prende atto della dichiarazione testé resa dal Viceministro, relativamente al fatto che si intende procedere su tali questioni nell'ambito del provvedimento in esame, ma rileva come, qualora la predetta proposta emendativa risultasse formulata nei termini preannunciati dai giornali, essa non avrebbe nulla a che vedere con l'intervento legislativo in discussione, in quanto sarebbe esclusa

ogni connessione con le fattispecie di evasione fiscale.

In tal caso ritiene che l'Esecutivo dovrebbe spiegare il nesso tra una siffatta fattispecie di autoriciclaggio e le misure per il rientro dei capitali dall'estero contenute nel provvedimento.

Concorda quindi con l'idea di intervenire rapidamente in materia, ma ritiene che sia necessario valutare con realismo quale sia lo strumento legislativo più tempestivo ed efficace, tenendo naturalmente conto delle scelte, soprattutto di carattere mediatico, del Presidente del Consiglio, le quali sembrano rappresentare il principale fattore di orientamento delle scelte di Governo.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, sottolinea la cura con la quale la Presidenza della Commissione abbia inteso, come sempre, tutelare il ruolo della Commissione e le prerogative di tutti i suoi componenti, al fine di riportare in questa sede il dibattito sugli atti parlamentari all'esame della stessa.

In tale prospettiva preannuncia che il provvedimento sarà nuovamente inserito all'ordine del giorno della Commissione nella giornata di mercoledì 1° ottobre prossimo, onde evitare di doversi limitare a commentare notizie di stampa su temi che devono invece essere oggetto di discussione in Commissione.

Il Viceministro Luigi CASERO condive l'esigenza di svolgere su tale tematica un approfondito dibattito in Commissione, quando sarà stata ufficialmente presentata la proposta emendativa del Governo sulla questione dell'autoriciclaggio.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di mercoledì 1° ottobre prossimo.

Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli.

C. 2397 Capezzone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 luglio 2014.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ringrazia il relatore Fregolent e il Governo per l'interlocuzione che è stato possibile realizzare sul provvedimento. Anche alla luce di tali approfondimenti si riserva di formulare, come presentatore, un emendamento volto a rivedere il contenuto della proposta di legge, al fine di ridurre l'impatto finanziario sotto il profilo della copertura.

In tale contesto propone, concorde la Commissione, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di martedì 30 settembre prossimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

RISOLUZIONI

Mercoledì 24 settembre 2014. — Presidenza del Presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.50.

7-00452 Pagano: Stabilizzazione e rafforzamento degli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Alessandro PAGANO (NCD) illustra la propria risoluzione, la quale affronta la questione della stabilizzazione e del rafforzamento degli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia.

Evidenzia innanzitutto come l'atto di indirizzo sottoponga al Governo un'istanza,

molto rilevante dal punto di vista sociale ed economico e largamente condivisa da tutti i gruppi parlamentari, i quali hanno provveduto a sottoscriverla.

In particolare la risoluzione intende affrontare in termini concreti e propositivi il fenomeno della fuoriuscita dal Paese di un numero elevato di connazionali, in particolare giovani in possesso di titoli di studio elevati, che sta causando notevoli effetti negativi a livello sociale, economico, nonché sotto il profilo della competitività, della crescita e del progresso dell'Italia nel campo della ricerca, diversamente da quanto accade in altri Paesi europei, in particolare Francia, Gran Bretagna e Germania.

Con riferimento a tale *trend* negativo, che sta progressivamente interessando tutto le aree del Paese, con l'uscita di circa 4.000 giovani l'anno, evidenzia come tale perdita di « capitale » umano, così altamente qualificato, ricco di energie, idee e intraprendenza assuma un connotato ulteriormente negativo se si considera quanto costa al nostro Paese formare e laureare un giovane, trattandosi di costi che l'OCSE stima in circa 100.000 euro per ciascun laureato, cifra *record* che si accompagna al dato, altrettanto allarmante, relativo alla perdita per l'Italia di un numero quadruplo di laureati rispetto agli altri *partner* europei.

In tale contesto rammenta che, appunto per contrastare tale fenomeno di *brain drain* (noto in Italia come « fuga dei cervelli »), il quale è stato affrontato con successo in Paesi come Australia, Cina e India mediante speciali politiche pubbliche finalizzate ad attrarre risorse qualificate dall'estero e incentivare il rimpatrio degli emigrati nel proprio Paese di origine, è stata approvata, con largo consenso *bipartisan*, la legge n. 238 del 2010, la quale prevede la concessione di incentivi fiscali, sotto forma di minore imponibilità del reddito, in favore di quei giovani cittadini, individuati nei soggetti nati dopo il 10 gennaio 1969 in possesso di un titolo di laurea, i quali, dopo aver trascorso continuativamente un periodo di lavoro o di studio all'estero, decidano di fare rientro in

Italia per essere assunti o avviare un'attività di impresa o di lavoro autonomo e trasferiscano il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività.

Ai sensi della predetta legge n. 238, i redditi da lavoro dipendente, d'impresa e da lavoro autonomo percepiti dai soggetti destinatari del provvedimento concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in misura ridotta, nella misura del 20 per cento per le lavoratrici e del 30 per cento per i lavoratori; inoltre il provvedimento stabilisce che, nei confronti dei soggetti in possesso dei requisiti prescritti, le regioni, nell'ambito delle loro disponibilità, possono riservare una quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Con riferimento alla concreta applicazione della suddetta legge, sottolinea come essa, nonostante l'*iter* di approvazione tortuoso che l'ha contraddistinta, abbia dimostrato di determinare effetti positivi, in quanto, in base ai dati incrociati dell'Agenzia dell'Entrate e dell'ISTAT, solo nel 2011 ben il 12 per cento dei 31.000 cittadini complessivamente rientrati nell'anno considerato ha goduto dei benefici della legge, bilanciando, seppur parzialmente, la quota di soggetti in uscita nel corso dello stesso periodo, e ha beneficiato della legge n. 238 del 2010.

Nel ricordare che i benefici fiscali previsti dalla legge si applicheranno solo fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015, sottolinea le comprovate ricadute positive per l'erario derivanti dal gettito fiscale prodotto dai redditi dei cittadini rientrati in Italia, nonché il notevole contributo in termini di *know how* ed esperienza che gli stessi apporteranno alle imprese, alla ricerca e, più in generale, alla ripresa economica.

La risoluzione intende quindi sollecitare il Governo ad assumere innanzitutto iniziative per prorogare oltre il 31 dicembre 2015 il termine di applicazione della citata legge n. 238, per migliorarne e renderne permanenti le disposizioni. L'atto di indirizzo chiede inoltre di assumere iniziative per rafforzare l'intensità della mi-

sura agevolativa, che adesso appare ancora piuttosto limitata, attraverso una rimodulazione dei requisiti previsti per fruire di tale regime fiscale, quali l'innalzamento dell'età massima dei soggetti fruitori e una riduzione della percentuale di imponibilità dei redditi prodotti dai fruitori stessi.

L'atto di indirizzo è altresì volto a impegnare l'Esecutivo ad assumere iniziative per estendere l'ambito di applicazione dell'incentivo previsto dalla medesima legge anche ad altre tipologie accademiche e professionali che possano fornire un apporto particolarmente qualificato per migliorare la capacità di ricerca, innovazione e sviluppo del Paese, nonché ad agevolare il rientro dei ricercatori italiani, anche favorendo la loro mobilità tra ricerca pura e ricerca applicata, mediante l'adozione di iniziative, di natura tributa-

ria, volte a garantire loro condizioni idonee allo sviluppo della ricerca scientifica in Italia.

Auspica pertanto che il Governo esprima una valutazione positiva sulla risoluzione, al fine di consentirne una rapida approvazione.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.10.

ALLEGATO 1

5-03613 Capezzone: Orientamenti del Governo in tema di revisione dell'imposta di successione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante fa presente che con articoli pubblicati su prestigiosi quotidiani economici italiani, è stata avanzata l'ipotesi che, fra le misure contenute nella legge di stabilità per il 2015, vi possa essere spazio anche per una revisione dell'imposta di successione.

Tra le ipotesi al vaglio dei tecnici del Ministero dell'economia e delle finanze, si assume esservi anche l'aumento dal 4 al 5 per cento dell'aliquota per gli eredi in linea retta, con riduzione della franchigia da un milione a due/trecentomila euro, e di due punti percentuali, dal 6 all'8 per cento, per gli altri parenti e affini; gli estranei potrebbero vedersi elevare l'aliquota dall'attuale 8 al 10 per cento; per fratelli e sorelle è ipotizzata, inoltre, una riduzione della franchigia dagli attuali centomila a trenta/cinquantamila euro.

Tanto premesso, l'Onorevole interrogante chiede al Ministro dell'economia e delle finanze di conoscere se « le indiscrezioni giornalistiche trovino un fondamento e quali siano le reali intenzioni del Governo in tema di revisione dell'imposta di successione ».

Al riguardo, occorre far presente che gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria hanno comunicato che nessuna ipotesi di revisione dell'imposta di successione è allo studio.

In proposito, occorre riferire che lo stesso Ministro dell'economia e delle finanze, intervistato a margine dei lavori del G20, ha avuto modo di precisare che nella legge di stabilità per il 2015 non verrà previsto alcun ritocco dell'imposta di successione.

ALLEGATO 2

5-03614 Gebhard: Posti destinati al personale dell'Agenzia delle dogane nella provincia autonoma di Bolzano ai fini delle procedure selettive per gli sviluppi economici nell'ambito della terza area.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in esame viene sollevata la problematica relativa al rapporto tra i posti destinati alla provincia autonoma di Bolzano rispetto a quelli stabiliti al livello nazionale per gli sviluppi economici del personale dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli all'interno delle aree, con decorrenza 1° gennaio 2010.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

La ripartizione dei posti destinati agli sviluppi economici del personale dell'Agenzia delle dogane tra personale nazionale e personale della provincia autonoma di Bolzano è stata oggetto di specifica contrattazione con le organizzazioni sindacali nazionali dell'allora Agenzia delle dogane, come si evince dalle relative preintese sottoscritte da tutte le rappresentanze dei lavoratori il 30 dicembre 2010.

Al livello della Direzione provinciale di Bolzano, si è tenuto poi un ulteriore confronto con le rappresentanze sindacali locali che ha portato alla stipula del contratto di raccordo del 31 dicembre 2010.

Tale contratto è stato poi ratificato senza rilievi dal Comitato d'intesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante « Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego ».

In tali occasioni nulla è stato rilevato in ordine alla ripartizione dei posti assegnati al personale in servizio presso gli uffici doganali ubicati nella provincia di Bolzano.

Con specifico riguardo poi alla ripartizione dei posti, l'Agenzia osserva come la percentuale del numero dei posti assegnati per l'anno 2010 (come risultante dalla sommatoria degli sviluppi 2009 e 2010 di cui alle unite preintese) agli uffici doganali della provincia di Bolzano risulta pari all'1,41 per cento sul totale delle progressioni economiche previste al livello nazionale. Tale percentuale è in linea con la media della progressioni effettuate nel biennio 2007 (1,30 per cento) e 2008 (1,52 per cento) ed è anche superiore al valore percentuale (1,35 per cento) che deriva dal rapporto tra il personale assegnato agli uffici doganali ubicati nella provincia di Bolzano e la consistenza complessiva del personale dell'allora Agenzia delle dogane.

In relazione all'autonomia riconosciuta alla provincia di Bolzano, la quota dell'1,41 per cento dei posti garantisce peraltro una riserva specifica ed esclusiva per il personale in servizio presso gli uffici doganali della citata provincia autonoma; il numero dei posti previsti a livello nazionale sarà invece assegnato sulla base di una graduatoria nazionale senza che si possa garantire alcun contingente minimo ad ogni regione/provincia.

Con riguardo alla ripartizione tra le diverse posizioni economiche, deve rilevarsi che, con la menzionata preintesa del 30 dicembre 2010, sia stata prevista una

clausola di salvaguardia che consente il riutilizzo dei posti eccedenti di ciascuna fascia economica, compatibilmente con le risorse economiche stanziare, in quella immediatamente superiore o inferiore. Infatti, qualora il numero dei passaggi alla fascia retributiva superiore risulti – all'esito dell'espletamento della relativa procedura selettiva – eccedente rispetto al numero degli aventi diritto, tale eccedenza sarà portata in aumento, dapprima, al numero dei passaggi alla fascia retributiva immediatamente superiore, fatta salva la compatibilità economico finanziaria complessiva; successivamente, ove vi sia ulteriore eccedenza rispetto agli aventi diritto, tale residua eccedenza verrà portata in aumento al numero dei passaggi alla fascia retributiva immediatamente inferiore.

In ordine alla richiesta di intervenire sulla ripartizione operata, è opportuno richiamare la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato n. 12

del 15 aprile 2011 – con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine all'applicazione dell'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, del decreto-legge 31 maggio 2010 – e, in particolare, il relativo paragrafo 1), ultimo periodo, in cui si specifica che «sono da considerare di competenza del 2010 gli effetti economici delle progressioni all'interno delle aree derivanti da accordi sindacali definiti nel corso del 2010, certificati dai competenti organi di controllo interno entro il 31 dicembre del medesimo anno, e che, in attuazione del dettato contrattuale, abbiano decorrenza dal 2010».

Qualsiasi variazione degli accordi in allora sottoscritti e certificati determinerebbe inevitabilmente il venir meno degli effetti economici dei passaggi all'interno delle aree per tutto il triennio 2011/2013, secondo quanto disposto dal richiamato articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010.

ALLEGATO 3

5-03615 Causi: Semplificazione degli obblighi di fatturazione, certificazione ed indicazione del codice fiscale per il commercio elettronico diretto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione al documento di sindacato ispettivo in oggetto, l'Onorevole interrogante chiede di esonerare anche gli operatori del cosiddetto commercio elettronico diretto – alla stregua di quelli del commercio elettronico indiretto – dagli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, per le prestazioni rese a soggetti passivi IVA e privati consumatori.

Inoltre, in un'ottica di semplificazione, l'Onorevole chiede che sia eliminato l'obbligo di inserimento del codice fiscale per le vendite *on-line* rientranti nella categoria del commercio elettronico diretto, al fine di non penalizzare le vendite di prodotti diffusi di modesto importo in Italia ed equiparare, così, gli oneri previsti per la fatturazione dei servizi a quelli presenti nella maggior parte dei Paesi comunitari.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Secondo la normativa attualmente vigente, le operazioni di commercio elettronico diretto territorialmente rilevanti in Italia sono soggette all'obbligo di documentazione mediante fattura, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nei termini di cui all'articolo 6, terzo comma, del medesimo decreto.

Peraltro, come chiarito con la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 274/E del 3 luglio 2008, le stesse operazioni « non sono riconducibili ad alcuno dei casi di esonero dagli obblighi di certificazione previsti dalla normativa IVA, né possono essere considerate operazioni rientranti

nell'ambito applicativo dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, mancando le condizioni ivi previste per beneficiare dell'esonero dall'obbligo di emissione della fattura ».

Come evidenziato dall'Onorevole interrogante, la Direttiva del Consiglio 12 febbraio 2008, n. 2008/8/CE – allo stato in fase di recepimento nell'ordinamento interno – ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il luogo rilevante delle prestazioni rese da soggetti comunitari nei confronti di privati residenti all'interno dell'Unione europea sarà il luogo in cui questi ultimi sono stabiliti o hanno il domicilio o la residenza abituale. Peraltro, a decorrere dal 1° gennaio 2015, entrerà in vigore il cd. « mini sportello unico », ossia un regime che permetterà ai soggetti passivi di uno stato membro dell'Unione europea di assolvere l'imposta relativa ai servizi elettronici resi nei confronti di soggetti privati residenti in altri Paesi membri attraverso un portale *Web*.

Al fine di semplificare gli adempimenti posti in capo agli operatori economici, la Commissione europea nel « *Report from the Commission to the Council on Article 6 of Council Directive 2008/8/EC* » ha raccomandato agli Stati Membri di esonerare dall'obbligo di emissione della fattura le prestazioni di servizi relative al commercio elettronico diretto rientranti nell'ambito di applicazione del « mini sportello unico ».

Ciò posto, si fa presente che è in via di definizione lo schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva del Consiglio 12 febbraio 2008, n. 2008/8/CE.

Tuttavia, l'Agenzia precisa che non è possibile prevedere un esonero nei rapporti tra soggetti passivi IVA ove il debitore d'imposta è il committente ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,

come si evince dallo stesso articolo 220-bis della Direttiva 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE che espressamente esclude la possibilità di emettere la fattura semplificata ogniqualvolta il debitore d'imposta è il committente.

ALLEGATO 4

5-03616 Sottanelli: Misure tributarie a favore delle imprese del comparto turistico-ricettivo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione al documento di sindacato ispettivo in esame, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente giova sottolineare il quadro normativo di riferimento.

In caso di eventi calamitosi quali alluvioni o simili, l'articolo 5, comma-ter della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dispone la sospensione di adempimenti e versamenti di natura tributaria nei casi in cui sia stato decretato lo stato di emergenza e limitatamente ai soggetti che abbiano subito danni riconducibili all'evento. Dette disposizioni, inoltre, stabiliscono limiti temporali alla durata della sospensione che non può superare i sei mesi e alla durata del periodo utile per la restituzione delle somme, che decorre dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione e non può essere superiore a 24 rate mensili.

Inoltre, l'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei contribuenti) prevede la facoltà per il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di « sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili ».

Tuttavia, appare utile evidenziare che, gli aiuti destinati ai soggetti che svolgono attività economiche sono soggetti alla normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stati di cui all'articolo 107, del trattato 25 marzo 1957, sul funzionamento dell'Unione europea (ex articolo 87 del TCE).

Il paragrafo 2 di detto articolo prevede possibili deroghe *de iure* tra le quali alla lettera *b*) « gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali ».

La Commissione europea con decisione n. 3893 del 20 ottobre 2004 relativa al regime di aiuti cui l'Italia ha dato esecuzione a favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, ha chiarito, con una considerazione potenzialmente riferibile ad ogni aiuto concesso a fronte di calamità naturali (eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni e frane), che tali aiuti possono essere concessi solo nella misura in cui non superino il valore netto dei danni effettivamente subiti da ciascuno dei beneficiari, tenuto conto anche degli importi ricevuti a titolo di assicurazione o in forza di altri provvedimenti.

Con la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, inoltre, sono stati disciplinati all'articolo 47 gli aiuti pubblici per le calamità naturali, anche sotto forma di agevolazione fiscale, e in tale contesto sono stati stabiliti i criteri, conformi alla disciplina comunitaria sopra richiamata, per usufruire di tali agevolazioni. Il medesimo articolo 47, comma 2, prevede che le modalità di attuazione delle predette disposizioni per la concessione di aiuti pubblici, sono disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *a*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su

proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Ciò premesso, l'Agenzia delle entrate evidenzia che è in corso la fase di approfondimento e confronto con le organizzazioni di categoria interessate relativa all'evoluzione dello studio di settore VG60U, allo stato operata sulla base dei dichiarativi relativi al 2012, applicabile agli stabilimenti balneari a partire dall'annualità d'imposta 2014.

In merito, si fa presente che si stanno effettuando, con il supporto della So.se

S.p.A., le opportune analisi finalizzate ad introdurre eventualmente, sulla base dei dati e delle informazioni reperite, appositi interventi correttivi applicabili agli studi di settore relativi alle attività turistico ricreative, compresi quindi anche gli stabilimenti balneari, già per il periodo d'imposta 2014.

Infine, è opportuno sottolineare che l'adozione delle misure auspiccate dall'Onorevole interrogante è suscettibile di recare minori entrate per le quali dovranno essere individuati idonei mezzi di copertura, fermi restando i profili di compatibilità con la normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato sopraesposti.

ALLEGATO 5

5-03617 Pisano: Interpretazione della disciplina concernente l'obbligo di transito su conto corrente delle somme percepite ed erogate dai condomini.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione al documento di sindacato ispettivo in esame, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Al riguardo, si osserva che l'interpretazione prospettata dagli Onorevoli interroganti non consente la piena tracciabilità di tutte le movimentazioni bancarie tramite conto corrente e limita l'efficacia e l'efficienza dei controlli fiscali finalizzati a contrasto dell'evasione.

Nondimeno, giova richiamare la Circolare 5 febbraio 2014 del Dipartimento del tesoro, in materia di tracciabilità dei canoni di locazione degli immobili, nella quale si specifica che la norma riguardante il limite imposto all'uso di contanti è quella di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che fissa a 1.000 euro tale limite.

La citata circolare specifica che: « Per le predette finalità, la citata norma ritiene "critiche" unicamente le movimentazioni di contante eccedenti la soglia fissata dalla legge e non intermedie da soggetti all'uopo autorizzati, quali che siano la causa o i motivi della transazione.

D'altra parte, la *ratio* sottesa a norme del tenore di quella testé citata è da rinvenirsi nella necessità di arginare fenomeni di impiego, occultamento o immis-

sione nel sistema economico di risorse di provenienza illecita, controbilanciando, con strumenti che garantiscano la tracciabilità della transazione, il rischio insito nella velocità di circolazione del contante – e di altri titoli di pagamento al portatore – e nella non riconducibilità del contante stesso all'inequivoca titolarità di un soggetto determinato.

Per quanto qui rileva, deve conseguentemente desumersi che, fermo il limite di carattere generale di cui al predetto articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007, la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante, eventualmente intercorse tra locatore e conduttore, può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali, necessaria all'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla legge a vantaggio delle parti contraenti ».

Pertanto, è possibile ritenere che tale interpretazione possa essere ragionevolmente estesa anche alla fattispecie oggetto dell'interrogazione.

ALLEGATO 6

5-03618 Paglia: Vigilanza circa la destinazione del maggior gettito derivante dall'addizionale dello 0,8 per mille della TASI alla riduzione del carico fiscale sulle categorie più deboli.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole interrogante chiede se il Governo sia in grado di riferire al Parlamento i risultati dell'attività di vigilanza diretta a conoscere se i comuni abbiano destinato « la totalità del maggior gettito garantito dall'addizionale a riduzioni del carico fiscale sulle categorie più deboli ».

Al riguardo, il Dipartimento delle Finanze riferisce che si sono appena concluse le fasi della trasmissione e della pubblicazione sul sito *internet* delle delibere TASI, per cui non è stato possibile, allo stato attuale, monitorare l'operato dei comuni circa la richiesta in esame.

In proposito, il Dipartimento rileva che l'unica attività che, in ogni caso, può svolgere, non avendo un potere di vigilanza in senso stretto nei confronti dei comuni, è quella relativa all'esame dei regolamenti e delle deliberazioni che hanno previsto la maggiorazione della TASI fino allo 0,8 per mille, per verificare

se contestualmente sono state introdotte le misure di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 16 del 2014, vale a dire le « detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 ».

Infine, il Dipartimento rileva che la suddetta attività di vigilanza deve essere rivolta, secondo quanto auspicato dall'interrogante, a verificare se il gettito derivante da tale maggiorazione sia stato destinato a finanziare « riduzioni del carico fiscale sulle categorie più deboli ». A tale proposito, occorre sottolineare che la norma non prevede questa condizione e che, pertanto, l'attività richiesta non può avere questa specifica finalità.

ALLEGATO 7

5-03619 Busin: Esenzione delle accise del combustibile utilizzato per la navigazione di trasporto di passeggeri nelle acque interne.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in esame, viene richiesta l'adozione di iniziative per «ricomprendere nel regime della esenzione delle accise anche le unità di trasporto commerciale di passeggeri impiegate nella navigazione fluviomarittima, lagunare e interna», asserendo che tale richiesta trova il suo fondamento nella normativa comunitaria di riferimento, disattesa da una «erronea interpretazione delle norme adottata da parte dell'Agenzia delle dogane».

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente giova osservare che il quadro comunitario di riferimento nella specifica materia va rinvenuto nella direttiva 2003/96/CE che ha abrogato espressamente all'articolo 30 la direttiva 92/81/CEE, sebbene in molte parti ne ricalchi integralmente le disposizioni.

In particolare, l'articolo 14, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2003/96/CE dispone che gli Stati Membri esentino dall'accisa «i prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburanti per la navigazione nelle acque comunitarie (compresa la pesca), diversa dalla navigazione delle imbarcazioni private da diporto».

Ai fini dell'individuazione dell'ambito di applicazione della disposizione non solo soccorre la definizione dei «imbarcazioni private da diporto» che fornisce il secondo periodo della predetta lettera c), ma anche il ventitreesimo considerandum della direttiva che espressamente statuisce che «gli obblighi internazionali vigenti e il

mantenimento della posizione competitiva delle imprese comunitarie rendono opportuno mantenere le esenzioni per i prodotti energetici destinati alla navigazione aerea e marittima, esclusa la navigazione da diporto, mentre dovrebbe essere possibile per gli Stati membri limitare tali esenzioni».

È pertanto di tutta evidenza che l'esenzione dall'accisa che gli Stati membri sono chiamati ad applicare si riferisce ai prodotti energetici impiegati nella navigazione marittima nelle acque comunitarie, con esclusione delle imbarcazioni da diporto.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera f) della citata direttiva 2003/96/CE gli Stati membri hanno la facoltà di applicare esenzioni o riduzioni di accisa «ai prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburanti per la navigazione nelle vie navigabili interne (compresa la pesca) diversa dalla navigazione delle imbarcazioni private da diporto».

Trattasi chiaramente di una facoltà che gli Stati Membri possono o meno esercitare.

Per quanto riguarda la legislazione nazionale, il punto 3 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recepisce integralmente – trattandosi come detto di una esenzione obbligatoria – il disposto dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE, riconoscendo l'esenzione dall'accisa ai prodotti energetici utilizzati come «carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto».

Inoltre il medesimo punto 3, in base alla facoltà contemplata dal menzionato articolo 15, paragrafo 1, lettera *f*), riconosce l'esenzione ai prodotti energetici impiegati come « carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci ».

Recentemente sulla materia è intervenuto una norma di interpretazione autentica, l'articolo 34-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che ha precisato che il citato punto 3 della Tabella A allegata al decreto legislativo 504 del 1995 debba applicarsi anche ai carburanti utilizzati nell'attività di pesca professionale in acque interne e lagunari.

In sostanza, il legislatore nazionale ha inteso avvalersi della cennata facoltà di cui al sopra richiamato articolo 15, paragrafo 1, lettera *f*) circoscrivendone l'ambito per quel che concerne la navigazione nelle acque interne al trasporto delle merci e, con il recente intervento legislativo, alla pesca professionale in acque interne e lagunari, mentre ha ritenuto di non prevedere alcuna agevolazione o esenzione dall'accisa per i prodotti energetici utilizzati per il trasporto commerciale di passeggeri.

Da quanto sopra esposto si può concludere che la legislazione nazionale risulta essere pienamente in linea con la normativa comunitaria.

Pertanto, stante il quadro normativo sopra delineato nessuna erronea interpretazione del punto 3 della tabella A allegata al decreto legislativo n. 504 del 2005, può ascriversi all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

È di tutta evidenza infatti che, ove il legislatore nazionale lo ritenesse opportuno, la normativa comunitaria di riferimento permette di modificare il cennato punto 3 della tabella A al fine di prevedere l'esenzione dall'accisa per i carburanti utilizzati dalle unità per il trasporto commerciale di passeggeri nelle acque interne, dovendosi tener conto della valutazione delle minori entrate derivanti dalla misura agevolativa auspicata dall'Onorevole interrogante.

Giova, infine, precisare che laddove altre compagnie di Stati membri svolgessero la loro attività nel nostro Paese, esercitando l'attività di trasporto passeggeri nelle acque interne italiane, tali imbarcazioni, effettuando i rifornimenti di carburante in Italia, ovviamente non avrebbero titolo a finire di prodotti in esenzione da accisa.

ALLEGATO 8

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo testo unificato C. 1512 ed abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1512 Meta e abbinate, recante modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

rilevato positivamente come l'articolo 9 del provvedimento apporti alcune modifiche al codice della strada volte a superare definitivamente ogni ostacolo giuridico – normativo che ancora impedisce il pieno utilizzo dei dispositivi automatici per la rilevazione delle violazioni dell'obbligo di assicurazione RC auto, portando in tal modo a compimento il processo di rafforzamento degli strumenti di contrasto a tale grave fenomeno che era stato avviato dalla Commissione Finanze già nel corso della precedente legislatura;

segnalata peraltro, a tale riguardo, la necessità di coordinare le nuove previsioni con quelle già vigenti in materia, al fine di evitare sovrapposizioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento al comma 1 dell'articolo 9, il quale integra il dettato dell'articolo 201 del codice della strada al fine di inserire anche le violazioni dell'obbligo di assicurazione RC auto tra i casi in cui la contestazione immediata della violazione non è necessaria e può essere effettuata anche senza la presenza degli organi di polizia stradale, qualora l'accertamento avvenga attraverso dispositivi o apparecchiature omologati o approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dalla polizia stradale, riprendendo in parte il contenuto sostanziale dei vigenti commi 4-*ter*, 4-*quater* e 4-*quinqies* dell'articolo 193 del codice della strada, valuti la Commissione di merito l'esigenza di assicurare il coordinamento tra le predette disposizioni, al fine di evitare inutili duplicazioni o sovrapposizioni tra le diverse previsioni.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ELEZIONE DI UN SEGRETARIO:	
Votazione per l'elezione di un Segretario	61
SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine dei lavori	62
Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. Testo unificato C. 750 Dell'Orco e abbinato (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta</i>)	62
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	69
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 1512 Meta e abbinato (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	67
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	71
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane. Atto n. 105 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – parere favorevole con osservazione</i>)	67
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	72
SEDE CONSULTIVA:	
DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 2616 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	68
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	74
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	68

ELEZIONE DI UN SEGRETARIO

Mercoledì 24 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 14.15.

Votazione per l'elezione di un Segretario.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della

Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indice, quindi, la votazione per l'elezione di un Segretario di Commissione.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti 30

Hanno riportato voti:

Irene MANZI 24

Simone VALENTE 6

Schede bianche	0
Schede nulle	0

Proclama quindi eletto segretario il deputato Irene MANZI.

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Battelli, Blažina, Brescia, Capua, Carrocci, Coccia, Coscia, Di Benedetto, Luigi Gallo, Ghizzoni, Giancarlo Giordano, Lainati, Malisani, Malpezzi, Manzi, Marzana, Narduolo, Orfini, Palmieri, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Paolo Rossi, Sgambato, Simonetti, Tancredi, Vacca, Ventricelli, Vezzali.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Francesca Barracciu.

La seduta comincia alle 14.35.

Sull'ordine dei lavori.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la Commissione attività produttive ha rappresentato la necessità che le Commissioni esprimano il parere sul Testo unificato C. 750 Dell'Orco e abbinate nel più breve tempo possibile, in quanto il testo sarà esaminato dall'Assemblea a partire dalla giornata di domani. Propone pertanto di invertire l'ordine del giorno.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali.

Testo unificato C. 750 Dell'Orco e abbinate.
(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 settembre 2014.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Gianna MALISANI (PD), *relatore*, osserva che la proposta di legge C. 750 Dell'Orco e le altre proposte di legge abbinate hanno avuto un iter piuttosto articolato. Ricorda che la proposta, di iniziativa del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle era già stata calendarizzata per l'esame in Assemblea nel mese di ottobre dello scorso anno, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, secondo periodo, del Regolamento, ossia nell'ambito della quota garantita alle opposizioni dal Regolamento stesso. Su quel testo la VII Commissione non era stata allora chiamata ad esprimere un parere. L'esame di tale proposta di legge, iniziato in sede referente presso la Commissione attività produttive il 20 giugno 2013, era stato svolto congiuntamente ad altre due proposte di iniziativa parlamentare (C. 1042 e C. 1279) e di una proposta di iniziativa popolare (C. 947), vertenti tutte sul medesimo tema della liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali.

Dopo un ampio ciclo di audizioni e la formazione di un comitato ristretto, il relatore di allora, onorevole Nardella, aveva presentato una proposta di testo unificato. I presentatori dell'atto C. 750 (M5S) non trovandosi d'accordo sull'impianto del testo unificato elaborato dal comitato ristretto avevano chiesto il disabbinamento delle altre proposte e avevano chiesto che l'esame continuasse sul testo originario dell'atto C. 750. Il mancato accordo su di un testo condiviso era dovuto al fatto che l'atto C. 750 mira ad incidere sul principio di liberalizzazione

degli orari degli esercizi commerciali, tramite l'introduzione di una serie di limiti allo stesso, mentre le altre proposte di iniziativa parlamentare, intendono mantenere fermo il suddetto principio anche tramite la promozione di accordi tra gli enti locali, nel quadro della programmazione regionale. Nella seduta dell'8 ottobre 2013 la Commissione attività produttive aveva dunque proseguito l'esame in sede referente sul testo originario dell'atto C. 750, che – si ricorda – era in quota opposizione, dopo il disabbinamento dalle altre proposte di legge, approvando emendamenti interamente soppressivi dell'articolo dello stesso (composto di due articoli) e conferendo conseguentemente mandato al relatore di riferire in senso contrario alla proposta stessa. Anche il Governo si era espresso in senso contrario. Contestualmente il gruppo del Movimento 5 Stelle ha chiesto che fosse nominato un relatore di minoranza e, in occasione dell'esame in Assemblea, ha presentato un testo alternativo alla stessa proposta C. 750.

L'esame in Assemblea è iniziato il 14 ottobre 2013 e il 22 ottobre del medesimo anno il testo è stato rinviato in Commissione.

La X Commissione ha quindi ripreso il 30 ottobre 2013 l'esame in sede referente della proposta di legge C. 750, alle quali sono state successivamente abbinare ulteriori proposte di legge.

Il Comitato ristretto della Commissione di merito ha quindi elaborato un nuovo testo unificato che è stato successivamente adottato come testo base dalla medesima Commissione in data 18 giugno 2014. Nella seduta di questa mattina la Commissione X ha approvato alcuni emendamenti al testo che sarà esaminata dall'Assemblea a partire da giovedì 25. Il nuovo testo, che rappresenta un punto di mediazione fra le posizioni dei diversi gruppi, ha registrato un'ampia convergenza.

Andando ad esaminare il contenuto del presente provvedimento ricorda che lo stesso è composto di quattro articoli e solo per taluni aspetti risulta di interesse per la VII Commissione. Osserva che, in linea generale, le norme in commento reintro-

ducono alcune limitazioni alla liberalizzazione – prevista dalla disciplina vigente – degli orari degli esercizi commerciali. Con riferimento all'attuale disciplina in materia ricorda che l'articolo 31, del decreto-legge n. 201 del 2011, modificando l'articolo 3, comma 1, lettera *d-bis*), del decreto-legge n. 223 del 2006, ha reso permanente ed ha esteso a tutto il territorio nazionale la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali prevista in termini sperimentali per i comuni a vocazione turistica e per le città d'arte, prevedendosi – in particolare – che le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, siano svolte, tra l'altro, senza i limiti e le prescrizioni relative al rispetto degli orari di apertura e di chiusura, all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché a quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio. Il medesimo articolo 31 del decreto-legge n. 201 del 2011 ha inoltre sancito, come principio generale dell'ordinamento, la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali.

Nello specifico, l'articolo 1 del testo in esame riformula il suddetto articolo 3, comma 1, lettera *d-bis*), del decreto-legge n. 223 del 2006 prevedendo che in dodici giorni festivi dell'anno, ivi specificamente indicati, le attività commerciali debbano essere svolte nel rispetto degli orari di apertura e di chiusura domenicale e festiva.

I dodici giorni di riferimento sono: 1) il 1° gennaio, primo giorno dell'anno; 2) il 6 gennaio, festa dell'Epifania; 3) il 25 aprile, anniversario della Liberazione; 4) la domenica di Pasqua; 5) il giorno di lunedì dopo Pasqua; 6) il 1° maggio, festa del lavoro; 7) il 2 giugno, festa della Repubblica; 8) il 15 agosto, festa dell'Assunzione della beata Vergine Maria; 9) il 1° novembre, festa di Ognissanti; 10) l'8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione; 11) il 25 dicembre, festa di Natale; 12) il 26 dicembre, festa di Santo Stefano.

A seguito di una modifica approvata dalla Commissione di merito è peraltro consentito a ciascun esercizio commerciale di derogare a tale vincolo per un massimo di sei giorni (su dodici) per ciascun anno, dandone preventiva comunicazione al Comune competente per territorio.

Vengono tuttavia escluse dal campo di applicazione di tali limiti alcune tipologie di attività richiamate dal medesimo testo (capoverso 1-*ter* dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*). Si tratta delle attività individuate dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 114 del 1998: rivendite di generi di monopolio; esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle rivendite di giornali; gelaterie e gastronomie; rosticcerie e pasticcerie; esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale; stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche.

A seguito di un emendamento approvato dalla Commissione sono comunque escluse dagli obblighi di chiusura le attività di somministrazione di alimenti e bevande.

L'articolo 2 disciplina appositi accordi territoriali, prevedendosi che ciascun comune, anche in coordinamento con altri comuni contigui, può predisporre accordi territoriali non vincolanti per la definizione degli orari e delle chiusure degli esercizi commerciali, ferme restando le summenzionate limitazioni. Al fine di favorire l'adesione a tali accordi territoriali da parte delle micro, piccole e medie imprese del commercio, le regioni e i comuni possono stabilire incentivi, anche sotto forma di agevolazioni fiscali relative ai tributi di propria competenza.

Segnala poi il comma 6 del predetto articolo 2, in base al quale nel rispetto del principio della libera concorrenza e ai fini del coordinamento dei citati accordi territoriali, le regioni, previa consultazione delle organizzazioni regionali rappresentative delle categorie interessate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge, definiscono: *a*) criteri, parametri e strumenti per l'individuazione di aree ove gli accordi territoriali in materia di orari degli esercizi commerciali possono essere adottati in forma coordinata tra i comuni interessati; *b*) i criteri generali di determinazione e coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e dello spettacolo e dei trasporti. Viene infine previsto che ciascuna regione istituisca un osservatorio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di verificare gli effetti derivanti dall'attuazione dei predetti accordi territoriali.

La norma che più direttamente riguarda la competenza della Commissione cultura è quella contenuta nell'articolo 3, il quale prevede in particolare, che il sindaco possa definire gli orari di apertura dei pubblici esercizi e delle attività commerciali e artigianali, in determinate zone del territorio comunale, qualora esigenze di sostenibilità ambientale o sociale, di tutela dei beni culturali, di viabilità o di tutela del diritto dei residenti alla sicurezza o al riposo, alle quali non possa altrimenti provvedersi, rendano necessario limitare l'afflusso di pubblico in tali zone e orari. La Commissione di merito ha precisato che il Sindaco possa esercitare tale funzione per un periodo non superiore a tre mesi, e, comunque, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

La mancata applicazione delle predette disposizioni determina l'applicazione – da parte del sindaco – delle sanzioni di cui al comma 3 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 114 del 1998, ossia la sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 (importo da convertire in euro).

L'articolo 4, infine, dispone l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico del Fondo per il sostegno delle micro, piccole e medio imprese del commercio, destinato alle imprese rientranti nella definizione di « esercizi di vicinato » ossia quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. Le somme assegnate al Fondo sono utilizzate per il finanziamento di contributi per l'ampliamento dell'attività e per il pagamento dei canoni di locazione. Vengono demandate ad un apposito decreto ministeriale – da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame – la definizione dei requisiti di accesso ai contributi e l'individuazione dei criteri per la determinazione dell'entità degli stessi.

La Commissione di merito ha precisato i profili finanziari di tale fondo, prevedendo uno stanziamento complessivo di 18 milioni di euro per ciascun anno, e le relative norme sulla copertura finanziaria.

Ricorda infine che, in data 17 settembre 2014, il presidente della X Commissione ha riferito che è pervenuta alla presidenza della Commissione una segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato riferita al provvedimento in esame e che le osservazioni prodotte dall'Autorità, sono riferite sia all'articolo 1, laddove si argomenta che la reintroduzione di vincoli in materia di orari di apertura e chiusura (sia relativamente alla reintroduzione della chiusura in alcune festività sia alla mezza giornata di chiusura infrasettimanale) rappresenta un ostacolo alle dinamiche concorrenziali; sia all'articolo 2, con riferimento al fatto che la possibilità per i comuni di predisporre accordi territoriali per la definizione di orari e chiusure di esercizi commerciali possa avere ripercussioni negative sulla concorrenza; sia all'articolo 3, ove

appare eccessivamente penetrante il potere del sindaco che può definire gli orari di apertura in termini generali per determinate zone del territorio comunale, mentre l'introduzione di vincoli alla libera iniziativa economica deve, a parere dell'Autorità, essere limitata a quanto strettamente necessario per il perseguimento di specifiche esigenze di interesse pubblico.

Luigi GALLO (M5S), evidenziando che il Movimento 5 stelle ha presentato la proposta di legge in esame per rispondere alle richieste delle piccole attività commerciali del territorio schiacciate dalla grande distribuzione, osserva che il testo unificato predisposto dalla Commissione attività produttive è stato pesantemente modificato e allo stato non è in grado di recepire questa esigenza. Per quanto riguarda più propriamente le competenze della VII Commissione, sottolinea lo svuotamento delle città a favore di quei finti agglomerati urbani che sono i centri commerciali e l'abdicazione degli amministratori locali alle loro prerogative in favore di soggetti privati, quali i gestori dei centri commerciali.

Manuela GHIZZONI (PD), complimentandosi con il relatore, ricorda di aver sottoscritto a titolo personale la proposta di legge del Movimento 5 Stelle. Concorda con l'onorevole Gallo sulla competenza della Commissione cultura sulla materia oggetto del provvedimento, che si riferisce alla vita e al divenire delle città. Ritiene che il decreto-legge n. 201 del 2011 sia stato dirompente, soprattutto in realtà dove erano già vigenti regole condivise in questo settore. Evidenzia tuttavia che alcuni comuni non hanno abdicato al loro ruolo e hanno cercato di favorire la convivenza tra la creazione di centri commerciali e il mantenimento di negozi del centro storico, questi ultimi gravemente colpiti dalla crisi economica in atto, con gravi ricadute sul tessuto sociale. Pur riconoscendo che questa legge sia un piccolo passo avanti rispetto al decreto-legge n. 201, osserva che sarebbe stato a suo parere preferibile riconoscere un maggior peso agli accordi territoriali predisposti

dai comuni, soprattutto attraverso la previsione di un loro valore vincolante. Sottolinea infine che tutti gli interventi che riguardano la vita di una città debbano essere governati e che non è pertanto possibile una liberalizzazione totale.

Luisa BOSSA (PD), citando l'articolo 36 della legge n. 142 del 1990, che attribuiva al sindaco la possibilità di coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, osserva che nel provvedimento in esame non si ritrova lo spirito della citata legge n. 142, che consisteva nella discussione tra cittadini e amministratori dei tempi di vita e di lavoro delle città, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. In sintesi giudica fredda questa proposta di legge, che si limita agli aspetti formali della materia, senza toccare quelli sostanziali.

Roberto RAMPI (PD) condivide con i colleghi l'osservazione che il provvedimento rientra nelle competenze della VII Commissione, in quanto esso non riguarda solo il commercio, ma la politica dei poli di aggregazione della vita sociale. Ricordando la propria esperienza di amministratore locale, evidenzia come sia possibile attivare sinergie positive tra le istituzioni culturali e i grandi centri commerciali. Per quanto riguarda le dinamiche concorrenziali fra esercizi commerciali dei centri storici e grandi centri, sottolinea come negli ultimi tempi si sia creata una concorrenza anche tra i numerosi centri commerciali aperti in seguito all'entrata in vigore della direttiva dell'Unione europea che ha liberalizzato l'apertura degli stessi. Conclude evidenziando i passi avanti recati dal provvedimento in esame, pur sottolineando la necessità di ulteriori interventi nel campo della promozione del patrimonio culturale e dei servizi alle famiglie.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, si dichiara concorde con l'onorevole Rampi in ordine alla difficoltà di cambiare le modalità di fruizione dei centri urbani

con una semplice legge, osservando che allo scopo è necessario intervenire anche con altri strumenti.

Gianna MALISANI (PD), *relatore*, concordando con l'onorevole Ghizzoni in ordine alla scarsa incisività del provvedimento, critica alcune modifiche introdotte dalla Commissione di merito, quali la riduzione da dodici a sei dei giorni di chiusura inderogabili e il fatto che la decisione al riguardo spetti al singolo esercizio e non agli amministratori locali. Osserva però che il vero problema è la direttiva dell'Unione europea che ha liberalizzato l'apertura di nuovi centri commerciali, che attualmente sono forse troppi. Sottolinea le conseguenze di tale liberalizzazione sui piccoli esercizi, che si sono visti costretti ad ampliare i loro orari di apertura, con pesanti ricadute sulla vita sociale e familiare degli addetti. Auspicando che il provvedimento possa essere modificato nel corso dell'esame in Assemblea nel senso evidenziato dalla discussione testé svolta, conclude sottolineando che sarebbe necessario un ulteriore intervento legislativo per limitare l'apertura di nuovi centri commerciali.

Formula quindi una proposta di nulla osta (*vedi allegato 1*).

Luigi GALLO (M5S) si dichiara contrario alla proposta di nulla osta formulata dal relatore, sottolineando come i territori italiani non siano tutti uguali. L'esistenza di buone pratiche e realtà virtuose, come quella riportata dall'onorevole Rampi, non autorizza infatti a ritenere che queste siano universalmente diffuse. In alcune parti del Paese le amministrazioni locali non riescono a contrapporsi alla grande distribuzione e i centri commerciali sono gli unici poli di aggregazione, anche culturale. Spetta pertanto alla politica realizzare un cambiamento di rotta, eventualmente anche in sede europea intervenendo sulla direttiva che liberalizza l'apertura dei centri commerciali. Dichiarò infine la volontà del proprio gruppo di collaborare qualora si decidesse di realizzare interventi più incisivi.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, si complimenta con il relatore per il lavoro svolto.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo unificato C. 1512 Meta e abbinate.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 settembre 2014.

Maria Grazia ROCCHI (PD), *relatore*, ricorda che nella precedente seduta aveva proposto di esprimere un nulla osta sul provvedimento in esame, non rilevando profili di competenza della VII Commissione. In seguito agli interventi dei colleghi Palmieri e Giordano, che avevano sottolineato alcuni aspetti connessi con le competenze della Commissione, a proposito del cosiddetto « ergastolo della patente », ritiene che sia invece opportuno che la Commissione stessa si pronunci con un vero e proprio parere. Formula pertanto una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*).

Antonio PALMIERI (FI-PdL), ringraziando il relatore per il recepimento delle sollecitazioni avanzate nella scorsa seduta, chiede di trasformare l'osservazione in condizione, in considerazione dell'importanza della questione. Giudica infatti eccessivo che la pena accessoria abbia durata superiore a quella della sanzione principale e sottolinea come non sia giusto definire irrevocabilmente una persona in relazione a un errore commesso una sola volta, senza concedere alcuna possibilità di rieducazione. Preannuncia comunque il proprio voto favorevole anche qualora il relatore non dovesse accogliere la richiesta.

Maria Grazia ROCCHI (PD) non ritiene di acconsentire alla richiesta dell'onorevole Palmieri.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 24 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Francesca Barracciu.

La seduta comincia alle 15.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane.

Atto n. 105.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 settembre 2014.

Irene MANZI (PD), *relatore*, formula proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*), che recepisce alcune osservazioni avanzate nel corso del dibattito.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), complimentandosi con l'onorevole Manzi per la sua nomina a segretario, propone che le osservazioni contenute nella proposta di parere, per le loro caratteristiche molto simili a emendamenti, vengano trasformate in condizioni.

Il sottosegretario Francesca BARRACCIU rassicura l'onorevole Palmieri in ordine alla volontà del Governo di recepire

le indicazioni contenute nel parere proposto dal relatore, indipendentemente dalla loro definizione di osservazioni o condizioni.

Irene MANZI (PD), *relatore*, anche in considerazione dell'intervento del rappresentante del Governo, non ritiene necessario di modificare la proposta di parere testé formulata.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 15.35.

DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per

assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 2616 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 settembre 2014.

Tamara BLAŽINA (PD), *relatore*, pur ricordando che il provvedimento è ancora in corso di esame in sede referente da parte delle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) ritiene comunque opportuno che la Commissione concluda l'esame nella seduta odierna. Pertanto, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 16.

ALLEGATO 1

**Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali.
Nuovo testo unificato C. 750 Dell'Orco e abbinate.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il nuovo testo unificato dei progetti di legge C. 750 Dell'Orco e abbinate, recante disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali;

ricordato che:

l'articolo 31, del DL 201/2011, modificando l'articolo 3, comma 1, lett. d-bis) del DL 223/2006, ha reso permanente ed ha esteso a tutto il territorio nazionale la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali prevista in termini sperimentali per i comuni a vocazione turistica e per le città d'arte. La norma (comma 2) ha inoltre sancito, come principio generale dell'ordinamento, la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali;

le proposte di legge nn. 750 e 1042, di iniziativa parlamentare, e la proposta 947, di iniziativa popolare – attualmente unificate nel testo dalla X Commissione – modificano quanto disposto dall'articolo 31 del d.l. 201/2011 (c.d. salva-Italia), per cui l'articolo 3, comma 1, lett. d-bis, del DL 223/2006 viene riformulato prevedendo che in dodici giorni festivi dell'anno, specificamente individuati dal testo – derogabili per un massimo di sei giorni da parte di ciascun esercente – le attività

commerciali debbano essere svolte nel rispetto degli orari di apertura e di chiusura domenicale e festiva;

considerato che tale modifica tra l'altro contribuisce a superare le conflittualità emerse nell'attribuzione di competenza della materia tra lo Stato e le regioni, con la presentazione di numerosi ricorsi finiti davanti alla Corte costituzionale;

considerato l'articolo 41 della Costituzione che ha inteso moderare il principio di libera iniziativa economica con un dettato magistrale che recita: « L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali »;

valutate positivamente le norme di cui agli artt. 2 e 3, in particolare per il ruolo che viene assegnato: ai Comuni per gli accordi territoriali; ai Sindaci che possono definire, « per un periodo non superiore a tre mesi », gli orari dei pubblici esercizi e delle attività commerciali e artigianali, per « esigenze di sostenibilità ambientale o sociale, di tutela dei beni culturali, di viabilità o di tutela del diritto dei residenti alla sicurezza o al riposo » in determinate zone del territorio comunale « interessate da fenomeni di aggregazione notturna »;

giudicata condivisibile l'Istituzione di un Fondo per il sostegno delle micro, piccole e medio imprese del commercio;

ritenendo che la possibilità per i Sindaci di emanare norme a tutela dei beni culturali possa offrire l'opportunità di riflettere sul rapporto tra offerta dei ser-

vizi commerciali nei centri storici, attrazione turistica, rete commerciale territoriale e sviluppo socio-culturale;

esprime

NULLA OSTA

ALLEGATO 2

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 1512 Meta e abbinate.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il nuovo testo unificato dei progetti di legge C. 1512 Meta e abbinate, recante modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la disciplina relativa alla revoca della patente di guida di cui all'articolo 11 del provvedimento in esame, riconsiderando la previsione di una pena accessoria permanente e prevedendo la possibilità di riacquisire l'abilitazione suddetta sulla base della partecipazione a percorsi rieducativi e formativi.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (Atto n. 105).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (atto n. 105);

constatato che, complessivamente, lo schema appare redatto in conformità alle previsioni recate dalla medesima direttiva;

rilevata, tuttavia, l'opportunità di chiarire il funzionamento complessivo del meccanismo di determinazione dell'equo compenso previsto dall'articolo 1, capoverso articolo 69-quinquies, dello schema;

rilevata, altresì, l'opportunità di una riflessione sul termine previsto per la trasmissione all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno dell'UE, da parte del Mibact, delle informazioni sull'utilizzo, nonché su qualsiasi modifica dello status, delle opere orfane,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, capoverso articolo 69-quinquies, è opportuno chiarire il funzionamento complessivo del meccanismo di determinazione dell'equo compenso: infatti, mentre il primo periodo del comma 3 del nuovo articolo 69-quinquies sembrerebbe fare riferimento ad accordi generali,

cioè da definire « a monte » (fra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei titolari dei diritti e quelle delle organizzazioni che utilizzano le opere orfane), il secondo periodo dello stesso comma 3 e il successivo comma 4, riferendosi, tra l'altro, all'«uso effettuato dell'opera» e, in difetto di accordo, al tentativo di conciliazione, nonché alla possibilità di adire l'autorità giudiziaria da parte dei soggetti interessati, sembrerebbero riguardare singoli casi di opere non più orfane. Per quanto sopra esplicitato, dunque, appare opportuno riformulare la previsione di cui al comma 4 nel seguente modo « I titolari dei diritti o il soggetto utilizzatore, rientrando fra quelli previsti dall'articolo 69-bis, comma 1, nel caso in cui non vi sia l'accordo di cui al comma 3 o nel caso in cui non ritengano di aderirvi, possono esperire... »;

b) all'articolo 1, capoverso articolo 69-quater, comma 15, è opportuna una riflessione sul termine previsto per la trasmissione all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno dell'UE, da parte del Mibact, delle informazioni relative all'utilizzo e alla modifica dello status delle opere orfane (lettere b) e c)): esse attengono, infatti, ad eventi che potrebbero essere slegati dagli esiti della ricerca e, quindi, dai 90 giorni previsti per la sua conclusione. Si ritiene, dunque, opportuno al predetto comma, eliminare l'inciso « trascorso il termine di cui al comma 5 »;

c) appare, altresì, opportuna una riflessione sull'adeguatezza delle risorse previste dall'articolo 3, comma 2, per la costituzione della banca dati delle opere orfane presso il MIBACT;

d) all'articolo 1, capoverso articolo 69-*quater*, comma 15, occorrerebbe ag-

giungere, dopo le parole «all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno», le parole «per la registrazione nella banca dati online pubblicamente accessibile», in analogia con il nuovo articolo 69-*sexies*, comma 3, della L. 633/1941, introdotto dallo stesso schema di decreto legislativo.

ALLEGATO 4

DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 2616 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di propria competenza, il testo del disegno di legge C. 2616, di conversione in legge del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno,

valutata l'esigenza di introdurre disposizioni dirette ad aumentare l'efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto dei fenomeni di violenza in occasione delle manifestazioni sportive,

constatata la necessità di procedere all'approvazione del decreto-legge, stante l'inizio della stagione calcistica, dove la violenza si manifesta in maniera più evidente;

preso atto che il primo Capo del decreto introduce modifiche all'attuale legislazione sul tema della violenza in oc-

casione di incontri sportivi con l'inasprimento delle pene e alcune nuove misure atte a contrastare tale fenomeno;

concordando con l'urgenza di mettere in campo tutti gli interventi utili per riportare l'attività sportiva, anche quella agonistica e professionistica, nell'alveo della normalità e della sicurezza per dare la possibilità a tutti i cittadini di potervi partecipare;

sottolineando, inoltre, la necessità di coinvolgere nell'azione di contrasto alla violenza e all'illegalità le società sportive, come previsto nel decreto in esame,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 4, comma 1, del provvedimento al fine di coordinare la previsione dei poteri attribuiti al ministro degli Interni con le analoghe facoltà riconosciute ai prefetti dalla legislazione vigente.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	75
SEDE REFERENTE:	
Decreto-legge 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	75
ERRATA CORRIGE	76

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 24 settembre 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 settembre 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.35.

Decreto-legge 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 settembre 2014.

Mariastella BIANCHI (PD), nel sottolineare la complessità del provvedimento in esame, rileva la necessità di un dialogo costruttivo tra i commissari e il Governo soprattutto per quanto riguarda alcune misure che richiedono grande attenzione, quali ad esempio quelle attinenti la normativa edilizia e la gestione dei rifiuti. Segnala, inoltre, la necessità di approfondire in particolare le disposizioni contenute nell'articolo 38, riguardanti le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale. Al riguardo, richiamando l'esperienza della regione Basilicata, sottolinea come l'attività di estrazione di idrocarburi non consenta il rilancio dell'economia e la creazione di nuovi posti di lavoro. Ricorda altresì che le Commissioni riunite VIII e X, nella seduta di mercoledì 6 agosto scorso, hanno approvato un'importante risoluzione (n. 8-00075), in materia di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi, nella quale si fa espresso riferi-

mento alla necessità di garantire la solvibilità degli operatori del settore, di tener conto delle criticità ambientali, di tutelare le aree a particolare rilevanza naturale, ambientale e paesaggistica, nonché di non mettere a rischio le aree di reperimento di parchi costieri marini e le aree marine protette. Richiama altresì le recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio riguardanti, in particolare, la necessità di promuovere efficaci iniziative di contrasto ai cambiamenti climatici. Ritiene infine che, al fine di promuovere lo sviluppo economico e generare nuovi investimenti, sia sbagliato incentivare le attività di estrazione di gas e petrolio, dal momento che il nostro Paese dispone di scarse riserve di idrocarburi.

Ermete REALACCI, *presidente*, relativamente alla questione sollevata dalla collega Bianchi, richiama l'attenzione sull'interessante articolo di Leonardo Maugeri apparso su *Il Sole 24 Ore* di oggi, laddove si ritiene alquanto dubbio che la liberalizzazione delle attività di estrazione di idrocarburi possa determinare la creazione di nuovi posti di lavoro. Sottolinea, in particolare, che in tale articolo si fa riferimento al fatto che la più grande industria che controlla le intere riserve e produzioni di petrolio e gas dell'Arabia Saudita impieghi un limitato numero di persone (circa 50.000).

Claudia MANNINO (M5S), nel condividere le osservazioni formulate dalla collega Bianchi, segnala la necessità che il Governo predisponga un piano energetico nazionale. Per quanto attiene inoltre al previsto ciclo di audizioni, ritiene opportuno che si garantisca una maggiore partecipazione dei rappresentanti delle associazioni di cittadini.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), richiamato il contenuto dell'articolo citato dal presidente Realacci, sottolinea che, disponendo il nostro Paese di una dotazione esigua di giacimenti petroliferi, la

liberalizzazione dell'attività di estrazione di idrocarburi non contribuirebbe in misura significativa al rilancio dell'economia nazionale. Nel rilevare la sostanziale contraddittorietà della posizione assunta dal Governo in tema di politica energetica nazionale, evidenzia inoltre come le associazioni di cittadini che operano sul territorio risultano fortemente penalizzate dalle misure contenute nel provvedimento in esame. Auspica, infine, che le proposte emendative che saranno presentate dai gruppi al testo in esame siano dirette a un cambiamento radicale dell'impostazione del provvedimento e non a modeste operazioni di miglioramento.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che, sulla base di quanto definito in sede di Ufficio di presidenza testé svoltosi, il ciclo di audizioni, che avrà luogo a partire da domani, terminerà nella giornata di martedì 30 settembre prossimo. Nel precisare inoltre che la discussione generale del provvedimento si concluderà nella seduta del 1° ottobre, comunica altresì che l'Ufficio di presidenza ha convenuto di fissare il termine per la presentazione di emendamenti a giovedì 2 ottobre alle ore 20.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 301 del 23 settembre 2014:

a pagina 85, alla quarantesima riga, alla fine del periodo, aggiungere il seguente: « Rileva infine che le misure introdotte dal decreto cd. "Sblocca Italia" rispondono a linee generali dettate dal Ministro Lupi e quindi dal gruppo Nuovo

Centrodestra, i cui rappresentanti in Commissione purtroppo hanno partecipato raramente ai lavori della Commissione medesima. In proposito richiama l'attenzione sulla sostituzione disposta dal gruppo Nuovo Centrodestra per l'intero esame del

provvedimento di un proprio componente in Commissione con altro deputato proveniente da altra Commissione.

Auspica inoltre la presenza del Ministro Lupi, di cui lamenta l'assenza in Commissione da più di un anno ».

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	78
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati</i>)	88
ALLEGATO 2 (<i>Correzioni di forma approvate</i>)	90

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	80
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.	
Audizione di rappresentanti della Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	86
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 settembre 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il viceministro per le infrastrutture e i trasporti Riccardo Nencini.

La seduta comincia alle 14.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 settembre 2014.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente*, fa presente che la Commissione Bilancio nella seduta di ieri non è pervenuta all'espressione del parere di competenza, che pertanto sarà direttamente reso all'Assemblea.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere favorevole sugli emenda-

menti presentati nella seduta di ieri dal relatore (*vedi allegato 1*).

Cristian IANNUZZI (M5S) osserva che gli emendamenti presentati dal relatore non recepiscono adeguatamente le condizioni contenute nel parere della Commissione Giustizia.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, rileva che non ha ritenuto di recepire la condizione di cui al numero 6) del parere della Commissione Giustizia, in quanto la questione dell'eliminazione dell'obbligo da parte del prefetto di procedere all'audizione del ricorrente che ne abbia fatto richiesta è stata espressamente discussa dalla Commissione Trasporti e ha ritenuto pertanto opportuno mantenere le decisioni assunte al riguardo.

Vittorio FERRARESI (M5S) ribadisce che gli emendamenti presentati dal relatore non recepiscono gran parte del parere della Commissione Giustizia. In particolare non sono state accolte le condizioni di cui ai numeri 1), 4) e 6) di tale parere ed è stata accolta soltanto parzialmente la condizione di cui al numero 2). Sottolinea che il parere della Commissione Giustizia è stato formulato a seguito di un approfondito dibattito e che è stato largamente condiviso. Invita pertanto il relatore a integrare le proposte emendative da lui presentate in modo da recepire adeguatamente tale parere.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, dichiara di non condividere il giudizio espresso dal collega Ferraresi. Osserva che gran parte del parere è stato accolto. Per quanto concerne la condizione di cui al numero 1), rileva che il testo prevede sugli schemi dei decreti delegati il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che saranno individuate dalle Presidenze di Camera e Senato. Riguardo alla condizione di cui al numero 4), segnala che le misure cautelari relative ai documenti di circolazione e di guida sono quelle già previste dal vigente codice della strada. In sostanza, pertanto, non risulta recepita

soltanto la condizione di cui al numero 6) che, come da lui già segnalato, è stata oggetto di dibattito nel corso dell'esame da parte della Commissione Trasporti, che ha ritenuto opportuno semplificare e accelerare le procedure dei ricorsi al prefetto, eliminando l'obbligo di ascoltare chi ne faccia richiesta. Tale eliminazione peraltro non incide minimamente sulla possibilità di ricorrere al prefetto. Rileva altresì che né nelle premesse del parere della Commissione Giustizia, né nel resoconto del dibattito che si è svolto presso tale Commissione, sono state indicate le motivazioni per cui la Commissione stessa richiede di mantenere l'obbligo di audizione di chi ne faccia richiesta. Conferma pertanto le proposte emendative presentate.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 2.2001, 2.2002, 2.2003, 2.2004, 2.2005, 2.2006 e 2.2007 del relatore (*vedi allegato 1*).

Paolo GANDOLFI, *relatore*, avverte di aver predisposto una proposta di correzioni di forma, che illustra (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di correzioni di forma del relatore (*vedi allegato 2*).

Delibera quindi di conferire il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo.

Si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 settembre 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META, indi del vicepresidente Ivan CATA-

LANO. — *Interviene il viceministro per le infrastrutture e i trasporti Riccardo Nencini.*

La seduta comincia alle 14.30.

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

C. 2629 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Paolo COPPOLA (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede consultiva il disegno di legge C. 2629 di conversione del decreto-legge n. 133 del 2014. Osserva che il provvedimento interviene su diversi settori, quali le opere pubbliche e le infrastrutture, l'ambiente, l'edilizia e il settore immobiliare, l'energia, le misure per le imprese e le attività ricettive, introducendo misure di semplificazione e di sostegno all'economia. Rileva che numerosi interventi inclusi nel provvedimento risultano di interesse per la Commissione, sia perché appartenenti all'ambito delle sue competenze, sia perché, pur non rientranti in questo ambito, incidono su politiche e su materie all'attenzione della Commissione. Segnala in primo luogo i commi da 1 a 8 dell'articolo 1, che prevedono la nomina dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Spa a commissario per la realizzazione della tratta ferroviaria Napoli-Bari. Il mandato è di due anni e senza compensi aggiuntivi; rientrano tra i poteri del commissario approvare i progetti, ban-

dire le gare anche sulla base dei soli preliminari e provvedere alla consegna dei lavori entro termini tassativi anche con procedure d'urgenza. Nell'esercizio dei suoi poteri il commissario potrà derogare anche a quanto previsto dal contratto istituzionale di sviluppo per la realizzazione dell'opera. In base al comma 9 le norme fin qui richiamate si applicano anche per la realizzazione dell'asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina.

Con la medesima finalità di accelerare la realizzazione di opere infrastrutturali, l'articolo 3 destina 3890 milioni di euro per il periodo 2013-2020 al Fondo « sblocca cantieri » già istituito dall'articolo 18 del decreto-legge n. 69 del 2013 (cosiddetto « decreto del fare ») nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tra le opere finanziate, indicate alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 rientrano nell'ambito d'interesse della Commissione il completamento della copertura del passante ferroviario di Torino; l'ammodernamento della tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico Bologna-Lecce; la tratta Colosseo-Piazza Venezia della linea C della metropolitana di Roma (tutti interventi indicati come cantierabili entro il 31 dicembre 2014); l'ulteriore lotto costruttivo della tratta AV/AC Verona-Padova; la messa in sicurezza dell'asse ferroviario Cuneo-Ventimiglia; il Terzo valico dei Giovi Milano-Genova; il Nuovo valico del Brennero; il completamento della Linea 1 della metropolitana di Napoli (tutti interventi indicati come cantierabili entro il 30 giugno 2015); la metropolitana di Torino; la tramvia di Firenze; il quadruplicamento della linea ferroviaria Lucca-Pistoia; gli aeroporti di Firenze e Salerno (tutti interventi indicati come cantierabili entro il 31 agosto 2015).

I commi 5 e 6 dell'articolo 3 prevedono inoltre che in caso di mancato rispetto dei termini i finanziamenti recati dall'articolo siano revocati e riassegnati per la realizzazione di ulteriori opere infrastrutturali. Tra queste rientrano nell'ambito di interesse della Commissione l'intervento sul

tratto Oreto-Notarbartolo della metropolitana di Palermo e l'adeguamento della metropolitana di Cagliari.

Rileva che d'interesse per la Commissione, pur non rientrando nel suo diretto ambito di competenza, è anche la riforma del sistema delle concessioni autostradali delineata dall'articolo 5. La norma consente ai concessionari di avviare una procedura di modifica del rapporto concessorio. In particolare, entro il 31 dicembre 2014, il concessionario può avanzare una proposta di modifica del rapporto concessorio anche mediante l'unificazione di tratte interconnesse, contigue, ovvero tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria. Entro il 31 agosto 2015, lo stesso concessionario provvede alla predisposizione di un nuovo piano economico-finanziario per la stipula di un atto aggiuntivo o di un'apposita convenzione unitaria.

Lo stesso articolo precisa che l'affidamento dei nuovi (rispetto a quelli previsti nelle vigenti convenzioni) lavori, forniture e servizi per importi superiori alla soglia comunitaria avverrà nel rispetto del quadro normativo vigente (in particolare la norma richiama le procedure di evidenza pubblica disciplinate dal Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006).

Sottolinea che rientra direttamente nell'ambito di competenza della Commissione il comma 10 dell'articolo 1, che dispone l'approvazione *ex lege* del contratto di programma 2012-2016 parte investimenti tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI Spa. Il contratto risulta stipulato tra le parti l'8 agosto 2014. Al riguardo, segnala che la disposizione innova la procedura ordinaria di approvazione dei contratti di programma prevista dalla legge n. 238 del 1993, prevedendo che sullo schema di contratto non vengano acquisiti né il parere del CIPE né il parere delle competenti Commissioni parlamentari. La disposizione prevede poi l'integrazione del finanziamento, per un importo di 220 milioni di euro, per gli interventi contenuti nel contratto di programma parte servizi 2012-2014 Ministero-RFI

Spa. A questo proposito ricorda che il parere della Commissione trasporti sullo schema di contratto di programma parte servizi del 19 novembre 2013 segnalava l'esistenza di un importo di 720 milioni di euro per l'anno 2014 riferito a fabbisogni non correlati da una specifica copertura finanziaria, per cui gli obblighi assunti dal RFI in riferimento al programma di manutenzione straordinaria per il 2014 devono intendersi subordinati all'individuazione di tale copertura; in tal senso l'articolo 1, comma 73 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) ha stanziato 500 milioni e la disposizione in commento provvede ora al finanziamento della quota residua.

Il comma 11 dell'articolo 1 prevede invece l'approvazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, di tutti i contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale.

Al riguardo, segnala che l'Autorità di regolazione dei trasporti ha approvato in data 22 settembre 2014 i modelli di regolazione dei diritti aeroportuali. Ai sensi di quanto previsto dal decreto-legge n. 1 del 2012, che ha recepito la direttiva 2009/12/CE, questi modelli tariffari dovranno essere utilizzati dai singoli gestori aeroportuali per definire, nell'ambito dei contratti di programma, la misura dei diritti aeroportuali, previa consultazione degli utenti aeroportuali (cioè delle compagnie aeree che operano nello scalo). Pertanto, dal momento che siamo in una fase di passaggio tra il precedente sistema di determinazione dei diritti aeroportuali, mediante contratti di programma, e il nuovo sistema, fondato sui modelli tariffari definiti dall'Autorità, giudica opportuno da parte del Governo un chiarimento sulle finalità e sull'ambito di applicazione della disposizione in esame. In particolare ritiene che andrebbe precisato a quali contratti di programma, già sottoscritti, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, dall'ENAC e dal gestore dello scalo aereo-

portuale interessato, si applica la disposizione in esame, vale a dire, l'approvazione diretta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Osserva che non appare, infatti, appropriato il riferimento agli scali di interesse nazionale, anche in considerazione del fatto che la procedura per l'individuazione degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali di interesse nazionale, disciplinata dall'articolo 698 del codice della navigazione, non è stata completata e, di conseguenza, non è stato finora adottato il decreto del Presidente della Repubblica con cui si deve provvedere a tale individuazione.

Sempre al comma 11 dell'articolo 1 si prevede che per gli stessi scali aeroportuali il parere favorevole espresso dalle Regioni e dagli enti locali interessati sui piani regolatori aeroportuali comprenda ed assorba, a tutti gli effetti, la verifica di conformità urbanistica delle singole opere inserite negli stessi piani regolatori.

Giudica di notevole importanza la disposizione dell'articolo 6, comma 1, che prevede la concessione, fino al 31 dicembre 2015, di un credito d'imposta IRES e IRAP, entro il limite massimo del 50 per cento dell'investimento, per la promozione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga. Il credito sarà erogato unicamente laddove le condizioni di mercato siano insufficienti a garantire l'investimento privato e lo stesso sia realizzato entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. L'investimento dovrà inoltre non essere inferiore a determinate soglie, parametrata sulla popolazione residente nelle aree coinvolte (200.000 euro, con realizzazione degli interventi entro nove mesi dalla data di prenotazione, nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; 500.000 euro, con realizzazione degli interventi entro dodici mesi dalla data di prenotazione, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti; un milione di euro, con realizzazione degli interventi entro dodici mesi dalla data di prenotazione, nei comuni con popolazione compresa superiore ai 10.000 abitanti). La norma rinvia comunque la definizione delle modalità di

attuazione a uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia, sentita l'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dall'approvazione della legge di conversione. I decreti attuativi dovranno intervenire su aspetti importanti quali il procedimento per l'individuazione da parte del CIPE del limite degli interventi agevolabili; la verifica dell'effettiva sussistenza del carattere nuovo e aggiuntivo dell'intervento infrastrutturale proposto; la modulazione del credito d'imposta anche in funzione delle specifiche condizioni di mercato dell'area interessata; le forme di controllo e monitoraggio.

Al riguardo, sottolinea l'esigenza di un approfondimento per « circoscrivere » meglio la portata del rinvio a successivi provvedimenti attuativi per evitare che ritardi nell'emanazione degli stessi vanifichino di fatto l'effetto incentivante della norma.

Evidenzia che, al fine di agevolare la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica, intervengono anche i rimanenti commi dell'articolo 6. Il comma 2 modifica le norme di semplificazione in materia di procedure di scavo e posa dei cavi finalizzate alla diffusione della banda larga e ultralarga introdotte dall'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge n. 145 del 2013. In particolare si prevede che il relativo provvedimento attuativo dovrà fare riferimento anche alle tecniche che prevedono la posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti e non solo a quelle che non richiedono il ripristino del manto stradale. Il comma 3 prevede che possano essere effettuate con un'autocertificazione le modifiche degli impianti di comunicazione elettronica già abilitati che comportino aumenti delle altezze non superiori a un metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati; il comma 4 dell'articolo 6 prevede che non sia soggetta ad autorizzazione paesaggistica l'installazione o la modifica di impianti di radiotelefonía mobile, da eseguire su edifici o tralicci preesistenti che comportino la realizzazione di pali di supporto

per antenne di altezze non superiori a 1,5 metri e di superficie delle antenne non superiore a 0,5 metri quadrati.

Fa presente che l'articolo 28 interviene in materia aeroportuale. In particolare, i commi 1 e 2 modificano il regime contributivo delle indennità di volo, disponendo che tali indennità non concorrano alla formazione del reddito ai fini contributivi. Il comma 3 estende il regime di esenzione dai diritti di imbarco per il personale di volo degli aeromobili per ragioni di servizio in casi specifici (membri di equipaggi che, di base in un determinato aeroporto, devono raggiungere un altro aeroporto per prendere servizio; membri di equipaggi che hanno terminato il servizio in un aeroporto e devono tornare alla loro base operativa). I commi da 4 a 7 intervengono sull'organizzazione del pronto soccorso aeroportuale: il comma 4 pone i costi della gestione del pronto soccorso aeroportuale a carico del gestore aeroportuale; il comma 5 stabilisce peraltro che negli aeroporti a diretta gestione dello Stato tali oneri, fino a quando non sia stipulata la convenzione con soggetti terzi incaricati della gestione, rimangano a carico del Ministero della salute; in base al comma 6 l'onere è carico del Ministero della salute anche laddove il servizio con apposita convenzione sia stato affidato alla Croce rossa; il comma 7 prevede infine che l'ENAC elabori apposite linee guida per i gestori aeroportuali per l'individuazione degli standard minimi del servizio di pronto soccorso. Il comma 8 dell'articolo 28, attraverso integrazioni del codice della navigazione, intende rendere sistematica la collaborazione tra Aeronautica militare ed ENAC ai fini della fornitura dei servizi di navigazione aerea; si specifica inoltre che per il personale addetto alla navigazione aerea e ai servizi del traffico aereo valgano la normativa europea e la normativa tecnica nazionale adottata dall'ENAC.

L'articolo 29 interviene in materia portuale, prevedendo l'adozione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, di un piano strategico nazionale della por-

tualità e della logistica, che contempli anche la razionalizzazione, il riassetto e l'accorpamento delle autorità portuali esistenti, da effettuare comunque ai sensi di quanto già previsto dalla legge n. 84 del 1994. In primo luogo sottolinea che la disposizione in esame attribuisce al Governo e, in particolare, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, cui spetta l'iniziativa, la definizione di un piano strategico di grande rilevanza, senza peraltro indicarne in modo puntuale i contenuti e gli obiettivi.

Ritiene utile pertanto valutare la possibilità di integrare e precisare il comma 1. In ogni caso, proprio in relazione all'importanza del piano strategico della portualità, giudica necessario prevedere che sullo schema del piano, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sia acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Per quanto riguarda in modo più specifico il riferimento alla razionalizzazione, riassetto e accorpamento delle Autorità portuali, si osserva che, in forza del richiamo alle procedure della legge n. 84 del 1994, sembra potersi desumere che il piano della portualità potrà prevedere l'aggregazione di diverse Autorità portuali solo nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 84 del 1994, si proceda alla soppressione delle autorità portuali che hanno perso i requisiti minimi di traffico previsti dalla norma. Sul punto appare comunque opportuno acquisire una conferma del rappresentante del Governo.

Il comma 2 dell'articolo 29 prevede poi che, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, le Autorità portuali presentino alla Presidenza del Consiglio un resoconto degli interventi inerenti la logistica portuale in corso di realizzazione o da intraprendere, con i relativi crono-programmi e piani finanziari, ai fini della selezione degli interventi ritenuti più urgenti per il loro inserimento nel piano strategico o per interventi sostitutivi.

Osserva che rientra nell'ambito di competenza della IX Commissione anche l'articolo 32, comma 3, il quale precisa, at-

traverso una modifica della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012), che il sistema telematico centrale della nautica da diporto include, oltre all'archivio telematico e allo sportello telematico del diportista, anche l'ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto; vengono inoltre specificate le norme del codice della nautica da diporto (decreto legislativo n. 171 del 2005) oggetto di modifica da parte del regolamento di delegificazione chiamato a disciplinare il sistema telematico centrale. Rileva che si tratta di profili già affrontati nel corso dell'esame dello schema di regolamento di delegificazione da parte della IX Commissione, esame conclusosi con l'approvazione del parere di competenza nella seduta del 27 maggio 2014. D'interesse per la Commissione, pur non rientrando nel suo diretto ambito di competenza, sono anche i primi due commi dell'articolo 32 che equiparano, in via transitoria fino al 31 dicembre 2014, alle strutture ricettive all'aperto le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato (cosiddetto *Marina resort*); in questo modo a tali strutture viene applicata l'IVA agevolata del 10 per cento, anziché l'aliquota ordinaria del 22 per cento.

Segnala poi l'articolo 39 che modifica alcuni dei criteri per la fruizione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive, materia che ha significativamente impegnato la Commissione, unitamente alla X Commissione, nella scorsa legislatura, quando il decreto-legge n. 83 del 2012 recepì, con qualche modifica, il testo unificato delle proposte di legge in materia elaborato dalle due commissioni. In particolare, le modifiche consentono di acquistare un veicolo fruendo del contributo rottamandone uno ricompreso nella categoria L, comprensiva delle varie sottocategorie, eliminando il requisito della rottamazione di un veicolo di tipologia (categoria e sottocategoria) esattamente corrispondente a quella del nuovo veicolo acquistato. Inoltre, l'agevolazione sarà consentita anche nel caso di

sola immatricolazione in Italia e viene eliminato il requisito del possesso o della proprietà da almeno 12 mesi, nonché quello che il veicolo rottamato sia stato immatricolato da almeno dieci anni e che sia intestato da almeno 12 mesi allo stesso intestatario che acquista il nuovo. La misura del contributo non è più fissa al 15 del cento o al 20 per cento ma può arrivare fino a tali limiti. Infine, il contributo diviene fruibile non solo nel caso di veicoli utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa ma anche se dati in uso promiscuo ai dipendenti.

Segnala infine l'articolo 41. I commi da 1 a 4 dell'articolo prevedono la destinazione di risorse del fondo di sviluppo e coesione, per un ammontare di 40 milioni per il 2014 (di cui 20 milioni a copertura degli oneri 2013) e di 20 milioni per il 2015 al fine di assicurare la copertura dei costi del sistema di trasporto pubblico locale della regione Calabria e superare l'attuale situazione di disavanzo. Ciò a condizione che il piano di riprogrammazione della regione venga integrato tenendo conto di specifici parametri quali tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/km e un rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivo da regione non inferiore al 20 per cento. Per l'erogazione del contributo straordinario relativo alle annualità 2014 e 2015 la regione Calabria dovrà dimostrare l'effettiva attuazione delle misure previste in termini di diminuzione del corrispettivo necessario a garantire l'erogazione del servizio per le rispettive annualità.

Segnala che la disposizione risulta di identico contenuto rispetto all'articolo 3 della proposta di legge C. 2256, già approvata dal Senato ed attualmente all'esame della V Commissione Bilancio della Camera (Disposizioni in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di popolazioni colpite da calamità naturali) e già era stata inserita, in fase di esame parlamentare ai fini della conversione, nel decreto-legge n. 126 del 2013, che poi non è stato convertito. Il comma 5 dell'articolo

41 differisce al 31 dicembre 2015 il blocco, scaduto il 30 giugno 2014, delle azioni esecutive nei confronti delle imprese esercenti il trasporto ferroviario regionale nella regione Campania ed interessate dal piano di rientro dalla situazione di disavanzo: si prevede inoltre che i pignoramenti effettuati non vincolino gli enti debitori e i terzi pignorati.

Alla luce di quanto esposto, si riserva di formulare una proposta di parere sulla base degli elementi che emergeranno nel corso dell'esame.

Alberto PAGANI (PD) ritiene opportuno richiamare l'attenzione della Commissione sull'articolo 29, riguardo al quale dichiara di condividere pienamente le osservazioni svolte dal relatore. Osserva che con decreto-legge viene conferito al Governo il compito di adottare il piano strategico nazionale della portualità e della logistica, senza peraltro che l'articolo stesso indichi gli indirizzi e i criteri con i quali, nell'ambito di tale piano, si intende procedere al riassetto delle Autorità portuali. Comprende l'esigenza di accelerare i tempi con cui effettuare la razionalizzazione delle Autorità in questione. Ritiene d'altra parte che le disposizioni dell'articolo 29 finiscano per privare il Parlamento di qualunque ruolo decisionale su una materia così importante. Per queste ragioni condivide sicuramente quanto osservato dal relatore in merito all'esigenza di prevedere sullo schema di decreto con cui sarà adottato il piano strategico della portualità e della logistica il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Invita altresì la Commissione a valutare l'opportunità di inserire nell'articolo 29 alcuni criteri ai quali il Governo dovrà attenersi nella definizione del piano. In proposito condivide l'interpretazione fornita dal relatore del richiamo alla legge n. 84 del 1994 contenuto nel comma 1 dell'articolo 29, in merito alle modalità con cui dovranno essere effettuati la razionalizzazione, il riassetto e l'accorpamento delle Autorità portuali esistenti. Ritiene tuttavia che tale richiamo, come formulato,

possa prestarsi a diverse modalità di attuazione, per cui giudica preferibile definire in anticipo, in modo esplicito e chiaro, i criteri con cui il riassetto delle Autorità sarà effettuato.

Mirella LIUZZI (M5S) esprime un giudizio fortemente negativo sul decreto-legge in esame. Osserva che l'articolo 1 attribuisce al commissario poteri eccezionali, che derogano a previsioni essenziali della normativa in materia di appalti e di realizzazione delle opere pubbliche. L'articolo 2 introduce deroghe alle disposizioni dettate dal decreto-legge n. 69 del 2013 con la finalità di consentire la defiscalizzazione del collegamento autostradale Orte-Mestre. L'articolo 3 prevede il finanziamento di opere strategiche per un importo che si è ridotto a meno di 4 miliardi di euro e gran parte di tali risorse sarà stanziata negli anni 2017 e 2018. Rileva altresì che le risorse in questione saranno destinate a una serie di opere che non in tutti i casi appaiono utili e condivisibili. Del tutto anomale risultano altresì le previsioni dell'articolo 4 che dispongono il finanziamento di opere incompiute segnalate dai sindaci, senza fornire alcuna indicazione su quali saranno le opere in questione. Esprime il proprio dissenso altresì sull'articolo 5, in materia di concessioni autostradali, che espone l'Italia al rischio di procedura d'infrazione. Per quanto riguarda l'articolo 6 osserva che si tratta soltanto di un'operazione di facciata. Ritiene che per lo sviluppo della banda larga e ultralarga occorrerebbero interventi ben più incisivi del credito d'imposta, anche in considerazione del fatto che in molte regioni i bandi adottati nel settore sono andati deserti. Formula critiche molto severe sull'articolo 29 che di fatto conferisce al Governo una delega in bianco per il riassetto delle Autorità portuali, mentre da oltre un anno la proposta di legge di riforma del settore è bloccata al Senato e circa un terzo delle Autorità è commissariato, con vicende che hanno avuto anche risvolti giudiziari. Esprime infine forti perplessità sulle misure di carattere ambientale che risultano in con-

trasto con le linee fondamentali della politica dell'Unione europea a sostegno delle energie rinnovabili.

Vincenzo GAROFALO (NCD) dichiara di aver apprezzato il dettagliato esame dei contenuti del provvedimento svolto dal relatore, che conferma il numero e l'importanza degli interventi contenuti nel decreto-legge che ricadono nelle materie di competenza della Commissione e, come da lui già evidenziato in altra seduta, avrebbero a suo giudizio giustificato l'assegnazione alla Commissione stessa del provvedimento in sede referente. Nel merito dei contenuti del decreto-legge, esprime nel complesso un giudizio sicuramente positivo, dal momento che il provvedimento interviene con decisione per accelerare la realizzazione di infrastrutture essenziali per lo sviluppo del Paese. Anche per quanto riguarda il tema del riassetto e razionalizzazione delle Autorità portuali, pur condividendo l'esigenza segnalata dal relatore di tutelare il ruolo del Parlamento, ritiene che sia altrettanto importante intervenire sulla materia con tempi certi e rapidi. Più in generale ritiene che debba essere riconosciuto al Governo il coraggio di aver affrontato questioni anche delicate, che sono state oggetto di dibattiti e confronti che finora hanno impedito l'assunzione delle necessarie decisioni, con l'obiettivo di sbloccare situazioni ormai inadeguate e di sostenere la ripresa dell'economia del Paese.

Arianna SPESSOTTO (M5S) rivolge al rappresentante del Governo un convinto appello per rivedere le disposizioni dell'articolo 2 che consentono la defiscalizzazione del collegamento autostradale Orte-Mestre, in quanto si tratta di un'opera che è oggetto della forte conflittualità dei territori interessati. Osserva infatti che tale opera non ha una specifica utilità e che gli obiettivi con i quali è stata promossa la sua realizzazione potrebbero essere raggiunti con interventi infrastrutturali molto meno invasivi e costosi. Rileva altresì che non si comprende per quale ragione debbano essere destinate

risorse ingenti a un collegamento autostradale inutile, mentre la politica dei trasporti dovrebbe orientarsi a modalità alternative rispetto al trasporto su gomma.

Paolo GANDOLFI (PD), con riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 5 in materia di concessioni autostradali, rileva che misure a favore dei concessionari, quali quelle in esame, dovrebbero accompagnarsi alla previsione di un'individuazione molto più precisa di quanto non sia avvenuto finora delle opere che i concessionari sono tenuti a realizzare e dei tempi e, soprattutto, dei tempi con i quali la realizzazione deve avere luogo. Rileva infatti che spesso la previsione dei lavori che i concessionari sono tenuti a effettuare non reca un termine specifico, diverso dal termine ultimo di scadenza della convenzione, entro cui tali lavori devono essere conclusi.

Ivan CATALANO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad una successiva seduta.

La seduta termina alle 15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 24 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO.

La seduta comincia alle 15.

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Audizione di rappresentanti della Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI).

(Svolgimento e conclusione).

Ivan CATALANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la tra-

missione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Enzo MAZZA, *Consigliere delegato della Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Ivan CATALANO, *presidente*, ringrazia i rappresentanti della Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI) per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.

ALLEGATO 1

**Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
(nuovo testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo).**

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «per ciascun livello di governo territoriale» con le seguenti: «per ciascun ente territoriale competente per il proprio livello di governo».

2. 2001. Il Relatore.

Al comma 1, lettera i), numero 2-bis, sostituire le parole da: «delle condizioni» fino alla fine del numero con le seguenti: «del grado di colpevolezza dell'autore del fatto e della tipologia di violazioni in relazione alle quali saranno previste le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e dell'inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato, disponendo comunque l'applicazione delle suddette sanzioni nei casi di cui all'articolo 589, terzo e quarto comma, del codice penale».

2. 2002. Il Relatore.

Al comma 1, lettera i), dopo il numero 2-bis) inserire il seguente:

«2-ter) la previsione, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 187, comma 1, del codice della strada, che l'alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti sia determinata con la massima precisione e certezza, come esistente al momento dell'in-

frazione, anche ai fini dell'integrazione delle condotte di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale.»

2. 2003. Il Relatore.

Al comma 1, lettera l), sostituire la parola: «eventualmente» con le seguenti: «tra autorità amministrativa e autorità giudiziaria».

2. 2004. Il Relatore.

Al comma 1, lettera o), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «adottare» inserire le seguenti: «, tenendo conto delle nuove indicazioni in termini di requisiti di idoneità psicofisica per l'autorizzazione alla guida contenute nella vigente normativa dell'Unione europea,»;

b) sopprimere la parola: «cogenti».

2. 2005. Il Relatore.

Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:

«o-bis) adeguare la terminologia utilizzata nel codice della strada per definire le categorie di soggetti portatori di disabilità, in particolare sostituendo la locuzione «mutilati e minorati fisici» con la seguente: «soggetti con invalidità».

2. 2006. Il Relatore.

Al comma 2, sostituire le lettere da a) a h) con le seguenti:

a) caratteristiche dei veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, di cui all'articolo 10 del codice della strada;

b) disciplina della massa limite e della sagoma limite dei veicoli adibiti all'autotrasporto e dei carichi sporgenti trasportati, di cui agli articoli 61 e 62 del codice della strada;

c) caratteristiche specifiche della segnaletica stradale, di cui al comma 6 dell'articolo 38, ai commi da 1 a 3 dell'articolo 44 e al comma 6 dell'articolo 45 del codice della strada, al fine, oltre che di assicurare l'uniformità sul territorio nazionale, la conformità con le norme internazionali in materia e il rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1, di perseguire particolari esigenze, quali la riconoscibilità dei passaggi a livello e la sicurezza delle gallerie, nonché di tenere conto di criteri di parità di genere;

d) disciplina della manutenzione degli apparati destinati alle segnalazioni stradali luminose, di cui al comma 19 dell'articolo 41 del codice della strada, con particolare riguardo all'esigenza di ridurre i consumi energetici;

e) classificazione, destinazione, caratteristiche costruttive, di equipaggiamento e di identificazione dei veicoli e dei rimorchi, accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, omologazione e controlli di conformità, di cui agli articoli da 47 a 55, da 71 a 74 e da 79 a 92 del codice della strada, al fine di adeguarli alle nuove tipologie conseguenti ai processi di inno-

vazione tecnica e tecnologica del settore, nonché di garantire adeguati livelli di sicurezza della circolazione;

f) semplificazione delle procedure che disciplinano le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, di cui agli articoli da 75 a 78 del codice della strada, al fine di ridurre gli adempimenti richiesti all'utente, fermo restando il rigoroso rispetto dei requisiti di sicurezza stradale;

g) classificazione e impiego dei veicoli in relazione all'uso cui sono adibiti, anche con riguardo alle macchine agricole e operatrici, e disciplina in materia di limite di massa, di massa rimorchiabile e di traino, e di circolazione su strada, di cui agli articoli 57 e 58 e da 104 a 114 del codice della strada, a fini di adeguamento con la normativa dell'Unione europea, con particolare riguardo al coordinamento della disciplina delle macchine operatrici quali veicoli con quanto previsto dalla disciplina europea in materia di macchine;

h) procedure di ammissione alla circolazione, immatricolazione e cessazione dalla circolazione dei veicoli a motore, anche atipici, nonché revisione della disciplina delle associazioni di amatori dei veicoli di interesse storico ai fini della certificazione degli stessi, di cui agli articoli 59, 60 e da 93 a 103 del codice della strada. »

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, dopo la parola: « espressamente » inserire le seguenti: « , con riferimento alle disposizioni indicate al medesimo comma, »

2. 2007. Il Relatore.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (nuovo testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo).

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE

All'articolo 2, comma 1, alinea, sostituire le parole: « ad un principio » con le seguenti: « al principio ».

All'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 3), 5), 6), 8), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: « l'introduzione di ».

All'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 6), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: « Paesi europei » con le seguenti: « Stati europei »;

b) sostituire le parole: « la convivenza delle funzioni » con le seguenti: « la coesistenza delle funzioni ».

All'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 7), sostituire le parole: « l'apposizione facoltativa di apposito numero di telaio » con le seguenti: « l'apposizione facoltativa di un numero identificativo del telaio ».

All'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole: « della pubblicità e di ogni forma di occupazione » con le seguenti: « nonché la pubblicità e ogni forma di occupazione ».

All'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole: « a bordo strada » con le seguenti: « ai bordi della carreggiata ».

All'articolo 2, comma 1, lettera g), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: « l'esercizio dei compiti di polizia stradale » con le seguenti: « l'espletamento dei servizi di polizia stradale »;

b) sostituire le parole: « dalle diverse forze di polizia e corpi armati » con le seguenti: « dalle diverse forze alle quali spetta l'espletamento dei suddetti servizi ».

All'articolo 2, comma 1, lettera h), sostituire le parole: « alla verifica della corretta conduzione di guida » con le seguenti: « alla correttezza della condotta di guida ».

All'articolo 2, comma 1, lettera i), numero 1), sostituire le parole: « ad esclusione delle violazioni per le quali è prevista » con le seguenti: « con esclusione delle violazioni per le quali sono previste ».

All'articolo 2, comma 1, lettera i), numero 3), sostituire la parola: « afferenti » con la seguente: « appartenenti ».

All'articolo 2, comma 1, lettera i), numero 9), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: « delle procedure concernenti l'utilizzo » con le seguenti: « delle modalità di utilizzo »;

b) sostituire ovunque ricorra la parola: « percentuale » con la seguente: « quota ».

All'articolo 2, comma 1, lettera i), numero 10), sostituire le parole: « l'introdu-

zione dell'obbligo » con le seguenti: « l'obbligo ».

All'articolo 2, comma 1, lettera m), sostituire il numero 4) con il seguente: « 4) la competenza della prefettura limitrofa per la trattazione dei ricorsi presentati dai

dipendenti delle prefetture, dal loro coniuge e dai loro parenti fino al terzo grado ».

All'articolo 2, comma 1, lettera t), sostituire le parole: « regolare le » con le seguenti: « regolazione delle ».

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. Testo unificato C. 750 Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare, C. 1042 Benamati, C. 1240 Baruffi, C. 1279 Abrignani, C. 1627 Allasia e C. 1809 Minardo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	92
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati</i>)	103

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	95
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1512 Meta e abbinata (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	95
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Parere parlamentare sul programma di utilizzo, per l'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa, prevista dal medesimo articolo 3, per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale. Atto n. 108 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	98
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale e sulle principali problematiche in materia di energia (<i>Seguito esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	100
ALLEGATO 2 (<i>Proposta del documento conclusivo</i>)	105

SEDE REFERENTE:

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. Testo unificato C. 750 Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare, C. 1042 Benamati, C. 1240 Baruffi, C. 1279 Abrignani, C. 1627 Allasia e C. 1809 Minardo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	101
--	-----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 settembre 2014. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali.

Testo unificato C. 750 Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare, C. 1042 Benamati, C. 1240 Baruffi,

C. 1279 Abrignani, C. 1627 Allasia e C. 1809 Minardo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La seduta comincia alle 8.30.

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 settembre 2014.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Nesi 2.1 e 3.1 sono stati ritirati.

Ricorda che nella seduta di ieri il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso il parere su tutte le proposte emendative presentate e che sono stati votati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4 e parte di quelli riferiti all'articolo 1. Riprende pertanto l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1. Avverte che in relazione all'approvazione dell'emendamento 1.29 (*nuova formulazione*) gli emendamenti Dell'Orco 1.30, Alfreider 1.32, degli identici Ricciatti 1.31, Squeri 1.33, Vignali 1.34, Allasia 1.35 e Taranto 1.36, Lacquaniti 1.37, nonché l'emendamento Dell'Orco 1.38 risultano preclusi.

Raffaello VIGNALI (NCD) ritira il proprio emendamento 1.39.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza del deputato Squeri: si intende che abbia rinunciato al proprio emendamento 1.40.

Stefano ALLASIA (LNA) insiste per la votazione del proprio emendamento 1.41.

La Commissione respinge l'emendamento Allasia 1.41.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza del deputato Alfreider: si intende che abbia rinunciato al proprio emendamento 1.42.

Luigi TARANTO (PD) sottoscrive l'emendamento Cimmino 1.43.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, in seguito ad un approfondimento tecnico, modificando il precedente avviso, esprime parere favorevole sull'emendamento Cimmino 1.43, purché sia riformulato sopprimendo la parola « commerciali » dopo le parole « le attività ». Sottolinea che questa formulazione rende più chiara l'interpretazione del testo in merito alla disciplina

degli orari di determinate tipologie di attività.

Il sottosegretario Sesa AMICI concorda.

Luigi TARANTO (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Cimmino 1.43, come riformulato.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza del deputato Squeri: si intende che abbia rinunciato al proprio emendamento 1.44.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Ricciatti 1.45, Tidei 1.46, Vignali 1.47, Lacquaniti 1.49, Allasia 1.50 e Taranto 1.51 e Dell'Orco 1.52 sono assorbiti dall'approvazione dell'emendamento Cimmino 1.43, come riformulato. Constata quindi l'assenza del deputato Alfreider: si intende che abbia rinunciato ai propri emendamenti 1.53 e 1.54.

Michele DELL'ORCO (M5S) insiste per la votazione dei propri emendamenti 1.57 e 1.55.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Dell'Orco 1.57 e 1.55 e approva l'emendamento Cimmino 1.56, come riformulato.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, passa all'esame dell'articolo 2.

Marco DA VILLA (M5S) sottoscrive l'emendamento Cimmino 2.2, soppressivo dell'articolo 2 del testo in esame, osservando che la prevista sottoscrizione di accordi territoriali non vincolanti per la definizione degli orari e delle chiusure degli esercizi commerciali introduce elementi di complicazione non idonei a promuovere una reale valorizzazione commerciale delle specifiche zone e a migliorare le condizioni di vita dei lavoratori proprio perché tali accordi non sono ca-

ratterizzati da alcun elemento di obbligatorietà.

La Commissione respinge l'emendamento Cimmino 2.2.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza dei deputati Abrignani, Gutgeld e Misuraca: si intende che abbiano rinunciato ai propri emendamenti 2.3, 2.4 e 2.5.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ritira gli emendamenti Cimmino 2.6, 2.7 e 2.8.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza della deputata Bini: si intende che abbia rinunciato al proprio emendamento 2.9.

La Commissione respinge l'emendamento Ricciatti 2.10.

Daniele MONTRONI (PD) ritira i propri emendamenti 2.12 e 2.13.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ritira l'emendamento Cimmino 2.14.

Raffaello VIGNALI (NCD) ritira il proprio emendamento 2.17.

La Commissione respinge l'emendamento Lacquaniti 2.15 e l'identico Squeri 2.16.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) insiste per la votazione dell'emendamento Cimmino 2.18, di cui è cofirmatario, sottolineando che la specificazione in esso prevista in merito agli esercizi che abbiano aderito agli accordi è utile ai fini di una migliore interpretazione del testo.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, ritiene ultronea l'integrazione proposta dall'emendamento Cimmino 2.18.

La Commissione respinge l'emendamento Cimmino 2.18.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ritira l'emendamento Cimmino 2.19.

Luigi LACQUANITI (Misto-LED) ritira il proprio emendamento 2.20 e insiste per la votazione del proprio emendamento 2.21. volto ad espungere dal testo la parola « dipendenti ».

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, osserva che i lavoratori del commercio sono complessivamente rappresentati dai contratti di lavoro dipendente e gli imprenditori dai contratti dalle associazioni di categoria. Non ritiene pertanto condivisibile l'emendamento Lacquaniti 2.21.

Luigi LACQUANITI (Misto-LED) sottolinea che non tutti i lavoratori del commercio hanno contratti di lavoro dipendente. Preannuncia che, in caso di reiezione, ripresenterà l'emendamento 2.21 nel corso dell'esame in Assemblea.

Mara MUCCI (M5S) condivide il merito dell'emendamento Lacquaniti 2.21.

La Commissione respinge l'emendamento Lacquaniti 2.21.

Daniele MONTRONI (PD) ritira i propri emendamenti 2.22 e 2.23.

La Commissione approva l'emendamento 2.24 del relatore.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, passa all'esame dell'articolo 3. Constata quindi l'assenza dei deputati Cimmino ed Abrignani: si intende che abbiano rinunciato ai propri emendamenti 3.2 e 3.3.

La Commissione respinge l'emendamento Ricciatti 3.4.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza dei deputati Abrignani, Gutgeld e Vignali: si intende che abbiano rinunciato ai propri emendamenti 3.5, 3.6 e 3.13.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Allasia 3.8, Abrignani 3.10 e Vignali 3.11.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza dei deputati Vignali ed Abrignani: si intende che abbiano rinunciato ai propri emendamenti 3.12 e 3.17.

Daniele MONTRONI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 3.16.

Luigi TARANTO (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 3.18.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che l'emendamento Taranto 3.19 deve intendersi assorbito a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Allasia 3.8, Abrignani 3.10 e Vignali 3.11. Constata quindi l'assenza del deputato Misuraca: si intende che abbia rinunciato al proprio emendamento 3.15.

Daniele MONTRONI (PD) ritira gli emendamenti a sua prima firma 3.7 e 3.20.

La Commissione approva quindi l'emendamento Taranto 3.21.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Vignali 3.22, Lacquaniti 3.23, Allasia 3.24 e Squeri 3.25 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento Taranto 3.21.

Daniele MONTRONI (PD) ritira il proprio emendamento 3.26.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza del deputato Misuraca: si intende che abbia rinunciato al proprio emendamento 3.27. Avverte quindi che si è così concluso l'esame degli articoli e delle proposte emendative ad essi riferiti e che il testo così come modificato verrà quindi inviato alle Commissioni permanenti chiamate ad esprimere il parere in sede consultiva. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 24 settembre 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 settembre 2014 — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.25

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

C. 1512 Meta e abbinate.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Guido GALPERTI (PD), *relatore*, riferisce che la X Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla IX Commissione Trasporti sul testo unificato delle proposte di legge C. 1512 ed abbinate, testo licenziato dal Comitato ristretto della Commissione di merito in data 24 luglio 2014.

Segnala innanzitutto che il testo si compone di 12 articoli e che non reca disposizioni direttamente riconducibili agli ambiti di competenza della X Commissione.

L'articolo 1 reca disposizioni in materia di escavazioni vicino al confine stradale. In particolare introduce una specificazione in materia di attuazione del divieto previsto dal comma 1 dell'articolo 16 del codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992).

La modifica introdotta prevede ora che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sia stabilita la particolare disciplina per le sedi stradali ubi-

cate su ponti, viadotti o gallerie o in particolari condizioni orografiche, anche con riferimento alle diverse tipologie di divieti.

L'articolo 2 modifica la disciplina in materia di servizio di noleggio con conducente di cui all'articolo 85 del Codice della strada. In particolare, con una modifica al comma 2, lettera *f*), si prevede che possano essere adibiti al servizio di noleggio con conducente anche i motoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone e non più solo gli autoveicoli utilizzati per tali modalità di trasporto. Conseguentemente, con una modifica al comma 4, la sanzione prevista per la guida in violazione delle norme sul noleggio del conducente viene disposta per « chiunque guidi un veicolo adibito » a tale servizio e non, come attualmente previsto, « chiunque guidi un'autovettura adibita » al servizio.

L'articolo 3 modifica, al comma 1, la disciplina in materia di cessazione della circolazione dei veicoli sul territorio nazionale a causa di esportazione all'estero contenuta nell'articolo 103 del codice della strada.

Si prevede poi che in mancanza di tale documentazione, la comunicazione dell'esportazione risulti possibile solo:

presentando certificazione, legalizzata se prescritto e debitamente tradotta, dell'autorità straniera o del soggetto straniero competenti nel Paese dove il veicolo è stato reimmatricolato o demolito, che attesti tali circostanze e che contenga il numero di targa o di telaio del veicolo interessato, oppure previa presentazione di fotocopia non autenticata della carta di circolazione estera debitamente tradotta ove non conforme al modello della direttiva 1999/37/UE (nuovo comma *2-bis* dell'articolo 103 introdotto dalla lettera *b* del comma 1 dell'articolo 4, che introduce anche i successivi commi *2-ter*, *2-quater* e *2-quinquies*).

L'articolo 4, attraverso una modifica del comma 2 dell'articolo 110, sopprime la previsione che le macchine agricole possano essere immatricolate solo a nome di titolari di imprese agricole o di altri spe-

cifici soggetti (titolare di impresa forestale o che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, enti e consorzi pubblici), consentendo di procedere all'immatricolazione a tutti coloro che si dichiarino proprietari del mezzo.

L'articolo 5 interviene in materia di controlli sui veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all'Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE), attraverso l'introduzione di un nuovo articolo *132-bis* nel codice della strada. In particolare si prevede che i soggetti residenti in Italia circolanti alla guida di veicoli immatricolati in via provvisoria o definitiva in uno Stato UE o SEE debbano essere in grado di documentare le regolari detenzione e circolazione al fine di verificare l'eventuale elusione delle disposizioni amministrative e tributarie italiane (comma 1). La sanzione per la mancanza di documentazione va da 84 a 335 euro, cui si aggiunge il ritiro della carta di circolazione per trenta giorni.

Per i veicoli di proprietà di imprese estere di *leasing* o di circolazione senza conducente che risultino nella disponibilità di residenti in Italia o di persone giuridiche con una sede legale o secondaria o di altro genere in Italia per un periodo superiore a trenta giorni, si richiede la reimmatricolazione con targa italiana, attraverso l'individuazione di un domicilio italiano, come previsto dall'articolo 134 del codice. In mancanza si prevede anche in questo caso il pagamento della sanzione pecuniaria sopra indicata e il ritiro della carta di circolazione, con il suo invio al Dipartimento per i trasporti del Ministero al fine di effettuare d'ufficio la nuova immatricolazione, con comunicazione allo Stato di emissione della carta stessa (comma 3).

La previsione di ulteriore normativa di dettaglio è rimessa alle modifiche del regolamento di attuazione del codice (comma 4).

L'articolo 6 prevede che le relazioni sull'ammontare e sull'utilizzo dei proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada di spettanza degli enti locali (previste dall'articolo 142, comma *12-qua-*

ter) siano pubblicate, entro il 30 giugno di ciascun anno in un'apposita sezione del sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in formato dati di tipo aperto, come definito dall'articolo 68, comma 3, lettera a) del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005).

L'articolo 7 consente, attraverso un nuovo comma 4-bis, inserito nell'articolo 158 del codice della strada, la sosta delle biciclette sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio; si precisa che in ogni caso la bicicletta non deve creare intralcio ai pedoni e non deve essere collocata lungo i percorsi tattili per i disabili visivi.

L'articolo 8 recante disposizioni in materia di velocipedi è stato soppresso durante l'esame in sede referente.

L'articolo 9 interviene sulla disciplina dell'accertamento della violazione dell'obbligo di copertura RC auto. Si prevede, al comma 1, lettera a), che tale violazione possa essere accertata anche tramite il confronto dei dati ricavati con dispositivi o apparecchiature di rilevamento del luogo, del tempo e dell'identificazione del veicolo con l'elenco tenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei veicoli non coperti da RC auto.

Conseguentemente, il comma 2 abroga il comma 3 dell'articolo 31 del decreto-legge n. 1 de 2012, il quale contiene una disciplina sostanzialmente analoga a quella introdotta dal comma 1, lettera a), con qualche correttivo, direttamente nel codice della strada.

L'articolo 9 introduce, inoltre, al comma 1, lettera b), un nuovo comma 1-quinquies all'articolo 201 del codice della strada, al fine di disciplinare la notificazione delle violazioni dell'obbligo di copertura RC auto accertate tramite i dispositivi e le apparecchiature per l'apposito rilevamento.

Il comma 1-quinquies riproduce sostanzialmente quanto già disposto dai vigenti commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies dell'articolo 193 del codice della strada.

La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di

cui sopra costituisce atto di accertamento in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.

L'articolo 10 interviene sulla disciplina dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie spettanti allo Stato, per violazioni del codice della strada, attraverso due modifiche all'articolo 208 del codice. In particolare si prevede, al comma 1, lettera a), l'introduzione di una nuova finalizzazione nel riparto delle sanzioni, stabilendo che una percentuale pari al 15 per cento del totale annuo dei proventi sia destinata al Ministero dell'interno per l'intensificazione dei controlli su strada.

Al comma 1, lettera b), si stabilisce l'obbligo di trasmissione, entro il 31 marzo di ciascun anno, da parte degli soggetti accertatori dei dati relativi alle sanzioni comminate nell'anno precedente. Si tratta in particolare dei dati sull'entità delle sanzioni per ciascuna tipologia.

L'articolo 11 prevede, attraverso un'integrazione dell'articolo 219 del codice della strada, un divieto di conseguire una nuova patente per il soggetto responsabile di omicidio che, alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ovvero sotto l'effetto di sostanze psicotrope o stupefacenti si rende responsabile di omicidio colposo con violazione delle norme di circolazione stradale (si tratta della fattispecie disciplinata dall'articolo 589, terzo comma, del codice penale). Si prevede inoltre un divieto di conseguire la patente qualora il soggetto ne fosse privo.

Conseguentemente, l'articolo 12 prevede, attraverso una modifica dell'articolo 222 del codice della strada, che nel caso di sentenza irrevocabile di condanna per il reato di omicidio colposo sopra richiamato il cancelliere del giudice trasmetta entro quindici giorni copia autentica al prefetto del luogo della commessa violazione (*rectius* dove è stato commesso il reato) che emette nei confronti del soggetto che ha commesso il reato un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato.

Infine preannuncia ai colleghi la presentazione nella prossima seduta di un parere favorevole con una serie di condizioni delle quali illustra i principali elementi.

Innanzitutto ritiene opportuno sottoporre alla Commissione di merito la necessità di aumentare la velocità massima in autostrada dei convogli autovettura-rimorchio leggero da 80 a 100 km/h al fine di eliminare un problema di sicurezza stradale e di facilitare altresì l'utilizzo dei rimorchi leggeri.

Inoltre ritiene rilevante la questione dell'aumento della tolleranza della massa massima consentita per gli autotreni e gli autoarticolati dotati di strumentazione di sicurezza.

Ulteriore questione che intende sottoporre all'attenzione dei colleghi e quindi della Commissione di merito è quella della lunghezza massima degli autosnodati e dei filo snodati che in base alle norme europee attualmente recepite nell'ordinamento europeo possono essere omologati nel nostro paese fino ad una certa lunghezza ma non possono essere messi effettivamente in circolazione. Occorre porre mano a tale aggiornamento normativo con urgenza al fine di eliminare una grave incertezza normativa nel settore dei trasporti pubblici locali che penalizza il settore produttivo di tali veicoli.

Infine ritiene assai delicata la questione della modifica dell'articolo 103 del Codice della strada che riguarda la cessazione della circolazione sul territorio nazionale dei veicoli esportati all'estero.

In particolare occorre verificare se si ritiene opportuno un diverso intervento normativo volto a contrastare il c.d. traffico di rottami.

Alberto BOMBASSEI nel condividere soprattutto l'ultima delle osservazioni formulate dal relatore giudica opportuna un'ulteriore riflessione sull'argomento.

Davide CRIPPA (M5S) ringrazia il relatore per aver affrontato delle tematiche che giudica interessanti come quella delle esportazioni a fine della demolizione. Oc-

corre effettivamente svolgere una verifica ulteriore al fine di comprendere se tali vetture vengano demolite ovvero vengono di nuovo immatricolate. Ricorda alla Commissione come in occasione dell'esame dell'atto comunitario relativo al Piano per la siderurgia si era affrontato anche il tema della c.d. « fuga dei rottami »

Al riguardo ritiene che tale problematica debba essere più correttamente risolta a livello europeo al fine di evitare che vi siano alcuni Paesi dove sia più conveniente esportare quelli che possono essere definiti rottami.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 24 settembre 2014. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.45

Parere parlamentare sul programma di utilizzo, per l'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa, prevista dal medesimo articolo 3, per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale.

Atto n. 108.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento all'ordine del giorno.

Vincenzo FOLINO (PD), *relatore*, sottolinea preliminarmente che la X Commissione è chiamata ad esprimere un parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del Regolamento sul programma di utilizzo, per l'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa per lo svolgimento di studi e ricerche in materia di politica industriale, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 140 del 1999.

Ricorda in proposito che il citato articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, recante « Norme in materia di attività produttive (cosiddetta legge Bersani-*bis*) », autorizza, a partire dal 1999, il Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, ad avvalersi, mediante appositi contratti, di esperti o società specializzate per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, analisi e studio nei settori delle attività produttive.

In particolare, lo stanziamento è riferito a tre fattispecie distinte per finalità o strumenti:

1. collaborazione di esperti o società specializzate mediante appositi contratti;

2. costituzione di un nucleo di esperti per la politica industriale, dotato della necessaria struttura di supporto e disciplinato con apposito decreto;

3. utilizzo di esperti di alta qualificazione per il supporto alle attività di coordinamento di progetti e programmi ad alto contenuto tecnologico di imprese italiane nei settori aeronautico e spaziale e dei prodotti elettronici e ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale.

Come nelle precedenti occasioni, la richiesta di parere parlamentare non ha per oggetto uno schema di provvedimento, bensì un documento in cui il Ministro sottopone al parere delle competenti Commissioni parlamentari un programma di massima relativo all'utilizzazione delle risorse stanziare dall'articolo 3 citato, in cui si tracciano le linee d'azione che potranno essere prese in considerazione nel 2014, nonché le risorse che si ipotizza di destinare ad esse.

Per l'anno 2014, l'entità delle risorse riconducibili alle finalità di cui al citato articolo 3 della legge n. 140 del 1999, è stabilita in 108.029 euro, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico assegnate al centro di costo « Direzione generale per la politica industriale e la competitività » – Missione 1 « Competitività e sviluppo delle imprese » – Programma 1.1 – « Regolamentazione,

incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica » (capitolo 2234). Il suddetto importo è ridotto ad euro 104.075 per effetto delle riduzioni apportate dalle recenti norme di riduzione della spesa. Tali disponibilità possono essere integrate con variazioni compensative a carico di risorse di carattere generale destinate ad aggiustamenti di bilancio.

Come si evince dalla rendicontazione per l'attività svolta nel 2013, lo stanziamento iniziale per il 2013 era di euro 104.097, poi decurtato di euro 31.419 per variazioni negative di bilancio. Lo stanziamento definitivo è stato pari a euro 72.678.

Nel rispetto dei vincoli di spesa introdotti dall'articolo 6 (in particolare i commi 1 e 2) del decreto-legge 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), che dispongono la gratuità della partecipazione ad organismi collegiali, il programma ipotizza di destinare le risorse all'attuazione delle linee programmatiche del Ministero (enunciate in un atto di indirizzo del 22 aprile 2014).

L'atto di indirizzo citato individua tra le priorità per il triennio 2015/2017 le seguenti attività: porre la politica industriale al centro dell'Agenda europea e sostenere gli investimenti orientati in innovazioni, ricerca, digitalizzazione e competenze qualificate.

Più in dettaglio si ritiene necessario promuovere l'integrazione fra politica industriale e la strategia nazionale della ricerca e lo sviluppo, realizzare uno sviluppo sostenibile attraverso il sostegno all'innovazione legata alla green economy e all'investimento in tecnologie in tecnologie *low carbon*; rimuovere gli ostacoli allo sviluppo della capacità di rigassificazione per beneficiare della rivoluzione dello shale gas.

Nel documento in esame sono state quindi individuate le seguenti priorità:

sostegno alla ricerca e all'innovazione industriale, anche attraverso l'utilizzo del Fondo per la crescita sostenibile;

integrare le politiche nazionali con le strategie europee nel settore manifatturiero (auto, siderurgia, cantieristica, costruzioni).

Le risorse del capitolo 2234 saranno orientate in particolare:

1. al settore delle materie prime e seconde (siderurgia, rottami metallici, settore elettrico ed elettronico e rifiuti RAEE);

2. ai piani di sviluppo per le infrastrutture e per il rifornimento e ricarica dei veicoli ad alimentazioni alternative (elettrico, GNL, biocombustibili);

3. ad attività di supporto e di assistenza tecnica al settore chimico con riferimento alle sostanze pericolose previste dal regolamento europeo REACH.

Segnala infine che al Programma di utilizzo per l'anno 2014 è allegata, ai sensi dell'articolo 3 della L. 140/1999, la rendicontazione riguardante l'utilizzo delle risorse per l'anno 2013, nella quale sono indicati i singoli impegni assunti per il capitolo 2234. A fronte di uno stanziamento iniziale di 104.097, è avvenuta una decurtazione di 31.419 euro. Sono stati riassunti impegni per complessivi 72.678 euro.

Per il prospetto dettagliato delle attività svolte nell'anno finanziario 2013 rinvia alla documentazione predisposta dal Servizio Studi

Nel riservarsi di presentare una proposta di parere, rileva, in conclusione, che si tratta di un provvedimento annuale che perviene con regolarità ad esercizio quasi concluso; ricorda che nel parere espresso lo scorso anno la X Commissione aveva sollevato questo problema ed aveva esplicitamente chiesto di presentare l'atto entro il mese di aprile. Solleva quindi qualche perplessità sull'effettiva utilità del parere medesimo.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, sottolinea anche l'esiguità dello stanziamento, rileva l'opportunità di segnalare al Go-

verno la possibilità di superare la necessità di un parere parlamentare annuale. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 24 settembre 2014. – Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.55.

Indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale e sulle principali problematiche in materia di energia.

(Seguito esame del documento conclusivo e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del documento conclusivo dell'indagine in titolo.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica che è stata predisposta dall'onorevole Peluffo una proposta di documento conclusivo che è in distribuzione.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), *relatore*, illustra il documento elaborato a conclusione del ciclo di audizioni (*vedi allegato 2*), approfondendo in particolare le conclusioni di cui al punto 4 del documento.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, invita i colleghi a presentare eventuali osservazioni integrative al documento elaborato dal relatore nel corso della prossima settimana.

Alberto BOMBASSEI (SCpI) sottolinea che in Italia il costo dell'energia ha un'eccessiva incidenza sui processi produttivi e si rivela sempre più frequentemente come il principale ostacolo a investimenti industriali sul territorio nazionale. Osserva che molti Paesi europei, anche quelli che non si sono orientati al nucleare, hanno costi dell'energia sensibilmente più bassi rispetto a quelli italiani. Preannuncia pertanto al relatore una proposta di integrazione del documento volta a individuare le condizioni per ridurre i costi nazionali dell'energia al fine di accrescere la competitività del nostro sistema industriale.

Andrea VALLASCAS (M5S) preannuncia la presentazione di proposte integrative al documento in esame, volte a favorire la transizione ad un sistema a minore intensità di carbonio e a maggiore utilizzo di energie da fonti rinnovabili. Osserva altresì che nel documento non appaiono chiare le modalità di disinvestimento relativamente a impianti di produzione desueti e non si evidenziano le criticità connesse agli ingenti investimenti nelle infrastrutture per il trasporto del gas in Europa.

Davide CRIPPA (M5S), richiamando le osservazioni del collega Bombassei relativamente ai costi dell'energia, ritiene che nel documento conclusivo si dovrebbe sottolineare con chiarezza che per il futuro non possono essere ulteriormente aumentate le accise sulla bolletta energetica troppo spesso utilizzata da parte dello Stato come un bancomat.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 settembre 2014. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene il viceministro dello sviluppo economico Claudio De Vincenti.

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali.

Testo unificato C. 750 Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare, C. 1042 Benamati, C. 1240 Baruffi, C. 1279 Abrignani, C. 1627 Allasia e C. 1809 Minardo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La seduta inizia alle 15.40.

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana della giornata odierna.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che sono pervenuti, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento, i pareri delle seguenti Commissioni: I Commissione Affari costituzionali (parere favorevole con osservazione); VII Commissione Cultura (nulla osta); XI Commissione Lavoro (parere favorevole con osservazioni); XII Commissione Affari sociali (parere favorevole con condizione e osservazione); XIV Commissione Politiche dell'Unione europea (parere favorevole con osservazione) e Commissione per le questioni regionali (parere favorevole con condizione e osservazione). Questi pareri sono in distribuzione. Informa altresì che la VIII Commissione Ambiente ha comunicato di non intendere esprimere il parere; non è invece ancora pervenuto il parere della Commissione Bilancio, che è convocata in questo momento. Propone quindi di sospendere brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.45, riprende alle 16.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, informa che la Commissione Bilancio ha espresso un parere favorevole senza alcun

rilevo. Chiede al relatore se, in relazione al contenuto dei pareri, intenda apportare qualche modifica al testo.

Angelo SENALDI, *relatore*, rileva che la gran parte dei rilievi attengono a profili del testo sui quali si è raggiunta in Commissione una mediazione che non intende compromettere, soprattutto in relazione al reperimento dei finanziamenti per la copertura del Fondo. Ritiene altresì che altre sollecitazioni, quale ad esempio l'osservazione della I Commissione, potranno even-

tualmente essere recepite nel corso dell'esame in Assemblea.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul nuovo testo del provvedimento in esame.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 16.05.

ALLEGATO 1

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. Testo unificato C. 750 Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare, C. 1042 Benamati, C. 1240 Baruffi, C. 1279 Abrignani, C. 1627 Allasia e C. 1809 Minardo.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 1-ter con il seguente:

1-ter. Le tipologie di attività di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e le attività di somministrazione di alimenti e bevande non sono soggetti ad alcun obbligo di chiusura domenicale o festiva.

1.43. *(nuova formulazione).* Cimmino, Mazziotti Di Celso, Bombassei, Capua, Catania, Antimo Cesaro, D'Agostino, Galgano, Librandi, Matarrese, Molea, Oliaro, Rabino, Andrea Romano, Quintarelli, Sottanelli, Tinagli, Vargiu, Vecchio, Vezzali, Vitelli, Nesi

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 56. *(nuova formulazione)* Cimmino, Mazziotti Di Celso, Bombassei, Capua, Catania, Antimo Cesaro, D'Agostino, Galgano, Librandi, Matarrese, Molea, Oliaro, Rabino, Andrea Romano, Quintarelli, Sottanelli, Tinagli, Vargiu, Vecchio, Vezzali, Vitelli, Nesi

ART. 2.

Al comma 7 aggiungere, infine, i seguenti periodi:

« Al funzionamento degli osservatori di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La partecipazione agli osservatori non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi spese comunque denominati ».

2.24. Il Relatore.

ART. 3.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la parola:* Il sindaco *aggiungere le seguenti:* , sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica,;

b) *dopo la parola:* definisce *aggiungere le seguenti:* per un periodo non superiore a tre mesi;

c) *dopo le parole:* zone del territorio comunale *aggiungere le seguenti:* interessate da fenomeni di aggregazione notturna.

* **3. 8.** Allasia.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: Il sindaco aggiungere le seguenti: , sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica,;

b) dopo la parola: definisce aggiungere le seguenti: per un periodo non superiore a tre mesi;

c) dopo le parole: zone del territorio comunale aggiungere le seguenti: interessate da fenomeni di aggregazione notturna.

* **3. 10.** Abrignani, Squeri, Polidori.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: Il sindaco aggiungere le seguenti: , sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica,;

b) dopo la parola: definisce aggiungere le seguenti: per un periodo non superiore a tre mesi;

c) dopo le parole: zone del territorio comunale aggiungere le seguenti: interessate da fenomeni di aggregazione notturna.

* **3. 11.** Vignali.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000 e, in caso di particolare gravità o di recidiva, con la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio da uno a dieci giorni. La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge sia stata commessa per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione per oblazione.

3. 21. Taranto.

ALLEGATO 2

Indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale e sulle principali problematiche in materia di energia.**PROPOSTA DEL DOCUMENTO CONCLUSIVO****1. Contenuti e finalità dell'indagine conoscitiva**

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo ha deliberato nella seduta del 31 luglio 2013 l'avvio di un'indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale relativa alle principali questioni in materia di energia. La decisione è maturata a seguito del continuo processo di evoluzione del settore energetico, anche in virtù del rapido sviluppo tecnologico del settore.

La fase attuale è caratterizzata dalla presenza di alcune questioni di fondo comuni, pur nelle differenze fra Paese e Paese, a tutti gli Stati membri dell'Unione Europea: crescita dei prezzi finali dell'elettricità, diversificazione e sicurezza degli approvvigionamenti, generazione tradizionale e da fonti rinnovabili, adeguatezza delle reti di trasporto e distribuzione. Peraltro l'attuale situazione del settore energetico sconta le conseguenze della crisi di questi anni, inizialmente solo finanziaria e poi riversatasi sull'economia reale, registrando una rilevante contrazione dei consumi energetici.

Tale congiuntura, unitamente all'introduzione di regolamentazioni nazionali e comunitarie in materia di efficienza e risparmio energetico, ha influito notevolmente sulla domanda energetica che, oltre a ridursi, ha mutato il proprio ritmo di crescita. Pertanto, per i prossimi anni si prospetta un cambio di passo generale per l'offerta energetica sotto il profilo qualitativo piuttosto che quantitativo, tenuto conto dei programmi di efficientamento energetico in atto e futuri, del migliora-

mento necessario delle tecnologie di consumo e della crescente sensibilità dei cittadini a questi temi che incideranno inevitabilmente sulla domanda.

Il settore energetico, inoltre, è caratterizzato da una *governance* policentrica non più nella mani esclusive del livello di governo centrale; infatti, nonostante l'approvazione del documento di Strategia Energetica Nazionale (SEN), è opportuno rilevare che diversi sono i soggetti titolari della decisione, a volte sovrapposta. Differente è il caso del passato quando si interveniva direttamente attraverso gli strumenti di controllo amministrativo e indirettamente attraverso il braccio operativo degli ex-monopoli pubblici Eni ed Enel, con una adeguata programmazione attraverso i Piani Energetici Nazionali. A ciò va aggiunto l'imprescindibile rilevanza del quadro europeo ed extra-europeo: le priorità dell'agenda energetica nazionale sono sempre di più dettate dalle esigenze e dalle dinamiche del mercato internazionale. Si pensi ad esempio al tema dell'approvvigionamento delle fonti, ed all'importanza che esso ha per un Paese come l'Italia ad oggi scarso di risorse energetiche.

L'azione del Governo in materia di politica energetica, risultando di primaria rilevanza strategica per l'Italia, necessita, come precisato nell'avvio della presente indagine, di linee di indirizzo coerenti con le dinamiche internazionali anche per sostenere lo sviluppo e la competitività dell'intero sistema di imprese italiane, siano esse grandi, medie o piccole.

Partendo da tali considerazioni, l'indagine conoscitiva si propone di offrire al

Parlamento le risultanze della propria analisi affinché possano essere valutate con attenzione l'adeguatezza e le eventuali necessità di aggiornamento del quadro normativo nazionale anche in prospettiva dell'effettiva realizzazione del mercato unico europeo, e dell'esportazione *dell'acquis communautaire* nei paesi limitrofi ed importanti per l'Italia dal punto di vista energetico.

Il lavoro di analisi ha preso in considerazione alcune tematiche di significativa rilevanza.

In particolare, con riferimento al settore elettrico, l'indagine ha rivolto principalmente la propria attenzione ai seguenti punti: lo sviluppo importante delle fonti rinnovabili, la loro integrazione nella rete elettrica e il graduale superamento del sistema di incentivazione, l'apporto al sistema da parte delle fonti rinnovabili termiche (telerscaldamento, biomassa, cogenerazione, geotermia) ad oggi forse non pienamente valorizzate sottovalutate dal legislatore, l'obiettivo di integrazione europea dei mercati elettrici nazionali ed i benefici attesi da tale progetto in termini di convergenza dei prezzi all'ingrosso dell'energia.

L'attenzione verso il settore gas ha riguardato, tra l'altro, lo sviluppo del mercato italiano e la creazione di un hub del sud-est Europa anche alla luce delle previsioni della SEN, la riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela adottata dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico e suoi effetti sul costo delle bollette per le famiglie italiane, l'esplorazione ed estrazione di gas e petrolio anche con riferimento alla valutazione dei rischi e benefici di natura economica e ambientale connessi.

Nel corso dell'indagine la Commissione ha proceduto alle seguenti audizioni:

Assomineraria – Settore Idrocarburi e di Federutility (martedì 24 settembre 2013);

Assoambiente, Cittadinanza attiva, Federconsumatori (giovedì 26 settembre 2013);

Assorinnovabili e Anigas (giovedì 03 ottobre 2013);

Codici e di Altroconsumo (giovedì 10 ottobre 2013);

TAP (Trans Adriatic Pipeline) e Assoelettrica (martedì 15 ottobre 2013);

FINCO (Federazione industrie prodotti impianti servizi ed opere specialistiche per le costruzioni) di FIPER (Federazione Italiana Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili) di ANFUS (Associazione Nazionale Fumisti e Spazzacamini), di Aiget e di Fire (Federazione italiana uso razionale dell'energia) (martedì 22 ottobre 2013);

Coordinamento FREE (Coordinamento Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica), e di AIRU (Associazione Italiana Riscaldamento Urbano) (martedì 29 ottobre 2013);

Anima (Federazione associazioni nazionali industria meccanica e affine), di Anie (Federazione nazionale imprese elettrotecniche ed elettroniche), di EnergoClub Onlus (martedì 05 novembre 2013);

Federchimica e Energia Concorrente (martedì 12 novembre 2013);

Edison e Assogas (mercoledì 13 novembre 2013);

CGIL, Flaei-CISL, UIL, UGL (martedì 26 novembre 2013);

Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) (martedì 10 dicembre 2013);

Anev e Snam (martedì 17 dicembre 2013);

Enel (mercoledì 19 febbraio 2014);

GDF SUEZ Energia Italia e EnerGrid, (mercoledì 26 febbraio 2014);

Unione Petrolifera (mercoledì 05 marzo 2014);

ASCOMAC (giovedì 13 marzo 2014)

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema elettrico, Gestore dei Servizi

Energetici (GSE), Acquirente unico Spa, Movimento Consumatori (lunedì 17 marzo 2014);

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e di ENI (giovedì 20 marzo 2014);

Viceministro dello Sviluppo Economico, Claudio De Vincenti (lunedì 24 marzo 2014)

Terna (lunedì 31 marzo 2014).

2. Quadro strategico e normativo

2.1 Verso una nuova strategia energetica europea

A livello comunitario, la politica energetica comune si basa sull'articolo 194 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

Al fine di promuovere la competitività, la crescita e l'occupazione in seno all'Unione europea, il Consiglio europeo negli ultimi due anni ha ribadito l'importanza di completare il mercato interno e sviluppare adeguate interconnessioni tra gli Stati membri dell'Unione europea, e ha sottolineato tra le priorità dell'Europa la necessità di investire in moderne infrastrutture energetiche, di razionalizzare gli interventi pubblici nei settori che rischiano di distorcere il mercato dell'energia, di favorire misure pubbliche di contenimento dei prezzi dell'energia.

I tre obiettivi fondamentali su cui si è focalizzata la politica energetica europea negli ultimi anni consistono nel contenimento delle emissioni di gas serra, nel completamento del mercato interno e nel rafforzamento della sicurezza delle forniture.

Per quanto concerne l'obiettivo ambientale, la Commissione europea ha pubblicato la Comunicazione quadro delle politiche per l'energia e il clima al 2030, incentrate su misure per la decarbonizzazione dell'economia europea, che consentano una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 40 per cento rispetto al livello del 1990 e di aumentare al 27 per cento la quota di consumo interno lordo

coperta da fonti rinnovabili sia dell'obiettivo, ritenuto vincolante per l'Unione europea.

Per quanto riguarda l'obiettivo del completamento del Mercato Interno dell'Energia, il Consiglio europeo ha sollecitato l'attuazione in tutti gli Stati membri dell'UE delle norme europee di riferimento per i mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, e per le reti energetiche transfrontaliere. Tali norme di riferimento sono contenute nel cosiddetto « Terzo Pacchetto Energia », che comprende due direttive (la direttiva 2009/72/CE sul mercato interno dell'energia elettrica e la 2009/73/CE, sul mercato interno del gas), e tre regolamenti (il regolamento n. 713/2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, e i regolamenti n. 714/2009 e n. 715/2009 in materia di accesso alle infrastrutture di trasmissione e trasporto dell'energia elettrica e del gas). Con specifico riferimento al settore dell'energia elettrica, il disegno europeo di un mercato unico è in via di definizione attraverso la cooperazione tra Stati membri suddivisi tra sette « regioni elettriche », che ha portato alla pubblicazione il 29 luglio 2011, da parte dell'Agenzia per la Cooperazione dei Regolatori dell'Energia, un organo della Commissione europea, delle Linee guida sull'allocazione della capacità e la gestione delle congestioni. Con riferimento al settore del gas naturale, il Consiglio europeo ha ribadito l'impegno collettivo affinché nessuno Stato membro rimanga isolato dalle reti europee di trasporto del gas e dell'energia elettrica dopo il 2015.

Per quanto riguarda l'obiettivo del rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti, è stato adottato il Regolamento (UE) 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per il finanziamento delle nuove infrastrutture strategiche transnazionali (tra cui i Progetti di interesse europeo per nuove infrastrutture energetiche).

Una delle maggiori problematiche emerse a livello europeo riguarda le forti tensioni sui prezzi dell'energia in Europa.

Il 22 gennaio 2014 la Commissione ha pubblicato una comunicazione su Prezzi e costi dell'energia in Europa (COM (2014) 21 final) che esamina nel dettaglio i trend dei prezzi al dettaglio di energia elettrica e gas e le loro possibili determinanti.

Inoltre, dal punto di vista energetico appaiono fondamentali, in particolare per l'Italia, le relazioni e la collaborazione rafforzata con i Paesi limitrofi dell'area balcanica e della sponda sud del mediterraneo. Il tutto nell'ambito della politica europea di vicinato in essere dal 2004 in ambito europeo. Il concetto di Comunità energetica (già presente in area balcanica con l'*Energy Community Treaty* firmato ad Atene il 25 ottobre 2005 tra la Comunità europea e nove paesi dell'area, e in corso d'opera in ambito mediterraneo) diventa fondamentale per estendere le regole europee (*Acquis Communautaire*) ai Paesi vicini ed importanti soprattutto per l'Italia dal punto di vista energetico. Il Mediterraneo e i Balcani rappresentano, quindi, una priorità, non solo dal punto di vista energetico.

2.2 Quadro normativo nazionale

Al termine della XVI legislatura, con il decreto interministeriale 8 marzo 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, il Governo ha varato la Strategia energetica nazionale (SEN).

L'istituto della SEN era stato introdotto nell'ordinamento nel 2008, quale strumento di indirizzo e programmazione della politica energetica nazionale che il Governo era delegato a varare sulla base di alcuni criteri e mediante un dettagliato procedimento di approvazione. Al centro della Strategia era prevista l'attivazione di una nuova politica per l'energia nucleare.

Nel 2010 era stata presentata una proposta di referendum sul programma elettronucleare italiano, che mirava ad abrogare le nuove norme in materia di energia nucleare. Pochi mesi prima delle date previste per lo svolgimento del referendum (12 giugno e 13 giugno 2011), nel marzo 2011 avvenne l'incidente di Fukushima.

Nelle more della celebrazione del referendum fu varato il decreto-legge 34/2011, in cui era mantenuto l'istituto della « Strategia energetica » espungendo, però, il riferimento al nucleare. Anche questa nuova formulazione fu tuttavia abrogata dal referendum. Di fatto, l'istituto normativo della SEN è stato cancellato dall'ordinamento.

La norma che ha originariamente introdotto la SEN (articolo 7 del decreto-legge 112/2008) aveva attribuito al Governo il compito di porre in essere una Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente preliminarmente alla definizione della « Strategia energetica nazionale ».

Lo scopo era di indicare le priorità per il breve ed il lungo periodo per conseguire, anche attraverso meccanismi di mercato, gli obiettivi della diversificazione delle fonti di energia e delle aree di approvvigionamento, del potenziamento della dotazione infrastrutturale, della promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, della realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare, del potenziamento della ricerca nel settore energetico e della sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia.

La nuova formulazione della norma sulla SEN, introdotta dal Governo con il decreto-legge 34/2011 (articolo 5, comma 8), contestualmente all'abrogazione delle norme approvate nel biennio 2008-2010 per reintrodurre l'energia nucleare, oltre ad essere depurata da riferimenti all'energia nucleare, presentava anche altre differenze rispetto alla formulazione del 2008, soprattutto riguardo ai soggetti coinvolti nel processo di emanazione, agli obiettivi e alle modalità di definizione della SEN. Della Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente, in particolare, non si faceva più menzione.

Ai sensi della norma del 2008, la Strategia doveva essere definita dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, previa convocazione, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, di una Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente.

Per converso, la nuova formulazione del 2011 prevedeva che la proposta della SEN fosse effettuata dal Ministro dello sviluppo economico congiuntamente con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che fosse inoltre sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che fossero acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari. Infine, rispetto alla formulazione del 2008, si precisava che nella definizione della SEN il Consiglio dei Ministri doveva tener conto delle valutazioni effettuate a livello di Unione europea e a livello internazionale.

Ancorché sia intervenuta l'accennata abrogazione referendaria e la conseguente scomparsa dell'istituto della SEN dal nostro ordinamento, il Governo Monti ha deciso di emanare comunque la SEN utilizzando lo strumento del decreto interministeriale, previa consultazione pubblica.

Il documento elaborato a livello ministeriale è infatti stato pubblicato sul sito internet del Ministero e sottoposto ad un processo di consultazione pubblica, avviato a metà ottobre 2012 e proseguito con il confronto con le istituzioni, le associazioni di categoria, le parti sociali e sindacali, le associazioni ambientaliste e dei consumatori, enti di ricerca e centri studi. Attraverso la consultazione, sono stati inoltre inviati oltre 800 suggerimenti e contributi da cittadini e singole aziende. Rispetto al documento approvato in Consiglio dei Ministri il 16 ottobre 2012, secondo il Governo sono stati recepiti nel documento definitivo numerosi contributi.

La SEN individua quattro obiettivi principali e sette priorità d'azione. Gli obiettivi principali sono:

1. significativa riduzione dei costi energetici per cittadini e imprese e progressivo allineamento dei prezzi all'ingrosso ai livelli europei;

2. superamento di tutti gli obiettivi ambientali europei al 2020;

3. maggiore sicurezza, minore dipendenza di approvvigionamento e maggiore flessibilità del sistema;

4. impatto positivo sulla crescita economica grazie a investimenti previsti fino al 2020, sia nella *green e white economy* (rinnovabili e efficienza energetica), che nei settori tradizionali (reti elettriche e gas, rigassificatori, stoccaggi, sviluppo idrocarburi).

Per il raggiungimento di questi risultati la strategia si articola in sette priorità, ovvero di tematiche su cui i soggetti auditi si sono espressi ampiamente come riportato nel cap. 3 della presente relazione. Tuttavia ai fini di un'analisi efficace e dinamica di tali priorità risulta opportuno fornire, seppure in maniera essenziale e non esaustiva, una panoramica del relativo quadro normativo venutosi a consolidare nel corso della legislatura in corso.

In particolare le tematiche che rilevano sono le seguenti:

1. Promozione dell'efficienza energetica. Durante la legislatura in corso, l'attenzione si è concentrata prevalentemente sull'efficienza energetica nel patrimonio edilizio, e in particolare sulle detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici e sulla certificazione energetica.

Il decreto-legge 63/2013 ha recepito la direttiva 2010/31/UE in materia di certificazione energetica degli edifici, sostituendo l'attestato di certificazione energetica con il nuovo attestato di prestazione energetica (APE). Entro il 2020, poi, tutti i nuovi edifici dovranno essere ad «energia quasi zero», con un anticipo al 31 dicembre 2018 per quelli occupati o di proprietà delle amministrazioni pubbliche.

Tale decreto ha anche potenziato il regime di detrazioni fiscali, passato dal 55% per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici al 65%: per le spese documentate sostenute a partire dal 1° luglio 2013 fino al 31

dicembre 2013 o fino al 30 giugno 2014 (per le ristrutturazioni importanti dell'intero edificio) spetta la detrazione dell'imposta lorda per una quota pari al 65% degli importi rimasti a carico del contribuente, ripartita in 10 quote annuali di pari importo. È stata inoltre prorogata, fino al 31 dicembre 2013, delle detrazioni IRPEF del 50 per cento, dall'ordinario 36 per cento, per spese di ristrutturazioni edilizie fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro (48.000 euro nel regime ordinario). Tale proroga è stata estesa anche all'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, per un massimo di 10 mila euro (in pratica si concede un bonus di 5.000 euro. Le detrazioni riguardano anche gli interventi di ristrutturazione relativi all'adozione di misure antisismiche, nonché all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici.

Successivamente, la legge 147/2013 di stabilità per il 2014 ha previsto all'articolo 1, comma 139, una proroga delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica. Per quanto concerne la detrazione d'imposta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici, viene prorogata di un anno la misura della detrazione al 65 per cento attualmente prevista sino al 31 dicembre 2013, stabilendo altresì che la detrazione si applichi nella misura del 50 per cento per l'anno 2015. Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali si proroga di un anno la misura della detrazione al 65 per cento (attualmente prevista sino al 30 giugno 2014), prevedendo altresì che la detrazione si applichi nella misura del 50 per cento nei 12 mesi successivi. Con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, viene prorogata di un anno la misura della detrazione al 50 per cento già prevista sino al 31 dicembre 2013, stabilendo altresì che la detrazione si applichi nella misura del 40 per cento per l'anno 2015. Con riferimento agli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche,

viene prorogata di un anno la misura della detrazione al 65 per cento già prevista sino al 31 dicembre 2013, stabilendo altresì che la detrazione si applichi nella misura del 50 per cento per l'anno 2015. Con riferimento alle spese per l'acquisto di mobili per l'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione viene specificato il termine finale (31 dicembre 2014) entro cui devono essere sostenute le spese ai fini della detrazione prevista.

Sempre nell'ambito dell'efficienza energetica civile, nel 2013 sono stati emanati due importanti regolamenti riguardanti l'esercizio e il controllo degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici (decreto del Presidente della Repubblica 74/2013) e i criteri per assicurare la qualificazione degli esperti e degli organismi cui affidare la certificazione energetica (decreto del Presidente della Repubblica 75/2013).

Di recente approvazione è, poi, il Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 recante « Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE ». Tale decreto introduce nell'ordinamento nazionale misure finalizzate a promuovere l'efficienza energetica nella Pubblica Amministrazione, nelle imprese e nelle famiglie, secondo gli obiettivi posti dalla UE di una riduzione dei consumi di energia primaria del 20 per cento entro il 2020. Sotto il profilo regolatorio si registra l'attribuzione di talune funzioni di regolazione all'Autorità, per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, che adotta entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto e sulla base di indirizzi formulati dal Ministro dello sviluppo economico, uno o più provvedimenti al fine di promuovere lo sviluppo del teleriscaldamento e tele-raffrescamento e della concorrenza.

2. *Promozione di un mercato del gas competitivo, integrato con l'Europa e con prezzi ad essa allineati, e con l'opportunità di diventare il principale Hub sud-europeo.* Durante la legislatura in corso,

con la legge n. 153/2013, il Parlamento ha autorizzato la ratifica dell'Accordo per il gasdotto trans-adriatico (TAP), per la creazione di un'infrastruttura per il trasporto del gas naturale dai giacimenti dell'area del Caspio (nella specie dal giacimento azero di Shah Deniz) verso l'Europa. Il gasdotto attraversa la Grecia, l'Albania e raggiunge l'Italia, dopo un percorso di circa 870 chilometri, approdando in Puglia. L'Accordo, che attua un memorandum d'intesa siglato nel settembre 2012, riconosce l'importanza del Gasdotto transadriatico (TAP) impegnando le Parti (Albania, Grecia ed Italia) a facilitare le procedure di autorizzazione per l'implementazione dello stesso; e stabilisce la necessità di rispettare standard uniformi con riferimento alle normative tecniche, nonché in materia di sicurezza, ambiente, lavoro. L'Accordo inoltre impegna i Governi dei tre Paesi a siglare accordi con gli investitori del progetto, e definisce l'ambito giuridico, nonché il regime fiscale applicabili.

Il decreto-legge 69/2013 (c.d. del Fare) contiene misure incidenti nel settore del gas, che mirano alla liberalizzazione, con l'obiettivo di tutelare ed incrementare la concorrenza. In questo senso viene circoscritto il perimetro del regime di tutela attualmente previsto per i c.d. «clienti vulnerabili», limitando il servizio di tutela gas ai soli clienti domestici. Il regime di tutela prevede che le tariffe di riferimento siano stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico. Il filo conduttore della tutela della concorrenza, con particolare riguardo alla tutela dei consumatori – peraltro rafforzata dall'adozione del decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21 di attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori – è alla base, tra l'altro, degli interventi del medesimo decreto che mirano a velocizzare e dare certezza all'avvio delle prime gare di distribuzione del gas per ambiti territoriali, rafforzando i termini e le competenze delle Regioni, prevedendo il potere sostitutivo statale e una penalizzazione economica per i comuni che ritardano ad individuare la stazione

appaltante. In tali casi, il 20 per cento degli oneri che il gestore corrisponde annualmente agli Enti locali come quota parte della remunerazione del capitale è versato dal concessionario subentrante, con modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, in uno specifico capitolo della Cassa conguaglio settore elettrico per essere destinati alla riduzione delle tariffe di distribuzione dell'ambito corrispondente.

Con il decreto-legge 145/2013, c.d. Destinazione Italia (convertito in legge 9/2014), sono state inserite alcune disposizioni (articolo 1, commi 16-bis e ter) riguardanti lo sviluppo di nuove capacità di stoccaggio e le importazioni di gas naturale.

Per quanto riguarda la concorrenza nel mercato del gas, è noto che, rispetto al settore elettrico (in cui la liberalizzazione ha viaggiato ad una velocità superiore) nel settore del gas ci sono state resistenze e difficoltà maggiori a causa delle asimmetrie esistenti sia in termini di peso dell'operatore dominante che di proprietà e gestione delle reti di trasporto e delle attività necessarie allo sviluppo dei mercati. Nel settore elettrico il peso del maggior operatore (ENEL) si è progressivamente ridotto a meno di un terzo del totale della produzione. L'Acquirente Unico Spa, società interamente pubblica che acquista l'energia per soddisfare la domanda dei clienti tutelati che ancora non hanno scelto di passare al mercato libero, costituisce il più grande grossista (30 per cento circa della domanda nazionale), ma agisce in piena concorrenza con gli altri operatori, senza vantaggi di natura normativa. A seguito del parere emesso dalla Commissione europea ai sensi del Terzo pacchetto, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ha definito il processo di certificazione di Terna in qualità di gestore del sistema di trasmissione dell'energia elettrica in regime di separazione proprietaria, come previsto dal decreto legislativo 93/11 di recepimento della direttiva comunitaria 2009/72/CE.

La concorrenza nel mercato del gas naturale risente molto di più del peso del maggior operatore (l'ENI) e pertanto, rispetto al settore elettrico in cui Terna risulta da anni separata dal principale operatore, nel settore del gas tale processo si è venuto a sviluppare solo recentemente. Infatti con l'articolo 15 del decreto-legge 1/2012 è stata accelerata la separazione proprietaria di Snam Rete gas, che gestisce la rete di trasporto, dall'ENI. Il DPCM 25 maggio 2012 ha dato attuazione a tale norma, al fine di adottare il modello di separazione proprietaria, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 93/2011. Nell'ottobre 2012, Snam S.p.A. ha comunicato la cessione da parte di ENI S.p.A. del 30% meno un'azione del capitale votante di Snam S.p.A. e quindi del relativo controllo. Nel corso del 2012 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas aveva già portato a compimento il processo di certificazione di Snam Rete Gas quale operatore indipendente del trasporto, aderendo così alla forma dell'*Independent Transmission Operator* (ITO) prevista dalla direttiva 2009/73/CE. L'avvenuta separazione verticale di Snam dal gruppo Eni ha permesso l'adesione dell'Italia al modello di gestore di sistema di trasporto del gas in regime di separazione proprietaria.

3. Sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili. Durante la legislatura in corso, con il decreto-legge 145/2013, c.d. Destinazione Italia (convertito in legge 9/2014) sono state previste disposizioni che vanno nella direzione di ridurre le bollette energetiche. In particolare, con l'articolo 1 (commi 3-6) si propone ai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili titolari di impianti che beneficino di incentivi un'alternativa tra continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo oppure optare per la fruizione di un incentivo ridotto a fronte di una proroga del periodo di incentivazione. In tal modo si cerca di ridurre il peso della componente A3 sulle bollette dei prossimi anni, senza effetti retroattivi sui contratti già stipulati.

Sempre nell'ottica della riduzione degli oneri di sistema, il decreto-legge « del fare » aveva provveduto a rideterminare le modalità di calcolo del « costo evitato di combustibile » (CEC) applicato agli impianti che godono delle tariffe Cip6.

Anche l'introduzione dei tetti massimi di spesa annua d'incentivazione ha l'obiettivo di programmare una crescita equilibrata dell'energia rinnovabile. Il tetto di spesa per il fotovoltaico, pari a 6,7 miliardi, è stato raggiunto il 6 giugno 2013 e, in accordo con le previsioni del DM 5 luglio 2012, il conto energia ha cessato di applicarsi il 6 luglio 2013, fatta eccezione per taluni impianti collocati in determinate zone terremotate. Per le altre fonti rinnovabili elettriche, il tetto massimo di spesa annua d'incentivazione è stato posto a 5,8 miliardi (a fine 2013 il valore raggiunto era di 4,6 miliardi). Dal mese di luglio 2013 è inoltre attivo il cosiddetto « Conto termico », volto a incentivare gli interventi di efficientamento negli edifici della PA (al quale vengono dedicati circa 200 milioni l'anno).

La legge di stabilità per il 2014 (articolo 1, comma 154) prevede infine che, entro il 30 giugno 2014, venga aggiornato il sistema di incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, determinati, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 28 del 2011, con decreti del Ministro dello sviluppo economico. L'aggiornamento deve avvenire secondo criteri di diversificazione e innovazione tecnologica e di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione previsti dalla direttiva 2012/27/UE.

La stessa legge (articolo 1, comma 155) interviene, inoltre, sugli incentivi agli impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, introducendo un'opzione per gli impianti entrati in esercizio entro il 2012.

Di recente approvazione risulta essere la legge di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, recante « Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico

dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.»

Ai sensi dell'articolo 23 i risparmi conseguenti alla riduzione di taluni oneri che gravano sulle bollette elettriche, derivanti dall'applicazione di disposizioni del medesimo provvedimento (fra cui quella relativa alla rimodulazione delle modalità e delle tempistiche di erogazione delle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici) vengono destinati ai consumatori di energia elettrica dotati di connessioni a media e bassa tensione per utenze diverse dal residenziale e dall'illuminazione pubblica. Il medesimo meccanismo di destinazione dei risparmi è esteso anche a quelli conseguenti dall'attuazione delle disposizioni del citato decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145. Si attribuisce, infine, all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico il compito, mediante l'adozione di appositi provvedimenti, di assicurare che, a regime, la riduzione della bolletta elettrica non sia cumulata con le agevolazioni di cui godono le imprese ad alta intensità energetica e che i benefici siano ripartiti in modo proporzionale tra gli aventi diritto. In tale decreto sono individuati (artt. 24-30) alcune misure volte a ridurre gli oneri stessi, al fine di consentire l'effettiva riduzione della spesa energetica per i soggetti individuati nell'articolo 23.

4. Sviluppo di un mercato elettrico pienamente integrato con quello europeo.

Durante la legislatura in corso si è realizzata la riforma dei meccanismi di remunerazione della capacità elettrica (*capacity payment*), con il fine di ridurre i rischi per la sicurezza energetica nazionale dovuti alla crisi del settore termoelettrico, causata dalla veloce espansione delle fonti rinnovabili e dal calo della domanda di energia elettrica (*overcapacity*), cercando di introdurre un sistema « ponte » con lo scopo di evitare dismissioni di impianti necessari alla sicurezza e

alla fornitura di servizi di bilanciamento e riserva, fino all'avvio del mercato a lungo termine della capacità.

La Legge di Stabilità per il 2014 (articolo 1, comma 153) ha demandato al Ministro dello sviluppo economico la definizione, entro novanta giorni, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, condizioni e modalità per la definizione di un sistema di remunerazione di capacità produttiva in grado di fornire gli adeguati servizi di flessibilità, nella misura strettamente necessaria a garantire la sicurezza del sistema elettrico e la copertura dei fabbisogni effettuata dai gestori di rete e senza aumento dei prezzi e delle tariffe dell'energia elettrica per i clienti finali.

L'Autorità, in seguito a tali disposizioni, ha posto in essere un documento per la consultazione (n. 234/2014) finalizzato alla formulazione di una proposta al Ministero dello sviluppo economico in merito ai servizi di flessibilità.

All'esito della consultazione l'Autorità ha adottato la delibera 30 giugno 2014 n. 320/2014/R/eel, con cui viene reso il parere al Ministero dello Sviluppo Economico per l'integrazione della disciplina del meccanismo transitorio e definitivo di remunerazione della capacità rispetto alle esigenze di flessibilità del sistema elettrico.

Nella stessa data il Ministero ha adottato il decreto di approvazione della proposta di Terna relativa al mercato della capacità a regime, che dovrà entrare in vigore dal 2017 (ma le cui attività propeedeutiche dovranno ricevere attuazione dai prossimi mesi). Tale proposta, su cui l'Autorità ha espresso parere favorevole, è stata elaborata secondo i criteri definiti dalla stessa Autorità.

Riguardo alla riduzione dei prezzi dell'energia, il decreto-legge « del fare » ha rideterminato le modalità di calcolo del « costo evitato di combustibile » (CEC) applicato agli impianti che godono delle tariffe Cip6. In particolare dal 2014, il valore del CEC è aggiornato trimestralmente in base al costo di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'in-

grosso, ed è prevista una deroga per agevolare gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti, per i quali il valore del CEC è determinato tenendo conto di un peso dei prodotti petroliferi paniere di riferimento pari al 60%. La deroga dunque non vale solo per i termovalorizzatori di più recente costruzione, bensì per tutti i termovalorizzatori in esercizio ammessi al regime CIP6. La deroga, inoltre, opera fino al completamento del quarto (o dell'ottavo anno nelle zone di emergenza rifiuti) a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, e non dall'inizio dell'esercizio del termovalorizzatore.

Con riguardo alla riduzione dei prezzi dell'energia elettrica può essere considerata altresì la disposizione che destina le risorse derivanti dall'estensione della Robin tax (di cui al comma 1 del medesimo articolo 5), alla riduzione della componente A2 della bolletta elettrica, una volta sottratta la quota da utilizzare per la copertura finanziaria disposta dall'articolo 61 del decreto.

Con il decreto-legge 145/2013 (cd. « Destinazione Italia ») sono state riformulate le norme relative al progetto di realizzazione di una centrale termoelettrica a carbone, dotata di apposita sezione di impianto per la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta (CCS), da realizzare sul territorio del Sulcis Iglesiente, in prossimità del giacimento carbonifero. La Regione Sardegna, entro il 30 giugno 2016, potrà bandire una gara per realizzare tale centrale. Al vincitore sarà assicurato il prelievo dell'energia a prezzi incentivati, con copertura degli oneri mediante prelievo sulle tariffe elettriche.

5. Ristrutturazione del settore della raffinazione e della rete di distribuzione dei carburanti. Nella legislatura in corso, il decreto-legge 69/2013 (cd. « del fare ») ha previsto alcune disposizioni sulla rete di distribuzione dei carburanti, con le quali si estende la destinazione del fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti anche all'erogazione di contributi per la chiusura di impianti di distribuzione di carburanti

liquidi e la loro contestuale trasformazione in impianti di distribuzione esclusiva di metano o GPL per autotrazione.

Si ricorda che durante la XVI legislatura sono stati varati alcuni interventi normativi mirati all'ammodernamento e alla liberalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti.

Nel corso della manovra estiva del 2011, l'articolo 28 del decreto-legge 98/2011 aveva integrato la disciplina in materia di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti (dettata dal D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32) al fine di stimolare il processo di chiusura di impianti di distribuzione marginali e porre le premesse per un nuovo e più articolato regime dei rapporti tra titolari e gestori degli impianti di distribuzione carburanti.

La gestione degli impianti di distribuzione di carburanti può essere infatti effettuata sia direttamente dal proprietario dell'impianto e titolare della licenza (per lo più una Compagnia petrolifera, in altri e minori casi i cosiddetti distributori « indipendenti »), sia da soggetti diversi denominati « gestori ».

Successivamente, gli articoli 17-20 del decreto-legge 1/2012 (decreto « liberalizzazioni ») sono intervenuti con norme che puntano a promuovere lo sviluppo di operatori indipendenti ed impianti multi-marca, agendo anche sulla diversificazione delle tipologie contrattuali che legano produttori e distributori di carburanti.

In particolare, l'articolo 17 recepisce, fra l'altro, una richiesta di liberalizzazione contenuta nella segnalazione 5 gennaio 2012 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo la quale un elemento del sistema della distribuzione carburanti in Italia che appare meritevole di immediate modifiche proconcorrenziali è « quello relativo ai rapporti tra soggetti a diversi livelli della filiera, da un lato i proprietari degli impianti (assai spesso anche fornitori e raffinatori) e dall'altro i gestori. Tali rapporti risultano allo stato eccessivamente vincolati da quella che a lungo è stata l'unica forma contrattuale ammessa dalla legge (D.Lgs. n. 32/98), vale a dire la cessione dell'impianto dal pro-

prietario al gestore in comodato gratuito e il corrispondente contratto di fornitura in esclusiva del prodotto. Ciò ha comportato, da una parte, che i gestori possono approvvigionarsi solo dalla società petrolifera che ha la proprietà dell'impianto, o che abbia concluso con il proprietario dello stesso un contratto di convenzionamento, e dall'altra, che ciascuna società petrolifera rifornisce di carburanti solo i punti vendita che espongono i suoi marchi e colori. Gli aspetti economici di tali rapporti sono inoltre fissati da accordi aziendali stipulati tra le società petrolifere e le associazioni di categoria dei gestori (articolo 1, comma 6, D.Lgs. n. 32/1998 e articolo 19, comma 3, L. n. 57/2001). Su questo specifico tema l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha sottolineato che le due citate tipologie contrattuali, comodato gratuito e fornitura in esclusiva, appaiono intimamente connesse e che al mutare dell'una dovrebbe necessariamente mutare anche l'altra. L'articolo 28 del decreto-legge n. 98/2011 ha previsto che in alternativa al contratto di fornitura si possano utilizzare anche altre tipologie contrattuali per l'approvvigionamento degli impianti, purché tali tipologie di contratti siano state precedentemente tipizzate attraverso la stipula di accordi aziendali tra le società petrolifere e le associazioni di categoria dei gestori. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ritiene che tale normativa vada modificata nel senso di estendere la liberalizzazione delle forme contrattuali a tutte le relazioni tra proprietari e gestori e dunque anche a quelle relative all'utilizzo delle infrastrutture (per cui è attualmente previsto solo il comodato gratuito), consentendo l'utilizzo di tutte le tipologie contrattuali previste dall'ordinamento (ad esempio: l'affitto dell'impianto di distribuzione) e, soprattutto, eliminando il vincolo della tipizzazione tramite accordi aziendali, che, oltre a rallentare il processo di apertura alle nuove forme contrattuali, non consente di superare elementi di natura collusiva nel processo di fissazione dei modelli di contratto. Questa piena liberalizzazione delle forme contrattuali consentirebbe, da un

lato, di aumentare l'autonomia del gestore rispetto al soggetto proprietario dell'impianto incentivando, ad esempio, forme di aggregazione di piccoli operatori nell'attività di approvvigionamento, dall'altro, potrebbe consentire alle società petrolifere di rifornire anche punti vendita non appartenenti alla propria rete rendendo possibile la nascita di impianti nella sostanza multimarca. L'accrescimento dell'autonomia degli attori del mercato ed in particolare dei gestori consentirebbe a questi ultimi di caratterizzarsi come veri e propri soggetti imprenditoriali, in grado di utilizzare tutti gli strumenti commerciali per ricavarsi i propri spazi sul mercato, rispondendo alla pressione concorrenziale degli altri soggetti non verticalmente integrati e contribuendo essi stessi ad una maggiore concorrenzialità del mercato della distribuzione di carburante».

Più nel dettaglio, l'articolo 17 sancisce innanzi tutto il principio per cui i gestori di impianti di distribuzione carburanti che siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore. Nei casi poi in cui siano attualmente in vigore, tra tali gestori-titolari e un produttore-rivenditore, clausole di esclusiva, la norma prevede un regime transitorio. In base ad esso, a decorrere dal 30 giugno 2012 i contratti di esclusiva perdono efficacia per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita. In conseguenza, le stesse parti possono rinegoziare le condizioni economiche e l'uso del marchio.

Inoltre, — attraverso la riformulazione dei commi 12, 13 e 14 dell'articolo 28 del decreto-legge 98/2011 — mira a promuovere concretamente e ulteriormente la diversificazione delle forme contrattuali tra proprietari degli impianti e gestori ulteriori e diverse rispetto a quelle, attualmente previste, del comodato, fornitura e somministrazione.

6. Sviluppo sostenibile della produzione nazionale di idrocarburi. Secondo il Rapporto 2014 della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del MiSE, il settore esplorazione e produzione di idrocarburi in Italia nel 2013 non ha espresso il suo potenziale né raggiunto tutti i suoi obiettivi. La situazione internazionale evidenzia tutta l'importanza dell'indipendenza energetica per i Paesi UE: a fronte di uno sviluppo delle fonti rinnovabili fortemente accentuato ed incentivato, l'Italia rimane tra i grandi Paesi europei il più vulnerabile. Escluso il settore nucleare e i nuovi sviluppi per il carbone (a meno di un effettivo avvio di progetti CCS), con le importazioni via tubo di gas a fortissimo rischio sia da nord che da sud ed una capacità di rigassificazione limitata, il contributo delle risorse fossili domestiche, in misura almeno pari a quello previsto dalla Strategia Energetica Nazionale, risulta indispensabile.

Nel 2013 i livelli produttivi di olio e gas si sono mantenuti sulla linea di ripresa avviata nel 2009, ma la ridottissima attività esplorativa e le crescenti difficoltà amministrative e territoriali nella esecuzione di perforazioni di ricerca, di sviluppo e di accertamento fanno supporre che già dal 2014 si vedranno gli effetti del blocco delle nuove attività con le prime contrazioni di produzione e di occupazione. Numerosi operatori internazionali, da tempo presenti per investire in Italia per il suo potenziale produttivo e in attesa da anni di ottenere permessi e autorizzazioni, potranno lasciare il Paese, attratti dalle prospettive crescenti di altre aree mediterranee, dove è in corso un forte e rapido sviluppo di attività esplorativa, in particolare in mare.

Al contrario, la Strategia Energetica Nazionale prevede un progressivo aumento delle produzioni nazionali, fino a raggiungere nel 2020 i livelli degli anni '90. Per ottenere questo risultato, tecnicamente alla portata del potenziale di riserve del Paese, occorre attivare al più presto una diversa politica di concertazione con i

territori interessati e promuovere processi amministrativi molto più efficienti degli attuali.

I risultati infatti non sono molto incoraggianti: anche se si è registrato un leggero incremento della produzione totale di idrocarburi (il 2 per cento rispetto al 2012), confermando il trend di lento ma costante aumento degli ultimi anni, si è riscontrato un forte decremento della produzione di gas (-10 per cento) dovuto al naturale calo di produzione di campi in fase avanzata di coltivazione e al blocco di molti progetti in attesa delle autorizzazioni.

Seppure il settore esplorazione e produzione di idrocarburi sembrerebbe aver avuto nel 2013 più ombre che luci, non si possono ignorare numerosi importanti elementi positivi. Prosegue infatti, lentamente, l'aumento della capacità di stoccaggio (aumentata rispetto all'anno precedente del 5,18%) e sono in corso programmi per garantire una maggiore capacità di punta per far fronte ad eventuali emergenze. I dati relativi alla sicurezza e ambiente, infine, sono di assoluto rilievo. Il settore infatti si caratterizza per una crescente forte riduzione degli incidenti e degli infortuni, in particolare nell'offshore. Permangono, tuttavia, resistenze rappresentate in sede locale sotto il profilo della sostenibilità ambientale e dell'uso del territorio.

7. Modernizzazione del sistema di governance del settore. Si trova attualmente all'esame delle Camere un disegno di legge di revisione costituzionale (A.S. 1429), che incide sul Titolo V della Parte seconda della Costituzione. Il vigente elenco delle materie e delle funzioni di competenza statale « esclusiva » viene integrato includendovi, tra l'altro, la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionali dell'energia, nonché le infrastrutture strategiche e le grandi reti di trasporto e di navigazione d'interesse nazionale e le relative norme di sicurezza. L'attribuzione dell'insieme di queste materie, che presentano evidenti profili di connessione, alla legge statale, costituisce la premessa indispensabile per recuperare una effettiva e

unitaria capacità decisionale in ambiti essenziali per la competitività e il rilancio della crescita industriale, economica e sociale del Paese.

3. I contributi dei soggetti auditi

Assomineraria

PIETRO CAVANNA, Presidente

Assomineraria rappresenta più di 110 società ad alto contenuto tecnologico, che erogano beni e servizi alle società impegnate nella ricerca e produzione di idrocarburi.

Nel 2012 la produzione di idrocarburi in Italia è stata di 12,2 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, che hanno rappresentato un contributo pari al 7 per cento dei fabbisogni energetici italiani, e quindi più o meno il 10 del fabbisogno di idrocarburi degli italiani.

Quest'attività ha contribuito sul fronte fiscale per oltre 1,6 miliardi di euro a Stato, regioni e comuni, tra imposte, royalties e canoni.

Il settore occupa 65 mila addetti, di cui 13 mila direttamente coinvolti nell'attività in Italia e il rimanente all'estero, a cui si aggiungono altri 30 mila addetti in un indotto non specialistico, per un totale di 95 mila occupati.

Il dott. Cavanna ha sottolineato il grande rispetto per l'ambiente e sicurezza sul lavoro sia a mare sia a terra. In particolare, ha precisato che nell'attività off-shore a mare viene applicata la policy di zero discharge, ovvero nulla è rilasciato a mare, tutto è recuperato, a cominciare dai detriti di perforazione, alle acque reflue, alle acque nere, quindi alle grigie e a quelle meteoriche. Le regole applicate da Assomineraria sono tra le più severe in campo internazionale, secondo lo stesso rigore di quelle applicate nel Mare del Nord.

Secondo il dott. Cavanna, le nuove regole emanate dall'Unione europea per l'off-shore, non sembrano aggiungere nulla a quelle già in vigore.

Il controllo e la sorveglianza dell'attività di produzione e ricerca di idrocarburi è eseguito in maniera continua e rigorosa da parte dell'Ufficio UNMIG, Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che dipende dal Ministero dello sviluppo economico.

Il dott. Cavanna ha inoltre ricordato che nella SEN non è permessa la ricerca di shale gas, come invece avviene in America; allo stesso modo, non sono permesse attività di esplorazione e produzione in aree sensibili sia a terra sia a mare.

Il personale operativo delle aziende associate ad Assomineraria è addestrato ad affrontare incidenti ed è dotato di mezzi e risorse idonee e adeguate. Periodicamente, sono eseguite esercitazioni di sicurezza, con il coinvolgimento delle Capitanerie di porto per quanto riguarda l'attività a mare.

L'integrazione tra ambiente e turismo è anche testimoniata, secondo il Presidente di Assomineraria, dalla qualità delle spiagge romagnole, dove l'attività di esplorazione è presente con oltre 40 impianti. La Riviera ha ottenuto, nel 2012, ben 96 bandiere blu, risultando la prima in Italia.

Riguardo alla sicurezza sul lavoro, secondo dati dell'INAIL il settore presenta un numero medio di infortuni minore di molti settori del terziario e ben al di sotto dei settori equivalenti, quali metallurgico e delle costruzioni, e vanta performance in continuo miglioramento.

L'Italia – ha rilevato il dott. Cavanna – ha un grande potenziale di riserve e può raddoppiare la produzione nel giro di qualche anno; addirittura, a parità o riduzione degli esistenti impianti e infrastrutture, grazie anche alle tecnologie oggi disponibili. Si innescano, in questo modo, anche ricadute molto significative in termini di occupazione e di fiscalità.

Gli operatori associati ad Assomineraria hanno individuato 80 progetti di diverse dimensioni, per un investimento che arriva a 17 miliardi di euro, da realizzarsi in 4-5 anni. Tali realizzazioni significherebbero sicuramente un incremento dell'occupazione per almeno 25 mila posti di lavoro, entrate fiscali di oltre 3 miliardi di

euro, contro gli 1,6 del 2012, una bolletta energetica con una riduzione di ulteriori 5 miliardi, per un totale di 10 miliardi di euro all'anno.

Un aumento di produzione migliorerebbe, peraltro, la sicurezza energetica. L'Italia dipende infatti per l'84 per cento dall'importazione di idrocarburi e che le previsioni per il 2025 non sono molto distanti da questa cifra, rispetto alla media europea, intorno al 53 per cento. Il sistema di importazione è inoltre molto fragile ed esposto agli equilibri instabili dei Paesi che esportano gas verso l'Italia. Un aumento della nostra produzione migliorerebbe, secondo il dott. Cavanna, questo sistema di approvvigionamento e ridurrebbe il trasporto marittimo, che rappresenta una delle cause di maggiore inquinamento del Mediterraneo.

Assomineraria giudica la SEN uno strumento essenziale, utile e conveniente per la politica energetica italiana. Pur tuttavia, si augura che alcune misure siano messe a punto in modo da permettere un più facile raggiungimento degli obiettivi di produzione e anche al fine di non allontanare investimenti di investitori sia italiani sia stranieri, che potrebbero prendere altre strade.

Il dott. Cavanna conclude il suo intervento con alcune raccomandazioni:

che la SEN non resti un documento, ma si trasformi effettivamente in una realtà;

di ottenere una stabilità fiscale e contrattuale, in quanto gli investimenti in ricerca e produzione di idrocarburi sono a rischio, ingenti e richiedono certezza per il futuro;

di una normativa che rispetti gli standard internazionali, e quindi di un Titolo unico;

di evitare la conflittualità tra Stato e regioni, che porta all'allungamento dei tempi autorizzativi;

una redistribuzione, non un aumento, delle royalties a maggior vantaggio delle

amministrazioni locali, delle province e delle regioni interessate a tale attività.

Federutility

FABIO SANTINI, Direttore dell'Area mercato dell'energia

Il dott. Santini ha esordito ricordando che Federutility ha condiviso gli obiettivi della SEN, che rappresentano un tentativo di ricondurre i prezzi dell'energia del nostro Paese a valori omogenei o conformi rispetto a quelli degli altri Paesi europei per incrementare la competitività delle imprese e ridurre l'onere sulle famiglie, e ne ha condiviso anche gran parte degli strumenti. Ha inoltre auspicato che questo documento non resti di buone intenzioni, ma che venga attuato attraverso strumenti adeguati, in quanto nel settore dell'energia le scelte di investimento sono importanti e richiedono tempi di ritorno molto elevati. Per gli operatori, avere la certezza degli indirizzi energetici del Paese è fondamentale per orientare, appunto, le proprie politiche di investimento. Federutility ha apprezzato il fatto che il Paese sia tornato a definire delle linee di politica energetica e vorrebbe che fossero il più possibile cogenti per consentire di effettuare investimenti.

Anzitutto il dott. Santini si è soffermato su uno dei core business dell'attività delle associate a Federutility, ossia la distribuzione di energia elettrica e di gas. Le reti distributive sono infatti in una fase cruciale della loro storia e della loro evoluzione, sia per le reti di distribuzione del gas che quelle elettriche.

La distribuzione del gas sta affrontando un periodo di ridefinizione dell'assetto industriale. Sono in procinto di essere avviate le gare per la distribuzione gas su ambiti territoriali di una certa dimensione, che dovrebbero portare a superare la frammentazione della gestione attuale, quindi a incrementare un'efficienza gestionale e la capacità di investimento dei soggetti operatori e, di conseguenza, i livelli di qualità del servizio. Tutto ciò, ovviamente, è finalizzato a facilitare anche

lo sviluppo del mercato concorrenziale della vendita. Le gare vedranno un elemento prioritario al centro di questa competizione rappresentato dall'elemento finanziario. Il passaggio di mano di questi impianti di distribuzione gas muoverà ingenti somme di denaro. Federutility chiede dunque che le regole alla base della competizione siano non discriminatorie. In particolare, il valore effettivo di questi impianti deve essere riconosciuto a tutti gli operatori e non soltanto ad alcuni, in particolare ai subentranti, come secondo il dott. Santini sta prospettando l'Autorità nella regolazione che si sta formando.

Un altro elemento che Federutility giudica discriminatorio per alcuni operatori è rappresentato da un provvedimento in gestazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e che riguarda l'assoggettamento al patto di stabilità interno degli operatori di natura pubblica.

Naturalmente, tali vincoli sulla capacità di indebitamento di queste imprese portano come conseguenza la loro esclusione dalle gare. Benché economicamente sane, infatti, con bilanci in attivo, si vedono le mani legate dalle limitazioni all'indebitamento, quindi sostanzialmente da una discriminazione rispetto ad analoghi operatori privati.

Federutility chiede che non vi siano questi vincoli, che eventualmente dei vincoli possano gravare solamente su società che presentano deficit di bilancio, mentre quelle economicamente sane possano essere messe nelle condizioni di competere al pari degli altri.

Analogo discorso può essere condotto per le reti di distribuzione elettrica. Anche in questo caso, infatti, siamo di fronte a un cambiamento epocale di configurazione delle reti. La crescita della generazione diffusa comporta, ovviamente, un ripensamento e una ridefinizione delle reti, forti investimenti su di esse, che dovranno sempre più assumere la connotazione di smart grid. La smart grid è in pratica un adeguamento dell'attuale rete di distribuzione al nuovo funzionamento imposto dalla generazione distribuita e anche dai nuovi utilizzi, come ad esempio lo sviluppo della

mobilità elettrica. Anche in questo caso, bisognerà investire molto su queste reti affinché si possano cogliere i benefici e i frutti di questa trasformazione di sistema.

È molto importante, sia per le reti distributive gas sia per quelle elettriche, che i sistemi tariffari sostengano le politiche di investimento.

Federutility considera miope cercare di comprimere i prezzi dell'energia attraverso la riduzione delle tariffe di distribuzione regolate, che impedirebbe lo sviluppo di nuovi investimenti, funzionali per ottenere quella riduzione dei prezzi attraverso i sistemi di mercato.

Secondo i dati forniti da una ricerca di Althesys, gli investimenti sui territori delle imprese che aderiscono a Federutility sono pari a circa 2 miliardi di euro, dei quali più della metà sono sviluppati dal settore energetico e in grado di avere ricadute in termini di indotto per circa 7 miliardi e 40 mila occupati. Si tratta inoltre di investimenti diffusi, che quindi hanno ricadute dirette sulle città e sui piccoli centri.

Federutility ambisce ad aumentare questi numeri in futuro, attraverso adeguate politiche tariffarie, che consentano di investire con la doppia finalità di promuovere questi cambiamenti nel settore energetico e dare respiro alle economie territoriali attraverso questo tipo di lavori.

Un altro tema sul quale il dott. Santini si è soffermato è quello dell'efficienza energetica. Federutility ha condiviso che la SEN metta al primo posto la efficienza energetica tra le priorità del Paese, in quanto i TEP, tonnellate equivalenti di petrolio, risparmiati sono sostanzialmente quelli che costano meno. Anche negli strumenti di promozione dell'efficienza energetica si riscontra che la promozione ha garantito un'efficienza maggiore anche rispetto, ad esempio, all'incentivazione delle fonti rinnovabili.

Occorre però adottare strumenti anche sostenibili da parte delle imprese, con particolare riferimento al sistema dei titoli di efficienza energetica, i certificati bianchi, una delle tre gambe su cui si muove la promozione dell'efficienza energetica del nostro Paese. Un altro aspetto è rap-

presentato dai benefici fiscali; un altro ancora sono le fonti termiche rinnovabili.

I titoli dell'efficienza energetica sono un meccanismo che il nostro Paese ha introdotto primo tra tutti in Europa. Ha dato dei frutti molto positivi nella prima fase. Adesso, praticamente la quasi totalità delle imprese, soggetti obbligati in questo settore, che sono tenute ad acquistare titoli lamentano perdite di bilancio.

Il dott. Santini ha sottolineato l'insostenibilità di questa situazione. L'efficienza energetica non può essere ottenuta a scapito dei soggetti operatori. Occorre dunque che siano adottati strumenti correttivi che consentano alle imprese di operare con margini di rischio certo, non con la certezza di perdite economiche.

Il Ministero dello sviluppo economico è impegnato nella definizione delle linee guida per lo sviluppo degli interventi di efficienza energetica. Federutility chiede che contengano flessibilità e che attribuiscono al mercato dei titoli un riequilibrio tra domanda e offerta, in quanto ad oggi il mercato è assolutamente sbilanciato sulla domanda.

Un ulteriore tema fondamentale è la crisi del settore termoelettrico nel nostro Paese. Rappresentiamo, infatti, il Paese in cui, a valle della liberalizzazione del settore elettrico, le imprese si sono impegnate nella realizzazione e nel rinnovo di impianti termoelettrici, in quanto con il famoso decreto «sbloccacentrali», è stata favorita la realizzazione di nuove centrali termoelettriche. Il Paese aveva, infatti, bisogno di potenza di energia dopo il noto black-out. Queste imprese hanno investito 20 miliardi di euro in 10 anni per il rinnovo del parco di generazione. Ci troviamo in una situazione contingente che speriamo sia, quanto meno, di breve durata – ma è sicuramente molto grave data la crisi economica – che ha portato a una forte contrazione della domanda e, ovviamente, alla crescita del settore del rinnovabile. Ciò ha portato questi impianti a funzionare in maniera assolutamente inadeguata rispetto ai termini per i quali erano stati progettati.

Oggi, questo parco di generazione, efficiente e ambientalmente compatibile rispetto a molte altre forme di generazione, presenta una sottoutilizzazione tale, per cui molte imprese hanno annunciato la chiusura di impianti e hanno operato, purtroppo, la messa in cassa integrazione di chi vi opera.

Si tratta oltretutto di impianti ancora essenziali per il funzionamento del sistema elettrico nazionale, che forniscono il backup necessario alla produzione da fonti rinnovabili, molte delle quali, purtroppo, presentano caratteristiche di intermittenza rispetto alle quali, in futuro, sicuramente si potranno porre rimedi. Nell'immediato, però, il servizio di backup è fornito da questi impianti, che secondo il dott. Santini devono essere remunerati per il servizio che forniscono al sistema elettrico nazionale.

Un ulteriore tema affrontato è rappresentato dall'evoluzione del mercato del gas. Tale mercato si differenzia molto dal mercato elettrico, dipendendo dalle importazioni, da contratti take or pay a lungo termine, molti dei quali stipulati in tempi anche abbastanza lontani, che si sono rivelati particolarmente onerosi.

Assoelettrica ha condiviso il piano di realizzazione delle infrastrutture proprio per incrementare la capacità di importazione anche da nuovi Paesi produttori, ma non condivide alcune posizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in virtù della contrazione della domanda, in particolare la negazione a riconoscere garanzie finanziarie agli impianti. Ritenendo che ci sia già una overcapacity di importazione di gas, non si vogliono infatti riconoscere alcuni sostegni di tipo economico forniti a questi impianti di importazione, in particolare ai terminali di rigassificazione, già programmati e in corso di realizzazione, in qualche caso ultimati, che potrebbe portare a nuove capacità di approvvigionamento a prezzi minori di gas nel nostro Paese. Desta preoccupazione, secondo il dott. Santini, l'opposizione dell'Autorità a una sentenza del TAR che riconosce il diritto di chi realizza questi impianti a godere di garanzie finanziarie.

Da ultimo, il dott. Santini ha richiamato la questione della governance del settore, ricordando che il sistema che ha bisogno di scelte e decisioni rapide, e non può permettersi pertanto sistemi di governance che allungano i processi decisionali. Su questo, Federutility raccomanda il massimo efficientamento dell'allocazione delle decisioni.

Fise Assoambiente

MONICA CERRONI, Presidente

La dott.ssa Cerroni ha esordito presentando l'associazione da lei presieduta, che rappresenta a livello nazionale le imprese private di Confindustria che si occupano dell'igiene ambientale, di recupero di materia e recupero energetico. Il settore vanta un fatturato complessivo di 10 miliardi di euro l'anno e occupa più di 65 mila addetti. Il documento della SEN riconosce l'importanza del settore, ma, secondo la Presidente di Assoambiente, tutte le attività che sono seguite alla stesura della SEN non vanno in quella direzione.

La dott.ssa Cerroni ha esaminato le ragioni del ritardo rispetto agli altri Paesi europei nella valorizzazione del recupero energetico:

l'assenza di stabilità nel valore dei certificati verdi: il sistema bancario e assicurativo non riesce a fare dei project finance adeguati perché la fluttuazione dei certificati verdi in una struttura con impianti così complessi impedisce di garantire certezze in un momento di crisi finanziaria;

le lungaggini autorizzative.

Secondo i dati dell'Ispra citati dalla Presidente di Assoambiente il 42 per cento dei rifiuti è conferito in discarica. Per superare la discarica occorre puntare su:

raccolta differenziata e recupero di materia;

recupero energetico.

L'Italia come recupero di materia si colloca secondo l'Ispra al 37 per cento, quasi in linea con il 40 per cento europeo, ma al di sotto dei sei Paesi più green con il 58 per cento. Il recupero energetico in impianti di incenerimento dei rifiuti urbani risulta ancora al di sotto della media europea (al 17 per cento in Italia, al 23 per cento negli altri Paesi europei), e molto al di sotto della media di quei Paesi green che hanno addirittura il 42 per cento di termovalorizzazione. Da questi dati la presidente di Assoambiente evince l'interesse a promuovere azioni finalizzate al recupero di calore, di biogas, di termovalorizzazione, e a rinnovare alcuni impianti obsoleti per favorire un minore impatto ambientale.

LUCIANO PIACENTI, Presidente della sezione Gestione Impianti Rifiuti Urbani

Il dott. Piacenti ha incentrato il suo intervento sui dati tecnici della termovalorizzazione dei rifiuti in rapporto al conferimento in discarica, nell'ottica che il trattamento dei rifiuti può costituire una fonte di energia rinnovabile.

Utilizzare i rifiuti per produrre energia offre vantaggi rispetto al conferimento di rifiuti in discarica, in quanto per ogni tonnellata di rifiuti che noi termovalorizziamo o comunque valorizziamo energeticamente riduciamo di 500 chilogrammi il contributo di CO₂ che mandiamo in atmosfera a parità di utilizzo rispetto alla discarica. Soprattutto c'è una minor produzione di metano, e questo tende ad avere un impatto molto efficace sull'abbattimento dei gas climalteranti.

A livello nazionale siamo molto indietro rispetto agli altri Paesi europei. Annualmente produciamo (dati Ispra del 2011) circa 4 mila gigawattora elettrici e 2 mila gigawattora termici dal trattamento energetico dei rifiuti, che corrispondono all'1 per cento circa della produzione totale nazionale e solo al 5 per cento della produzione di rinnovabili.

Secondo il dott. Piacenti, se riuscissimo, rispettando i parametri di legge, quindi con una raccolta differenziata che arri-

vasse al 65 per cento e con un 35 per cento di smaltimento di rifiuti non differenziabili e non recuperabili, a valorizzarli energeticamente, riusciremmo a raddoppiare questi valori e quindi a contribuire con un 10 per cento alla produzione di energia da fonti rinnovabili e ad arrivare quasi al 3 per cento della produzione energetica nazionale totale.

Dopo aver citato alcuni esempi di impianti virtuosi nei paesi europei più green, il dott. Piacenti ha concluso rilevando un'ultima criticità del settore: gli interventi fatti sul costo evitato di combustibile (CEC) succedutisi nell'ultimo anno, che hanno pesantemente penalizzato gli operatori del settore. Questi avevano infatti già effettuato gli investimenti sulla base di incentivi e presupposti di ritorno economico derivanti dalla normativa previgente, che invece con effetti retroattivi sono stati ridotti, penalizzando pesantemente questo settore ma soprattutto i cittadini che vivono nelle regioni in cui sono necessari questi impianti che hanno diritto al CEC, perché questi sono collocati nelle regioni in cui è stata dichiarata l'emergenza rifiuti.

Oltre alla valorizzazione energetica dei rifiuti, la medesima valenza hanno la produzione di biogas da rifiuti e da discarica.

Cittadinanzattiva

TIZIANA TOTO, Responsabile nazionale del settore energia e ambiente

La dott.ssa Toto ha ricordato che Cittadinanzattiva e altre associazioni di consumatori hanno preso parte alla fase di consultazione della SEN, documento che in termini generali appare soddisfacente per gli obiettivi che si pone e per la visione d'insieme. Tuttavia Cittadinanzattiva rileva alcune criticità che afferiscono all'orizzonte temporale del 2020 considerato (troppo ravvicinato) e all'incertezza delle fonti di finanziamento degli investimenti necessari ad attuarla.

Oltre a queste criticità di ordine generale, le associazioni dei consumatori hanno esposto una serie di rilievi relativi

al costo dell'energia per i consumatori, allo sviluppo delle infrastrutture e del mercato elettrico, al tema dei carburanti e degli idrocarburi, alla governance del settore, all'efficienza energetica e allo sviluppo sostenibile delle fonti rinnovabili.

In particolare, la dott.ssa Toto ha sottolineato la necessità di ridurre il costo delle bollette di energia elettrica e gas, che hanno invece fatto registrare importanti aumenti negli anni passati (solo dal secondo trimestre 2013 si sono registrate variazioni in diminuzione per quanto riguarda il gas), portando il 12 per cento delle famiglie italiane in situazioni di morosità nell'ultimo biennio.

La crisi economica ha infatti aggravato la condizione di moltissime famiglie, incrementando notevolmente la morosità sulle utenze domestiche. Secondo dati Unirec, le pratiche di recupero crediti provenienti dalle public utilities per fatture non pagate rappresentano il 55 per cento del totale, superando anche quelle legate al mondo bancario, finanziario e del leasing.

Nel solo 2011 si è registrato un incremento del 17 per cento dell'importo medio delle bollette insoluto, anche se, fatta 100 la morosità, le famiglie pesano soltanto per il 10 per cento del totale. Secondo Eurostat dal 2011 al 2012 in Europa i prezzi al dettaglio di gas ed elettricità per gli utenti domestici sono aumentati in media rispettivamente del 10,3 e del 6,6 per cento, con una forte disparità tra i diversi Paesi.

Per quanto riguarda l'energia elettrica, l'Italia si è contraddistinta per i più elevati livelli di prezzo (il 17 per cento in più rispetto alla media europea), per l'aumento 2011-2012 (più 11,2 per cento) e per i più elevati livelli di tassazione (33,6 per cento).

Nel caso del gas, il nostro Paese mostra un prezzo finale per gli utenti domestici del 35 per cento superiore alla media europea, inferiore solo a quello di Danimarca, Grecia e Svezia. L'aumento del 10,6 per cento verificatosi dal 2011 al 2012 è praticamente in linea con quello medio europeo, mentre l'incidenza delle tasse

(33,4 per cento) rispetto al prezzo finale è di gran lunga superiore alla media europea.

Un forte accento è stato posto sull'eccessivo livello di imposizione di oneri generali che gravano sulle bollette, che poco hanno a che fare con l'erogazione del servizio e che sono stati aggiunti negli anni per far fronte a situazioni specifiche, per poi rimanere però parte strutturale del tutto anche al venir meno delle stesse.

Riguardo agli incentivi alle fonti rinnovabili, secondo Cittadinanzattiva questi dovrebbero passare sulla fiscalità generale e ne andrebbe ridisegnato il sistema, onde evitare di incentivare anche la produzione eccedente che va sprecata, come avviene oggi con il fotovoltaico, ed evitare di sprecare energia perché la rete non è in grado di distribuirla dove serve o di immagazzinarla e reimmetterla al bisogno, deficienza che ha segnato peraltro il fallimento della tariffa bioraria.

Sebbene poi la SEN riconosca l'efficienza energetica come obiettivo prioritario, Cittadinanzattiva rileva ancora uno squilibrio tra gli incentivi in favore del settore elettrico e quelli previsti proprio per l'efficienza e le rinnovabili termiche.

Sul fronte dei carburanti e degli idrocarburi, il riconoscimento di un carattere strategico alle attività di raffinazione e agli investimenti per la ristrutturazione nel settore denota, secondo la dott.ssa Toto, un persistente interesse al mantenimento in quota rilevante del mix di energia da fonti primarie da combustibili fossili. Il previsto supporto al settore industriale sembra destinato a drenare ingenti risorse, che potrebbero invece confluire su fonti rinnovabili e tecnologie di efficienza energetica.

Nonostante la priorità assegnata al risparmio energetico, la strategia è molto incentrata sul rilancio delle fonti fossili, prevedendo la ricerca di petrolio sul territorio nazionale, che comunque è di entità irrisoria e si esaurirebbe nel giro di un anno o poco più. Cittadinanzattiva è invece favorevole all'ipotesi di sfruttare il nostro posizionamento geografico per fare dell'Italia un hub del gas, per una mag-

giore indipendenza e sicurezza degli approvvigionamenti, consapevoli del fatto che, prima che le rinnovabili possano diventare una concreta alternativa al gas, passerà almeno un altro ventennio.

Per quanto riguarda gli idrocarburi, l'obiettivo è il raddoppio della produzione nazionale, per il gas più 45 per cento estratto nel Paese. L'uso del carbone, il combustibile che emette maggiori quantità di anidride carbonica, non viene affatto intaccato dalla SEN, sebbene gli obiettivi ambientali impongano di ridurlo drasticamente.

In tema di governance la SEN prevede un accentramento dei poteri, quindi in materia di energia risulterebbe un passo indietro sul decentramento. La proposta del Governo di una modifica costituzionale riporterebbe allo Stato la competenza decisionale per tutte le infrastrutture di rilevanza nazionale.

La scelta presenta aspetti positivi, secondo Cittadinanzattiva, soprattutto nell'ottica di stabilire competenze chiare e sistemi di regole certe, ma pone una questione di democrazia, laddove potrebbe rappresentare una scorciatoia per «bypassare» il parere dei cittadini invece di negoziare opportuni strumenti di tutela e compensazioni delle popolazioni locali interessate dagli insediamenti. Il trasferimento di poteri allo Stato centrale sembra dunque non potersi conciliare con lo sviluppo delle fonti rinnovabili, che per loro natura sono diffuse, decentrate e vanno governate e gestite sui territori.

Federconsumatori

MAURO ZANINI. Vicepresidente responsabile del Dipartimento energia

Il dott. Zanini ha incentrato il suo intervento sulle proposte avanzate dalle associazioni per ridurre le bollette a carico delle famiglie e delle imprese:

eliminare l'agevolazione prevista negli oneri generali per la componente A4, che prevede delle riduzioni per l'energia

per la rete ferroviaria italiana. Eliminare questa agevolazione può comportare un minor costo sulle bollette delle famiglie per il 2013 di 460 milioni di euro, ovvero l'1 per cento in meno;

applicare già dal congruaggio 2012, nonché per tutto l'anno 2013, il nuovo metodo di aggiornamento nel CIP6 del costo evitato di combustibile (CEC), a differenza di quanto previsto dal decreto «del fare». Questo si tradurrebbe in un risparmio per le bollette delle famiglie italiane di altri 800 milioni di euro, ovvero un ulteriore 2 per cento di riduzione;

eliminare l'iniquinà generata dal decreto che ha ridotto con incentivi le bollette delle aziende energivore, scaricando sulle bollette delle utenze domestiche 600 milioni di euro di minor costo delle energie per le aziende energivore;

togliere la componente degli oneri generali dalla base imponibile IVA della bolletta elettrica;

togliere le imposte erariali e l'addizionale regionale dall'imponibile IVA della bolletta del gas metano;

innalzare almeno fino a 1.500 metri cubi la soglia dello scaglione di aumento di aliquota IVA della bolletta del gas metano (per i primi 480 metri cubi di metano si paga l'IVA al 10 per cento, da 481 metri cubi si paga il 21 per cento);

sterilizzare automaticamente l'incremento dell'IVA all'aumento del costo della materia prima. Nel 2010, la bolletta del gas si è attestata a 1.063 euro di media nazionale, l'anno successivo a 1.158 euro. Se quindi si applica l'IVA su un imponibile di 1.158 o di 1.063 euro, quando aumenta il costo della materia prima automaticamente c'è un maggior prelievo IVA sulle bollette delle famiglie italiane;

rivedere il bonus energia e gas, riconsiderando la soglia di 7.500 euro, e semplificandone l'iter.

Il dott. Zanini ha concluso sul tema del mercato retail. Nello scorso mese di agosto

l'Autorità ha concluso l'indagine conoscitiva sull'andamento del mercato dell'energia e del gas, che ha evidenziato la delusione delle aspettative di milioni di consumatori che hanno scelto il mercato libero, che rappresentano il 21 per cento per l'energia e il 14 per cento per il gas. La maggior parte di chi ha scelto il mercato libero ha pagato di più rispetto al mercato tutelato. Su questo versante Cittadinanzattiva chiede di favorire maggiore concorrenza, informare meglio i consumatori e rendere obbligatoria la possibilità di comparazione delle società che vendono nel mercato libero con la stessa determinazione delle voci, perché altrimenti è un mercato selvaggio e il consumatore troppo debole non possiede gli strumenti per difendersi.

Assorinnovabili

GIOVANNI SIMONI, vicepresidente

L'Ing. Simoni ha anzitutto ricordato che Assorinnovabili è nata dalla fusione di due realtà preesistenti, APER (Associazione produttori energia rinnovabile) e Assosolare (Associazione nazionale dell'industria solare fotovoltaica). L'associazione conta oggi 500 soci che controllano 1300 impianti, per circa 10 mila megawatt di potenza elettrica da fonti rinnovabili, ovvero più di un terzo di tutta la potenza italiana da rinnovabile.

Assorinnovabili condivide gli obiettivi generali della SEN: competitività del sistema Italia, ambiente, sicurezza, crescita. Dal punto di vista degli imprenditori, tuttavia, occorre maggiore chiarezza sugli obiettivi a lungo e breve termine.

In Italia il mercato elettrico è oggi stabile, da anni non aumenta e non prevede crescita neppure nei prossimi 7-8 anni, per varie motivazioni: la situazione economica generale, il risparmio, la delocalizzazione produttiva di alcuni impianti da parte di aziende che, trasferendosi all'estero, riducono la domanda di energia nel nostro Paese.

Il consumo nazionale stimato per il 2020 non prevede aumenti (arriva a 345 terawattora rispetto ai 340 di oggi), ma all'interno di esso la quota derivante da rinnovabili dovrebbe crescere da 92 a 115 terawattora, raggiungendo il 33 per cento di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Il vicepresidente di Assorinnovabili ha poi illustrato i dati relativi al fotovoltaico, relativamente alla produzione e ai costi. In questi anni con il fotovoltaico abbiamo ottenuto un risparmio annuale di gas di circa 3 miliardi di euro l'anno. Ci sono quasi 600 mila impianti, con una produzione di energia elettrica decentrata molto diffusa. Questa struttura energetica nazionale, che oggi è di 18 mila megawatt di solo fotovoltaico, è stata realizzata con un finanziamento vario: circa 50 miliardi negli scorsi anni, con una prevalenza di debito bancario – le banche, cioè, hanno finanziato pesantemente questa struttura, per circa il 70 per cento, pari a circa 35 miliardi nel complesso – e fondi provenienti dall'estero per circa il 25 per cento del totale dei 50 miliardi, quindi circa 12-12,5 miliardi. Evidentemente, questo afflusso di denaro è stato attratto da un'interessante prospettiva di reddito dovuta agli incentivi concessi dai diversi Governi e attualmente esauriti per i nuovi impianti. In aggiunta, è stata introdotta la Robin Tax, anche per gli impianti di più ridotta dimensione e imposte di oneri di sbilanciamento.

Assorinnovabili è favorevole alla prospettiva di finanziare il GSE (Gestore dei servizi energetici) per mantenere il livello di erogazione verso i proprietari di impianti, attraendo dal mercato una parte di queste risorse finanziarie, invece che dalle bollette. L'associazione è invece contraria alle misure che tolgono certezza circa il prezzo a cui poter vendere l'energia elettrica prodotta dagli impianti rinnovabili.

Ancora sulla prospettiva dei bond; e quando si toglie certezza, evidentemente, si insinuano dubbi e le banche, se possono – oggi sono molto coinvolte sul passato – si ritirano dal gioco.

Mentre l'idea di portare una parte di questi oneri sul mercato, come abbiamo

già detto in vari comunicati, ci trova d'accordo, siamo fortemente contrari, come potete capire, a ogni misura retroattiva.

Infine, l'Ing. Simoni ha elencato alcuni punti-chiave per la politica nazionale:

promuovere la generazione distribuita, cioè la generazione di impianti di produzione elettrica decentrata, di diverse dimensioni e in diversa forma, che significa sostanzialmente riuscire a produrre là dove c'è il consumo;

favorire gli accumuli elettrici;

integrare meglio le reti rinnovabili nella rete elettrica;

razionalizzare tutti gli oneri di sistema attraverso un confronto diretto anche con gli operatori, per determinare quali sono i criteri con i quali si fanno i conti;

riformare il sistema dell'emission trading, cioè lo schema che oggi associa alla quantità di CO₂ risparmiata valori molto bassi, che certamente non contengono il costo di tutte le esternalità delle produzioni fossili;

risolvere il problema dell'overcapacity, in quanto oggi in Italia abbiamo una capacità complessiva di potenza elettrica installata che è circa il doppio di quanto possa servire nei momenti di punta.

Anigas

BRUNO TANI, presidente

L'Ing. Tani ha presentato l'associazione di cui è presidente, che rappresenta circa il 65 per cento del mercato del gas italiano. Anigas comprende le aziende italiane più grandi (come ENI ed ENEL), le imprese straniere operanti in Italia (i tedeschi di E.ON, i francesi di Gaz de France, gli spagnoli di Gas Natural), e in più numerose piccole e medie aziende italiane. Il restante 35 per cento del mercato è rappresentato dalle aziende ex municipalizzate, molte delle quali oggi sono

quotate in borsa, le famose multiutility, ma anche monouility, di estrazione pubblica, associate in Federutility.

Riguardo alla Strategia energetica, l'Ing. Tani affronta per primo il problema della governance: investitori, aziende, operatori hanno bisogno di stabilità e hanno bisogno di certezze sulla continuità e sul corretto impiego degli investimenti. A tale riguardo, Anigas è favorevole alla proposta riforma del Titolo V della Costituzione per fare in modo che le scelte strategiche nazionali siano di competenza statale, e anche per semplificare le procedure di autorizzazione.

Una delle critiche che Anigas rivolge alla Strategia energetica nazionale è che si è data degli obiettivi che vanno oltre gli impegni di Kyoto, e questi obiettivi costano. Queste attività, infatti, come la riduzione dell'impatto di emissioni di CO₂, come tutti gli obiettivi di risparmio energetico, compresi quelli di efficientamento, ovviamente hanno dei costi.

A tal proposito l'Ing. Tani ha richiamato l'attenzione sul gas. L'Italia è il Paese che più di altri usa il gas per la produzione di energia elettrica e per i fabbisogni energetici in generale. C'è, dietro a questo, una ragione storica: la rinuncia al nucleare ci ha portato a concentrarci sul gas.

Nell'incentivare le fonti rinnovabili, tuttavia, non si è tenuto conto del tasso di inquinamento della fonte primaria che si andava a « spiazzare », in quanto se sostituisco il carbone, porto un grande beneficio ambientale, mentre se « spiazzo » del metano porto sempre un beneficio, ma molto inferiore.

Ad oggi abbiamo un abbondante parco di produzione termoelettrica, con cicli combinati, che vanno a gas, che sono i più efficienti e sono di data relativamente recente, ma adesso sono fermi, e questo è un peccato rispetto al discorso costi-benefici.

La Strategia energetica nazionale prevede anche uno sviluppo delle infrastrutture rispetto al quale Anigas è d'accordo, soprattutto per quanto riguarda il trasporto, specialmente con la liberalizzazione del mercato, con l'obiettivo più che

condivisibile di arrivare a un mercato unico europeo, il che ci darebbe anche molto più potere contrattuale come consumatori rispetto a oggi.

Il nostro è un mercato di 70 miliardi di metri cubi all'anno. Per dare un'idea, prima della crisi era di 80 miliardi di metri cubi all'anno; questa è la diminuzione che abbiamo registrato, in parte per la crisi, in parte per le rinnovabili che hanno « spiazzato » una porzione di questa riduzione dei consumi. Il mercato europeo sarebbe un mercato da 450 miliardi di metri cubi all'anno; un mercato, quindi, con molto più potere nei confronti dei Paesi produttori.

Il presidente di Anigas ha poi parlato del mercato dell'approvvigionamento e del discorso take or pay o mercato spot. Negli ultimi anni, si è creata una situazione di abbondanza di metano che ha portato alla creazione di un mercato spot, con prezzi più bassi, del quale hanno usufruito molti consumatori finali.

L'Italia è impegnata, dunque, ed è in buona posizione attraverso la Snam (associata Anigas), nella realizzazione di maggiori connessioni fra i tubi di trasporto italiani e il resto dell'Europa nel tentativo di ottenere quel famoso flusso bidirezionale che ci consentirebbe di usufruire appieno delle varie fonti di fornitura dai Paesi esteri. Parliamo del Nord Africa, della Libia, dell'Algeria, del liquido dal Qatar, del gas che viene dalla Russia e del gas che viene dal Mare del Nord. La condizione di avere più punti di interconnessione crea mercato, perché possiamo mettere in concorrenza fra loro un numero maggiore di fornitori. Servono, quindi, investimenti su questo. Sul discorso dei prezzi, l'Ing. Tani ha anzitutto smentito che il costo del gas in Italia sia più alto rispetto agli altri Paesi. Per abbassarli ulteriormente è necessario migliorare e potenziare le infrastrutture e liberalizzare completamente il mercato. Il decreto del Fare ha allargato la fascia di mercato libero, restringendo la fascia di tutela; è possibile, a nostro avviso, procedere ulteriormente e togliere qualsiasi vincolo ai prezzi regolati perché ormai il

mercato è sviluppato sulle reti di distribuzione cittadina. Va mantenuto, secondo Anigas, il bonus sociale per le famiglie meno abbienti e anzi, restringendo l'area di tutela, si potrebbe addirittura aumentare e dare un bonus più consistente.

Riguardo all'efficienza energetica, l'Ing. Tani ha mosso una lamentela riguardo ai certificati bianchi. Le aziende del gas, al pari delle aziende di distribuzione elettrica, sono tenute a produrre, tutti gli anni, risparmio energetico in proporzione ai volumi di gas che fanno transitare nei loro tubi. Tale meccanismo ha prodotto nel 2012, solo nel settore del gas, un risparmio equivalente di oltre 6 miliardi di metri cubi all'anno, producendo certificati energetici, cioè investendo in iniziative di risparmio energetico o comprando i certificati sul mercato. Negli ultimi anni, purtroppo, il mercato di questi titoli si è alzato e c'è un riconoscimento tariffario che assolutamente non è più sufficiente. Le aziende, quindi, oltre a essere compensate dalla tariffa che serve per la manutenzione e la gestione degli impianti, devono destinare parte di questi introiti all'acquisto dei certificati bianchi che non sono remunerati sufficientemente.

Codici

LUIGI GABRIELE, Responsabile delle relazioni istituzionali e affari regolatori

Il dott. Gabriele ha ricordato che Codici è una delle associazioni nazionali a tutela del consumatore. Negli ultimi decenni, con l'inserimento di numerose componenti all'interno degli «oneri generali di sistema» della bolletta elettrica, le varie scelte di politica energetica nel nostro Paese sono state pagate dai consumatori finali, cittadini e aziende.

Tutto questo ha determinato, ovviamente, la crescita esponenziale del costo della bolletta energetica nel nostro Paese.

L'attuale SEN si basa innanzitutto sull'efficientamento, sulle politiche sugli idrocarburi, sull'obiettivo di far diventare il nostro Paese un hub del gas e su nume-

rose altri aspetti che, ad avviso di Codici, sono in parte validi, ma rappresentano soprattutto considerazioni di carattere generale. Non si può fare, infatti, una politica energetica che non dice come far risparmiare i consumatori italiani o gli utenti finali, così come non si può portare avanti una politica energetica che concentra il suo contenuto sull'efficientamento e, nello stesso periodo, emanare decreti come il cosiddetto decreto Passera-Grilli che sostanzialmente ha finanziato le grandi imprese energivore.

In questo modo, finanziando gli energivori, erogando gli incentivi incrociati, continuando a dare contributi ed elargendoli, più o meno, a diffusione di massa, continuiamo a dire ai soggetti che consumano energia di non risparmiare, di non fare efficientamento. Sugli incentivi, anche alle fonti rinnovabili, occorre fare una riflessione. Se è vero che abbiamo creato un mercato delle fonti rinnovabili, è anche vero che non abbiamo una sola azienda nazionale che produca pannelli fotovoltaici o una rete diffusa di aziende che producono quadri elettrici; non abbiamo, insomma, strutturato un'industria. Inoltre, la maggior parte degli impianti a terra di grandissime dimensioni, sia parchi eolici che fotovoltaici, non sono di proprietà dei consumatori, che pagano le fonti rinnovabili attraverso la componente A3 degli oneri generali sistema, ma sono in prevalenza di organismi finanziari e bancari.

Secondo Codici, l'asset portante del nostro Paese rimane la rete; possiamo risolvere persino il problema della Telecom se riusciamo ad accorpare la rete telefonica con la rete di distribuzione di energia. Apriremmo immediatamente, in questo modo, la strada alle smart cities; potremmo mettere insieme, in maniera integrata e intelligente, le diverse tecnologie che vanno dalla gestione dei rifiuti all'acqua, al gas, all'energia. Potremmo efficientare e risparmiare, ma dobbiamo liberalizzare la rete. La distribuzione (e, quindi, la rete) è gestita dagli stessi operatori; i disservizi che stanno sul libero

mercato sono gli stessi elementi di negatività che non permettono lo sviluppo energetico di questo Paese.

È necessario, ovviamente, procedere con adeguati approfondimenti su ciò che è la rete di idrocarburi e la distribuzione, ma non continuiamo a pensare, come dicono alcuni big player, che in questo Paese è sufficiente ridurre il numero delle pompe di benzina per risolvere il problema del prezzo. Anche in questo caso, infatti, siamo di fronte a una falsità; non mi è mai capitato di sentire che se, nel mercato, riduciamo il numero degli operatori, ne guadagna il consumatore finale.

Il problema non è solo che la nostra rete è obsoleta; in questo Paese, anche nel caso della distribuzione degli idrocarburi, c'è una logica monopolistica e di concentrazione che vede pochissimi operatori che sono i principali detentori della stragrande maggioranza del numero delle reti e non permette ad altri operatori di entrare sul mercato. Non possiamo pensare, però, di andare avanti a petrolio chissà per quanto altro tempo. Se vogliamo fare una ridistribuzione della rete degli idrocarburi dobbiamo unirvi necessariamente una ridefinizione della rete delle nuove tecnologie.

In merito all'idea di costruire un hub nazionale, il dott. Gabriele ha ricordato che la stragrande maggioranza delle gare negli ambiti territoriali dei distributori di gas sono scadute da tredici anni e ci sono aziende di lungo corso che non sanno se da domani potranno continuare a distribuire o meno il gas, e la soluzione di questo problema è più urgente di realizzare l'hub europeo del gas.

L'elemento positivo è che oggi si è ricominciato a parlare di Strategia energetica nazionale (SEN), argomento che purtroppo era stato accantonato.

Altroconsumo

LUISA CRISIGIOVANNI, Direttore

Rispetto a un mercato sicuramente complesso come quello dell'energia, Altro-

consumo si è interrogato, ancora una volta, guardando anche al di fuori dei confini nazionali.

Alcuni Paesi sono stati in grado di organizzare su piattaforme telematiche, dal 2011 in particolare in Olanda, dei gruppi di acquisto di energia e gas, che con successo hanno fatto risparmiare alle famiglie, ovviamente su quella che è la componente del prezzo della commodity, quindi dell'energia, somme variabili dai 50 ai 450 euro l'anno.

Altroconsumo il 27 maggio 2013 ha quindi lanciato il primo gruppo di acquisto di energia e gas del nostro Paese. Il 19 settembre scorso, dopo aver comunicato i criteri all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e ai concorrenti, si è tenuta l'asta online cui hanno partecipato 12 delle 500 aziende che abbiamo contattato. Le aziende si sono sfidate a colpi di rilanci, ben 32, e il gruppo di acquisto ha avuto una risposta di pre-adesioni di oltre 171 mila persone.

In questo modo Altroconsumo ha agito sul fronte della domanda, aggregandola. Si può anche intervenire sul lato della distribuzione, che è per sua natura in mano all'ex monopolista, quindi qui non c'è margine e il trasporto dell'energia è una parte del costo che noi non possiamo controllare. Questo deve essere quindi più efficiente e soprattutto rispondere alle norme sulla concorrenza.

L'altro capitolo sicuramente impattante (per un terzo sulla bolletta del gas e per il 12 per cento su quella elettrica) è ancora una volta quello delle tasse, degli oneri di sistema che includono i famosi incentivi, che sono stati introdotti, in un certo momento storico, per sviluppare questo settore. Adesso che l'obiettivo è stato in parte raggiunto non servono più e vanno tolti, anche se può essere impopolare farlo.

La dott.ssa Crisigiovanni ha infine invitato le autorità di vigilanza essere più incalzanti rispetto, per esempio, ai contratti, in quanto molte delle lamentele della gente riguardano la sottoscrizione di contratti di cui non si ha necessariamente contezza, perché magari sono stati propo-

sti con pratiche commerciali scorrette, oppure il fatto di non riuscire ancora, nonostante tutti gli interventi fatti, a comprendere bene i propri consumi.

Anche laddove si parla di smart metering, tecnologia già presente nelle nostre case, non è detto che, ancora una volta, sia sempre consumer friendly e debba ricadere sulle spalle del consumatore il costo dell'installazione; in ogni caso, poi, questa installazione intelligente deve rispondere ed essere funzionale all'utilizzo all'interno delle case.

TAP (Trans Adriatic Pipeline)

GIAMPAOLO RUSSO, Country Manager Il dottor Russo ha illustrato il progetto del TAP, che consentirà l'arrivo delle risorse azerbaigiane nel mercato italiano, e poi nel mercato europeo. Tra gli azionisti del progetto si trova un'importante presenza dei membri del consorzio Shah Deniz, oltre ad altri operatori europei, e, in particolare, E.On ed Axpo, che non sono soggetti del consorzio Shah Deniz, e Fluxys, che è un operatore di rete nordeuropeo. Ha inoltre sottolineato che, oltre alle risorse dell'Azerbaigian, un domani, con un'area pacificata, questo corridoio potrà essere anche un importante canale di accesso al mercato europeo per le risorse dell'intera area del Caspio (Turkmenistan, Iran e Iraq). È la prima volta che abbiamo la possibilità di far accedere al mercato europeo le risorse dell'Azerbaigian oggi, e forse di altri Paesi domani, attraverso rotte che non siano controllate dalla Russia, ovvero da Gazprom.

Il sostegno del Governo, è stato molto importante e continuativo. Nel febbraio 2013, è stato firmato l'accordo intergovernativo tra Italia, Grecia e Albania, seguito il 24 maggio 2013 dal disegno di legge per la ratifica del medesimo approvato dal Governo Letta.

Il TAP è citato esplicitamente dalla strategia energetica nazionale. L'Italia ha una fortissima dipendenza dal gas naturale per il suo fabbisogno energetico. Il TAP porta un gas diverso, che proviene

dall'Azerbaigian, e costa di meno del gas oggi mediamente presente sul nostro mercato. Si tratta di un'importante fonte di contenimento del costo della nostra bolletta energetica. Nella SEN il Governo ha stimato in 4,1 miliardi la riduzione del costo della materia prima. TAP è il progetto più importante che rappresenta l'architrave di questo percorso di riduzione.

C'è poi il concetto dell'hub del gas, e senza TAP non ci sarebbe hub, e quindi Snam Rete Gas non potrebbe svolgere questo ruolo e potenziare le sue infrastrutture, anche nell'intesa di portare il gas per la prima volta nella storia da Sud verso Nord.

Per quanto riguarda la realizzazione pratica, vi è una condotta sottomarina con un approdo nel Salento, nel comune di Melendugno, attraverso un microtunnel. È un approdo studiato per evitare dirompenti impatti ambientali che compromettano beni naturali protetti (posidonia e caretta caretta). Passerà 10 metri sotto la spiaggia, non sarà mai visibile sul territorio, e andrà al punto di consegna con Snam Rete Gas collocato sempre nel comune di Melendugno. Il punto di consegna viene chiamato « PRT », cioè terminale di ricezione del gasdotto.

Il percorso non ha nessuna interferenza antropica (non comporta lo spostamento di abitazioni) e non interferisce siti archeologici o di rilievo ambientale. Il territorio salentino è caratterizzato da costruzioni che si chiamano « pagghiare », che sono dei trulli non abitati, usati solo per rimessa agricola. Hanno un valore simbolico importante per quel territorio, pur non essendo fabbricati e non avendo nessuna tutela. Il gasdotto non avrà nessuna interferenza neanche con le pagghiare, in quanto non passerà né sotto né a fianco delle medesime. Vi è dunque stata, oltre ad una valutazione ambientale, anche una valutazione di carattere sociale, in quanto l'azienda ha aderito volontariamente ai principi della Banca europea di ricostruzione e sviluppo (EBRD), che vanno al di là di quanto previsto dal quadro normativo italiano. Questo significa anche attuare una politica che viene chiamata di

« local content », cioè di attenzione al coinvolgimento delle imprese locali sul territorio, affinché abbiano i requisiti per partecipare alle gare, con un percorso di mappatura e formazione delle aziende locali, al fine di dare loro gli strumenti per acquisire i requisiti. Oltre al coinvolgimento delle imprese, poi, questo tipo di politica comporta anche offrire al territorio e a tutti i soggetti impattati dal progetto, in quanto aventi attività economiche (pescatori, olivicoltori o operatori del turismo), una valorizzazione del proprio reddito anteprogetto e un indennizzo, qualora, in qualsiasi momento, il progetto comporti una diminuzione del reddito percepito.

Ciononostante, il TAP ha incontrato l'opposizione dell'amministrazione comunale.

Assoelettrica

ENRICO TESTA, Presidente

Il Presidente Testa ha esordito ricordando i punti positivi, secondo Assoelettrica, della SEN: la definizione di un documento generale di obiettivi di strategia energetica, che sono anche ben modulati tra medio e più lungo periodo, la centralità che viene assegnata al settore energetico, il criterio di selettività degli investimenti e l'individuazione delle sette azioni prioritarie.

Un punto critico è che, purtroppo, ben poche delle cose previste da quella strategia energetica nazionale sono state attuate.

Il secondo problema chiave, dal punto di vista dei produttori di energia elettrica (fondamentalmente termoelettrici), è relativo a quello che va considerato uno dei due punti fondamentali della strategia energetica nazionale, vale a dire la riduzione dei costi dell'energia. Mentre infatti stiamo assistendo ad un progressivo riallineamento dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica, anche grazie al riallineamento del prezzo del gas, purtroppo questo non avviene per il prezzo finale

dell'energia elettrica, a causa di tutte le altre voci che si aggiungono prima di arrivare al consumatore (in particolare gli « oneri di sistema », che sono la voce di gran lunga più cresciuta in questi anni, soprattutto a causa degli incentivi concessi alle fonti rinnovabili, e tra esse, in particolare, all'energia solare). Certamente c'è anche un mix energetico italiano molto particolare, che pesa. Vorrei ricordarvi cosa avviene nei due Paesi nostri principali competitori, Francia e Germania. In Francia l'80 per cento dell'energia elettrica viene prodotta con centrali nucleari. In Germania più del 60 per cento dell'energia elettrica viene prodotta con carbone e lignite, che è di gran lunga la fonte più importante, e una parte con l'energia nucleare. In Italia nel 2012 le fonti rinnovabili contribuivano al mix energetico per il 28 per cento, contro il 22 per cento della Germania. L'unico Paese che ha un tasso superiore al nostro è la Spagna, che arriva al 30 per cento.

Oltre a questi, ci sono altri problemi, tra cui le strozzature della rete. Per esempio, la questione della Sicilia. Nei giorni in cui il cavo tra la Sicilia e « il continente » è stato messo in manutenzione, i prezzi dell'energia elettrica in Sicilia, sono esplosi, ma, per il meccanismo del prezzo unico nazionale, è tutto il resto del Paese che paga i costi maggiori della Sicilia. Si ritiene che, in condizioni normali, la strozzatura siciliana pesi per almeno 3 euro al megawattora sul costo totale dell'energia elettrica.

C'è un altro punto nella SEN che non trova d'accordo Assoelettrica. La SEN è soprattutto un documento metodologico, che stabilisce le azioni da intraprendere, ma in alcuni punti indica anche obiettivi quantitativi. Per esempio, per le rinnovabili si indica un obiettivo di 120-130 terawattora al 2020. I casi sono due: o si privilegia il criterio del costo minore, e chi è più bravo produce l'energia necessaria, oppure, se invece si pianifica, inevitabilmente si è costretti a prevedere prezzi speciali per determinati settori. In Italia ormai più del 50 per cento dell'energia elettrica che viene consumata non transita

attraverso meccanismi di mercato, cioè non è portata ad alcun confronto con gli altri prezzi in quanto viene « dispacciata prioritariamente ». Sostanzialmente i gestori della rete e i Terna hanno l'obbligo di comprare quest'energia elettrica e la devono comprare ad un prezzo prefissato. Oltre tutto, questo s'inserisce in una riduzione complessiva dei consumi elettrici italiani: oggi consumiamo all'incirca quello che consumavamo nel 2002-2003, salvo che da allora ad oggi, sulla base delle previsioni di crescita, sono stati fatti investimenti per circa 100 miliardi di euro. Trenta miliardi li ha investiti il settore termoelettrico, e 70-80 miliardi sono gli investimenti fatti dalle fonti rinnovabili, ben remunerati dalle tariffe previste. Ci troviamo pertanto nella situazione paradossale di avere un eccesso di potenza installata rispetto alla domanda, il miglior parco termoelettrico d'Europa, la domanda in discesa e, ciò nonostante, i prezzi non diminuiscono, ma aumentano.

Da ultimo, il Presidente Testa ha ricordato che ci sono situazioni veramente paradossali che impediscono persino il consumo di energia elettrica. Un esempio molto preciso: una famiglia italiana titolare di un contratto di energia elettrica tipico da 3 chilowatt nell'abitazione di residenza paga 19 centesimi a chilowattora. Con lo stesso contratto da 3 chilowatt, con lo stesso consumo, nella seconda casa, il costo a chilowattora passa a 30 centesimi, ossia quasi il doppio. Queste regole non hanno nulla a che fare con la struttura dei costi e con l'effettiva redditività da parte dell'azienda, ma piuttosto con regole che il Paese si è autoimposto negli anni 1970, per fronteggiare le due crisi petrolifere e scoraggiare i consumi elettrici. Queste regole fanno sì che il cittadino italiano, quando deve mettere un impianto di condizionamento a casa sua, non pensa a quanto costa l'impianto di condizionamento, ma a quanto costa cambiare il contratto elettrico, passando da 3 chilowatt a 4,5 o 6 chilowatt. Questo cambiamento non gli porta un aumento progressivo e proporzionale del costo, come sarebbe giusto, ma lo porta comple-

tamente in un'altra classe di consumo, che non ha nessun paragone con le tariffe che pagava precedentemente. Questo fa sì che i fattori di benessere che sono essenzialmente legati al consumo di energia elettrica sono scoraggiati. Occorre quindi, secondo il Presidente Testa, avere una struttura tariffaria che corrisponda effettivamente, in maniera proporzionale, ai costi, e non invece a politiche incentivanti e disincentivanti che producono danni molto importanti al sistema.

Finco (Federazione industrie prodotti impianti servizi e opere specialistiche per le costruzioni)

ANGELO ARTALE, Direttore generale di Finco.

Finco, la Federazione industrie prodotti impianti servizi e opere specialistiche per le costruzioni, raggruppa 32 associazioni, 8 mila aziende e circa mezzo milione di dipendenti.

Per quanto riguarda l'efficienza energetica, Finco plaude alla proroga dell'ecobonus, ma rileva in merito alcune criticità. Per quanto riguarda soprattutto l'antisismica, il lasso di tempo biennale è troppo poco. Sotto questo profilo Finco propone una durata fino al 2020, seppure scalando, perché indubbiamente il 65 per cento è una percentuale piuttosto impegnativa per l'Erario. Un altro punto è la durata della detrazione, soprattutto per le persone anziane.

Fiper – Federazione italiana produttori di energia da fonti rinnovabili

VANESSA GALLO, Segretario generale

riunisce i teleriscaldamenti alimentati a biomassa legnosa vergine, ossia tipicamente i riscaldamenti che nascono su iniziativa locale. Stiamo parlando di zone rurali appenniniche e montane.

Fiper sottolinea che occorre fare in modo che all'interno della Strategia energetica nazionale si ponga effettivamente in

percentuale un peso maggiore al comparto termico. Già a suo tempo il Piano d'azione nazionale attribuiva al termico un'allocatione del 44,4 per cento. Po la SEN ha di fatto abbassato questo target. Fiper chiede di rivedere la SEN nell'allocatione degli obiettivi nella ripartizione tra termico ed elettrico. L'energia termica nella SEN è definita al 20 per cento, quella elettrica dal 35 al 38 per cento. Come si è visto con il decreto ministeriale del 6 luglio, c'è stato un bello start up degli impianti a biomassa per piccoli impianti, che andrebbe a essere equiparato con impianti di energia termica.

Il teleriscaldamento è una tecnologia molto sviluppata nei Paesi del Nord Europa e negli ex Paesi comunisti. Ahimè, in materia l'Italia è il fanalino di coda per quanto riguarda la penetrazione sul mercato, in quanto ricopre, purtroppo, solo il 4 per cento del segmento del mercato civile, nonostante il potenziale di penetrazione sia stato calcolato intorno al 20 per cento. La direttiva sull'efficienza energetica, poi, all'articolo 13, indica proprio di facilitare la realizzazione di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento abbinata a fonti rinnovabili, biomasse, geotermia a bassa entalpia o recupero di calore industriale.

Occorrerebbe anche rivedere la politica forestale, in quanto il patrimonio forestale è incredibile, ma non è utilizzato, perché c'è una parcellizzazione. Occorre rivedere la vecchia politica sulle foreste, la legge sulle potature e tutta la questione legata ai sottoprodotti, perché attualmente la maggior parte delle biomasse residuali impiegate a fini energetici viene annoverata tra i rifiuti non pericolosi, nonostante il Ministero dello sviluppo economico l'abbia classificata tra i sottoprodotti.

Bisogna anche fare in modo che venga emanato in tempi brevissimi il decreto relativo al Fondo per il teleriscaldamento. Presso la Cassa depositi e prestiti sono allocati 120 milioni di euro, che sono bloccati.

Anfus – Associazione nazionale fumisti e spazzacamini

GIOVANNI PAOLETTI, Presidente

Le problematiche illustrate dalla Fiper riguardano gli impianti al di sopra dei 35 chilowatt. L'Associazione nazionale fumisti e spazzacamini, ossia installatori e manutentori di caminetti, stufe e impianti fumari, si occupa di tutto quello che è al di sotto dei 35 chilowatt, e che riguarda 5 milioni di famiglie che impiegano caminetti e stufe per il riscaldamento e 10 milioni di impianti funzionanti. Con la crisi, tantissime famiglie italiane in pochissimo tempo sono passate, quasi costrette, dal riscaldamento tradizionale, la caldaia, al caminetto e alla stufa, per un discorso esclusivamente economico. Di conseguenza, è in aumento vertiginoso, parliamo di circa 10 mila interventi dei vigili del fuoco, la quantità totale degli incendi, delle intossicazioni e dei danni a persone, cose ed edifici. È lasciata troppo alla libertà del committente la scelta dell'installatore, che spesso non è abilitato. Viene, inoltre, totalmente disattesa la manutenzione da parte di personale qualificato, cioè del maestro spazzacamino. Anfus ha fondato una scuola per maestri spazzacamini vent'anni fa, ed ha avuto un più 18 per cento per l'occupazione del maestro spazzacamino proprio in quest'anno; l'utilizzo del legno combustibile per questo tipo di apparecchio, inoltre, ha avuto un aumento di circa il 26 per cento di importazione.

Infine, non vanno sottovalutate tutte le potenziali risorse locali per l'utilizzo, quali gli scarti della lavorazione e il ritorno al combustibile.

AIGET (Associazione italiana grossisti di energia e trader)

MICHELE GOVERNATORI, Presidente

AIGET è nata nel 2000 ed è l'Associazione italiana dei grossisti e dei trader di energia elettrica e gas di cui fanno parte, tradizionalmente, operatori con posizioni precedenti non di monopolio.

Un tema legato all'economicità è quello del prezzo dell'energia. Oggi l'energia elettrica e il gas, in termini di commodity, costano molto meno rispetto, per esempio, all'andamento del petrolio di quanto non costassero all'inizio della liberalizzazione. Purtroppo però sono aumentate altre componenti, come il dispacciamento, cioè l'attività che il gestore della rete svolge per mantenere in sicurezza la rete. C'è anche la componente reti, che sale. Essa remunera gli investimenti in rete, che la Strategia energetica nazionale promuove, giustamente, secondo AIGET, ma con qualche rischio. I rischi derivano dal fatto che il mondo dell'energia ha modificato le sue abitudini di consumo, sia per la deindustrializzazione e per la crisi, sia forse per motivi strutturali. In questo contesto fare reti a tutti i costi, come si diceva, immaginando che i numeri siano ancora quelli di prima, o fare tubi a tutti i costi, pagati nella tariffa finale, avendo in mente i numeri di prima, è pericoloso. Se consumiamo meno, significa che gli oneri vengono spalmati in volumi sempre più bassi di energia, e quindi a far esplodere sulle nostre bollette quella componente facendo far venir meno il vantaggio di economicità.

Inoltre occorre considerare che i gestori delle reti (Terna e Snam Rete Gas) sono remunerati tramite un ritorno sul capitale investito, o meglio su una parte del capitale investito, la cosiddetta RAB (Regulated Asset Base). Grosso modo il target di remunerazione oggi per le attività regolate di rete è l'8 per cento. Vi è, quindi, l'8 per cento di remunerazione su un'attività che non è soggetta a rischio di mercato e nemmeno a rischio volume. Essendo le reti remunerate con questo criterio, l'interesse degli azionisti è che il gestore investa molto, e dunque per come è oggi la loro governance, tendono a diventare troppo grosse.

Un'ultima considerazione su come far arrivare al cliente finale dell'energia i vantaggi del mercato. Bisogna rendergli la scelta il più possibile facile, consapevole e priva di brutte sorprese. Una circostanza che rende più difficile per il cliente finale avere le informazioni chiare è la scarsa

precisione, da parte del cliente finale, della separazione tra le aziende che fanno distribuzione e quelle che fanno retail. Oggi la normativa italiana permette ad esempio a Enel Distribuzione di essere indistinguibile da Enel anche nei biglietti da visita nel simbolo. In Germania invece, i principali operatori non hanno fatto l'unbundling proprietario e, quindi, è sempre la stessa proprietà che fa l'una e l'altra attività, ma sono completamente distinti nel brand con cui si presentano al cliente finale.

Ciò vale anche per quanto riguarda il servizio di maggior tutela, che oggi nell'energia elettrica viene svolto, per motivi strani, da chi lo svolgeva storicamente, ossia da chi aveva storicamente l'esercizio delle reti. Occorre inoltre distinguere le politiche di welfare dalle politiche sulle bollette. Se c'è una famiglia disagiata, occorre aiutarla con la fiscalità ma, nello stesso tempo, chiedere a tutti i clienti di confrontarsi responsabilmente con il mercato e, quindi, di comprarsi da soli l'energia.

Fire (Federazione italiana uso razionale dell'energia)

DARIO DI SANTO, Direttore

Fire è un'associazione senza scopo di lucro fondata dall'Enea nel 1987. È una realtà che ha una base associativa di circa 500 soggetti che coprono tutta la filiera dell'energia, da chi produce tecnologia, a chi produce energia, alle Esco, fino ad arrivare agli utenti finali di media e grande dimensione. Dal 1992 Fire ha un incarico a titolo non oneroso dal Ministero dello sviluppo economico, in base al quale gestisce le nomine degli energy manager in Italia, che rappresentano un obbligo ai sensi della legge n. 10 del 1991.

Il dott. Di Santo parte dalla considerazione che i prezzi sono aumentati ed è difficile pensare che possano ridursi nel prossimo futuro; pertanto, se riusciamo a fare efficienza, tanto di guadagnato. La Strategia energetica nazionale sostiene che

la prima priorità è l'efficienza energetica. Se andiamo a vedere, però, che cosa succede nella realtà, notiamo che un grosso dibattito è collegato al discorso degli sconti. Per quanto, in una situazione di crisi economica come quella attuale, essi facciano gola, non sono una soluzione strutturale al problema del costo dell'energia, ma più che altro un palliativo. Se fanno parte del dibattito, va bene, ma se ci si concentra solo su questo problema, probabilmente perdiamo di vista le opportunità vere.

Come secondo aspetto, noi siamo stati il primo Paese al mondo a fare una grande installazione di contatori intelligenti, di smart meter, ma li abbiamo usati in modo poco intelligente. Ancora oggi è un miracolo se vengono teletti. Sono stati un'occasione sprecata.

Il sistema elettrico che abbiamo non è molto efficiente, ma è un'altra occasione da prendere e non da perdere. Abbiamo un sistema elettrico che al momento ha una fortissima penetrazione da fonti rinnovabili, una situazione a cui arriveranno diversi Paesi nei prossimi anni. Si può giocare con un ruolo attivo, cercando di sviluppare tecnologie che ci portino verso le smart grid e che aiutino l'industria nazionale a svolgere un ruolo a livello anche mondiale, oppure solo con un passivo, per cui ci teniamo i costi.

L'ultimo aspetto riguarda la promozione delle elettrotecnologie efficienti (pompe di calore elettriche, veicoli elettrici, cucine a induzione ed elettrotecnologie industriali). Attualmente, installare una pompa di calore elettrica significa dover stipulare un contratto da 4,5-6 chilowatt, pagando molto di più, oppure a dover attivare un nuovo punto di accesso per poter sfruttare questo tipo di tecnologia.

Qualcuno ogni tanto sostiene che anche l'efficienza costa. Illustra due diagrammi tratti da due presentazioni di aziende, una del chimico e una del cartario. Parliamo di settori energy intensive. Essi ci mostrano fondamentalmente che è pieno di interventi con un payback inferiore a tre anni

e che ce ne sono parecchi sotto l'anno. Occorre aiutare le imprese a fare questi interventi.

Una base è rappresentata dall'energy manager, su cui c'è una carenza dell'amministrazione pubblica. Ci sono solo tre amministrazioni centrali dello Stato che hanno nominato l'energy manager, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Agenzia del territorio. Si aggiungono solo 7 regioni su 20, solo 43 province su 110 e solo 36 comuni capoluogo di provincia. Questo è un segnale che indica che non c'è tanta attenzione da parte della pubblica amministrazione al tema dell'energia. Da cinque anni manca un decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 115 del 2008. C'è una tendenza ribassista da parte delle lobby coinvolte, Esco ed esperti in gestione dell'energia, a cercare di tenere bassi i requisiti di questa norma. Per quanto concerne l'industria, Fire propone, di subordinare gli sconti agli energivori all'adozione di un sistema di gestione dell'energia. Il costo è limitato e il vantaggio per l'impresa nel corso degli anni è notevole.

L'ultimo aspetto riguarda il tema delle Esco, che prima avete citato. L'idea è quella di avere un'azienda che offre contratti a prestazioni garantite, un finanziamento tramite terzi, che sarebbe la panacea di tutti i mali per la pubblica amministrazione che non ha soldi, per le famiglie che non hanno soldi e per le imprese che non hanno soldi.

C'è solo un piccolo, anzi grande problema: il business plan di un intervento di efficientamento è basato sulla differenza dei consumi prima e dopo l'intervento. Se non si conoscono i consumi prima, non si hanno il business plan e l'analisi dei rischi, ragion per cui salta il discorso della banca che eroga i soldi e quello della Esco che può andare avanti autonomamente. Non c'è solo il problema che molte Esco, come tutte le industrie nazionali, sono piccole e sottocapitalizzate e che, quindi, andrebbero aiutate a crescere. C'è anche il problema che, se non diffondiamo le diagnosi

energetiche, i sistemi di gestione dell'energia e i sistemi di monitoraggio, questi concetti rimangono teoria, oppure si applicano solo a soluzioni molto semplici. Se riusciamo a misurare, diventa possibile accedere, per esempio, a tutti i finanziamenti disponibili attraverso la Banca europea degli investimenti o l'Europa. La BEI metterà a disposizione circa 20 miliardi di euro l'anno nei prossimi tre anni per l'Italia, su tre programmi che riguardano l'energia, l'efficienza e le rinnovabili. Si tratta di Elena, di Jessica e dell'Energy Efficiency Fund, con una partecipazione forte di Cassa depositi e prestiti in quest'ultimo.

L'Italia fa molta fatica ad accedere a queste opportunità, perché esse richiedono di mettere insieme diversi enti e di raggiungere soglie minime di intervento; la provincia di Milano, ad esempio, che ha fatto un intervento di riqualificazione energetica di tutte le scuole. È importante, quindi, sviluppare filiere integrate, che possono avere due finalità: la prima è aiutare i piccoli a intervenire sui piccoli, perché l'efficienza è fatta di tanti interventi distribuiti e di piccola taglia, che non si prestano né al project financing, né al corporate financing, né agli strumenti tradizionali. Sarebbe utile, per esempio, aiutare lo sviluppo delle cooperative o di altri attori innovativi operanti sul piccolo, oppure aiutare le aziende o gli enti ad aggregarsi per raggiungere dimensioni più rilevanti. Queste sono proposte che ultimamente porta avanti anche l'International Energy Agency.

Ci sono poi alcune opportunità di fare filiera integrata o rivolte a singole filiere, come quelle della biomassa, degli edifici, oppure delle smart cities.

Pro un piccolo inciso sulle smart cities. Ormai ci sono alcuni grandi gruppi internazionali che arrivano a bussare alla porta dei nostri comuni, offrendosi di rendere intelligenti interi quartieri a spese loro. Se noi non facciamo sistema e non ci coalizziamo, saremo colonizzati dall'estero, e non perché non abbiamo le tecnologie in casa.

FREE (Coordinamento Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica).

GIOVANNI BATTISTA ZORZOLI, Portavoce del Coordinamento FREE

FREE è un'associazione a cui afferiscono venticinque associazioni, attive per la maggior parte nel settore delle rinnovabili e dell'efficienza energetica.

Il dott. Zorzoli ha esaminato gli obiettivi di efficienza energetica della direttiva comunitaria 27/2012 in merito alla riqualificazione energetica degli edifici, nella consapevolezza del fatto che i consumi termici rappresentano quasi il 45 per cento dei consumi energetici totali e il 78 per cento dei consumi domestici. Gli obblighi imposti dalla direttiva daranno più spazio alle rinnovabili termiche. Al momento per tali fonti un passo in avanti notevole è stato fatto con il conto termico. Tuttavia, secondo il decreto legislativo n. 28 del 2011, da due anni si sarebbe dovuto attivare il Fondo di garanzia per le reti di teleriscaldamento a biomassa, che dovrebbe garantire le banche (si tratta di investimenti con ritorno a vent'anni), ma non è ancora stato attivato. Inoltre, vanno promossi meglio i certificati bianchi, che sono un grande strumento, e va rivista l'incentivazione del solare termico, che è l'ideale per raggiungere il quasi zero di consumo esterno per gli usi civili, ed è l'unica insufficiente tra tutte le incentivazioni che permangono. Vanno altresì semplificate le procedure per le piccole installazioni. Per quanto concerne la mobilità sostenibile, il dottor Zorzoli rileva una grande opportunità per l'agricoltura italiana, che può produrre molto più biogas di quello che produce oggi, recuperando molti residui, con una ricaduta dal punto di vista ambientale, e garantendo un reddito aggiuntivo agli agricoltori. Il modo ottimale di utilizzare il biogas è trasformarlo in biometano e immetterlo nelle reti o nelle automobili a gas. Anche su questo si è in attesa del decreto da due anni, mentre è uscito il decreto per i biocarburanti di seconda generazione che produ-

cono bioetanolo, passando dai residui e non dal mais, e quindi senza danneggiare l'agricoltura.

L'obiettivo principale di FREE è il superamento del meccanismo degli incentivi nei tempi più brevi possibili (che ovviamente variano da tecnologia a tecnologia). Il meccanismo degli incentivi è già finito per il fotovoltaico, e FREE propone il suo superamento anche per le altre rinnovabili nei tempi necessari.

FREE propone un meccanismo che, attraverso un mix di sgravi fiscali e di detassazioni, come per gli ecobonus, si autofinanzi, nel senso che IVA, IRPEF e IRES copriranno abbondantemente il mancato gettito.

Per quanto riguarda le fonti non ancora mature, ci vogliono tempi più lunghi per finire gli incentivi, in quanto le biomasse e il biogas hanno una quota rilevante in termini di costi di esercizio. Di questo va tenuto conto, valorizzando il fatto che puliscono i boschi e recuperano i rifiuti agricoli. Inoltre, ci sono il solare termico con un'insufficiente incentivazione e il solare termodinamico, il piccolo eolico e la piccola geotermia, che vanno ancora sostenuti. Sono tutti settori (convenzionato, biomasse, solare termodinamico, geotermico, efficienza energetica) dove c'è una grossa presenza di industrie nazionali. Penso alle caldaie per le biomasse, alle pompe geotermiche e al solare termodinamico, uno dei pochi casi in cui siamo all'avanguardia a livello mondiale.

Riguardo all'overcapacity, il dott. Zorzoli ha segnalato che dovrebbe partire un collegamento con il Montenegro, per importare in Italia 5 terawattora di energia elettrica, su cui Terna deve investire quasi un miliardo di euro, quando siamo già in sovracapacità.

La proposta di FREE è di incrementare quei consumi elettrici che sono più efficienti del consumo del gas, come le pompe di calore elettriche per produrre il calore e le piastre a induzione per la cottura del cibo (l'estensione dell'ecobonus alle pompe di calore va in questa direzione); modificare la tariffa bioraria, che oggi obbliga i cittadini a consumare quando l'energia

costa di più. Occorre invece aumentare la domanda nelle ore di massima richiesta per dare sbocchi ulteriori nei momenti più interessanti per la produzione elettrica; diversificare le società elettriche sui servizi, come sta succedendo in Germania e in Inghilterra. I grandi produttori elettrici potrebbero svolgere ad esempio quella funzione di bilanciamento, che è una delle grosse questioni in campo.

Per concludere, il dott. Zorzoli ha osservato che, se si realizzeranno gli obiettivi della SEN, nel 2020 la domanda di gas sarà fra 50 e 60 miliardi di metri cubi all'anno, meno della metà della capacità oggi disponibile. Ci sono alcune infrastrutture ormai in corso di realizzazione, come il TAP, e occorre fare attenzione a non fare l'overcapacity del gas, dopo aver fatto l'overcapacity dell'energia elettrica.

AIRU (Associazione Italiana Riscaldamento Urbano)

FAUSTO FERRARESI, Presidente

Le potenzialità del risparmio energetico attraverso il teleriscaldamento sono estremamente importanti. Il teleriscaldamento in Italia si è sviluppato nelle regioni del Nord, dove la quantità di calore necessaria è maggiore. Ci sono 216 reti, 142 operatori e circa un milione di appartamenti serviti. Vengono erogati 7,3 terawatt di energia termica, evitando 1,3 milioni di tonnellate di CO₂ veicolando qualcosa di relativamente piccolo, cioè il 4 per cento del fabbisogno nazionale, piccolo soprattutto se confrontato con i valori dei Paesi vicini. Questo ci indica la potenzialità di sviluppo di questa tecnologia. La Polonia, ad esempio, aveva un grosso problema nell'individuare un'alternativa all'utilizzo del carbone, e oggi veicola il 50 per cento del calore necessario attraverso impianti di teleriscaldamento.

La rete di teleriscaldamento può essere definita proprio uno strumento di efficientamento energetico e soprattutto consente lo sviluppo delle fonti rinnovabili e soste-

nibili. Per questa ragione il TLR può fornire un contributo rilevante per raggiungere gli obiettivi da qui al 2020.

Riguardo al rapporto tra teleriscaldamento e servizio pubblico locale, allo stato attuale il teleriscaldamento non è incluso ex lege tra i servizi pubblici locali. Infatti, è facoltà dei comuni che ne hanno eventualmente necessità decretarne l'assunzione a rango di servizio pubblico locale. Se un comune vuole avere il teleriscaldamento come servizio pubblico locale lo può benissimo fare, attraverso una trafila che è definita dalla legge. Ha quindi la possibilità di realizzarlo in regime autorizzativo.

Per quanto riguarda il rapporto tra TLR e mercato, oggi non esistono obblighi di connessione alla rete. Questo è molto importante. AIRU ritiene che questo servizio debba rimanere un servizio di libero mercato, proprio perché non c'è nessun obbligo in Italia di allacciarsi alla rete. Il cliente è assolutamente libero di scegliere altri vettori, dal gas all'energia elettrica. Per queste ragioni il teleriscaldamento è un concorrente dell'operatore dominante gas nel settore del riscaldamento residenziale. In ogni caso, il gas è sempre stato e sempre sarà il concorrente naturale, almeno finché avrà un così importante ruolo nel riscaldamento urbano.

Per quanto riguarda la dinamica di definizione dei prezzi, essendo il teleriscaldamento un servizio di libero mercato, i prezzi vengono definiti sulla base di un costo complessivo del teleriscaldamento tradizionalmente e localmente dominante.

A livello di regolazione, il teleriscaldamento è regolato a livello locale secondo necessità e peculiarità del territorio servito. Un'eventuale regolazione nazionale potrebbe creare ostacoli alle possibilità di sviluppo del teleriscaldamento, che negli ultimi dieci anni ha raddoppiato la sua volumetria, nonostante la congiuntura economica negativa.

Anche a livello europeo il teleriscaldamento è esercito in condizione di libero mercato, ad eccezione della Danimarca, dove tuttavia esiste l'obbligo dell'allacciamento e quindi non c'è una libera scelta.

In Italia è in corso un'indagine dell'Antitrust, la IC46, aperta nel dicembre del 2011 a seguito di una serie di segnalazioni. L'AEEG ha chiesto di regolamentare il servizio di teleriscaldamento, con cui AIRU, come si è già detto, dissente.

Anima (Federazione delle associazioni nazionali dell'industria meccanica varia ed affine)

ANDREA ORLANDO, Direttore Generale

La federazione Anima, all'interno di Confindustria, rappresenta il settore della meccanica varia ed affine. Sono circa un migliaio di imprese associate e circa 60 settori merceologici suddivisi in 34 associazioni, per un totale di circa 195 mila addetti e 40 miliardi di euro di fatturato, di cui il 57 per cento è dedicato all'export.

Tra i settori che rappresenta ci sono il settore della componentistica per la produzione di energia (valvole, turbine, caldareria industriale), Assotermica, che rappresenta gli impianti per il riscaldamento (caldaie a condensazione), il Co.Aer, che rappresenta tutti gli impianti di condizionamento, in particolare pompe di calore e tutte le tecnologie ad alta efficienza. Tutte le aziende realizzano i loro prodotti in Italia. Si tratta di tecnologie sviluppate con un know how italiano, che soddisfano in pieno gli obiettivi della SEN: da una parte, rispondono alla sostenibilità ambientale, in quanto sono tutti prodotti ad alta efficienza, che consentono il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni di CO₂; dall'altra parte, essendo prodotti tipicamente italiani, sono un punto di forza per il rilancio della nostra economia.

Anima/Co.Aer.

GIAMPIERO COLLI, Responsabile associativo

Il dott. Colli concorda con la SEN riguardo alla necessità di promuovere efficienza energetica e sviluppo delle rinno-

vabili. Tuttavia, per far questo è necessario superare determinate barriere che rappresentano un ostacolo all'innovazione tecnologica. Fondamentalmente queste barriere si potranno superare se ci sarà un rafforzamento degli standard per le nuove costruzioni. Dobbiamo dunque cercare di tenere alti gli standard.

Per quanto riguarda gli strumenti di sostegno, noi abbiamo sempre ribadito la necessità che questi strumenti siano certi, duraturi e strutturali. Infatti, se sono sempre di natura periodica, difficilmente il mercato potrà cambiare in senso strutturale.

Per quanto riguarda le tipologie, condivide la proroga dell'incentivo del 65 per cento, che però non è ancora strutturale. Per quanto riguarda l'altro strumento (il conto termico), è molto importante, ma ha bisogno di essere adeguato perché è scarsamente remunerativo e un po' complesso. È uno strumento strutturale che, oltretutto, avrebbe un'importanza enorme per gli edifici pubblici, che non possono usufruire delle detrazioni fiscali. In questo modo invece potrebbero essere incentivati degli interventi di recupero. Purtroppo, al momento, per quanto riguarda le pompe di calore, questo decreto non è applicabile, perché è scarsamente remunerativo. Tenuto conto che parallelamente lavora con il 65 per cento, il conto termico per le pompe di calore oggi dà una remunerabilità intorno al 15-20 per cento, che è troppo poco. Per quanto riguarda le pompe di calore, si tratta di una tecnologia in grado di lavorare per il miglioramento dell'efficienza, che impiega energie rinnovabili termiche. Lo sviluppo di questo mercato non solo avrebbe dei vantaggi per l'industria produttrice di macchine, ma avrebbe anche vantaggi importanti per tutta la filiera produttiva. Ogni kilowatt di pompa di calore installata equivale a circa 1.500 euro di fatturato per tutto l'indotto, compresa la manodopera. Infine, c'è il discorso della tariffa elettrica. Queste sono macchine che funzionano elettricamente. Il decreto del cosiddetto « conto termico » prevedeva all'articolo 16, comma 4, l'emanazione da parte dell'Autorità per l'ener-

gia di una tariffa speciale. Erano previsti 90 giorni di tempo che sarebbero scaduti ad aprile di quest'anno. Non è stata ancora applicata. Questo, con il sistema tariffario attuale a scaglioni di consumo progressivi, è un elemento estremamente penalizzante per l'introduzione delle pompe di calore nel domestico.

Anima/Assotermica

FEDERICO MUSAZZI, Responsabile associativo

Assotermica rappresenta il comparto della climatizzazione invernale. Nonostante abbiamo un settore produttivo che è leader a livello europeo dopo la Germania (il nostro è il secondo Paese produttore di caldaie a condensazione), purtroppo, proprio sul mercato domestico, riscontriamo le maggiori difficoltà a penetrare sul mercato con questa tipologia di caldaie. Ciò avviene sostanzialmente perché c'è una legislazione relativa all'evacuazione dei fumi di scarico per caldaie a condensazione estremamente rigida, che è stata pensata in un determinato contesto storico in cui le caldaie a condensazione ancora non esistevano, e quindi andrebbe rivista.

Il secondo punto che vorrei sollevare è relativo agli obblighi di copertura dei fabbisogni termici (climatizzazione invernale, climatizzazione estiva e produzione di acqua calda sanitaria nei nuovi edifici e nelle ristrutturazioni importanti con fonti rinnovabili). Esiste un decreto legislativo (il decreto 28 del marzo 2011) che prevede nell'Allegato 3 obblighi di copertura di questi fabbisogni, via via crescenti, con fonti rinnovabili. Il problema è che ci si è concentrati su una fetta limitatissima di interventi, cioè sostanzialmente solo sulla nuova edilizia, che rappresenta una componente di gran lunga minoritaria del mercato. Si stanno trascurando tutti i potenziali interventi di ristrutturazione degli impianti e di ristrutturazione edilizia, e si stanno fissando per quella fetta limitatissima di interventi obblighi ecces-

sivamente severi. Questo significa di fatto tagliare fuori dal mercato quasi tutta la produzione tipicamente nazionale. Si taglierebbero fuori dal mercato della nuova edilizia non solo le caldaie a condensazione, ma anche tipologie quali il solare termico. Se si considera la parte del raffrescamento, anche le pompe di calore hanno delle difficoltà a raggiungere quei valori.

L'Allegato 3 prevede, in caso di mancato raggiungimento di questi valori percentuali sulle rinnovabili, la possibilità di andare in deroga, ma non è una eventualità da utilizzare se si vuole raggiungere uno sviluppo armonioso delle fonti rinnovabili.

Anie – Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche

ANDREA PORCHERA, Responsabile relazione istituzionali

Anie nell'ambito di Confindustria rappresenta tutti i comparti dell'industria nazionale elettrotecnica ed elettronica. Anie ha sostenuto l'approvazione del documento sulla Strategia energetica nazionale, ma ritiene che sia indispensabile, in tempi relativamente brevi, la redazione di un piano energetico nazionale, che declini le azioni di medio lungo termine e che individui le risorse necessarie a rendere credibili queste strategie.

Le questioni connesse a questa considerazione generale sono la necessità di una coerenza nella normativa (con una revisione del Titolo V per quanto riguarda le competenze in materia energetica) e un intervento che renda più efficace la governance e quindi la capacità del nostro Parlamento e del nostro Governo di incidere in sede europea nella redazione delle norme che impattano in maniera significativa sul settore.

L'industria nazionale è pronta al salto di qualità; le nostre sono tecnologie leader a livello mondiale. Ciò che serve, nell'ambito dell'efficienza energetica, è un quadro regolatorio capace di rafforzare gli stan-

dard minimi e le normative di settore, e un connesso sistema di controlli che renda tali normative efficaci.

Sarebbe importante introdurre meccanismi premianti per investimenti in materia di risparmio energetico. Sarebbe indispensabile prevedere dei meccanismi che possano facilitare l'accesso al credito da parte delle imprese per investimenti di efficienza energetica. In questo ambito, si potrebbe anche ipotizzare il ricorso a una sorta di green bond.

Anie ipotizza una serie di interventi come i certificati bianchi per impianti che abbiano una potenza superiore ai 20 chilowattora, l'estensione della detrazione fiscale per le ristrutturazioni, all'interno delle quali rientra anche la realizzazione di impianti fotovoltaici, non solo alle persone fisiche ma anche le persone giuridiche, l'introduzione di incentivi per la rimozione dell'amianto abbinata all'installazione di impianti fotovoltaici, l'istituzione di un fondo speciale sul modello di quello del Fondo rotativo di Kyoto per l'accesso al credito per le imprese e prevedere dei meccanismi d'incentivo per i sistemi di accumulo.

Sulle infrastrutture e le reti smart, l'ampia diffusione dei sistemi della generazione diffusa pone dei nuovi problemi di protezione, gestione e regolazione delle reti, che da passive non possono che diventare attive. Questo permetterebbe da un lato la riduzione consapevole dei consumi, e dall'altro un ridimensionamento dei picchi di consumo.

In tale contesto, i sistemi di accumulo sono, a nostro parere, una tecnologia nell'ambito della quale l'Italia è comunque molto avanti, ma che richiederebbe una maggior attenzione da parte del legislatore.

Anie

FILOMENA D'ARCANGELO, Responsabile area ambiente

Nella Strategia energetica nazionale mancano le misure di implementazione

sostanziale di quanto viene delineato come studio. Come si diceva, da anni l'industria elettrica ed elettronica investe sull'innovazione, sulla ricerca e soprattutto sullo sviluppo di prodotti energeticamente più efficienti. Ci sono dei meccanismi che vanno al di là della semplice incentivazione; banalmente anche l'accesso al credito per fare degli investimenti in efficienza energetica è fondamentale.

Le imprese rappresentate sono le imprese manifatturiere a più alto tasso di innovazione e ricerca, che investono una grossa fetta del fatturato nello sviluppo dei prodotti. Tale sforzo deve essere tutelato anche attraverso i controlli di mercato e l'individuazione dei meccanismi che favoriscono la penetrazione di questi prodotti e di queste soluzioni.

Energoclub

GIANFRANCO PADOVAN, Presidente

Energoclub è un'associazione nata nel 2005, che si occupa di consulenza e di primo orientamento nei confronti delle famiglie. La missione è la riconversione del sistema energetico dalle fossili alle rinnovabili nell'arco di trent'anni

Energoclub vede la SEN come qualcosa di temporaneo. Invece il Piano energetico nazionale, che dovrebbe spingersi da qui al 2050, ha sicuramente una funzione diversa.

Il piano energetico nazionale proposto da Energoclub ha una particolarità: non cita le tecnologie da sviluppare, ma riporta invece le tecnologie da togliere, attraverso delle fasi transitorie di *face out*, in modo tale da rimuovere dal nostro sistema le fonti fossili e le tecnologie che impiegano le fonti fossili. Questi interventi possono essere supportati parzialmente dallo Stato, attraverso incentivi o alcuni meccanismi di attrazione, ma soprattutto dall'imprenditoria e dalle famiglie.

Un aspetto prevalente dell'attuale SEN riguarda lo sviluppo del gas, quando invece la richiesta di gas sta sempre più diminuendo. Un aspetto molto importante

riguarda la decarbonizzazione, anche per i periodi oltre il 2020. Secondo Energoclub la decarbonizzazione va abbinata a un altro problema che noi abbiamo, che riguarda l'agricoltura e la fertilità dei nostri terreni. Tutto il carbonio che c'è nell'aria è dovuto all'uso di combustibili fossili. Quel carbonio va riportato nelle sedi di origine e in particolare nel terreno, non nei 2000 metri, ma nel primo metro di terreno, per un motivo semplice: il terreno non è più fertile, e ha bisogno di fertilizzanti di sintesi e di sementi mutate geneticamente. Questo dipende da tutta una serie di *escalation negative* che hanno portato a desertificare alcune zone d'Italia, in Friuli e in Sicilia. Tutte queste conseguenze negative possono essere evitate se noi riportiamo il carbonio nel primo strato del terreno. In questo caso il carbonio, che ha la particolarità di bonificare il terreno, permette di fissare l'azoto e i batteri utili per rendere più fertile il terreno.

Per quanto riguarda il recupero di fonti economiche per sostenere le fonti rinnovabili, secondo Energoclub si tratta di quantificare i minori costi sanitari derivanti dalla riduzione dell'inquinamento ottenuta con l'introduzione delle fonti di energia rinnovabili (FER) e delle tecnologie per l'efficienza energetica sull'arco di dieci anni.

L'altra soluzione è quella che Energoclub ha chiamato « *Esco fai da te* ». « *Esco* » è una compagnia che è predisposta a fare l'investimento per ridurre la bolletta energetica. L'investimento è curato dalla *Esco*. La famiglia stessa che, aiutata dalla banca, può fare da *Esco*, facendosi finanziare un progetto d'intervento per un certo numero di anni, in modo tale che la rata del mutuo non sia superiore all'attuale bolletta di energia elettrica e termica. Si può arrivare anche all'80 per cento di risparmio energetico, e quindi la bolletta passa dai 1.500-3.500 al 20 per cento di questo importo. Quest'operazione alla famiglia non costa un euro di più di quanto spende attualmente; deve solo impegnarsi a mantenere questa spesa per il periodo di durata del mutuo.

Federchimica**ERWIN RAUHE, Vicepresidente**

Riguardo alla chimica da fonti rinnovabili, esistono alcune materie prime che arrivano dall'agricoltura (scarti alimentari, rifiuti organici, alghe e biomasse) dalle quali, attraverso impianti chimici di bioraffinerie, ricaviamo sostanze e prodotti chimici differenti, dalla chimica di base alla chimica di specialità, come agrofarmaci o tensioattivi detergenti, ma anche biocarburanti. Queste bioraffinerie e questa chimica da fonti rinnovabili utilizzano degli scarti o dei prodotti non in concorrenza con la filiera alimentare.

Per quanto riguarda l'industria chimica in Italia, le industrie chimiche italiane generano un fatturato di circa 53 miliardi di euro ed impiegano oltre 115 mila persone addette direttamente nel settore. Per ogni persona addetta direttamente, occorre considerare dalle quattro alle sei persone che lavorano nell'indotto. Possiamo dividere la produzione chimica in Italia in due grandi blocchi. Il primo blocco, costituito da chimica di base e fibre, purtroppo, anche per un problema di costi energetici e di approvvigionamento energetico, sta perdendo peso specifico nell'industria chimica italiana, a vantaggio della chimica fine, specialistica e per il consumo, che invece, anche essendo a più alto valore aggiunto, tende a aumentare la propria presenza.

Per quanto riguarda l'utilizzo delle fonti energetiche e della chimica in quanto tale, ricordo che vi sono due principali fonti di approvvigionamento. La prima è il virgin-nafta, dal quale si ottengono propilene, etilene, butadiene e gli aromatici, e in conseguenza tutti i prodotti chimici derivati. Negli ultimi anni si è inserito come fonte anche il gas naturale, dal quale possiamo ottenere propilene, etilene e, conseguentemente, tutta la filiera dei prodotti derivati da queste due materie prime di base.

Lo shale gas, così prepotentemente apparso sul mercato negli ultimi anni, so-

prattutto negli Stati Uniti, crea una minaccia, facendo una concorrenza molto forte alla chimica europea.

Sugli oneri derivanti dall'incentivazione alle rinnovabili, le proposte di Federchimica sono:

trasformare il pagamento di una parte significativa dell'incentivo in esenzione d'imposta;

includere i produttori da fonte rinnovabile nei meccanismi di bilanciamento della rete, con una chiara partecipazione nei costi;

rivedere il sistema incentivante per le fonti rinnovabili termiche, tenendo conto dell'impatto ambientale degli inquinanti tradizionali.

Energia Concorrente**GIUSEPPE GATTI, Presidente**

Energia Concorrente raggruppa alcuni tra i principali produttori italiani di energia elettrica, caratterizzati dall'aver, da un lato, un parco di generazione particolarmente moderno, realizzato negli ultimi anni e ad alto livello di efficienza e, dall'altro, una significativa presenza anche nella produzione di energia da fonti rinnovabili, prevalentemente eolico.

Negli ultimi anni la mancanza di un chiaro quadro di riferimento ha generato una proliferazione di norme scarsamente coerenti tra loro, che hanno recato non pochi danni al corretto funzionamento del mercato e del sistema elettrico italiano.

Con particolare riferimento al settore elettrico, uno degli obiettivi fondamentali è il differenziale di prezzo fra l'Italia e il resto d'Europa, e tra l'Europa e gli USA. Questa distanza discende innanzitutto dal diverso mix di combustibili, e quindi dalle diverse tecnologie fra l'Italia e gli altri grandi Paesi industriali europei. In Francia, Germania, Inghilterra e Spagna oltre il 60 per cento della produzione elettrica è assicurato da un mix, diverso da Paese a Paese, tra carbone e nucleare.

L'Italia, rispetto alla media europea, ha un peso molto più rilevante e assolutamente preponderante del gas naturale che ha molti vantaggi, ma ha anche uno svantaggio fondamentale: è il combustibile più costoso. È certamente il combustibile meno inquinante e quello che genera costi d'investimento fissi, ma rispetto ai costi variabili è indubbiamente il combustibile più caro. Poi ci sono gli oneri di sistema, dal momento che oggi la bolletta è composta per metà dai costi dell'energia e per l'altra metà dai costi di sistema.

L'obiettivo di far scendere i costi dell'energia, comune alle imprese e ai consumatori,

può essere raggiunto in due modi: in primo luogo, cercando di ridurre l'intensità energetica per unità di prodotto e, quindi, spingendo fortemente sull'efficienza energetica; in secondo luogo, attraverso una sorta di spending review della bolletta elettrica, che va ripulita di tutti gli oneri impropri (agevolazioni agli « energivori », come l'« interrompibilità » o « superinterrompibilità » e i « servizi virtuali », cioè gli elettrodotti virtuali).

Per via poi dello sviluppo di impianti a fonti rinnovabili non programmabili, abbiamo quindi bisogno di un parco di generazione che sia pronto a entrare immediatamente in esercizio quando viene meno l'apporto dell'eolico e del fotovoltaico. Sotto questo profilo, gli impianti a cicli combinati a gas se, da un lato, scontano il fatto di essere alimentati da un combustibile particolarmente caro, dall'altro, presentano il vantaggio di avere un'estrema flessibilità e di poter entrare in esercizio in tempi rapidi. C'è un costo di questa funzione di backup o di riserva, che oggi il sistema non riconosce, e ciò rende particolarmente pesante la situazione dell'industria elettrica italiana. Fin quando il mercato non riconosce i servizi di flessibilità e di riserva che vengono garantiti dalla generazione termoelettrica, c'è un rischio reale che molti di questi impianti vengano chiusi, perché non sono in grado di sostenere i costi. Questo comprometterebbe la sicurezza del sistema elettrico, che è il secondo obiettivo base che deve

essere riconosciuto dalla Strategia energetica nazionale. Occorre garantire la sicurezza del sistema, attraverso il pieno funzionamento degli impianti, che garantiscono la flessibilità, e attraverso un adeguato sviluppo dell'infrastrutturazione di base del Paese.

Oggi purtroppo scontiamo il fatto (e questo incide sugli oneri in bolletta) che la rete italiana presenta ancora diverse situazioni d'instabilità e soprattutto di congestione o di colli di bottiglia. Uno su tutti, per esempio, è la debole connessione tra la Sicilia e il continente. Da anni è in progetto il raddoppio della connessione; i lavori sono cominciati, ma proseguono con estrema lentezza, anche per le difficoltà e le opposizioni che incontrano a livello locale. Questa strozzatura fra Sicilia e Italia, per il meccanismo di formazione dei prezzi regionali, genera sulla bolletta degli italiani un costo medio tra i 2 e i 3 euro/megawattora su un prezzo medio di 70 euro, quindi un valore non indifferente.

Riguardo alla sindrome NIMBY, è necessaria una revisione profonda dei meccanismi autorizzativi e della struttura autorizzativa in generale, ma anche una revisione di carattere costituzionale sulla ripartizione delle competenze.

Edison

BRUNO LESCOEUR, Amministratore delegato

Il dott. Lescoeur ha esaminato le sfide del futuro in campo energetico.

La prima sfida è legata al mercato del gas, che per l'Italia resta la principale componente di un sistema energetico sicuro e sostenibile. Non è possibile immaginare alternative a relazioni stabili come i contratti di lungo termine. Tuttavia, è necessario che essi siano sempre più in linea con le esigenze e con le condizioni effettive del mercato. Edison è stata la prima azienda in Europa ad aprire, nel 2010, la strada delle rinegoziazioni dei contratti di lungo termine.

La seconda sfida, sempre nel settore del gas, è legata al futuro. Edison è promotrice di importanti progetti infrastrutturali, come il rigassificatore di Rovigo, oggi pienamente attivo. I progetti Edison Galsi dall'Algeria, IGB per interconnettere Grecia e Bulgaria e ITGI tra Turchia, Grecia e Italia sono tutti stati identificati dall'Unione europea come progetti di interesse comune, il massimo livello di priorità continentale per queste infrastrutture. Dopo la decisione del Consorzio Shah Deniz di scegliere l'Italia come mercato di destinazione del gas dell'Azerbaijan attraverso il TAP, gasdotto trans-adriatico, Edison è convinta che i propri progetti possano offrire un'opzione importante per le nuove fonti di approvvigionamento italiano e anche contribuire all'apertura del corridoio sud grazie alla loro maturità, alla loro competitività e all'approvazione di tutte le istituzioni coinvolte anche a livello locale.

La competitività delle forniture gas è una condizione necessaria ma non sufficiente per costruire in Italia un mercato elettrico efficiente e competitivo. Oggi gli impianti termoelettrici soffrono a causa dell'energia sussidiata, non programmabile e rimessa prioritariamente sul mercato, ma sono sempre più necessari per offrire al sistema servizi di flessibilità resi essenziali proprio dalle fonti rinnovabili non programmabili. Una migliore integrazione delle fonti rinnovabili nel mercato e l'introduzione nel « mercato della capacità » potrebbero offrire rapidamente una soluzione efficace.

L'insieme di questi interventi potrebbe offrire all'Italia un mix equilibrato ed efficiente, ma la concorrenza resterebbe incompleta se non potesse funzionare adeguatamente sul mercato finale. I consumatori, come gli operatori, hanno bisogno di competizione reale, di innovazione nei servizi e nei modelli di vendita e di una vera tutela economica per i consumatori che ne hanno effettivamente bisogno.

L'ultima sfida che vediamo per il mercato energetico italiano è quella della valorizzazione delle proprie risorse domestiche, oltre al suo carbone bianco, le

centrali idroelettriche, che costituiscono un patrimonio del Paese e un orgoglio storico di Edison. Oggi, per contrastare la dipendenza energetica crescente, l'Italia ha la possibilità di rilanciare importanti investimenti nel settore della produzione e dell'estrazione di idrocarburi. La Strategia energetica nazionale stima 15 miliardi di euro di nuovi investimenti e 25 mila posti di lavori tra oggi e il 2020. La sfida imprenditoriale di Edison in Italia riguarda un piano di investimenti da un miliardo di euro in 3 anni, se gli iter autorizzativi avranno tempi compatibili.

Edison

ROBERTO POTÌ, Componente del Comitato esecutivo

Edison non concorda con l'obiettivo previsto dalla Strategia energetica nazionale di aumentare l'obiettivo di energia prodotta da fonti rinnovabili. Abbiamo già raggiunto l'obiettivo prescritto dal cosiddetto pacchetto 20-20-20. Secondo Edison, tutto quello che si produrrà in più può essere scambiato con i Paesi che invece non raggiungeranno quell'obiettivo, in modo da farci riconoscere in parte gli oneri di sistema che i consumatori italiani hanno pagato (il meccanismo noto come trasferimento statistico tra gli Stati membri dell'Europa potrebbe consentirlo).

È, inoltre, secondo Edison, necessaria una revisione dei contratti di importazione di energia rinnovabile da Paesi terzi, che risalgono al momento in cui si pensava che non avremmo raggiunto l'obiettivo delle fonti rinnovabili.

Occorre poi privilegiare le nuove fonti rinnovabili, come stiamo facendo. La tecnologia, si è evoluta, gli impianti eolici hanno maggiore efficienza, quindi, anziché costruire nuovi impianti e nuovi siti e occupare altro spazio, sarebbe molto più utile il repowering degli impianti esistenti.

Le fonti rinnovabili dovrebbero partecipare ai costi di sbilanciamento del sistema, occorre quindi procedere alla revisione delle tariffe minime garantite e,

soprattutto, rivedere il sistema dello scambio sul posto. Esistono impianti solari o rinnovabili che usano come stoccaggio la rete nazionale: bisognerebbe incentivare, invece, l'autoproduzione e l'autoconsumo sul posto. Attualmente, lo scambio sul posto favorisce la costruzione di impianti rinnovabili sussidiati, col sistema generale che fa da ripartizione e stoccaggio per gli impianti.

Quanto al sistema di tassazione, Edison è contraria alla Robin tax, che ritiene debba essere eliminata, ma nel frattempo applicata a tutte le fonti di produzione dell'energia elettrica.

L'ultimo punto è quello dell'apertura del mercato retail. In Italia, c'è stata un'apertura del mercato, una privatizzazione a monte, cioè nella produzione. Nell'uso finale dell'energia, invece, e in particolare per il mercato retail sia domestico sia per le piccole imprese, siamo al di sotto della quota del 20 per cento per il mercato elettrico e molto al di sotto per il mercato gas. Soltanto il 20 per cento del mercato è aperto alla concorrenza. Ciò significa che i fornitori di energia e di gas non dispongono di una massa critica sufficiente per essere efficienti e offrire le migliori condizioni sul mercato, per cui deve essere ridotto il perimetro delle tariffe tutelate alle categorie di utenti che hanno effettivamente una situazione economica da tutelare e non soltanto i bassi consumi. Si possono, infatti, avere bassi consumi, ma non un basso reddito.

Va, inoltre, controllato meglio il rapporto tra distributore e venditore, che al momento crea dei problemi. Se, infatti, si cambia il contratto in casa, la lettura del contratto precedente è una specie di incubo per cui non si sa mai come fare per il conguaglio. Questo rappresenta un blocco allo switch. Vi è, inoltre, ormai molto credito insoluto e questo è un problema generale che al momento grava soltanto sui venditori che ricevono i soldi dai clienti, devono pagare distributori, gestori della rete e oneri di sistema. Se, però, non sono pagati dal cliente finale, praticamente hanno il debito al 100 per cento in carico. Bisogna semplificare le bollette,

i servizi che possono essere resi post-contatore, aumentando la capacità del consumatore a gestire la propria energia, e quindi procedere al cosiddetto empowerment del cliente finale, creando una vera efficienza energetica.

Assogas

STEFANO BOLLA, Presidente

Assogas è un'associazione di categoria fondata nel 1979, che aderisce a Confindustria da circa 20 anni e rappresenta 81 aziende che operano nel settore della distribuzione e della vendita di gas.

Nella distribuzione operano circa 227 aziende, ed Assogas ne rappresenta una cinquantina. Per la vendita, sono 308 ed Assogas ne rappresenta 31. Si tratta di mercati fortemente concentrati: i primi tre operatori della distribuzione coprono circa il 50-60 per cento del mercato e i primi tre nella vendita quasi il 50 per cento.

Secondo Assogas, la SEN dovrebbe, prima di tutto, valorizzare le risorse già presenti nel Paese. Il gas è una risorsa presente, sono già stati effettuati molti investimenti e la metanizzazione è già molto diffusa nel Paese. Sarebbe bene che al gas fosse conferito il giusto ruolo prima di disperdersi su altri percorsi.

È poi necessario che ci sia un mercato, quindi anzitutto dei consumatori che scelgano, e che ci sia una pluralità di imprese. Nella commercializzazione del gas una parte del mercato è liberalizzato e una parte è ancora sotto tutela.

Inoltre, è necessaria una pluralità di imprese. Se, infatti, si liberalizza e poi si resta con 6 operatori in un mercato, è molto evidente il rischio un oligopolio.

La SEN pone l'altro tema importante della creazione dell'hub sud-europeo. Bisogna diversificare le fonti di approvvigionamento, quindi avere Paesi diversi che riescono a portare il gas da noi. È dunque fondamentale mantenere il focus, per esempio, sul progetto TAP. Poi, perché l'hub del gas funzioni, è necessario che sia coordinato a livello europeo. Diversa-

mente, pur entrando il gas in Italia, senza il contro flusso verso il nord, rischia di essere un esercizio non completo.

Altro elemento importante della SEN è la riforma della distribuzione del gas (degli ambiti, quindi delle gare). Nel merito, Assogas ha avuto sempre una posizione abbastanza critica sul risultato di questa riforma. L'interruzione delle concessioni originarie, e quindi la loro riassegnazione per ambiti territoriali minimi di gara (ATEM), doveva o dovrebbe rappresentare il momento di un confronto competitivo. In teoria, quindi, più soggetti dovrebbero partecipare a queste gare. Tuttavia, anche uno studio dalla Bocconi, ha evidenziato che nella fase di assegnazione di queste gare d'ambito non ci sarà competizione perché le simulazioni fatte, forse per le verifiche degli aspetti tecnico-gestionali unite alle necessità finanziarie per parteciparvi, essendo molto grandi, creano barriere importanti all'entrata, dimostrando che non ci sarà una grande competizione. Addirittura, in moltissimi ambiti ci sarà solo un competitore possibile.

Riguardo al tema della misura e agli smart metering, sarebbe opportuno che la valutazione arrivasse una volta che si siano testati i contatori, si sia verificato che sistema di trasmissione dei dati è coerente.

Anche sul tema dello stoccaggio, Assogas è favorevole agli investimenti, elemento che aumenta la flessibilità del sistema. Eventualmente, bisognerà orientarli tecnicamente più verso un miglioramento della capacità di punto di erogazione che sullo spazio. È, inoltre, positivo che si sia aperta la discussione – e in parte la si affronti – sul fatto che avvengano attraverso asta, ma serve coerenza per non dover, a valle, come venditore, imporre l'obbligo ai clienti finali di un servizio di modulazione a un prezzo predefinito. Se si è obbligati a vendere a un prezzo predefinito, non può, a monte, muoversi il mercato pena il rischio di un grosso squilibrio.

Riguardo all'equilibrio tra modello di mercato e governance pubblica, il dott. Bolla ha evidenziato il conflitto di interessi tra lo Stato che fa le leggi e ha anche degli

interessi economici in quanto azionista di riferimento delle principali aziende che operano nel mercato presente in tutte le aziende che operano nel settore delle infrastrutture, e interessato percettore di una parte dalla bolletta per tutte le accise e le imposte.

Si potrebbe pensare a una agenzia nazionale che, un po' mutuando dall'agenzia americana, possa raccogliere in maniera sistematica tutte le informazioni nell'ambito dell'energia, in modo che, partendo dalla SEN, possa esserci un unico soggetto che riesca a misurare e a fornire indicazioni a tutto il sistema degli stakeholder, evidentemente le informazioni necessarie per mantenere questo processo. Non si può, infatti, pensare a una realizzazione della SEN oggi per poi dimenticarne per i prossimi 15 anni.

Un altro aspetto riguarda la privatizzazione: una volta che si sia deciso quali sono le infrastrutture veramente strategiche, bisogna privatizzare il resto e far sì che il mercato cresca.

CGIL

ANTONIO FILIPPI, Responsabile Energia

La CGIL condivide l'impianto generale della SEN, ma considera l'orizzonte del 2020 troppo vicino, e si interroga quindi sulla necessità invece di un vero Piano energetico nazionale, con un orizzonte al 2030-2050, come indicato anche dall'Unione europea.

Secondo CGIL, inoltre la transizione verso il raggiungimento dell'80 per cento dell'economia e dell'energia fuori dal carbonio, andrebbe gestita usando maggiormente il gas. Nell'ambito del settore termoelettrico ci sono migliaia di persone in carne e ossa, tecnici, capacità e intelligenze che vanno assolutamente salvaguardate. Bisogna cercare un equilibrio svincolandoci dalla stretta della fornitura del gas che avviene attraverso i metanodotti. Oggi, siamo collegati con due metanodotti centrali a nord e a sud del nostro Paese, che determina anche un blocco della di-

namica dei prezzi, e quindi della concorrenza. D'altro canto, dobbiamo diversificare l'approvvigionamento, soprattutto nei mercati spot, che ci permettono di abbassare il prezzo. Per questo, abbiamo bisogno, secondo CGIL, di alcuni nuovi rigassificatori di GNL, gas naturale liquefatto, in modo che il sistema di stoccaggio sia più competitivo e ci permetta di ammortizzare la difficoltà rispetto alla media europea.

I cicli combinati che abbiamo nel nostro Paese, che negli ultimi anni hanno visto 25 miliardi di investimenti per l'ammmodernamento, vanno salvaguardati perché sono la garanzia per il sistema Italia, soprattutto per le manifatture, con il capacity payment, o il capacity market.

Per quanto riguarda le strutture sindacali confederali e Confindustria, la strada principale da seguire per far partire e decollare anche il nuovo assetto produttivo passa dall'efficienza energetica. Le indicazioni sono 1 milione 600 mila posti di lavoro in 10 anni, circa 100 mila posti di lavoro all'anno, secondo me anche sotto-dimensionati; 238 miliardi di investimenti; 15 miliardi di benefici per il sistema Paese. Tutto il discorso passa da lì perché dietro c'è la manifattura, le nostre fabbriche, le nostre aziende, il nostro sistema produttivo. Se vogliamo mantenere quel sistema produttivo, come intendiamo fare, abbiamo bisogno però di mantenere l'equilibrio di cui si parlava.

Flaei-CISL

CARLO DE MASI, Segretario Generale

Il dott. De Masi ha posto l'accento sul calo occupazionale (oltre 100 mila addetti) portato dalla liberalizzazione e le connesse privatizzazioni del sistema. Le tre GenCo stanno ormai sparendo: la prima già è stata assorbita nella divisione tra A2A e francesi; la seconda è sull'orlo di un dramma dal punto di vista economico-finanziario; quanto alla terza, i tedeschi, dopo aver rilevato da Endesa gli asset, stanno per abbandonare il nostro Paese.

Per la prima volta sono stati sottoscritti accordi di ammortizzatori sociali con i cinque principali player di generazione. Vi sono 30-35 impianti a rischio fermata, e su questi impianti la CISL chiede un accordo trilaterale Governo, parti sociali, imprese e sindacato.

CISL ritiene essenziale riaffermare l'universalità del servizio elettrico. Occorre poi adeguare la struttura tariffaria della bolletta rispetto alla strategia energetica che il Paese si darà, rivedendo sia i prezzi dei consumi sia le diverse componenti e le varie accise, anche al fine di diminuire i costi in bolletta per famiglie e imprese.

È necessario istituire una cabina di regia, per attuare e monitorare la programmazione strategica energetica ambientale del Paese. CISL propone inoltre di creare un'unica società delle reti, che riguarda un po' tutti i servizi universali, ma in particolare partendo da quella elettrica, favorendo l'azionariato dei lavoratori, l'ingresso di Cassa depositi e prestiti e anche dei cittadini consumatori. Va istituita una società dedicata al controllo pubblico e neutra per la verifica e la misura per tutti i servizi essenziali. È necessaria la definizione di processi autorizzativi certi nei tempi, nelle scelte e nelle modalità per favorire investimenti per le infrastrutture energetiche. Va sostenuta la ricerca applicata al sistema elettrico, devono essere monitorati gli obblighi di concessione, introdotti elementi di garanzia rispetto alla salvaguardia del patrimonio affidato in concessione, promossa la partecipazione diretta delle istituzioni a livello territoriale prevedendo compensazioni. Bisogna modulare nel tempo l'attuale sostegno alle rinnovabili, fotovoltaico ed eolico, fino al raggiungimento della parity grid e prevedere incentivi adeguati per sostenere il solare termodinamico, il minieolico, le biomasse, favorendo, come non è accaduto con la green economy, dove sono stati tolti i soldi ai poveri per darli ai ricchi finanziando fondi di investimento estero e componentistica cinese o del Nord Europa, accordi di programma sul territorio per

l'indotto e protocolli con università ed enti della formazione per creare nuove professionalità e green jobs.

È anche necessario bonificare i siti nucleari. Se si decidesse per una rete d'impresa tra Sogin capofila, Ansaldo Nucleare, ENEA, Enel ingegneria e innovazione, CESI e altre, si potrebbe non solo mettere in sicurezza il Paese e bonificare quei siti, ovviamente dotandosi anche del deposito Parco tecnologico, ma anche e soprattutto aggredire un mercato internazionale rilevante rispetto al decommissioning.

UIL

FRANCESCO FIORE, Coordinatore Energia

Il dott. Fiore ha esordito sulla questione autorizzativa, che rappresenta un problema all'interno della SEN, soprattutto per alcuni settori quali l'eolico e il fotovoltaico, per i quali esiste ancora un accavallarsi di autorizzazioni e sistemi che non aiutano lo sviluppo di questi settori.

Per quanto riguarda l'efficienza energetica, c'è un patrimonio pubblico che può essere ristrutturato, un indotto lavorativo che può essere sviluppato, edifici, che vanno dal 1913 al 1971, i più vecchi tra quelli pubblici, che potrebbero portare un risparmio di 90 milioni di euro in termini di energia. In questo senso, l'aver prorogato le agevolazioni fiscali è stato un punto di partenza molto positivo, in quanto senza quell'incentivo il settore dell'edilizia avrebbe pagato a maggior dazio.

Il dott. Fiore pone l'attenzione su un punto trascurato dalla SEN: il NIMBY (Not In My Back Yard). Su questo punto CISL richiede una consultazione pubblica.

Nella SEN, infine, non si parla di tariffe, neanche di tariffa sociale, che deve invece rientrare all'interno di una pianificazione energetica.

UGL

IVETTE CAGLIARI, Segretario Confederale

La dott.ssa Cagliari chiede di rendere concreta la SEN, confinata ancora oggi nella declinazione di intenti irrealizzabili, come del resto anche il PEN, Piano energetico nazionale del 1988. Occorre innescare un circolo virtuoso e rispondere con coerenza al fabbisogno energetico nazionale con creazione di posti di lavoro legati all'implementazione al funzionamento di nuovi impianti, posti innovativi con alti saperi, ma anche riconversione attraverso la formazione di competenze dedicate.

Per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti si potrebbero costruire rigasificatori o anche inceneritori.

Purtroppo a causa della sindrome NIMBY, non si realizzerà il rilancio derivante dal saper cogliere quest'opportunità strategica, se non si affronterà il tema scottante della governance, una delle 7 priorità della SEN. Prima azione indispensabile tra tutte, secondo l'UGL, è ricondurre in capo allo Stato le competenze legislative in materia energetica per quanto attiene le infrastrutture di livello nazionale.

È evidente che la Strategia energetica deve essere accompagnata da un'azione culturale di chiarezza scientifica e normativa. Non possiamo gravare la già preoccupante e nota sindrome NIMBY con l'emergente, forse ancora poco conosciuto, NIMTOO (Non In My Term Of Office), non durante il mio mandato elettorale. Un dato di rilievo è che le opposizioni più forti siano, appunto, dei sindaci o dei funzionari che non sottoscrivono le autorizzazioni, con il conseguente blocco di iniziative e il proliferare di autorizzazioni burocratiche che appaiono, a chi vuole accedervi, senza fine o di modifiche in corso d'opera di incentivi che, purtroppo, generano ulteriore confusione.

Serve anche un maggior coordinamento con l'Europarlamento. La SEN non è di per sé sufficiente a rispettare i limiti fissati

dalla roadmap per le emissioni di CO₂. Ci troviamo costantemente in ritardo perché attuiamo politiche di breve periodo, senza visione di lungo termine. È una scommessa anche lo sviluppo tecnologico, che va aiutato perché determinerebbe innovazione di qualità tale da risollevare l'economia del Paese. Nel ritornello del debito, si finisce col non fornire supporto pubblico all'industria. Contesto politico ideale per l'innovazione energetica sarebbero le compartecipazioni pubblico-privato e molto si potrebbe fare in questo senso.

Di fatto, se si erogassero incentivi al settore manifatturiero collegato in modo diretto e indiretto all'energia attraverso l'interazione e la partnership tra soggetti diversi, si acquisirebbe maggiore competitività intellettuale, e quindi industriale.

Enea

GIOVANNI LELLI, Commissario

L'Enea è allo stesso tempo il soggetto strategico del sistema della ricerca energetica in Italia e l'organismo di supporto tecnico al Ministero dello sviluppo economico per l'elaborazione delle decisioni di politica energetica. In tale duplice funzione di ricerca e di servizio l'Enea ha collaborato con il Ministero dello sviluppo economico all'elaborazione degli scenari evolutivi di lungo termine 2020 e di lunghissimo periodo al 2050. Innanzitutto è interessante il risultato atteso al 2020 dalle politiche sviluppate nella SEN, che mostra come questa politica porti a un leggero incremento dei combustibili solidi, a una diminuzione dei prodotti petroliferi per gli interventi relativi alla mobilità, che è attesa consumare meno, la diminuzione di poco più di 1 punto percentuale del gas, la drastica diminuzione dell'elettricità importata e il raddoppio delle fonti rinnovabili.

Negli scenari in recepimento dell'indicazione dell'Unione europea al 2050, la decarbonizzazione dei sistemi energetici dell'80 per cento determina una drastica diminuzione dell'uso dell'olio combustibile e anche del gas, un aumento della produ-

zione nel mix energetico delle biomasse e delle fonti rinnovabili. Questo deve fare i conti con la situazione di mercato del gas, che è di gran lunga il fatto più rilevante accaduto a livello mondiale negli ultimi quarant'anni. Una scommessa verso la decarbonizzazione oppure un'altra verso il gas può dunque avere enormi conseguenze che può avere per il futuro energetico del nostro Paese.

Riguardo alla ricerca, una politica di ricerca nella prospettiva della decarbonizzazione del sistema energetico dovrà mirare alla riduzione dei costi delle tecnologie. L'effetto di una politica che ha privilegiato la domanda di tecnologie senza produrre un impulso all'offerta ha avuto conseguenze emblematiche, soprattutto nel settore italiano del fotovoltaico, dove il forte aumento delle installazioni negli ultimi anni ha portato a un incremento del deficit commerciale, arrivato nel 2010 a un picco di 11 miliardi di dollari.

È forte il rischio che ora misure pensate come contributo per la riduzione delle emissioni si trasformino in strumenti – sicuramente involontari ma prevedibili – di ulteriore squilibrio economico, quando invece un nuovo paradigma energetico che voglia trainare sviluppo industriale e posti di lavoro è realizzabile nel breve e medio periodo, se accompagnato dall'implementazione di sviluppo tecnologico.

Nel caso del fotovoltaico la forchetta fra la capacità produttiva installata di fotovoltaico e il saldo commerciale fotovoltaico negativo del nostro Paese è enormemente più larga dell'analoga forchetta fra capacità produttiva installata in Europa e saldo commerciale del continente. A partire dal 2007, nell'Unione europea si registra complessivamente un incremento dei finanziamenti pubblici in ricerca, sviluppo e dimostrazione nel settore dell'energia, evidenziando un maggiore interesse verso rinnovabili ed efficienza. L'Italia risulta ben posizionata nel panorama europeo, rappresentando nel 2011 il quarto Paese in termini di spesa pubblica in ricerca e sviluppo, qualcosa di cui

essere orgogliosi considerando che è più o meno lo stesso livello della Gran Bretagna. In Italia, i maggiori finanziamenti alla ricerca provengono dal settore pubblico, anche se la partecipazione di quello privato è aumentata negli ultimi anni, in particolare in specifiche aree di eccellenza quali il solare a concentrazione.

L'Enea quale principale attore della ricerca energetica in Italia riveste un ruolo di primaria importanza anche a livello internazionale, posizionandosi al ventiseiesimo posto tra le prime cinquanta organizzazioni europee di partecipazione al VII Programma Quadro dell'Unione europea, e prima di noi si collocano Électricité de France, Enel, E.ON. Sebbene l'Italia risulti particolarmente attiva e dimostri anche una forte presenza a livello internazionale nel campo della ricerca nel settore dell'energia, vi è ancora una diffusa ma errata tendenza a considerare le attività di ricerca come qualcosa di avulso dallo sviluppo industriale, lasciando al caso la possibilità di trasferire alle imprese i successi dell'innovazione. In altri termini, sarebbe opportuno definire e attivare una lungimirante politica di ricerca congiuntamente a un'altrettanto lungimirante politica industriale, affinché entrambe risultino efficaci per una maggiore competitività dell'industria nazionale soprattutto sui mercati esteri.

È utile quindi rafforzare nella Strategia energetica il riferimento alla ricerca come elemento strutturale per il raggiungimento degli obiettivi, inserendola in maniera esplicita tra le priorità.

Anev

ARTURO COCCO, Segretario generale

Secondo Anev, lo sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili, al fine di superare gli obiettivi europei, rende allo stesso tempo necessaria una revisione del sistema al fine di ridurre l'onere in bolletta. Occorrerà provvedere dunque alla definizione di nuovi strumenti per finanziare in modo efficace una serie di attività oggi a

carico del comparto elettrico. L'unico strumento efficace è quello di rimuovere dal costo elettrico tutti gli oneri impropri, riducendoli sensibilmente con meccanismi fiscali e di supporto alla realizzazione delle infrastrutture.

La situazione di recessione che attualmente attanaglia l'intero settore produttivo nazionale, così come l'economia dei nuclei familiari, pone alla ribalta la necessità di valutare misure che possano in qualche modo contribuire ad arginare tale situazione. Lo scopo principale di questo documento è quello di fornire alcune proposte per razionalizzare le risorse destinate al sostegno delle fonti rinnovabili contabilizzate all'interno della componente A3 della bolletta elettrica, fornendo, da una parte, la possibilità di abbattere negli anni gli importi a carico degli utenti finali e, dall'altra, strumenti nuovi di incentivazione per le rinnovabili elettriche diverse dal fotovoltaico che permetterebbero di portare nuovo slancio per l'intero settore.

Dopo aver illustrato alcuni dati riguardanti la suddivisione degli oneri della componente A3 e l'incentivazione delle rinnovabili (in particolare lo squilibrio a favore del fotovoltaico), il dott. Cocco è ritornato sulla proposta di passaggio a un sistema basato sull'incentivazione fiscale. Secondo Anev, che rappresenta il settore dell'eolico, sarebbe opportuno valutare lo spostamento dell'incentivo della produzione elettrica al capitale per gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, ottenendo un sistema efficiente e un significativo risparmio per il sistema stesso. Infatti, individuando un mix di sgravi fiscali e di incentivi in conto capitale aggiudicati sempre tramite aste competitive e prevedendo la cartolarizzazione per la transizione dal vecchio al nuovo meccanismo, si potrebbe raggiungere il medesimo obiettivo attualmente individuato con un'efficienza molto superiore e rilanciare l'economia e la crescita in un settore strategico quale quello delle fonti rinnovabili elettriche, in particolare nell'eolico. Assodato il successo ottenuto nel settore edile e dell'efficienza energetica del

sistema di sgravi fiscali, occorrerebbe, per lo sviluppo delle rinnovabili e per il raggiungimento degli obiettivi proposti, seguire la medesima strada.

Nella sostanza, il passaggio a un sistema di detrazioni fiscali da associare eventualmente a un fondo agevolato, coinvolgendo, per esempio, la Cassa depositi e prestiti, condizionato a un bilancio economico nullo o anche, volendo, positivo, permetterebbe di ottenere molteplici risultati positivi. In prima istanza, ci sarebbe un beneficio per tutto il sistema, con una drastica riduzione del peso della componente A3 sulla bolletta. In seconda, ma non ultima, istanza, permetterebbe di far ripartire un settore che dall'introduzione del sistema delle aste si è visto piombare in una parabola decrescente, con evidenti danni per il sistema Paese il quale, peraltro, non ha nemmeno portato a una diminuzione dei costi energetici per le famiglie e per le imprese.

Snam

CARLO MALACARNE, Amministratore delegato

Nella sua esposizione, il dott. Malacarne ha illustrato come l'impianto infrastrutturale possa distribuire gas con una sicurezza di approvvigionamento e a un costo competitivo, e come la Snam possa contribuire ad ottenere questi risultati.

In una visione globale, in termini di energia ci troviamo di fronte oggi a tre realtà completamente diverse nel mondo:

la realtà statunitense, con lo shale gas, che ha prezzi basati semplicemente sul mercato;

i Paesi asiatici, o comunque di tutta la parte di Asia e Giappone, che hanno esigenza di gas, che arriva, non essendoci collegamenti via pipe, allo stato liquido, e a un incremento del prezzo che è fino a quattro o cinque volte superiore a quello degli Stati Uniti;

l'area europea, che è in una condizione mista fra un prezzo di mercato e un contratto cosiddetto a lungo termine, il cosiddetto take-or-pay, che porta a equilibrare un prezzo di tre volte superiore a quello degli Stati Uniti e di due o tre volte inferiore a quello dell'area asiatica.

L'Europa è collegata via pipe, cioè direttamente, per circa il 65-70 per cento dei suoi consumi (in Italia, tale percentuale sale all'85-90). I contratti a lungo termine coprono, quindi, circa il 65-70 per cento. Questo significa che tale 65-70 per cento è un prezzo collegato a questi contratti, non completamente libero dal mercato. L'altro 30-35 per cento è legato, invece, al cosiddetto gas spot, che ha un prezzo che giorno per giorno si delinea sul mercato. Ci troviamo, dunque, in una situazione mista, che presenta la difficoltà di avere un aumento di questa quantità spot, che di solito arriva dal gas liquido, perché va verso i Paesi asiatici e che, nello stesso tempo, non ha le tecnologie non convenzionali, come quello che ha l'America, e automaticamente porta a un prezzo di mercato molto basso. Questa è la situazione generale.

La difficoltà di diminuire il prezzo a livello italiano è dovuta al fatto che la percentuale di contratti collegati a lungo termine, che è il 90 per cento e che, come accennavo prima, porta a prezzi più alti, genera più difficoltà nel creare il prezzo di mercato, visto che la quantità spot si aggira intorno al 10-11 per cento. Di conseguenza, dobbiamo cercare di aumentare con qualsiasi mezzo.

Prima del 2012 lo scambio di gas era molto difficile, in primo luogo perché non c'era un'oversupply, un'overcapacity di gas e c'era meno gas disponibile. In secondo luogo, perché non era possibile scambiare questo gas con gli altri punti in Europa. Dal 2012 in Italia sono state introdotte alcune regole, alcuni criteri, per scambiare gas e Snam si è attivata per creare le condizioni di scambio a livello europeo: una situazione di borsa gas con tutte le piattaforme europee e la possibilità di interscambio attraverso le tubazioni di

quantità di gas. Questo ha portato automaticamente, in sei mesi circa, ad allineare i prezzi. A gennaio e febbraio 2012 il prezzo in Italia, pur seguendo l'andamento del prezzo europeo, era comunque del 15-20 per cento più alto. A fine 2012 i prezzi si sono allineati e oggi sono equivalenti.

A questo punto dobbiamo avere la possibilità di scambiare questo gas anche fisicamente, non solo con contratti commerciali. Ciò significa che l'interconnessione dei Paesi europei è fondamentale per alimentare questa liquidità.

L'Italia è un Paese europeo e ha un vantaggio rispetto agli altri Paesi europei: ha tre fonti di importazioni diverse, la Russia, l'Algeria, la Libia, nonché il rigassificatore dal Qatar. Inoltre, ha in progetto nuovi impianti, come il TAP dell'Azerbaijan. A differenza di altri Paesi l'Italia ha maggiori fonti di approvvigionamento.

L'elemento infrastrutturale comprende trasporto e stoccaggio, due attività strettamente collegate fra loro. Con il trasporto si hanno le infrastrutture per scambiare questo gas. Lo stoccaggio è un magazzino che offre la possibilità di lasciare lì, nel momento in cui non serve, questo gas e di utilizzarlo nei momenti in cui si ha più necessità di scambio.

Il fatto di utilizzare l'Italia non solo come un Paese di consumo, ma anche come un Paese di transito, portando automaticamente dallo stesso tubo gas verso l'Italia, dimezza il costo della logistica. Il concetto di hub tradotto in infrastrutture consiste semplicemente nell'avere la possibilità di utilizzare nel modo più flessibile le infrastrutture esistenti.

In quest'ottica, Snam sta facendo un Piano investimenti per realizzare e completare nei prossimi quattro anni le infrastrutture di interscambio con l'Europa. Questo significa supportare a livello operatore la teoria dell'interscambio o dell'hub. Ciò comporterebbe due elementi fondamentali. Innanzitutto, ci sarebbe una maggior sicurezza degli approvvigionamenti. Si è detto, quasi il 90 per cento dei contratti è take-or-pay. Dire che c'è un'overcapacity di gas è vero, ma la si-

tuazione potrebbe cambiare in qualsiasi momento. Con il contratto take-or-pay, se non si può utilizzare il gas in Italia perché non si hanno pari livelli di consumi, l'approccio dell'operatore sarà quello di cercare di rinegoziare e, peraltro, oggi anche di spostare i tempi per non pagare le penali. Ci potremmo trovare, così, nelle condizioni per cui magari per un anno o due in realtà si ha meno gas di quello che si potrebbe avere proprio per questo motivo.

Oggi dall'Algeria, per esempio, arriva meno del 50 per cento del gas possibile. Questo vuol dire che tutta questa sicurezza di approvvigionamento non è automatica con consumi inferiori alla disponibilità, perché le disponibilità variano in funzione di elementi economici e strategici, non semplicemente dei consumi dell'Italia. L'aspetto infrastrutturale diventa, quindi, importante. Essere sicuri di poter portare il gas in eccesso in alcuni momenti al di fuori dell'Italia o di ricevere in momenti più critici gas da altri Paesi è un punto fondamentale.

Gli investimenti di Snam ammontano a 6 miliardi nei prossimi quattro anni, in totale. Per finire questi progetti occorrono altri 4 miliardi dal 2017 al 2020. Stiamo parlando, quindi, di circa 10 miliardi. Dal punto di vista anche di impatto sul territorio, normalmente, per 1,3-1,5 miliardi di investimento lavorano dalle 1.300 alle 1.500 imprese all'anno.

Enel

FULVIO CONTI, Amministratore delegato

Dopo aver esposto numerosi dati riguardanti il gruppo Enel in Italia e nel mondo, il dott. Conti ha rimarcato il fatto che oggi Enel compete in un mercato che è tra i più liberalizzati in Europa. Enel produce meno del 25 per cento dell'energia che si consuma in questo Paese ed ha una quota sul mercato libero che non arriva al 20 per cento. La Francia, ad esempio, nel corso di questi ultimi anni è rimasta dipendente da un unico fornitore

(EDF, una società dello Stato francese che lo Stato stesso non ha mai inteso spezzare e ridurre) che produce energia elettrica prevalentemente dal nucleare. Per questo il costo dell'energia in Francia, pur con un solo produttore, è di molto inferiore al costo dell'energia in Italia, e questo secondo l'AD di Enel dimostra che nel settore energetico non è importante tanto il numero di giocatori in campo, quanto le tecnologie che si usano per essere competitivi.

In tema di tariffe per i nostri cittadini, il dott. Conti ha sostenuto che, rispetto a una famiglia tedesca, una famiglia italiana spende il 14 per cento in meno. Questo è dovuto alla scelta del Governo tedesco di allocare prevalentemente sulle famiglie il costo derivante dai grandi investimenti effettuati nel settore delle rinnovabili, che sono uno dei fattori di maggiore attenzione per la crescita del costo dell'energia. Diversa è la storia per quanto riguarda le piccole e medie imprese, che rispetto alla Germania presentano uno svantaggio del 34 per cento.

In Italia, il costo dell'energia è dato per circa la metà dal costo del combustibile utilizzato, il 15 per cento circa equivale al costo del trasporto e della distribuzione, e tutto il resto è rappresentato da oneri accessori, imposte, accise e tasse.

Il costo del trasporto è diminuito perché sono stati realizzati investimenti in efficienza. Sono stati ridotti i costi e allo stesso tempo è aumentata la qualità. La riduzione è significativa, ma il punto rimane che il costo del trasporto, inteso sia come alta tensione sia come bassa tensione, sia quello di Terna sia quello di Enel Distribuzione, incide relativamente poco sul totale. Per quanto riguarda l'energia, come conseguenza diretta dell'aumento del costo delle materie prime si ha un impatto significativo. Nonostante questo, nel corso degli ultimi anni, grazie all'efficientamento si è riusciti a ridurre anche questa componente di costo. Quello che invece inesorabilmente aumenta, ed è aumentato di quattro volte, è il cosiddetto pacchetto degli oneri di sistema. Il 21 per cento del pacchetto corrisponde all'onere

per incentivi alle energie rinnovabili, per regimi tariffari speciali oppure per il pagamento del decommissioning delle vecchie centrali nucleari, mentre il 13 per cento corrisponde alle imposte che vengono assoggettate. Una famiglia paga in media 180 euro per far fronte a questa componente chiamata oneri accessori.

L'Italia è stata il primo Paese al mondo ad aver completato l'installazione del contatore digitale presso tutti i clienti. Su questa base Enel sta creando creando un'infrastruttura di rete intelligente che consente al sistema di ricevere il contributo di oltre 500 mila nuovi produttori, tutti coloro cioè che hanno installato pannelli fotovoltaici sul tetto o altri impianti con rinnovabili. Il punto più critico di tutta questa vicenda sta nell'espansione, secondo Conti eccessiva e non necessaria per uno sviluppo coerente e ordinato delle varie tecnologie, delle energie rinnovabili. Questo oggi comporta un costo in più per tutti gli italiani, imprese incluse, che nel 2013 è stato di 13,2 miliardi di euro. Quando si offrono sussidi, si « droga » il mercato e si creano distorsioni. Qualche investitore riesce a realizzare anche un buon ritorno sull'investimento, ma certamente lo pagano i cittadini, e lo stiamo pagando molto caro. Se non ci fosse stata la corsa al mito delle rinnovabili con le leggi « salva Alcoa » che sono state approvate, il costo dell'energia sarebbe sceso del 6 per cento perché Enel ha continuato a lavorare per ridurre i costi per i cittadini.

Riguardo alla Strategia energetica nazionale, essa porta sostenibilità ambientale, sicurezza delle forniture e possibilmente crescita, ma va declinata mediante provvedimenti corretti, non intempestivi né eccessivi. L'energia elettrica è il sistema più efficiente di trasportare e utilizzare l'energia in generale. Enel propone un modello in cui l'energia elettrica venga considerata un pivot, una piattaforma da cui far partire un'evoluzione delle tecnologie che consenta una trasformazione positiva del nostro Paese.

Per capire come far crescere il sistema economico, il dott. Conti ha citato uno studio elaborato dal Politecnico di Milano

secondo cui, se riuscissimo a dispiegare con una soluzione di filiera integrata – non importando la tecnologia dai cinesi o dai tedeschi, ma costruendola in casa – tutte le apparecchiature efficienti, dalle pompe di calore alle cucine a induzione, alle macchine a batteria anziché a combustione, questo darebbe una svolta positiva all'economia nazionale fino a 350 miliardi di volume d'affari, con un incremento del PIL del 2 per cento.

GDF SUEZ Energia Italia

ALDO CHIARINI, Amministratore delegato

Il gruppo GDF SUEZ è la maggiore utility al mondo. L'Italia a oggi è il terzo Paese del gruppo dopo i mercati domestici di Francia e Belgio. GDF SUEZ ha una lunga storia di presenza in Italia, che risale al 1963 e si è intensificata nel corso degli ultimi anni. In Italia le cifre chiave sono circa 3.200 dipendenti, un fatturato di 7 miliardi, 1 milione e 300 mila clienti per luce e gas, 2 milioni e 400 mila utenti per l'acqua potabile e 55 mila clienti per il servizio energia. GDF SUEZ è il terzo operatore per volumi venduti di gas e il settimo produttore elettrico, nonché leader italiano ed europeo dei servizi di efficienza energetica.

In Europa, la crisi economica ha fatto scendere i consumi industriali di gas ed elettricità, nonché il prezzo delle emissioni di CO₂. Lo shale gas americano, che era considerato poco più di un sogno, è diventato una realtà e questo ha creato una bolla del gas, ha consentito la ripresa americana e, come effetto secondario, ha fatto arrivare in Europa il carbone a prezzi bassissimi. Il boom delle energie rinnovabili, che sono state fortemente incentivate, ha fatto aumentare i costi delle bollette in alcuni Paesi europei, in particolare in Germania, Italia e Spagna, ha spiazzato le centrali elettriche esistenti, anche se moderne, e ha creato alcuni problemi di sicurezza e flessibilità nelle reti elettriche. L'incidente nucleare di

Fukushima ha ovviamente fatto cambiare le prospettive dei programmi nucleari in diversi Paesi del mondo, in particolare in Europa, e ha generato un aumento del prezzo del gas in Giappone con molti flussi di gas naturale liquefatto deviati verso il Far East. Per questi motivi le utility in Europa perdono e i cittadini europei pagano l'energia più che nelle altre parti del mondo.

Le energie rinnovabili hanno spinto fuori dal mercato le moderne centrali a gas a ciclo combinato, che sono oggi le uniche in grado di fornire la riserva e la flessibilità necessarie alla rete. Eppure in Italia si è investito tantissimo nel settore del gas metano, il gas combustibile fossile più pulito, e le riserve crescono oggi in modo massiccio grazie anche allo shale gas, non solo americano.

Secondo il dott. Chiarini, il gas deve restare al centro della Strategia energetica nazionale, anche per valorizzare gli investimenti che sono stati effettuati.

Il dott. Chiarini individua cinque priorità per la strategia energetica:

una revisione politica, anche in ambito UE, delle modalità di riduzione di CO₂ fissando un unico forte target;

un messaggio di centralità in Italia e nella UE del gas, lo strumento più complementare con le energie rinnovabili;

una riforma e un riassetto del mercato elettrico che integrino le rinnovabili, facendo pagare lo sbilanciamento, che valorizzino i servizi di flessibilità e riserva e che favoriscano anche un riassetto razionale della generazione elettrica;

una necessità che il mercato continui a svilupparsi dando spazio e fiducia al mercato libero, con una revisione e una razionalizzazione degli oneri generali in bolletta;

l'opportunità di investire in innovazione ed efficienza energetica.

Infine, il dott. Chiarini sottolinea l'importanza della disponibilità dei dati. Le imprese di distribuzione dovrebbero fare

uno sforzo maggiore per garantire letture efficaci ed efficienti dei loro contatori, sviluppando i cosiddetti smart meter e la standardizzazione dei flussi dei dati necessaria al funzionamento del mercato. I rischi finanziari di credito, che oggi stanno soltanto sui venditori di energia, devono poi essere ridistribuiti lungo tutta la filiera e comprendere in particolare i distributori.

EnerGrid

PAOLO GOLZIO, Amministratore

EnerGrid nasce più di dieci anni fa come operatore indipendente sul libero mercato della vendita di energia elettrica. EnerGrid è controllata fin dalla sua nascita dal Gruppo Gavio, che opera nel settore infrastrutturale italiano, in particolare nel settore autostradale, delle costruzioni e della logistica. EnerGrid nasce proprio per un'esigenza che il gruppo aveva come consumatore di energia. L'esperienza che abbiamo portato nel mercato dell'energia è quella di chi deve pagare una bolletta e ha l'esigenza di ridurla.

L'obiettivo di ridurre il costo viene realizzato prevalentemente su due versanti: mettere a disposizione dei clienti una capacità di acquisto all'ingresso di energia per ridurre il costo contrattuale e commerciale della materia prima stessa e aiutando i clienti a ridurre i consumi. In particolare, in questo secondo ambito di intervento Energrid ha introdotto in Italia un sistema di misurazione dei consumi innovativo, chiamato «conta corrente», che permette ai clienti di avere la visualizzazione in tempo reale del costo in euro del loro consumo puntuale.

Nello scenario attuale di crisi per il settore energetico, vi sono dei fattori critici perché un operatore indipendente possa mantenere una competitività. Uno di questi è dato dalle regole di un mercato, che potrebbero limitare la possibilità di ampliare l'elemento competitivo del mercato stesso.

EnerGrid

FABRIZIO IMPERADORE, Direttore commerciale

Il Dott. Imperadore ha continuato l'esame delle tematiche che rischiano di bloccare le evoluzioni e l'apertura totale del mercato libero.

Le letture rappresentano uno dei problemi maggiori per quanto concerne l'energia elettrica. La lettura rischia di non essere mai certa. È sempre verificabile da parte del distributore competente, che rappresenta il collo di bottiglia dell'evoluzione del mercato.

Oggi il fornitore ha un doppio ruolo. Il primo è quello di fornire energia elettrica. Il secondo è quello di essere una sorta di esattore. Infatti, il fornitore paga degli oneri ai distributori, a chi gestisce tutte le componenti del mercato – GSE e via elencando – e li ribalta sul cliente finale, con effetti molto negativi, che sono innanzitutto derivanti dalla copertura del credito. Il rischio del credito ricade totalmente sul fornitore. Questo servizio deve essere remunerato, o perlomeno il rischio di insolvenza deve essere condiviso con chi effettivamente poi incassa gli oneri che io vado a recuperare per lui.

Un'altra inefficienza è quella dello switching, in quanto spesso, per via dei ritardi dovuti al distributore, il fornitore non riesce ad acquisire il punto di fornitura.

Un'altra stortura è l'attività di misurazione del distributore. Il fornitore ha un margine molto limitato da una serie di fattori, quali, per esempio, la programmazione dei consumi dei propri clienti. I fornitori hanno un obbligo di comunicazione quotidiana a Terna della programmazione dei propri clienti, ora per ora. Il distributore, dunque, che viene remunerato per l'attività di misura dovrebbe fornire i dati con le stesse tempistiche.

L'ultima stortura è l'acquisizione dei clienti dal mercato di salvaguardia, l'ex mercato vincolato per clienti in media

tensione. Le aziende si dividono in due: le medio-piccole vanno nel mercato di tutela, che è ancora svolto dal distributore locale, e nel mercato di salvaguardia, che ha tariffe particolari, ma è stato assegnato tramite gara.

Il venditore entrante nell'acquisire un grande cliente da questo mercato di salvaguardia, non acquisisce anche l'eventuale credito derivante dalla fornitura di questo cliente, che negli ultimi due mesi non ha pagato l'esercente della salvaguardia.

UNIONE PETROLIFERA

ALESSANDRO GILOTTI, Presidente

Il presidente di Unione petrolifera, Alessandro Gilotti, nel suo intervento in Commissione ha affrontato due tematiche: la raffinazione e la distribuzione di carburanti. In primo luogo, ha evidenziato che le problematiche relative alla raffinazione interessano tutti Paesi europei, tuttavia presentano maggiori criticità in Italia. Il petrolio continuerà a svolgere un ruolo rilevante tra le fonti energetiche del futuro, soprattutto nel settore dell'autotrazione. La crisi del settore della raffinazione diffusa in tutta Europa, ma con conseguenze particolarmente pesanti in Italia, ha molteplici cause: la riduzione del prezzo dell'energia a seguito dell'utilizzo dello shale gas e dello shale oil ha notevolmente avvantaggiato l'industria della raffinazione statunitense rispetto a quella europea. L'affermarsi di un sistema di raffinazione « sussidiato » in Asia e Medio Oriente, unitamente all'incremento del peso della regolamentazione ambientale europea e al calo costante del consumo di petrolio hanno contribuito alla perdita di competitività dell'industria europea che registra tassi di lavorazione scesi al 70-75 per cento della capacità totale. In Italia tutte le raffinerie sono a rischio poiché il tasso di utilizzo degli impianti nazionali è generalmente sceso al di sotto della soglia considerata critica del 70-80 per cento. L'impatto della crisi ha portato alla tra-

sformazione in polo logistico delle raffinerie di Cremona, Roma e Mantova e alla conversione in Green Refinery dell'impianto di Porto Marghera. In Italia il settore petrolifero negli ultimi cinque anni ha complessivamente perduto circa 7 miliardi di euro.

Il secondo argomento approfondito dal presidente Gilotti ha riguardato la distribuzione dei carburanti. In Italia vi è una rete di distribuzione sovradimensionata con un punto vendita ogni 8,3 Km, a fronte dei 15 km della Spagna, dei 16 km della Germania, dei 20 km del Regno Unito e dei 35 km della Francia. Dal 2008 la situazione è stata complicata da un calo delle vendite del 16 per cento sulla « rete ordinaria » e del 41 per cento su quella autostradale. La crescita delle accise sui carburanti, aumentate ben sette volte negli ultimi due anni, ha provocato una forte riduzione della domanda, nonostante il prezzo industriale del carburante sia diminuito del 4 per cento negli ultimi tre anni. L'aumento eccessivo della tassazione non è più uno strumento valido neanche per l'erario: il gettito è infatti diminuito a seguito della contrazione dei consumi. In Italia le accise, negli ultimi tre anni, sono aumentate del 30 per cento in un momento in cui nel resto d'Europa sono cresciute per la benzina dell'8 per cento. Analogamente per il gasolio le accise sono aumentate del 43 per cento in Italia, contro il 12 per cento del resto d'Europa.

L'ingegnere Gilotti ha quindi sottolineato la strategicità dell'industria petrolifera e ha sollecitato interventi a favore di questo settore che rischia di scomparire dal panorama industriale italiano. È necessario riaffermare in Europa la strategicità dell'industria petrolifera in termini di sicurezza e flessibilità di approvvigionamento. Ha raccomandato che nel semestre di presidenza italiana dell'Unione europea la raffinazione sia inserita stabilmente nell'agenda dei lavori della Commissione.

Per quanto riguarda la rete di distribuzione, ha sottolineato la necessità di una riduzione del numero di punti vendita, in primo luogo degli impianti che non sono

sicuri, con misure cogenti per restituire economicità al settore. Il presidente di Unione petrolifera ha infine sollecitato l'approvazione di un disegno di legge presentato nel Consiglio dei ministri del 13 dicembre 2013 al fine di rendere la rete di distribuzione italiana in linea con gli standard europei.

ASCOMAC – (FEDERAZIONE NAZIONALE COMMERCIO MACCHINE)

Il presidente di Ascomac Cogena, Pierluigi Corsini, ha preliminarmente chiarito che Ascomac è una Federazione di Concommercio che rappresenta il settore delle costruzioni, del sollevamento, della nautica e dell'energia, in un'ottica di filiera integrata. Ascomac è organizzata su unioni per settori omogenei. Cogena è l'unione che, in ambito Ascomac, si occupa specificamente di cogenerazione. La cogenerazione è una tecnologia che garantisce un'elevata efficienza energetica in una prospettiva di generazione distribuita programmabile e rappresenta un'utile integrazione alla generazione distribuita da fonti rinnovabili non programmabili. Il presidente Corsini, prima di passare la parola al segretario generale di Ascomac, ha sottolineato l'esigenza di una revisione normativa e fiscale che favorisca la cogenerazione e l'attuazione di una politica di supporto alle grandi aziende energivore connessa a obblighi di audit energetici e a obiettivi di risparmio.

Il dottor Carlo Belvedere, segretario generale di Ascomac, ha rilevato che obiettivi prioritari della Strategia energetica nazionale dovrebbero essere la decarbonizzazione e l'indipendenza energetica. Ha sottolineato una mancanza di vision nel documento sulla SEN dimostrata dal fatto che la modernizzazione del sistema di governance è stata inserita solo al settimo posto delle priorità d'azione. Occorre programmare il cambiamento e perseguire politiche di sviluppo del sistema Italia, in primo luogo, attraverso una chiarezza normativa e definizioni univoche: emblematiche a al riguardo sono le diverse

definizioni di biomassa disciplinate da due provvedimenti vigenti (decreto legislativo n. 387/2003 e decreto legislativo n. 28/2011). È inoltre necessario procedere ad una semplificazione normativa e amministrativa coordinando la disciplina applicabile al medesimo caso ed emanare i decreti ministeriali attuativi di provvedimenti legislativi che troppo spesso restano inattuati.

Il dottor Belvedere ha osservato che la generazione distribuita non è rappresentata unicamente dal fotovoltaico, ma è una tipologia di produzione di energia elettrica e termica che necessita di una normativa e di una regolazione specifica finalizzata alla generazione/produzione per l'immissione in rete e all'autoproduzione e all'autoconsumo in sito da parte di una pluralità di utilizzatori. L'efficientamento della rete pubblica e quello della rete privata consentono ai due sistemi di dialogare e, in termini di generazione, di « fare efficienza » dal fossile al rinnovabile. Il segretario generale ha inoltre rilevato che i sistemi efficienti di utenza in cui l'energia non è prelevata, ma autoprodotta non dovrebbero essere soggetti a pagare corrispettivi tariffari di trasmissione e distribuzione, oneri che sono, allo stato attuale, inspiegabilmente dovuti. La cogenerazione dovrebbe essere favorita anche da misure fiscali che, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva 2003/96/CE in merito alle fonti rinnovabili e alla cogenerazione ad alto rendimento, prevedano la riduzione delle accise e dell'IVA su prodotti energetici ed elettricità utilizzati da unità/impianti di cogenerazione ad alto rendimento e sul consumo efficiente di energia generata da unità/impianti alimentati da fonti rinnovabili di cogenerazione ad alto rendimento.

Altro settore strategico per l'efficientamento evidenziato dal segretario generale di Ascomac è l'intervento sull'edilizia che parta dalle singole unità immobiliari per coinvolgere successivamente l'edificio e il territorio. È necessaria una riforma dell'attuale sistema di incentivazione in ambito edilizio energetico che, attraverso gli strumenti del project financing, i contratti

di partenariato pubblico-privato, l'attivazione di un fondo rotativo accessibile da soggetti certificati quali Esco (Energy Service Company), società di costruzioni e manutenzione, sollevi il cittadino dall'investimento per l'efficientamento. Ulteriore proposta avanzata da Ascomac è la progettazione innovativa ed efficiente attraverso la elaborazione di modelli parametrici in attuazione del sistema BIM (Building Information Modelling) di prodotti, edifici, quartieri, infrastrutture, territorio. L'utilizzo del BIM consente infatti di raccontare l'intera filiera dalla progettazione, alla fabbricazione, alla gestione al fine ciclo di vita di un prodotto o di una infrastruttura, basandosi su dati parametrici condivisi tra operatori che a diverso titolo partecipano alla realizzazione di un edificio. La possibilità di tutti questi soggetti di dialogare a voce unica con l'amministrazione pubblica, rappresentando di fatto una banca dati condivisa tra tutti gli operatori, ridurrebbe drasticamente ed in modo efficiente tempi e costi di realizzazione di strutture ad elevata efficienza energetica.

MOVIMENTO CONSUMATORI

Ovidio Marzaioli, vicesegretario generale

Il rappresentante del Movimento dei consumatori, Ovidio Marzaioli, vicesegretario generale, ha affrontato innanzitutto il tema della liberalizzazione del mercato retail e dell'impatto di tale liberalizzazione nei confronti dei consumatori, sull'andamento dei consumi delle famiglie e delle imprese. Al riguardo si è osservata una drastica riduzione dei consumi nel 2012 già iniziata nel 2011.

I prezzi quindi del prodotto energia hanno seguito e seguono una dinamica di riduzione del consumo e di aumento del prezzo finale che non soddisfa né il bisogno di un controllo dei prezzi tutelati né quello nel mercato libero di un'effettiva concorrenza tra i players con benefici sui prezzi e sulla qualità dei servizi offerti.

In materia di pratiche commerciali scorrette sono state poi sottolineate le criticità relative alla mancata attuazione delle norme europee da parte dell'Italia ed in particolare è stato sottolineato il limite derivante dall'aver attribuito competenze esclusivamente all'Autorità Antitrust e non all'autorità per l'energia ed il gas.

Il Movimento dei consumatori sul punto ha evidenziato come sia stato quindi obbligato a presentare anche delle denunce penali su tale argomento. Ha rilevato anche il ritardo nel recepimento della legislazione in materia di ADR (Alternative Dispute Resolution).

Con riferimento alla questione del nuovo Sistema informativo integrato, il c.d. SII che dovrebbe rappresentare una forma di garanzia per il consumatore contro abusi soprattutto nel settore delle cosiddette stime relative ai consumi, ha espresso notevoli perplessità circa i costi e circa l'effettiva possibilità che tale sistema possa funzionare.

Infine è stata sottolineata l'importanza di garantire la presenza sul mercato di maggior tutela di più players, contrastando quello che è di fatto un monopolio di fatto esercitato da Enel che attualmente gestisce per il mercato tutelato circa 23 milioni di contratti, cui vanno ad aggiungersi i 7 milioni di contratti di Enel Energia. Occorre evitare che si arrivi ad avere un mercato unico, con un unico monopolista di fatto, visto che molte aziende sono ormai uscite dal mercato.

AEEGSI

La definizione degli indirizzi e degli obiettivi di politica energetica spetta esclusivamente al Governo e al Parlamento, mentre al regolatore indipendente spetta l'individuazione dei migliori strumenti tecnici per perseguire questi obiettivi.

Nei settori energetici vi è una governance complessa e frammentata, multilivello, tra Stato, regioni ed enti locali. All'interno delle competenze dello Stato nell'energia vi è una compresenza di fun-

zioni del Governo – prevalentemente dei due Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente – e dell'Autorità di regolazione.

Tale complessità può costituire un elemento di criticità nell'attuazione di una strategia energetica nazionale (SEN) di medio-lungo periodo, in grado di costituire un piano-guida per tutti i soggetti coinvolti e di fornire loro nuovi obiettivi. Tali obiettivi se non efficacemente tradotti in regole e in strumenti sul piano attuativo, rischiano di non essere raggiunti.

L'Autorità ha il delicato compito di individuare gli strumenti tecnici ed economici più adatti a perseguire efficacemente e al minimo costo gli indirizzi di politica energetica che derivano dal Parlamento e dal Governo. Anche l'Europa, con le direttive del cosiddetto Terzo pacchetto energia, attribuisce al regolatore il compito di trasformare le politiche energetiche di ogni Paese in misure concrete. Peraltro, l'Autorità, tramite l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), costituisce un collegamento anche con gli organi di governo europei.

Il livello di governance descritto in Italia opera in un contesto, quello energetico, che sta attraversando da vari anni un periodo di eccezionale cambiamento. Vi sono due macromovimenti: da un lato, vi sono l'armonizzazione e l'integrazione dei diversi mercati europei in un unico mercato, dall'altro vi è la direttrice sicuramente intrapresa per la riforma dei sistemi energetici europei verso assetti ambientalmente più sostenibili

La difficile coniugazione del binomio rigore e crescita è necessaria nel contesto congiunturale di crisi attuale. Questo tema richiede grande attenzione in due direzioni: la prima consiste nell'eliminare le inefficienze esistenti anche nei settori energetici, in modo da liberare risorse, la seconda nell'utilizzare le risorse liberate e quelle poche ristrette disponibili in modo selettivo.

Se guardiamo a un recente studio della Commissione europea, Costi e prezzi dell'energia in Europa, vediamo che il prezzo

finale dell'energia risulta sempre più determinato da scelte di politica industriale e ambientale che stanno progressivamente riducendo lo spazio lasciato al gioco del mercato. Questo fenomeno è nel nostro Paese conclamato e particolarmente vero nel settore elettrico. Nel gas fortunatamente non lo è ancora, ma in futuro potrebbe verificarsi a sua volta.

Nel settore elettrico la riduzione degli spazi lasciati al mercato e, quindi, al libero gioco tra offerta e domanda e l'ampliamento di quelli occupati da componenti di natura parafiscale, i cosiddetti oneri generali di sistema, che sono stati introdotti con provvedimenti normativi per il finanziamento di politiche pubbliche di varia natura.

Nel settore elettrico la più grande novità di questi tre anni è stata la penetrazione delle fonti rinnovabili, che è stata caratterizzata da grande rapidità e scarsa pianificazione, le fonti rinnovabili hanno avuto ricadute positive sui prezzi orari del mercato all'ingrosso. Va sottolineato che hanno ridotto il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso, ma hanno incrementato la necessità di provvedere costi di sistema per bilanciare e, quindi, per tenere in sicurezza la gestione del sistema.

L'integrazione nel sistema elettrico di una quota crescente di generazione da fonti rinnovabili ha richiesto una revisione profonda, ancora in corso, dei meccanismi di funzionamento dei mercati, la riforma dei mercati elettrici è ancorata anche al processo di integrazione dei mercati europei, che deve completarsi entro la fine del 2014 sotto la presidenza italiana.

L'integrazione delle fonti rinnovabili e quella del nostro mercato con i mercati europei richiedono l'ampliamento della partecipazione alla fornitura dei servizi di rete anche da parte delle unità di produzione alimentate da fonti diversamente programmabili rispetto a quelle tradizionali.

In una parola vi è la necessità di responsabilizzare tutti gli attori, inclusi i produttori di energia da fonti diversamente programmabili, perché essi costituiscono ormai un volume di energia, circa

il 30 per cento nel mercato elettrico, che non può più essere considerato come una parte marginale, una fonte piccola, che non pone i suoi problemi. La riforma selettiva e responsabilizzante della regolazione nella direzione sopraindicata risponderà, pertanto, a una logica di corretta attribuzione di responsabilità e costi.

L'Autorità ha fissato criteri e condizioni anche per la disciplina del mercato della capacità, il cosiddetto capacity market, che dovrebbe entrare in funzione dal 2017, e ha verificato poi positivamente le regole predisposte da Terna nell'ambito di questo mercato. Il ministro dello sviluppo economico deve approvare questo schema finale, tenuto conto delle modifiche dell'Autorità. Nel frattempo, questo meccanismo di capacity market è stato valutato positivamente, come mercato tra i meno distorsivi del funzionamento dei mercati dell'energia da parte dell'ACER.

Quanto al settore del gas, sta subendo da due o tre anni al proprio interno due grandi filoni di ristrutturazione. Il primo è la ristrutturazione profonda di tutti i mercati europei del gas. Il secondo è il cambiamento della struttura mondiale dell'offerta di gas. Questi due movimenti incidono tantissimo anche sul nostro mercato. Siamo in presenza di una fase profonda di rinegoziazione dei contratti a lungo termine per quanto riguarda volumi e prezzi da parte degli operatori che li detengono e ci si muove verso una maggiore concorrenza nel breve termine.

In particolare, la regolazione sta affrontando queste trasformazioni senza perdere di vista la sicurezza di approvvigionamento del mercato gas, sempre attraverso l'utilizzo di strumenti di mercato e nell'ambito del mercato stesso.

Sul tema della tutela dei consumatori i mercati alla vendita del dettaglio non hanno ancora raggiunto il grado di maturità atteso, con una percentuale ridotta di famiglie e di piccoli consumatori che sono passati al mercato libero, anche se un po' di fermento e una maggiore dinamicità esistono negli ultimi anni.

Attraverso l'attività di monitoraggio del mercato retail che l'Autorità sta condu-

cendo da un paio d'anni, si rileva una perdurante asimmetria informativa tra venditori e clienti. Non sempre il piccolo consumatore sembra avere una capacità di scelta adeguata e in alcuni casi ha un atteggiamento poco orientato alla ricerca di opportunità sul mercato.

Per far fronte a queste criticità l'Autorità si muove in due direzioni: da un lato, cerca di promuovere un quadro di regole che sviluppi la concorrenza reale, che costituisca la prima forma di tutela principale degli interessi dei consumatori; dall'altro, si cerca di accrescere la capacità e l'attitudine dei consumatori a confrontarsi a tutto tondo con il mercato.

In particolare, nella definizione del nuovo quadro regolatorio vi è un tema molto sentito, che è il tema dell'efficienza energetica e della gestione della domanda. Per la prima volta l'Europa guarda con grande attenzione, con la direttiva n. 27 del 2012, dal lato della domanda. Siamo recependo, come Italia, questa direttiva nell'ordinamento nazionale e questa occasione rappresenta un punto di svolta molto importante. Ovviamente, per consentire una partecipazione piena della domanda al mercato elettrico, occorre fare passi importanti sul lato della disponibilità dei dati di misura, dell'accesso del consumatore a informazioni tempestive sui propri consumi, della confrontabilità e della qualità dei servizi offerti e della promozione della partecipazione attiva delle unità di consumo nei mercati energetici.

Da questo punto di vista l'Autorità sta procedendo ad una revisione delle tariffe elettriche domestiche, avviata l'anno scorso con un percorso di due anni che arriverà al termine il 1° gennaio 2016. Nel frattempo è stato dato corso a una sperimentazione per le famiglie che utilizzano pompe di calore per il riscaldamento dell'abitazione di residenza in maniera esclusiva.

L'attivazione del Sistema informativo integrato come banca dati unica dei punti di prelievo potrà essere un punto di svolta anche per collegare in maniera più trasparente e diretta i diversi milioni di clienti elettrici e gas che devono interagire

con il mercato. L'attivazione del sistema è preceduta da risultati positivi sull'affidabilità del sistema stesso di fronte ai grandi numeri, come dicono diverse decine di milioni di clienti.

GSE

Il Presidente e amministratore delegato di gestore dei servizi Energetici GSE, dopo aver brevemente illustrato le attività del GSE e delle altre società di cui GSE è capogruppo, si sofferma innanzitutto ad illustrare i dati relativi ai consumi energetici nazionali, quindi il fabbisogno complessivo nazionale di prodotti energetici che è pari a 163 Mtep con particolare riferimento anche all'incidenza delle fonti rinnovabili.

L'obiettivo della SEN, che era un altro impegno del nostro Paese, ha subito un'evoluzione, per cui il consumo finale lordo è sceso a 126 Mtep, mentre è aumentato il peso dell'energia rinnovabile.

Un dato confortante è che nel consuntivo 2012 noi siamo stati molto previdenti, o meglio sono stati già raggiunti obiettivi che avremmo dovuto raggiungere nel 2020. Si è registrato un consumo di energia primaria più basso, di 155 Mtep contro i 158 Mtep previsti, un consumo finale lordo di 124 Mtep contro quello che avrebbe dovuto essere di 126 Mtep e soprattutto è aumentato molto il peso delle energie rinnovabili.

Passando in particolare ad esaminare i dati relativi alla energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili in Italia ha affermato come la parte del leone in Italia la fa la gloriosa energia idraulica, di cui è tra i maggiori produttori europei: a fronte di 18.300 megawatt installati nel 2013 l'Italia ha prodotto ben 51 miliardi di chilowattora di energia, con un balzo di circa 10 miliardi dal 2012 al 2013.

Dal punto di vista delle tematiche più strettamente connesse con la SEN, è stato evidenziato come al Gestore dei servizi energetici, oltre al compito di incentivare e ritirare l'energia da fonti rinnovabili, sia stato assegnato anche il grande orizzonte dell'efficienza energetica.

È stato in particolare ribadito come l'efficienza energetica possa essere un fronte da cui si possono ricavare grandi benefici per il Paese, perché si può stabilmente abbattere il fabbisogno, proprio perché abbiamo l'86 per cento di fonte fossile che proviene dall'estero. Questo significa un minore esborso di valuta per le importazioni, soprattutto perché in Italia siamo tra i leader nel campo della componentistica e degli impianti per l'efficienza energetica. Si potrebbe, quindi, approfittare di questa occasione per sviluppare questo fronte. Avremmo un vantaggio nel ringiovanimento degli immobili, degli impianti in sé, e potremmo far lavorare tantissime nostre imprese, che porterebbero avanti, dallo studio, alla realizzazione, alla conduzione, questi impianti.

In merito al riconoscimento dei Titoli di efficienza energetica (Certificati Bianchi) un'attività che è stata affidata a partire dal 1° marzo 2013, per legge, al Gestore dei servizi energetici, il GSE ha verificato circa 21 mila progetti e abbiamo erogato 593 milioni di euro, a fronte di 2,35 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio risparmiate.

Appartiene al grande settore dell'efficienza energetica anche la produzione di energia elettrica e calore combinata con i cosiddetti impianti di cogenerazione, impianti che da una fonte primaria producono calore o energia elettrica. Se questi impianti producono queste due forme di energia in un determinato rapporto che stimola il maggior rendimento, si parla di cogenerazione ad alto rendimento. Anche in questo settore l'Italia è all'avanguardia. C'è infatti una potenza considerevole prodotta da impianti di questo tipo. Ben il 22 per cento dell'energia prodotta in Italia deriva da impianti di cogenerazione.

Altro versante di attività è quello relativo all'erogazione degli incentivi relativi al Conto termico. Con il Conto termico il GSE riconosce a chi fa piccoli interventi di risparmio energetico l'iniziativa presa e gli eroga incentivi, che vengono concessi anche in questo caso per il 30-40 per cento.

Questo settore ha preso poco piede finora, perché si trova a confrontarsi con l'altro grande sistema che è quello della detrazione fiscale. Oggi la detrazione fiscale, che ha raggiunto il 65 per cento della spesa sostenuta per la parte energetica, è un concorrente forte del Conto termico. Di conseguenza, il Conto termico non ha avuto finora un grande sviluppo perché è soverchiato dalla differenza di riconoscimento da parte della detrazione fiscale.

Occorre quindi tenere conto che si tratta di due settori diversi: mentre la detrazione fiscale va a incidere sul gettito della tassazione che riscuote lo Stato, quello che il GSE eroga per il Conto termico viene attinto dai consumi di gas che facciamo come consumatori.

Il decreto legislativo n. 28 del 2011 assegna inoltre al GSE il compito di effettuare il monitoraggio della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra connesse alla diffusione delle fonti rinnovabili.

La significativa crescita delle FER negli ultimi anni ha comportato una diminuzione delle emissioni di CO₂. Importanti sono state anche le ricadute positive in termini economici ed occupazionali connesse alla dissuasione delle FER. Ci sono stati 137 mila occupati per le installazioni e 53 mila stabilmente occupati per la manutenzione e l'esercizio. La stessa stima è stata indicata per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici.

Un'altra linea di attività affidata al GSE è rappresentata dal collocamento all'asta delle quote di emissione italiane del Sistema europeo per lo scambio di quote di emissioni climalteranti (GHG) nei settori energivori (EU ETS).

In particolare il GSE è stato individuato come il soggetto che colloca tre volte a settimana su una piattaforma di borsa tedesca – è stata scelta questa piattaforma tedesca – le quote di emissione. I soldi che ne derivano sono gestiti dal Gestore dei servizi energetici in attesa di trasferirli su un conto del Ministero dell'economia e delle finanze. Fino adesso sono stati incassati circa 600 milioni. La legge dice che

questo gettito deve essere versato allo Stato. Un 50 per cento entra nella disponibilità della finanza pubblica e l'altro 50 per cento deve essere utilizzato dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente per iniziative nel settore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico. La previsione era di 20-25 euro a tonnellata, ma è crollata poi a 4-5 euro a tonnellata.

A febbraio 2014, la custodia del GSE ha consentito la maturazione di interessi attivi per un valore di circa 5 milioni di euro.

Infine l'amministratore delegato di GSE ha illustrato il progetto chiamato Corrente, un portale web, ad adesione volontaria e gratuita, gestito dal GSE e dedicato a tutti gli operatori italiani della filiera cleantech.

A questo portale risultano iscritte attualmente circa 2 mila aziende – ma il numero sta aumentando – che in Italia lavorano in questo settore e che sono essenzialmente piccole e medie imprese. Di queste aziende ormai si conosce quindi tutto, dove sono, il fatturato, le persone che ci lavorano, le prospettive e anche le aspirazioni di crescere in Italia e all'estero. Per loro si stanno immaginando e attuando iniziative sempre più di aiuto. Visto che non c'è la possibilità di erogare dei contributi, si è scelto di fornire loro informazioni, corsi gratuiti di europrogettazione, in quanto si tratta di piccole aziende, che spesso non riescono a districarsi nelle norme e nelle procedure europee per i bandi di gara, un servizio legale di consulenza, perché queste imprese a volte vogliono affacciarsi sui mercati esteri, dove ci sono leggi diverse dalle nostre.

Il GSE, rappresenta inoltre l'Italia in quasi tutti i consessi internazionali in cui si parla di economia e di energia e, quindi, su richiesta, accompagna il Ministero degli affari esteri e il Ministero dello sviluppo economico, nelle missioni internazionali, ovvero anche a fiere, mostre e altri eventi di questo tipo, in modo da accompagnare queste aziende e portare loro dei benefici.

ACQUIRENTE UNICO SPA

L'Acquirente Unico è la società che, con la riforma del sistema elettrico, ha avuto il compito di rifornire i clienti domestici, piccole e medie imprese, che non avevano ancora deciso di passare al mercato libero. Questa funzione la svolge attraverso gli stessi strumenti degli altri operatori di mercato, cioè con acquisti sul mercato del giorno prima e sul mercato a termine, come gli altri operatori, trasferendo poi il prezzo così ottenuto nell'acquisto direttamente agli esercenti la maggior tutela.

Questo ruolo di Acquirente Unico, che si interpone nel mercato all'ingrosso e separa produttori e distributori da esercenti e venditori, ha un ruolo di garanzia nei confronti del sistema in quanto terzo e indipendente. Questo ha fatto sì che ad Acquirente Unico nel tempo venissero affidati altri compiti, in particolare lo Sportello per il consumatore di energia, che gestisce circa 50 mila vertenze all'anno.

A questa attività si sono aggiunti di recente la conciliazione online per i clienti finali nei confronti degli operatori del sistema elettrico, il Sistema informativo integrato, che sta diventando uno dei pilastri del sistema elettrico italiano e, recentemente, anche l'Organismo centrale di stoccaggio italiano per le scorte petrolifere.

Acquirente unico è già stato audito al Senato sulla SEN intorno alla fine del 2012. Sostanzialmente in questa occasione ha riconfermato quanto già detto in quella sede in merito all'opportunità di potenziare le infrastrutture di adduzione del gas per ottenere riduzioni di prezzo e di conseguenza, essendo il gas la materia prima più rilevante per la produzione di energia elettrica, contenere anche il prezzo dell'energia elettrica.

L'altro aspetto cui è stata prestata particolare attenzione, in quanto rilevante per il prezzo finale per i clienti domestici, è l'introduzione di tutti gli elementi di snellimento del mercato, quali gli « sbottigliamenti » nelle congestioni di rete e il potenziamento di capacità transfrontaliera.

Acquirente unico guarda con favore all'evoluzione del mercato verso modelli che siano capaci di associare offerta di energie e di capacità per una maggiore integrazione delle energie rinnovabili nel mercato e, quindi, delle forme di risparmio energetico.

Il dato che si è evidenziato in relazione alla crisi economica è che nel corso del 2013, per la prima volta, il numero della disattivazione di impianti è stato superiore a quello delle attivazioni per quanto riguarda le piccole e medie imprese. Le disattivazioni sono state circa 400 mila nel corso del 2013. Questo è un dato estremamente significativo, che però non ha avuto grandi riscontri di notorietà pubblica.

Un altro elemento rilevante è l'andamento della domanda elettrica in relazione al prodotto interno lordo. Nel 2013 il prodotto interno lordo ha avuto una contrazione dell'1,8 per cento. Si prevede una lieve ripresa dello 0,7 per cento sul 2014 cui, però, corrisponde per il 2013 una riduzione del 3,4 per cento della domanda elettrica. Per il 2014, in cui abbiamo, invece, una crescita del prodotto interno lordo, registriamo nel primo bimestre di gennaio e febbraio una riduzione della domanda elettrica del 4 per cento. Sono cifre con cui dobbiamo fare i conti, perché ci troviamo di fronte a una correlazione tra andamento del PIL e domanda elettrica, che sembra non essere più lineare come in passato.

Il ruolo di Acquirente Unico è quello di bilanciare la difesa dell'interesse pubblico sancito dalle direttive con uno strumento di mercato, che è quello dell'aggregazione della domanda. Un aspetto che viene sottolineato è la necessità di accompagnare un mercato competitivo con un consumatore informato. Questa è forse l'area su cui effettivamente opera maggiormente l'Acquirente Unico. A differenza degli altri mercati, come quello delle telecomunicazioni, dove c'è un elevato valore aggiunto del prodotto, c'è stata una forte innovazione e c'è stato, quindi, un grande appeal delle offerte, con grandi movimenti nel campo tra domanda e offerta, il mercato

elettrico è fatto di un prodotto sostanzialmente indifferenziato, che offre a chi lo produce margini estremamente limitati. La difficoltà per chi cerca di attivare un mercato è, dunque, quella di assicurare che il mercato sia effettivamente competitivo e di fornire al consumatore un'indicazione credibile circa un prezzo da considerare. Ovviamente il cliente finale deve sostenere costi di informazione che possono essere ritenuti molto alti per risparmi di prezzo non superiori ai 50 euro all'anno. È difficile che un consumatore da solo possa seguire le oscillazioni di prezzo. Pertanto, avere un soggetto pubblico che garantisce la qualità dell'informazione e del prezzo « spuntato » rappresenta un elemento di sicurezza che dà maggior fiducia al cliente finale nel muoversi verso il mercato libero.

Nel corso dell'audizione sono stati illustrati i dati relativi ai prezzi forniti per i clienti finali fatte dai diversi operatori rispetto ad Acquirente unico nonché i dati relativi alla consistenza del mercato di maggior tutela dei clienti domestici, che sono passati da circa 28 milioni di giugno 2007 ai 21,6 milioni di gennaio 2014, nonché i dati relativi ai tempi di migrazione dei clienti.

C'è un trend piuttosto stabile negli anni, per cui il passaggio al mercato libero è dell'ordine del milione e mezzo di clienti nel corso dell'anno, sommando gli utenti domestici e gli utenti piccole e medie imprese. Questo è un indice che ci allinea con gli altri Paesi europei.

Questo è un sistema che, da una parte, offre un benchmark di prezzo stabile e di riferimento per chi offre e per chi compra e, dall'altra, accompagna il passaggio al mercato libero con una velocità assolutamente confrontabile con quella degli altri Paesi, ad eccezione della Gran Bretagna che ha una legislazione strutturalmente diversa e da più tempo.

Sono state poi illustrati i dati relativi alla composizione del portafoglio di Acquirente Unico dal 2009 al 2012.

C'è chi in questa fase, ha ipotizzato un problema di « competizione » tra Acquirente unico e il mercato, per cui Acqui-

rente unico batte gli operatori del mercato libero nella maggior parte dei casi, determinando così un rischio di competizione unfair nei confronti degli operatori del mercato libero. Una delle soluzioni che sono state proposte è stata quella di ipotizzare che Acquirente unico compri solo sul mercato del giorno prima, in borsa, tutti i giorni. Si tratta di una proposta autorevole, ma assolutamente inadeguata alla tutela del cliente finale, che si vedrebbe esposto ai rischi di volatilità del mercato.

La questione più importante, però, è come sostenere mercato e clienti finali in una fase di transizione come quella del passaggio al mercato libero, in cui i flussi di informazione su cui si basano la fatturazione, la richiesta del cliente finale e i tempi di installazione di una nuova utenza non sono più garantiti da un operatore del tutto verticalmente integrato, che risponde a tutto, ma devono essere svolti assicurando una corretta competizione tra diversi operatori.

Questo ha significato letteralmente una rivoluzione nei flussi di informazione tra i diversi operatori, in assenza della quale la penalizzazione nei confronti del cliente finale e dei diversi operatori è estremamente grave.

Si tratta di una penalizzazione di cui non si riesce ad avere adeguata contezza, se non attraverso le iniziative di giusta protesta da parte dei consumatori, che hanno trovato o troveranno, però, finalmente e complessivamente risposta nella realizzazione piena del Sistema informativo integrato, un sistema che è stato istituito per legge in Acquirente Unico.

Il Sistema informativo integrato svolge il ruolo di parte terza dagli operatori, certifica la coerenza con gli standard e consente poi il monitoraggio del lavoro svolto dagli operatori stessi. Ciascun operatore viene tracciato e, quindi, quando qualcosa non funziona nei confronti del cliente finale – mancate letture, contratti non richiesti – è immediatamente identificabile la provenienza dell'errore.

Questo è un passaggio estremamente importante, che peraltro sta incomin-

ciando a generare delle fasi di scontri nel sistema. È comprensibile che gli operatori dominanti – non facciamo nomi – che avevano o che hanno tuttora in mano i sistemi informativi precedenti si adeguino con difficoltà a questa sovranità sul sistema.

Il Sistema informativo integrato, grazie all'eliminazione di una serie di errori, consente alla fine di ridurre i costi generali del mercato, aumentando la qualità dei dati, la salvaguardia dei quesiti e la standardizzazione e riduzione dei tempi di lavoro.

Questo è il Sistema informativo integrato. Sono cinque i Paesi in Europa che hanno realizzato qualcosa di simile. L'Italia è senz'altro quello che ha il sistema più avanzato. Tra gli altri ci sono Gran Bretagna, Paesi Bassi e Spagna. Il SII è stato realizzato con particolare attenzione alla governance di sistema. Si è riusciti, quindi, a coniugare le esigenze di privacy, di efficacia e di elevatissima competenza di carattere tecnico.

ENI

PAOLO SCARONI, Amministratore delegato

Iniziando il suo intervento sulla politica energetica dell'Europa nel suo insieme l'amministratore delegato di ENI Scaroni ha innanzitutto sottolineato come, in questa congiuntura economica l'Europa sta pagando un'energia molto cara, circa il triplo che negli Stati Uniti, molto di più che in molte aree del mondo.

Al tempo stesso ha evidenziato come si voglia un'energia il più rispettoso possibile dell'ambiente, in termini di emissioni di CO₂ e si chiede all'Europa una strategia energetica che punti alla sicurezza dell'approvvigionamento delle fonti energetiche.

Al riguardo è stato evidenziato come vi sia in effetti un problema di come si governano i temi energetici in Europa, e possiamo anche dire che l'Europa è stata sfortunata, nel senso che la rivoluzione dello shale gas negli Stati Uniti ha spiazzato

il sistema in modo veramente drammatico da un punto di vista dei costi.

L'Europa sta quindi affrontando un serio problema di competitività, sostenibilità ambientale e, in prospettiva, di sicurezza del suo sistema energetico. Ovviamente le decisioni prese a livello europeo condizionano la politica energetica dei singoli Stati membri.

Dal punto di vista delle infrastrutture in Italia abbiamo infrastrutture per importare il gas, per circa il doppio dei nostri consumi. Aggiunge che l'85 per cento di queste infrastrutture di importazione sono state realizzate da ENI nella sua storia, per cui ENI ha giocato un ruolo importante su questo terreno.

Oltre ad avere molte infrastrutture, abbiamo il privilegio, forse unici in Europa, di 5 fonti di approvvigionamento: due pipeline dal sud, Algeria e Libia, una che ci collega alla Russia via Slovacchia/Ucraina, e una che va a nord e ci approvvigiona sia dalla Norvegia che dall'Olanda. In aggiunta a queste 4 pipeline, abbiamo tre rigassificatori in funzione più la produzione nazionale, che rappresenta grossomodo il 10 per cento dei nostri consumi.

La capacità di importazione è pari a circa due volte il fabbisogno del nostro paese.

Inoltre vi sono i c.d. contratti take-or-pay, con Gazprom, con GasTerra olandese, con Sonatrach algerina, con lo Stato norvegese e con la Libia. I rigassificatori hanno, a loro volta, contratti col Qatar e con altre fonti di approvvigionamento di gas liquido. Questi contratti rappresentano l'ossatura delle fonti di approvvigionamento di gas, il cui prezzo si sta rinegoziando in quanto legato all'andamento del prezzo del petrolio.

Il sistema italiano è il più diversificato d'Europa e grazie a questo non è mai mancato il gas né per il riscaldamento, né per le fabbriche né per la produzione elettrica.

Sempre sul tema della sicurezza degli approvvigionamenti le evidenze degli ultimi anni mostrano come, rispetto in particolare alla dipendenza dal gas russo in Europa una serie di Paesi, a cominciare da

Polonia, Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Bulgaria e Grecia, senza il gas russo non sopravviverebbero, tale dipendenza non c'è per l'Italia, dove il gas russo rappresenta, invece, grossomodo, solo il 30 per cento dei consumi.

Nell'ipotesi di un'interruzione della fornitura del gas da parte dell'Ucraina siamo quindi comunque in grado di assicurare le forniture all'Italia da altri fonti, certo in assenza di criticità dal lato dell'Algeria e della Libia e con pieno riempimento degli stoccaggi.

Quanto al tema della produzione nazionale, dopo aver stigmatizzato l'eccessiva severità della normativa vigente in materia di attività di esplorazione di idrocarburi che prevede il divieto di estrazione fino a 12 miglia dalle coste in luogo delle 5 miglia previste in molti paesi del resto del mondo, Scaroni ha evidenziato come lo sviluppo della produzione nazionale di idrocarburi è uno dei pilastri del futuro mix energetico, in grado di garantire sicurezza energetica, competitività e sostenibilità ambientale, rilevando come tuttavia negli ultimi dieci anni più della metà delle compagnie petrolifere abbia abbandonato il nostro Paese e l'attività di ricerca abbia subito una drastica battuta d'arresto.

L'Italia è un paese ricco di risorse petrolifere e di gas con una produzione nazionale che copre circa il 10 per cento del fabbisogno di idrocarburi. Se applicassimo le stesse norme e con la stessa celerità con la quale si applicano in Norvegia o in Inghilterra si potrebbe raddoppiare l'estrazione di idrocarburi passando a coprire il 20 per cento del nostro fabbisogno e generando circa 1,5 miliardi di euro di royalty in più per le casse del nostro Paese, creando inoltre alcune decine di migliaia di posti di lavoro.

Altra questione rilevante che è stata evidenziata è quella relativa alla riduzione dei consumi di gas, circa il 20 per cento nel settore industriale per effetto della crisi economica ed in quello della generazione elettrica dove si è registrato una

diminuzione pari al 17 per cento principalmente a causa della competizione con le fonti rinnovabili ed il carbone.

In particolare è stato evidenziato il ruolo cruciale svolto dallo sviluppo del c.d. shale gas negli Stati Uniti che ha determinato una riduzione del prezzi del carbone. Ma si tratta di un'attività estrattiva molto costosa che ENI sta conducendo in altri paesi e non in Italia (peraltro con scarsi risultati).

AUTORITÀ ANTITRUST

Giovanni Pitruzzella, Presidente

Il Presidente dell'Autorità Antitrust Giovanni Pitruzzella ha sottolineato innanzitutto come un obiettivo della SEN molto importante sia quello di creare le condizioni per una riduzione strutturale del costo dell'energia con vantaggio per le imprese, e quindi per la competitività del Paese, ma anche per le famiglie, tutelando il consumatore, specie il consumatore debole.

Secondo la posizione costantemente espressa dall'AGCM, esiste in questa materia un problema di riordino della governance multilivello del comparto energia, un tema di cui il Parlamento sarà chiamato anche a discutere in sede di riforma costituzionale.

Il convincimento dell'Autorità, già precedentemente espresso in vari momenti, è che si tratti di sviluppare un mercato non soltanto nazionale, ma un mercato unico. L'Italia può trarne dei vantaggi, soprattutto se riuscirà ad esportare energia e a diventare, secondo la strategia della SEN, un hub europeo. L'interesse è che questo Paese, questo mercato si sviluppino non soltanto, come avviene oggi, nella direzione nord-sud con importazioni da parte dell'Italia, ma in direzione di altri Paesi, come la Germania che, dopo la programmata uscita dal nucleare, potrebbe diventare un Paese importatore di energia.

Un assetto istituzionale nato in un altro momento e che non ha tenuto conto di tutte queste evoluzioni, prevedendo l'ener-

gia come materia concorrente tra Stato e regione, probabilmente crea una molteplicità di attori istituzionali coinvolti che blocca le decisioni.

Oggi il mercato italiano del gas attraversa cambiamenti strutturali, veramente epocali, dovuti alla crisi economica, che ha abbassato notevolmente il livello della domanda, all'esplosione del cosiddetto shale gas negli Stati Uniti, all'abbandono del nucleare in Giappone e, secondo quanto programmato dal Governo tedesco, anche in Germania, allo sviluppo delle rinnovabili in sede europea.

Il comun denominatore di tutte queste trasformazioni è il fatto, forse l'elemento più importante con cui oggi ci confrontiamo, che abbiamo una caduta della domanda finale di gas naturale. Questo non è più, probabilmente, un fenomeno congiunturale legato alla crisi, ma sembra diventare un dato di carattere strutturale. Nella relazione scritta sono indicati i dati: per esempio, nel 2008 i consuntivi ammontavano a circa 86 miliardi di metri cubi/anno, poi passati nel 2012 a 75 e, con il 2013, sembrerebbe dai primi dati che si sia arrivati a 70, quindi la caduta è importante e imponente. Questo fenomeno dà luogo all'eccesso di offerta di gas.

Naturalmente, e questo è un punto su cui non soltanto l'Autorità ma Parlamento e Governo dovrebbero essere particolarmente impegnati, per diventare un hub del Mediterraneo è importantissimo che si sviluppi il mercato unico europeo, mentre allo stato esistono delle barriere. Probabilmente, il nostro Paese dovrebbe perseguire quest'obiettivo a livello europeo.

Quello che avviene in questa situazione per quanto riguarda il mercato è che ormai, come si dice con espressione di gergo, i tubi sono vuoti, c'è meno gas nei tubi, per cui le infrastrutture sono sottoutilizzate. Questo ha determinato, a partire dalla seconda metà del 2012, una discesa dei prezzi spot italiani al punto di scambio virtuale.

Questa situazione, però, ha posto certi soggetti nazionali, come ENI, ma anche altri, in una seria difficoltà. Sappiamo come siano stati negativi i risultati al-

l'emissione Gas & Power di ENI nel 2012 e nel 2013. È un punto centrale che richiede anche una strategia di Paese: queste imprese, come noto, operano sul mercato in virtù di contratti prevalentemente stabiliti precedentemente con clausola take-or-pay, che li vincolano per molti anni a venire sia dal lato delle quantità, con la clausola di ritiro minimo della quantità di gas, sia da quello del prezzo,

Quello che sta avvenendo è un processo di rinegoziazione dei contratti take-or-pay al fine di ridurre i costi che soggetti come l'ENI devono sopportare. Una complessa fase negoziale.

Per quanto riguarda le tendenze del mercato elettrico, la crisi in questo settore è ancora maggiore poiché più di quello del gas soffre su scala europea di una serie di squilibri e contraddizioni che ne minano la stabilità. Il problema è che si è posto una sorta di trade-off, di contraddizione tra le regolazioni che spingono a raggiungere un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra in una prospettiva in cui l'Europa è all'avanguardia e di cui possiamo essere anche, per certi profili, fieri, con l'obiettivo comunitario del cosiddetto 20-20-20, che ha portato però a far sì che le energie rinnovabili siano compensate out of the market, e quindi con sussidi, come in Italia. Inoltre, c'è il dato che, a partire dal 2000, dopo la liberalizzazione, c'è stato nel nostro Paese un grande sviluppo di impianti e infrastrutture che dovevano realizzare la produzione di energia da fonti convenzionali: questi due dati hanno nell'insieme determinato un eccesso di capacità produttiva.

In relazione a questo quadro generale, la specificità del nostro Paese deriva in particolare da due circostanze. Una è il mix energetico con cui si genera energia elettrica, composto per quasi il 50 per cento da gas naturale, laddove in altri contesti europei il ruolo del carbone e del nucleare è molto più forte, per cui, tra tutti gli input convenzionali, noi usiamo quello più costoso; vi sono, inoltre, politiche di ripartizione (e su questo profilo richiama l'attenzione sugli oneri da incentivazione delle agevolazioni tariffarie del

Paese), che hanno privilegiato la grande impresa, da una parte, e l'utenza domestica, dall'altra, e danneggiato la piccola e media impresa. Il costo dell'energia a seguito degli oneri di sistema è, infatti, molto più elevato rispetto alla media europea per la piccola e media impresa rispetto a quello che avviene in altri Paesi. Esiste, quindi, un generalizzato aumento del costo dell'energia per le classi di imprese che rappresentano il nucleo della struttura produttiva italiana, con ricadute negative sulla competitività del Paese nei mercati internazionali.

Già nel 2012, come indicato dall'AGCM nel suo parere alla bozza di SEN, alla luce delle previsioni sul mix tecnologico ipotizzato nel documento al 2020 con quasi tutta l'energia italiana prodotta da gas naturale e da energia rinnovabile, si sosteneva che non sembrava realistica una riduzione sostanziale del costo di generazione, a meno di performance straordinarie, in senso concorrenziale, ma difficili da prevedere.

Al fine, quindi, di ipotizzare riduzioni sostanziali del prezzo del gas, l'aspetto principale risiede nella definizione e mantenimento di condizioni strutturali di eccesso di offerta. Le ricordate vicende che riguardano la rinegoziazione dei contratti take-or-pay sono rilevanti, ma è probabile che sia necessario ripensare il sistema di approvvigionamento del gas naturale nazionale, che ancora risente delle politiche degli anni Settanta dell'ENI ed era costruito essenzialmente su una serie di relazioni commerciali con alcuni Stati produttori, Russia, Algeria, Libia e Norvegia, con progetti per le infrastrutture di trasporto legati a tali relazioni commerciali. Se dobbiamo realizzare, nella prospettiva della SEN, che l'Autorità ha condiviso e spesso stimolato, il progetto di un hub mediterraneo, deve essere operato un ripensamento di questo meccanismo troppo dipendente da infrastrutture di trasporto con questi Paesi. Andrebbe approfondita la possibilità che l'Italia, dotandosi di infrastrutture adeguate, come i rigassificatori, possa in futuro intercettare

il flusso da shale gas da scisto liquefatto, negli Stati Uniti e, probabilmente, aprirsi ai mercati europei.

Per quanto riguarda il costo relativo dell'energia elettrica, è noto come l'agenda di Governo abbia fissato l'obiettivo di ridurre del 10 per cento il costo dell'energia per le piccole e medie imprese laddove coloro che pagano di più l'energia sono proprio le piccole e le medie imprese. Secondo le prime stime, si tratterebbe di un intervento del valore di circa 1,4 miliardi di euro all'anno.

L'intervento sul costo relativo tra diverse categorie di utenti riguarda la ripartizione del peso degli oneri di sistema, e quindi è un problema di redistribuzione del costo tra diverse categorie.

Di conseguenza, è anche un grosso problema politico, perché si tratta di stabilire il tipo di equilibrio tra soggetti economici diversi e interessi diversi, quindi di un intervento che attiene alla sfera politica.

Più in generale si ritiene che l'attuale sistema di incentivi sia molto farraginoso: in una prospettiva concorrenziale l'AGCM ritiene che le modalità d'incentivazione delle fonti rinnovabili dovrebbero essere proporzionali agli effettivi costi di investimento e al costo di generazione. In qualche misura, si dovrebbe tenere conto del costo che l'impresa ha sopportato per mettere in piedi l'impianto rinnovabile, in modo da garantirne la competitività sul mercato elettrico.

Al tempo stesso, i produttori da FER dovrebbero essere responsabilizzati – è questo un punto importante – con una loro partecipazione ai costi di sistema connessi al bilanciamento.

Forse i tempi sono maturi per mettere mano al c.d. sistema del capacity payment, normativa risalente alla fine degli anni Novanta.

Un altro problema sollevato riguarda il mantenimento della tariffa di maggior tutela per la gran parte dei consumatori italiani. Chiaramente, il fatto che quasi tutti siano nel mercato tutelato impedisce lo sviluppo di una dinamica concorren-

ziale. È ristretto, piccolo il bacino di consumatori su cui si esercita la concorrenza.

Fin dal 2012, l'AGCM ha previsto l'opportunità di modalità di progressivo abbandono dei regimi di tutela attualmente previsti per la vendita finale di energia elettrica e gas naturale e il fatto che il regime di maggior tutela cofinanziato riguardi le utenze effettivamente vulnerabili.

Per il resto, dovrebbe essere la dinamica di mercato ad affidare alla competizione la determinazione del livello dei prezzi, che probabilmente potrebbe anche scendere o, comunque, potrebbero esserci dei servizi di qualità offerti, per esempio, in tema di risparmio energetico o di consumo intelligente dell'energia. Occorre comunque procedere con cautela, poiché il passaggio per milioni di consumatori domestici da una situazione tutelata/strutturata a una di mercato deve essere progressiva, scadenzata, altrimenti, l'ovvia asimmetria informativa e la scarsa elasticità della domanda a piccole variazioni in aumento del prezzo potrebbero in ipotesi rischiare di determinare situazioni di sfruttamento del potere di mercato da parte degli ex fornitori in regime di tutela.

Sul tema connesso del settore petrolifero e della distribuzione del carburante, di grande interesse per i consumatori italiani è stato evidenziato come si tratti di un settore in cui il prezzo risente in larga misura della tassazione e che, però, ha realizzato negli ultimi anni profonde trasformazioni verso assetti più efficienti e concorrenziali. Attualmente, si è registrato che il prezzo della benzina e del gasolio possono avere oscillazioni che superano anche i 15 centesimi nella medesima zona, che quindi per un premio di carburante, soprattutto per chi per ragioni di lavoro deve utilizzare un'automobile, sono dei risparmi consistenti.

È opportuno che il consumatore possa controllare nella propria zona quali sono le offerte dei diversi distributori di carburante per dirigersi verso quello più conveniente. Questo creerebbe una competizione virtuosa e, ancora una volta, un uso importante di Internet a sostegno e

tutela del consumatore e, soprattutto, di chi ha bisogno del gasolio e della benzina per motivi di lavoro. Già la banca dati è istituita con circa il 60 per cento degli impianti presenti sul territorio: è auspicio dell'Autorità che si allarghi questa platea di riferimento e, soprattutto, che si utilizzino tutte le tecnologie per fare in modo che il consumatore possa facilmente accedere a tali informazioni.

L'intervento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha favorito una liberalizzazione delle forme contrattuali tra compagnie petrolifere e gestori-distributori e anche un avvio del funzionamento delle cosiddette pompe bianche. A giudizio dell'Autorità occorre inoltre una piena liberalizzazione delle forme contrattuali che regolano i rapporti tra gestori e titolari dell'autorizzazione, evitando che grandi produttori possano, attraverso forme contrattuali standard, condizionare i distributori o, al contrario, che i distributori costituiscano una sorta di cartello, applicando pratiche contrattuali comuni e bloccando la concorrenza sul prezzo. Occorre, inoltre, intervenire sulla chiusura degli impianti incompatibili ai sensi delle normative ambientali, prevedendo severe penalità nei confronti di regioni e comuni che non procedono in quel senso e una definitiva eliminazione dei vincoli all'apertura di impianti completamente automatizzati.

Inoltre occorre porsi il problema di come affrontare, in una prospettiva concorrenziale di riduzione dei prezzi, il problema degli impianti inefficienti e di quali misure di accompagnamento sia possibile adottare per prevedere la chiusura e l'uscita di questi impianti dal sistema e dalla rete che creano distorsioni sul meccanismo di formazione del prezzo del carburante.

In conclusione è stata ribadita l'importanza di una politica energetica coerente fatta di scelte di lungo periodo che sia frutto di una negoziazione a livello europeo e quindi inserita in un processo in cui, sfruttando anche il prossimo semestre eu-

ropeo, il tema dell'energia sia posto dal nostro Paese all'attenzione dell'Agenda sulla crescita.

In relazione all'assetto del mercato è fondamentale il tema delle infrastrutture strategiche europee e la creazione di un mercato unico europeo; non basta parlare solo di regole ma occorre parlare di infrastrutturazione. La politica della concorrenza deve necessariamente intersecarsi con la politica industriale che, a sua volta, deve compiere delle scelte.

L'altra questione è quella delle regole negli altri Paesi, che riguarda non tanto la creazione di un mercato unico, dove il gas e l'elettricità si trasferiscono, ma il momento retail, della distribuzione. Questo è un altro tema da agenda del Governo ai fini del semestre.

Il Parlamento dovrebbe farsi interprete di certe istanze, condizionando l'azione del Governo. A sedersi ai tavoli a Bruxelles è, infatti, il Governo, ma il Parlamento dovrebbe, come avviene nel Bundestag, intervenire nel processo decisionale nella fase ascendente, condizionando i comportamenti del Governo nelle sedi europee. In questo modo, probabilmente anche l'Europa potrebbe avvicinarsi ai cittadini. Questo è il grande tema che abbiamo davanti, il principio di reciprocità.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CLAUDIO DE VINCENTI, Viceministro

Il Viceministro dello sviluppo economico Claudio de Vincenti ha subito precisato che la SEN – che nel seguito dell'audizione ha accuratamente illustrato – si deve considerare un processo aperto; ha ricordato che essa è stata elaborata durante il governo Monti dopo un'ampia consultazione, e quindi adottata con un decreto interministeriale.

Ha quindi dichiarato di considerare la Strategia tuttora valida, perlomeno nei suoi punti qualificanti.

Essa si articola su 4 obiettivi-chiave:

competitività (riduzione del costo dell'energia);

tutela ambientale (superare gli obiettivi del c.d. «pacchetto 20-20-20»);

sicurezza (indipendenza energetica);

crescita.

Nell'ambito di questi obiettivi di fondo sono state delineate le seguenti 7 strategie prioritarie:

1) efficienza energetica, campo nel quale l'Italia si colloca tra i paesi più avanzati, e nel quale ha sviluppato proprie filiere produttive;

2) mercato competitivo del gas naturale, con il tendenziale sviluppo del Paese nel senso di proporsi come l'hub europeo del gas. In tale ottica, si evidenzia come necessario il lavoro e l'investimento sulle infrastrutture strategiche necessarie, quali rigassificatori e stoccaggi;

3) sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili;

4) competitività del mercato elettrico, superando con adeguati investimenti attuali colli di bottiglia esistenti sul territorio nazionale;

5) raffinazione e distribuzione dei carburanti;

6) sviluppo della produzione di idrocarburi nazionali in condizioni di sicurezza, in particolare in relazione alla prospezione ed estrazione di idrocarburi;

7) modernizzazione del sistema della governance.

Il Viceministro ha quindi illustrato gli aggiornamenti apportati alla Strategia e ciò che il governo, dopo la sua adozione ha fatto e/o iniziato a fare.

In relazione all'efficienza energetica, specifica che l'obiettivo è stato fissato nella riduzione del 24 per cento degli attuali consumi, attraverso strumenti regolatori quali l'introduzione di standard nell'edilizia; il recepimento della direttiva sull'efficienza energetica; i meccanismi incenti-

vanti quali i certificati bianchi; gli strumenti di tipo fiscale, quali le detrazioni che sono state innalzate al 65 per cento; il cosiddetto conto termico.

Per quanto riguarda il mercato del gas naturale, sottolinea che il gas è divenuta una componente essenziale del nostro mix energetico, ed è quindi imprescindibile perseguire i due obiettivi della riduzione del suo prezzo e dell'aumento della sicurezza negli approvvigionamenti, attraverso la loro differenziazione. In relazione al prezzo, segnala che il divario rispetto agli altri Paesi europei è sensibilmente migliorato (anche a causa della contrazione della domanda seguita alla crisi perdurante dell'economia), ma il governo sta attivamente lavorando sulla possibilità di rinegoziare i contratti c.d. take or pay. Per quanto concerne la sicurezza degli approvvigionamenti, ricorda anzitutto che l'Italia rispetta il requisito del cosiddetto N-1, ovvero la sua autosufficienza è garantita anche se uno dei Paesi fornitori dovesse cessare l'invio del gas (la preoccupazione nell'attualità è verso la crisi ucraina); in ogni caso, ritiene necessario integrare le reti di trasporto tra Italia e resto dell'Europa (ci sono investimenti SNAM in tal senso). Sottolinea ancora su tale priorità la necessità di rafforzare le strutture di stoccaggio e di realizzare infrastrutture di rigassificazione.

Il tema delle energie rinnovabili è strettamente connesso a quello della funzionalità del mercato elettrico: l'obiettivo del governo al 2020 è la produzione del 19-20 per cento di energia da fonti rinnovabili, con il superamento del target già fissato al 17 per cento. Lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili ha d'altro canto determinato una trasformazione profonda del mercato elettrico, in relazione alla non programmabilità di tali fonti e al loro accesso prioritario al mercato: occorre migliorare il funzionamento del mercato elettrico affinché diventi più capace di gestire una forte presenza di rinnovabili.

Per quanto concerne il prezzo e i costi dell'elettricità, segnala che una discesa c'è stata, anche in questo caso «trainata»

dalla crisi, ma ci sono notevoli oneri di sistema che gravano sulle bollette: in questo senso il governo ritiene necessario fare un intervento di razionalizzazione di queste componenti, così da alleggerirne il carico sul sistema produttivo e sulle famiglie.

Sulla raffinazione, occorre precisare che è un tema ed una crisi di livello europeo, ed è in corso un lavoro a livello di Commissione europea per individuare possibili soluzioni.

Passando alla questione degli idrocarburi nazionali, sottolinea come aumentare la quota di produzione nazionale possa essere considerata anzitutto una questione di sicurezza nazionale, oltre che un ingente risparmio economico; l'obiettivo del governo è coniugare l'aumento della produzione con una energica azione di tutela dell'ambiente: con il decreto del 9 agosto 2013 si sono dettate norme per aumentare i livelli di sicurezza potenziando al contempo le capacità di estrazione.

Infine, sulla governance del sistema, rileva alcune criticità che il governo è intenzionato ad affrontare: occorre anzitutto rafforzare la partecipazione italiana alla fase ascendente dei processi decisionali europei; migliorare il coordinamento orizzontale tra i vari Ministeri e le Autorità di settore; superare, nell'ambito del rapporto tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, la legislazione concorrente: la deliberazione centrale sulle opere strategiche deve essere ricondotta allo Stato contestualmente creando sedi codificate di confronto con gli organi delle autonomie territoriali e prevedendo il massimo confronto sul territorio.

Rispondendo infine ad una serie di domande e sollecitazioni provenienti dai deputati presenti, il Viceministro ha infine specificato che nella definizione del prossimo pacchetto clima-energia – che auspica possa avvenire nel corso del semestre di presidenza italiano – il governo italiano proporrà la definizione di un obiettivo unico vincolante per i singoli Paesi, consistente nella riduzione del 40 per cento delle emissioni di CO₂, mentre attraverso i Piani nazionali – che saranno validati in

sede europea – i singoli Paesi potranno definire il mix tecnologico più adatto per raggiungere l'obiettivo.

Sul meccanismo dell'interrompibilità, precisa che a suo parere esso mantiene una validità ma può senz'altro essere razionalizzato; sui sistemi di accumulo, segnala che sono stati finanziati dei progetti di ricerca, così come sulle smart grid.

TERNA SPA

FLAVIO CATTANEO, Amministratore delegato

L'a.d. di Terna Spa ha iniziato il proprio intervento illustrando gli investimenti fatti per lo sviluppo della rete elettrica da parte di Terna spa negli ultimi nove anni. Tali investimenti si sono resi necessari per recuperare un gap infrastrutturale rispetto ai Paesi più sviluppati e per superare alcune congestioni strutturali presenti sulla rete, che determinavano nelle tre macroaree del Nord, del Centro e del Sud-isole diversi prezzi zonali.

La situazione attuale è migliorata man mano che le opere si sono realizzate, abbassando notevolmente il PUN, e soprattutto omologandolo in tutto il Paese (l'unico prezzo diverso è quello della Sicilia, ma anche questa congestione è in via di risoluzione). Il miglioramento della rete ha determinato ovviamente anche risparmi nelle bollette degli italiani. Si attendono anche benefici futuri, sia in relazione ai risparmi connessi al dispacciamento, sia in relazione alla riduzione di CO₂, sia al migliore utilizzo della capacità rinnovabile.

Attualmente il costo della trasmissione nella bolletta ammonta al 3 per cento.

Per quanto concerne la copertura del fabbisogno di energia, l'a.d. sottolinea che l'importazione dall'estero ammonta al 13,3 per cento, ed è dovuta al minor costo di tale energia rispetto a quella prodotta. Nell'ambito del complesso delle fonti di produzione, ormai è piuttosto consistente la quota di rinnovabile, ed anche questo dato ha provocato problemi sulla rete,

connessi alle c.d. rinnovabili intermittenti. Al fine di affrontare tali problemi, si sta sviluppando un programma per la messa a punto di batterie e di accumuli che permetterebbero di stabilizzare questa fonte di energia che, ricorda, è già incentivata.

Per quanto riguarda la localizzazione del parco produttivo, segnala una carenza al centro del Paese.

La domanda di energia, nel corso del 2013, è diminuita del 3,4 per cento.

Infine, in relazione alla strategia elettrica del Paese, delineata nella SEN, il parere di Terna era positivo, ma ritiene opportuno segnalare che il ruolo centrale che essa assegnava al gas sembra ad oggi meno efficiente e strategico rispetto anche al recente passato, con un costo spot che si è avvicinata a quello dei contratti *take or pay*.

L'amministratore delegato ha quindi risposto ad una serie di domande ed osservazioni provenienti dai deputati presenti all'audizione; ha chiarito anzitutto che gli utili in crescita di Terna spa, anche in presenza di uno scenario in cui la domanda di energia è calata, sono dovuti in sostanza alla notevole efficienza dell'azienda che opera non solo nel mercato regolamentato: tali attività « non tradizionali » hanno infatti rappresentato il 30 per cento degli utili complessivi.

Per quanto concerne la questione dei pompaggi, segnala che, ai sensi della concessione in vigore, è vietato a Terna l'uso del pompaggio improprio, e quindi essi non possono essere utilizzati a fini calmieratori del prezzo, così come non possono essere utilizzate a tal fine anche le batterie: questi strumenti sono usati in termini di difesa o in termini di sbilanciamento di rete.

In relazione ad una domanda sul Titolo V, ovvero sulle attuali competenze tra Stato e regioni in materia di energia, esprime la convinzione che la legislazione concorrente non abbia fatto del bene alla realizzazione delle infrastrutture elettriche: in alcune regioni d'Italia non solo si è impedito di realizzare impianti, ma mancavano anche le reti.

Sul costo della bolletta e le strategie per riuscire ad abbassarlo, ritiene che si debba incidere sulla componente fiscale, che è tra le più alte al mondo, e riconsiderare anche gli incentivi.

Infine, svolge alcune considerazioni sull'evoluzione delle politiche europee in materia di energia; in prospettiva ovunque è in aumento la componente di energie rinnovabili sul mix energetico; tale aumento incide anche sull'intermittenza, quindi ci sarà bisogno di un bilanciamento o di una riserva europea. Sarà quindi avvantaggiato il Paese che è più interconnesso e sarà più facilmente raggiungibile per import e export di energia. Le interconnessioni sono fondamentali in questa prospettiva e le infrastrutture devono quindi guardare a questo domani.

4. Osservazioni finali

L'economia italiana, sulla spinta delle politiche dell'Unione Europea in tema di clima ed energia, sta attraversando una fase di transizione da un modello ad alta intensità di carbonio ad un modello a bassa intensità di carbonio. Il settore energetico è inevitabilmente uno dei protagonisti di tale transizione ed è pertanto sottoposto a profonde trasformazioni. Infatti, accanto al calo congiunturale della domanda, innescato dalla crisi economica del 2008, ha avuto avvio un processo di cambiamento strutturale del modo di produrre e consumare energia. In tutto questo il ruolo delle rinnovabili ha aumentato drasticamente la propria rilevanza: la quota di energia rinnovabile sul consumo interno è quasi triplicata (da poco più del 7% nel 2007 si è passati al circa 18% nel 2013), mentre dal lato della produzione la quota di energia prodotta da fonte rinnovabile è raddoppiata, giungendo a coprire circa un terzo della produzione lorda complessiva.

Non è chiaro invece il ruolo che avranno in futuro le fonti tradizionali di energia e, in special modo, le tecnologie ad esse collegate. Inoltre, non è ancora possibile stimare il costo complessivo per la

collettività, ed il suo impatto sulla crescita economica, del passaggio da un modello all'altro di economia né come sarà possibile garantire un adeguato livello di sicurezza del sistema.

Tali incertezze espongono gli operatori del settore energetico a numerosi rischi, prevalentemente di natura economica, la cui gestione può essere facilitata da misure di mitigazione poste in essere dal decisore pubblico. Al fine di adottare le misure più efficaci e dal minor costo per la collettività, è necessario di un quadro chiaro dei principali rischi o problematiche relativi a ciascuna fase della filiera energetica e procedere ad una valutazione delle priorità di intervento.

Per quanto riguarda il settore elettrico, nella fase della generazione sono rinvenibili i seguenti rischi:

a) per i produttori da fonte tradizionale (termoelettrici), si paventa l'insufficienza dei ricavi a coprire i costi di investimento a causa sia della riduzione dei prezzi di vendita che della contrazione delle quantità;

b) per i produttori da fonte rinnovabile, si temono gli effetti degli interventi di revisione retroattiva degli incentivi.

Rispetto alla trasmissione elettrica, si presenta il rischio che i ricavi tariffari siano insufficienti a coprire i costi, e ciò a causa della contrazione dei volumi trasportati.

In materia di dispacciamento viene in rilievo il rischio, a fronte di un processo di espansione della generazione da fonti intermittenti, di un proporzionale aumento dei costi e di una diminuzione della sicurezza del servizio di bilanciamento, ponendo la problematica di chi sostiene tali oneri e del quantum dei medesimi. Nella fase della vendita, uno dei principali fattori di rischio per i venditori è rappresentato dalla morosità dei clienti finali, aggravata dal perdurare della crisi economica.

Per ciò che riguarda il settore del gas, segnatamente la fase di approvvigionamento e trasporto, risulta necessario un

migliore coordinamento a livello europeo che possa consentire all'Italia un ruolo forte di hub nel mediterraneo e allo stesso tempo garantire la sicurezza e la diversificazione degli approvvigionamenti. Ciò risulta quanto mai attuali se guardiamo alle crisi politiche in corso in Libia e Ucraina. I rigassificatori possono svolgere un ruolo importante di alternativa all'offerta del sistema, se a prezzi competitivi.

Con riferimento alla distribuzione del gas naturale occorre giungere ad un quadro di chiarezza circa il sistema delle concessioni, materia particolarmente complessa ed interessata dalle problematiche connesse all'avvio delle prime gare di distribuzione gas per ambiti territoriali, come definito dalla recente riforma.

Relativamente all'attività di misura essa risulta ancora da migliorare sensibilmente attraverso un sistema tecnologico adeguatamente testato anche in forza delle disposizioni approvate dal Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 in materia di sistemi di misurazione intelligenti e di messa a disposizione dei dati ai clienti finali.

Riguardo agli stoccaggi, occorre considerarli come una opportunità per rendere più flessibile il sistema a patto che ciò sia fatto attraverso adeguati e trasparenti meccanismi di competizione.

Per far fronte ai suddetti rischi e problematiche, gli auditi hanno presentato specifiche proposte di intervento, ciascuna tendenzialmente mirata a risolvere le criticità a cui il proponente è esposto.

Dall'analisi delle dichiarazioni dei soggetti intervenuti in audizione emerge un quadro frammentato del settore energetico, nel quale, pur essendo chiaramente identificabili singoli problemi, non è tuttavia immediato rinvenire una visione d'insieme. Nella maggior parte delle dichiarazioni, anche se non in tutte, emergono valutazioni su rischi percepiti per il proprio settore di riferimento e proposte di misure di mitigazione e riforma della Strategia Energetica Nazionale attualmente esistente.

Uno degli obiettivi che si prefigge la presente relazione è tentare di recuperare

un punto di vista generale sul settore, formulando, laddove possibile, anche specifiche proposte di intervento.

Innanzitutto emerge con chiarezza la necessità di una forte sinergia sul piano nazionale, europeo ed internazionale fra il Governo e l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico. Ciò a garanzia di un sistema energetico che funzioni, che sia più efficiente e che faccia quadrato rispetto ai mille stimoli dei vari portatori di interessi dell'intera filiera energetica e dei diversi ambiti decisionali che creano numerose sovrapposizioni ed inefficienze del sistema con importanti conseguenze in termini di efficienza e costi finali.

Il settore energetico deve essere competitivo ed adeguatamente regolato al fine di consentire una programmazione di lungo termine ed una politica industriale in grado di permettere un quadro di continuità e certezze per nuovi investimenti e nuova occupazione. In tale prospettiva il ruolo del Regolatore risulta fondamentale e proporzionalmente crescente all'aumento di complessità del sistema.

Il tema di carattere generale, presente nella maggior parte delle dichiarazioni degli operatori, attiene alla questione dei trasferimenti. Come è noto, nel settore energetico, accanto ai meccanismi di mercato e ai meccanismi di regolazione (in cui il Regolatore definisce le tariffe dei servizi infrastrutturali) trovano applicazione anche meccanismi di natura parafiscale, grazie ai quali il Governo opera trasferimenti di risorse finanziarie tra differenti categorie di operatori presenti nella filiera energetica. Si pensi, ad esempio, ai numerosi meccanismi di incentivazione delle fonti rinnovabili, che prevedono l'erogazione di sussidi ai produttori, finanziati da prelievi sui consumatori finali di energia. Alcuni di questi meccanismi hanno lo scopo di promuovere attività ad elevato valore per la collettività, ma che il mercato, in assenza di intervento pubblico, non riesce a sviluppare (es. attività che migliorano la sicurezza complessiva del sistema energetico o la sua sostenibilità

ambientale). Altri meccanismi sono ispirati, invece, a finalità di tipo redistributivo (es. bonus sociale).

Il tratto distintivo di quasi tutti questi meccanismi è la modalità con cui avviene il prelievo, ovvero attraverso la tassazione del consumo di energia a mezzo di componenti. In ragione dell'elevata incidenza di tali oneri parafiscali, che si sommano alla fiscalità in senso proprio ed al costo dei servizi di rete – forniti questi ultimi in regime di monopolio e quindi remunerati in base a tariffe decise dal Regolatore – la componente del prezzo finale dell'energia determinata dal mercato è circa la metà del totale, sia pure con lievi differenze tra il settore del gas e quello dell'elettricità.

Nel settore energetico, dopo oltre un decennio dall'avvio dei processi di liberalizzazione, si riscontra l'esistenza di un modello in cui metà circa delle risorse è allocata dagli operatori secondo logiche di mercato e l'altra metà dal decisore pubblico, pur nelle sue variegate modalità di intervento (*in primis*, Governo e Autorità di regolazione).

Il decisore pubblico continua, di fatto, a gestire l'allocazione di ingenti risorse finanziarie, sia attraverso lo strumento dei trasferimenti che attraverso le tariffe. Non c'è quindi da meravigliarsi che gli operatori si rivolgano pressantemente ai centri decisionali pubblici sia per chiedere la copertura di costi effettivi o presunti oppure per godere dei suddetti trasferimenti o ancora, e questo è il caso dei consumatori finali, per porre un limite all'importo complessivo dei prelievi che gravano sulla bolletta.

Si innesca, di conseguenza, una competizione per influenzare tanto la regolazione dei monopoli quanto le voci del bilancio complessivo dei meccanismi parafiscali. Un primo terreno di scontro vede contrapposti, da un lato, i consumatori finali e, dall'altro, gli operatori presenti nelle varie fasi della filiera energetica. I primi, in qualità di contribuenti indiretti, chiedono in generale il contenimento del costo dell'energia e quindi, nello specifico, della pressione fiscale e parafiscale; i secondi, invece, invocano misure di conte-

nimento dei rischi a cui il delicato momento di transizione li espone e, con esse, incrementi di spesa. Un ulteriore fronte di scontro è evidente invece fra gli operatori, in competizione fra loro per massimizzare la quota di trasferimenti a loro indirizzata.

In considerazione dell'importante ammontare di risorse trasferite (per le sole fonti rinnovabili, si stima che nel 2014 verranno riallocati 12,5 miliardi di euro) e dell'impatto che sussidi e tasse hanno sul funzionamento dei mercati, appare quanto mai opportuno che il decisore pubblico, ed in particolar modo il Governo, si doti di uno strumento di programmazione di medio periodo, specifico per il settore energetico, da adottare secondo procedure mutate dal mondo anglosassone, quali ad esempio il « libro bianco », avvalendosi anche del ruolo propulsivo del Regolatore. Ciò consentirebbe di evitare, come è stato negli ultimi anni, decisioni prese sulla scorta di situazioni contingenti e dettate da criteri di urgenza, e spesso non coerenti l'una con l'altra.

In tale documento dovrebbe, innanzitutto, essere espressa una previsione circa l'ammontare di risorse oggetto di trasferimento (eventualmente secondo un riparto annuale), al fine di tutelare l'interesse dei consumatori al rispetto di un vincolo di bilancio sul complesso di misure predisposte. Inoltre, onde evitare che si ripeta per il futuro la stratificazione di interventi non sempre tra loro debitamente coordinati, il documento di programmazione dovrebbe contenere una lista di priorità, determinata a seguito di una precisa analisi costi-benefici. Con l'allocazione contestuale dei trasferimenti verrebbe meno, infatti, la prassi di privilegiare quegli interventi la cui causa si è manifestata anticipatamente rispetto a quella di altri interventi parimenti prioritari sotto il profilo del benessere collettivo.

Si pensi, in proposito, alla competizione per l'ottenimento di sussidi tra interventi mirati a sviluppare le fonti rinnovabili ed interventi finalizzati a migliorare l'efficienza energetica. Il rapido assorbimento di risorse finanziarie da parte

dei meccanismi incentivanti le fonti rinnovabili ha, infatti, notevolmente ridotto l'opportunità di promuovere misure di efficientamento negli usi finali dell'energia, altrettanto idonee a favorire la decarbonizzazione dell'economia. La predisposizione di uno strumento di programmazione avrebbe consentito, anche per il passato, di allocare in maniera meglio proporzionata le risorse tra gli obiettivi, dando trasparenza alla ripartizione della spesa.

Riguardo, poi, alla definizione della lista di priorità, sarebbe opportuno che essa fosse sottoposta a consultazione pubblica, in modo che la legittima competizione per le risorse possa trovare manifestazione esplicita, piuttosto che esaurirsi esclusivamente nell'azione implicita, e quindi meno trasparente, dei gruppi di pressione.

Passando ai temi specifici, quanto è emerso dalle audizioni induce a ritenere in parte già definita la lista di priorità a cui si accennava sopra.

La trasformazione epocale che il sistema energetico sta attraversando sembra portare al superamento di un modello incentrato sulla produzione e lo scambio di energia in quanto tale, ovvero sulla mera disponibilità della materia prima, a favore di un modello in cui l'attenzione è focalizzata sulle tecnologie di produzione e sui servizi energetici. Dall'enfasi sulla quantità l'attenzione si sposta sulla qualità del contributo energetico. Non conta soltanto quanta energia si produce e si consuma, ma soprattutto come la si produce e la si consuma (ed ovviamente quanto costa).

Relativamente alla produzione, è utile ricordare che l'Italia è tra i Paesi europei che hanno maggiormente investito nella riqualificazione del parco di impianti di generazione elettrica, prima dotandosi di moderni e flessibili cicli combinati a gas, poi dando impulso alla penetrazione delle fonti rinnovabili. L'ingente sforzo finanziario, sebbene non esente da inefficienze, ha tuttavia prodotto nell'assetto del settore elettrico italiano un cambiamento che solo alcuni anni fa sarebbe stato impensabile

prevedere. Lasciare incompiuta questa rivoluzione rappresenterebbe la più grave contraddizione in cui potrebbe incorrere la politica energetica del Paese. Al riguardo occorre anche considerare l'evoluzione del parco di generazione a livello europeo, che presenta – se esaminato come un unicum – peculiarità differenti che possono offrire opportunità a impianti di produzione che nelle specifiche realtà nazionali si trovano invece in condizioni di sofferenza. In tal senso deve continuare lo sforzo da parte dell'Italia verso l'integrazione del mercato unico europeo nel rispetto dei tempi individuati dalla stessa Europa. In vetta alla lista delle priorità va, senza esitazione, posto il completamento della riqualificazione del sistema elettrico italiano, procedendo alla sempre maggiore integrazione delle rinnovabili, al necessario adeguamento delle reti e al supporto di tutte le tecnologie che favoriscono il decentramento della produzione elettrica (con reti private e pubbliche). Il decentramento produttivo e la gestione congiunta di produzione e consumo devono però rispondere a logiche di efficienza economica e minimizzazione dell'impatto ambientale, piuttosto che essere il mero frutto di decisioni tese ad eludere la contribuzione ai meccanismi parafiscali. A tal proposito, potrebbe risultare conveniente riformare i suddetti meccanismi, diversificando la base imponibile.

Le attuali aliquote sul consumo dovrebbero essere parametrize per categoria di consumatori-contribuenti, che assicurino un gettito stabile, indipendente dalla congiuntura, e che non inducano comportamenti elusivi.

Riguardo, poi, al consumo, la portata del cambiamento può addirittura ritenersi maggiore. L'utilità che il consumatore trae dall'energia deriva dai servizi energetici a cui essa dà accesso. Tuttavia, oggi, tali servizi sono offerti direttamente al consumatore, che in un crescente numero di casi non necessita più di acquistare in proprio l'energia, essendo questa incorporata nel servizio offerto (si pensi ai servizi di riscaldamento e raffrescamento, alla mobilità etc.).

Il principale fattore di competizione nel mercato dei servizi energetici è, evidentemente, la capacità di migliorarne l'efficienza. Nella lista delle priorità, la rivoluzione nelle modalità di consumo dell'energia non può che collocarsi accanto al completamento della rivoluzione nella produzione. Mentre, però, quest'ultima è un fenomeno in gran parte intrinseco alla filiera energetica, la rivoluzione nel consumo investe anche gli altri settori produttivi, si pensi ad esempio alla filiera elettromeccanica.

La promozione dell'efficienza negli usi finali dell'energia e lo sviluppo di mercati dei servizi energetici richiede, pertanto, il coordinamento della politica energetica con altre componenti della politica industriale del Paese.

Non va, infine, tralasciata l'importanza che riveste la diffusione dell'informazione, presso il consumatore, riguardo l'intensità energetica dei vari prodotti e servizi disponibili nel mercato. A causa delle elevate asimmetrie informative, infatti, il consumatore non sempre è messo in condizione di prendere decisioni consapevoli, anche sotto il profilo energetico. La conoscenza della composizione energetica dei prodotti, ad esempio attraverso forme di etichettatura trasparente, può favorire l'adozione di stili di consumo che privilegiano il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale (ad esempio, acquistando prodotti a bassa intensità energetica o dal basso contenuto di carbonio). Attraverso simili strumenti, la regolazione tipicamente settoriale in campo energetico potrebbe acquisire connotazioni trasversali a tutti i settori ed assurgere al ruolo di regolazione energetico-ambientale.

In conclusione, il periodo di forte cambiamento ed incertezza che il settore energetico sta attraversando, oltre ad essere fonte di rischi per le singole categorie di operatori, è anche foriero di opportunità per la collettività nel suo complesso. Interventi parcellizzati, ispirati a logiche emergenziali, aggiungono alla lista dei singoli rischi privati il rischio collettivo che le risorse movimentate siano utilizzate con scarsa efficacia ed efficienza. Viceversa, un piano d'azione mirato a sostenere i cambiamenti positivi, già in atto nel settore energetico, riguardanti le modalità di produzione e consumo dell'energia, può favorire l'uscita del settore dall'attuale situazione di crisi, a vantaggio anche dell'intera economia del Paese.

Dall'analisi delle dichiarazioni dei soggetti intervenuti in audizione emerge un quadro frammentato del settore energetico, nel quale, pur essendo chiaramente identificabili singoli problemi, non è tuttavia immediato rinvenire una visione d'insieme. Nella maggior parte delle dichiarazioni, anche se non in tutte, emergono valutazioni su rischi percepiti per il proprio settore di riferimento e proposte di misure di mitigazione e riforma della Strategia Energetica Nazionale attualmente esistente. Le dichiarazioni per le quali è stato possibile rinvenire con chiarezza tali valutazioni sono state aggregate e suddivise secondo la fase della filiera energetica di appartenenza dei soggetti intervenuti. Per avere una lettura più sistematica delle proposte emerse si è quindi proceduto a sintetizzare le suddette dichiarazioni nella seguente tabella.

Fase della filiera	Operatore	Rischio	Misura di mitigazione	Obiettivi prioritari di riforma SEN emersi
Generazione	Produttori termoelettrici, Associazioni di produttori termoelettrici	<ul style="list-style-type: none"> Ricavi insufficienti a coprire i costi di investimento Sbilanciamento di produzione da rinnovabili 	<ul style="list-style-type: none"> Servizi di flessibilità Capacity payment Puntare su efficienza energetica e generazione a gas 	<ul style="list-style-type: none"> favorire investimenti in punti di interconnessione, migliorare e potenziare infrastrutture esistenti, eliminare strozzature sulla rete garantire sicurezza del sistema elettrico con impianti flessibili attraverso il mercato della capacità Favorire la "metanizzazione" in Italia riformare assetto mercato elettrico (RES devono pagare sbilanciamenti; utilizzare servizi di flessibilità; razionalizzare oneri di bolletta) sostenere lo sviluppo di nuove tecnologie di efficientamento degli usi elettrici gas deve restare al centro della SEN
Generazione	Produttori rinnovabili, associazioni di settore rinnovabili e efficienza energetica	<ul style="list-style-type: none"> Sbilanciamento del sistema elettrico Interventi di revisione retroattiva incentivi Volatilità dei ricavi da certificati verdi 	<ul style="list-style-type: none"> Mantenere bilanciato il mercato Investimenti in nuove tecnologie Tariffa onnicomprensiva di lungo periodo Favorire sviluppo mercato dei certificati verdi 	<ul style="list-style-type: none"> Promuovere generazione distribuita Favorire accumuli elettrici Realizzare reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento abbinata a rinnovabili Sviluppare nuove fonti produzione rinnovabili Razionalizzare gli oneri di sistema Riformare il sistema di <i>emission trading</i>
Trasmissione e Trasporto	Terna, SNAM	<ul style="list-style-type: none"> Ricavi tariffari effettivi inferiori a quelli attesi Sindrome NIMBY (<i>Not In My Back Yard</i>) limita crescita investimenti Crescita costi di approvvigionamento energia Sicurezza e sostenibilità del sistema energetico 	<ul style="list-style-type: none"> Meccanismo di garanzia dei ricavi Revisione (anche costituzionale) dei meccanismi autorizzativi Incremento liquidità del mercato Italia come "hub" del gas per l'Europa 	<ul style="list-style-type: none"> Migliorare capacità interconnessioni transfrontaliere Incrementare capacità di trasporto e stoccaggio Sfruttare borse elettriche/gas Mantenere focus su TAP Sostenere investimenti in rigassificatori

Dispacciamento	Terna	<ul style="list-style-type: none"> • Insufficiente capacità di riserva 	<ul style="list-style-type: none"> • Meccanismi di incentivazione della flessibilità 	<ul style="list-style-type: none"> • Sviluppo batterie e accumuli
Distribuzione	Gestori di reti	<ul style="list-style-type: none"> • Mancato recupero del costo dei certificati di efficienza energetica 	<ul style="list-style-type: none"> • Rendere flessibile il mercato dei certificati bianchi (oggi sbilanciato su lato domanda) 	<ul style="list-style-type: none"> • Favorire investimenti in smart grids, anche in tariffa
Vendita	Venditori	<ul style="list-style-type: none"> • Morosità clienti finali 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema indennitario 	<ul style="list-style-type: none"> • Abbassare costi energia limitando remunerazione in tariffa degli investimenti a rete • Favorire misure di liberalizzazione mercato <i>retail</i>
Servizi energetici	Energy Service Companies	<ul style="list-style-type: none"> • Scarsa bancabilità dei progetti • Efficienza energetica 	<ul style="list-style-type: none"> • Project financing, green bonds • Teleriscaldamento 	<ul style="list-style-type: none"> • Favorire l'accesso al credito a imprese per investimenti in efficienza energetica • Adottare incentivi fiscali a cogenerazione • Favorire sviluppo teleriscaldamento in condizioni di libero mercato (no regolamentazione)
Consumo	Consumatori energivori	<ul style="list-style-type: none"> • Perdita di competitività internazionale 	<ul style="list-style-type: none"> • Interrompibilità • Importazioni virtuali • Esenzione dal pagamento degli oneri generali di sistema 	<ul style="list-style-type: none"> • Ridurre il perimetro delle tariffe tutelate ai soli clienti disagiati
Consumo	Consumatori domestici	<ul style="list-style-type: none"> • Asimmetrie informative • Elevati costi energetici • Frodi commerciali 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema Informativo Integrato • Sistemi di conciliazione • Eliminare oneri impropri da bolletta 	<ul style="list-style-type: none"> • Attribuire a soggetto pubblico indipendente la responsabilità di informazione su livello prezzi • Ampliare concorrenza nel mercato tutelato • Favorire maggiore concorrenza nel mercato <i>retail</i> • Ridurre i costi dell'energia eliminando incentivi a fonti rinnovabili solari • Applicare <i>Robin tax</i> a tutte le fonti di produzione • Rafforzare la cooperazione tra AGCM e AEEGSI
Ambiente	Cittadini	<ul style="list-style-type: none"> • Insufficiente decarbonizzazione 		<ul style="list-style-type: none"> • Promuovere termovalorizzazione dei rifiuti

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. Nuovo testo unificato C. 750 e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	179
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	186

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione dei servizi per il mercato del lavoro e sul ruolo degli operatori pubblici e privati.	
Sulla pubblicità dei lavori	182
Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	182
Audizione di rappresentanti dell'UPI (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	182

INTERROGAZIONI:

Sui lavori della Commissione	183
5-03436 Rizzetto: Ricollocazione dei lavoratori della Getek Ict srl impegnati in servizi del <i>contact center</i> INPS-INAIL	183
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	188
5-03438 Tripiedi: Benefici previdenziali a favore dei soggetti impegnati in attività lavorative usuranti	184
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	190

SEDE REFERENTE:

Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori. C. 1105 Gneccchi, C. 2555 Baldassarre e C. 2612 Airaudo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	184
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 settembre 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.05.

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali.

Nuovo testo unificato C. 750 e abb.
(Parere alla X Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 23 settembre 2014.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha svolto un intervento introduttivo. Comunica che la X Commissione ha trasmesso un nuovo testo risultante a seguito dall'esame degli emendamenti. Dà quindi la parola al relatore, chiedendogli di dare conto delle modifiche introdotte e di formulare una proposta di parere.

Luisella ALBANELLA (PD), *relatore*, osserva che la Commissione attività produttive, nel corso dell'esame delle proposte emendative riferite al testo unificato della proposta di legge n. 750 e abbinata, ha introdotto alcune importanti modifiche al medesimo testo – delle quali darà conto in questa sede – conservandone l'impianto generale. In primo luogo, fa presente che la Commissione ha modificato l'articolo 1 al fine di rendere meno vincolante il rispetto delle dodici giornate di chiusura indicate dalla nuova lettera *d-bis*) dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006. Si consente, infatti, a ciascun esercente di derogare a tale disposizione, fino a un massimo di sei giorni di chiusura obbligatoria, previa comunicazione al comune competente, sulla base di modalità da individuare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare sentita l'ANCI. Si prevede altresì l'esclusione dall'obbligo di chiusura domenicale o festiva, oltre che per le attività già esentate dal rispetto delle norme sugli orari di vendita di cui al decreto legislativo n. 114 del 1998, anche per le attività di somministrazione di alimenti e bevande. Si precisa, inoltre, che resta confermata l'assenza di limiti riferiti alla mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio e che la nuova disciplina si applicherà dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore del provvedimento. Fa notare che l'articolo 2 è rimasto sostanzialmente inalterato rispetto al testo già esaminato. Osserva che al comma 7 sono stati, peraltro, introdotti due periodi volti a garantire che dal funzionamento degli osservatori previsti dal medesimo articolo 2 non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Anche l'impianto dell'articolo 3, relativo ai poteri del sindaco e alle sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1 è stato confermato. Per quanto riguarda le limitazioni che possono essere stabilite dai sindaci in materia di orari di apertura degli esercizi pubblici e delle attività commerciali e artigianali, si è specificato che

esse possono essere adottate per un periodo non superiore a tre mesi, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e possono riferirsi solo a zone interessate da fenomeni di aggregazione notturna. Segnala che il comma 2 rivede, invece, la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1. Fa notare che l'articolo 4 è stato, invece, profondamente modificato al fine di individuare una copertura finanziaria al fondo, istituito dal medesimo articolo, finalizzato al sostegno delle micro, piccole e medio imprese del commercio per il finanziamento di contributi per l'ampliamento dell'attività, per la dotazione di nuovi strumenti e sistemi di sicurezza innovativi, per l'accrescimento dell'efficienza energetica, nonché di contributi per il pagamento dei canoni di locazione e per l'acquisizione di servizi. Per quanto riguarda la Commissione XI, segnala che la parte più rilevante della copertura, riferita agli interventi in conto capitale, è reperita attraverso l'utilizzo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 di risorse disponibili nell'ambito dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Illustra, quindi, una proposta di parere, recente tre osservazioni, riferite agli articoli 1, 2 e 4 (*vedi allegato 1*).

Davide BARUFFI (PD), pur riconoscendo che liberalizzazione del settore attuata dal Governo Monti ha contribuito a « svecchiare » la normativa in materia, fa notare che essa, impattando in maniera forte su rilevanti interessi pubblici e significativi aspetti della vita sociale, rischia di apparire poco rispettosa di fondamentali prerogative delle comunità e degli enti locali. Fa notare, quindi, che il testo in esame, elaborato dalla X Commissione, costituisce un passo avanti rispetto alla riforma operata nel 2011, ma non appare ancora in grado di salvaguardare i tanti interessi in gioco, omettendo di regolamentare aspetti delle attività commerciali che rischiano, a suo avviso, di incidere

sull'organizzazione del lavoro pubblico e privato e sulla vita delle persone. Ritiene, in particolare, che il provvedimento non dia sufficiente forza alle possibili intese locali tra le parti sociali, che, a suo avviso, hanno consentito, in passato, di contemperare le diverse esigenze delle categorie. Dichiarata, quindi, di condividere l'impianto della proposta di parere formulata dalla relatrice, dal momento che – al pari la proposta di legge n. 1240, a sua prima firma, che risultava abbinata al provvedimento in esame – mira rafforzare il grado di vincolatività degli accordi territoriali e a rafforzare il ruolo dei Comuni, nel tentativo di restituire alle comunità locali e alle rappresentanze sociali la possibilità di gestire in prima battuta gli interessi delle proprie collettività, anche rispetto alla definizione degli orari e delle chiusure degli esercizi commerciali. Osserva, del resto, che la tutela della libertà di concorrenza non richiede necessariamente l'assoluta rinuncia da parte degli enti territoriali ad ogni potere decisionale in materia di commercio, come testimoniano le esperienze di altri Paesi membri dell'Unione europea.

Tiziana CIPRINI (M5S) fa notare che sarebbe stato più opportuno un intervento normativo teso ad abrogare le disposizioni di liberalizzazione introdotte con il cosiddetto decreto « Salva Italia », considerato che esse hanno determinato conseguenze negative sia sulle piccole e medie imprese – costrette a cessare le proprie attività per l'impossibilità di stare al passo della concorrenza della grande distribuzione – sia sulla vita dei cittadini. Nel far notare che in nessun Paese dell'Unione europea si è giunti ad un simile livello di liberalizzazione, auspica un ampliamento delle giornate di chiusura degli esercizi commerciali – da sei a dodici, come era originariamente previsto nel testo unificato – oltre all'eliminazione della possibilità di deroghe. Fa altresì notare che il testo in esame, facendo riferimento esclusivamente alle festività cristiane, rischia di essere in contrasto con altre disposizioni

di legge, vigenti ad esempio nel settore pubblico, che contemplan la salvaguardia di altre confessioni religiose.

Emanuele PRATAVIERA (LNA), pur condividendo quanto dichiarato dal deputato Baruffi, dichiara che non potrà votare a favore della proposta di parere formulata dal relatore, dal momento che si limita a recare semplici osservazioni, che rischiano di rimanere inascoltate presso la Commissione di merito, senza alcuna possibilità di incidere su un provvedimento giudicato insufficiente e lesivo dei valori culturali e sociali più tradizionali della società. Entrando nel merito delle questioni, esprime forti perplessità sul testo in esame, che, a suo avviso, incide negativamente sul ruolo degli enti locali, e contribuisce ad imporre un modello di società fondato esclusivamente su valori consumistici, a scapito dei diritti dei lavoratori e delle esigenze della famiglia. Si augura, pertanto, che venga modificata l'impostazione del provvedimento, ad esempio incrementando a dodici il numero di giornate di chiusura delle attività commerciali, e che venga contrastato un principio che rischia, a suo avviso, di mettere a repentaglio la tutela del *made in Italy*, avvantaggiando esclusivamente la grande distribuzione ai danni delle piccole imprese artigiane.

Antimo CESARO (SCpI), nel dichiararsi a favore della liberalizzazione del settore delle attività commerciali, in linea con quanto disposto dall'articolo 31 del decreto-legge n. 201 del 2011, ritiene sia sbagliato tornare indietro rispetto a quella normativa, atteso che, in tal modo, sarebbe elevato il rischio di ingessare un settore strategico per la ripresa economica. Giudica, comunque, soddisfacente la mediazione raggiunta sul merito delle questioni presso la X Commissione, non condividendo, invece, il contenuto della proposta di parere formulata dal relatore, nella parte relativa alle prime due osservazioni, che, se recepite in sede referente, potrebbero, a suo avviso, appesantire dal punto di vista burocratico le attività delle

imprese. Fa notare che dal dibattito odierno sono emerse posizioni che rischiano di confondere tra piano etico e piano economico, senza che si tenga conto della necessità di alimentare le prospettive economiche del Paese. Soffermandosi su quanto affermato dal deputato Ciprini, ad esempio, fa notare che il nesso di causalità tra la chiusura di molti esercizi commerciali e l'introduzione di principi liberalizzazione nella disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali – evocato nel suo intervento – non è assolutamente provato. In conclusione, preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, che, seppure favorevole al provvedimento, reca talune osservazioni che ritiene non condivisibili.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 24 settembre 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.35.

Indagine conoscitiva sulla gestione dei servizi per il mercato del lavoro e sul ruolo degli operatori pubblici e privati.

Sulla pubblicità dei lavori.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

(Svolgimento e conclusione).

Cesare DAMIANO, *presidente*, introduce l'audizione, avvertendo che i rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili hanno depositato agli atti della Commissione un documento, del quale autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Vito JACONO, *Consigliere nazionale delegato alle aree Commercialista del lavoro e Previdenza della professione*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Walter RIZZETTO (M5S), Emanuele PRATAVIERA (LNA), Luisella ALBANELLA (PD) e Irene TINAGLI (SCpI).

Vito JACONO, *Consigliere nazionale delegato alle aree Commercialista del lavoro e Previdenza della professione*, e Lorenzo DI PACE, *Presidente del Gruppo ODCEC Area Lavoro*, replicando, rendono precisazioni rispetto ai quesiti posti.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dopo aver svolto talune considerazioni conclusive, ringrazia gli ospiti per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti dell'UPI.

(Svolgimento e conclusione).

Cesare DAMIANO, *presidente*, introduce l'audizione, avvertendo che i rappresentanti dell'UPI hanno depositato agli atti della Commissione un documento, del quale autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Carlo CHIAMA, *Coordinatore nazionale degli assessori provinciali al lavoro dell'UPI*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Irene TINAGLI (SCpI) e Luisella ALBANELLA (PD).

Carlo CHIAMA, *Coordinatore nazionale degli assessori provinciali al lavoro dell'UPI*, replicando, rende precisazioni rispetto ai quesiti posti.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dopo aver svolto talune considerazioni conclusive, ringrazia gli ospiti per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 24 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Renata POLVERINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 15.30.

Sui lavori della Commissione.

Renata POLVERINI, *presidente*, fa presente che il rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiesto un breve rinvio dello svolgimento dell'interrogazione n. 5-03498 Gneccchi, al fine di poter acquisire tutti gli elementi della risposta. Se il presentatore consente, propone, pertanto, di rinviare lo svolgimento di tale interrogazione ad altra seduta.

Marialuisa GNECCHI (PD) concorda con la proposta del presidente, augurandosi che tale supplemento di istruttoria possa agevolare l'individuazione da parte del Governo di soluzioni adeguate per la delicata problematica illustrata nella sua interrogazione.

Renata POLVERINI, *presidente*, rinvia, quindi, lo svolgimento dell'interrogazione n. 5-03498 Gneccchi ad altra seduta.

5-03436 Rizzetto: Ricollocazione dei lavoratori della Getek Ict srl impegnati in servizi del contact center INPS-INAIL.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Walter RIZZETTO (M5S) si dichiara completamente insoddisfatto della risposta del Governo, esprimendo delusione e indignazione per il fatto che il rappresentante del Governo, limitandosi ad una mera ricostruzione storica della vicenda peraltro già illustrata nella sua interrogazione, abbia ommesso di fornire una effettiva risposta ai quesiti posti. Si chiede che senso abbia presentare atti di sindacato ispettivo se poi il Governo non fornisce alcuna risposta. Fa presente che il caso in questione riguarda la messa in mobilità di 73 lavoratori che erano stati assunti con contratto a tempo indeterminato dalla società *Getek Information Communication Technology*, i quali per cinque anni, hanno svolto le proprie mansioni per una commessa INPS/INAIL, effettuando un servizio informativo al numero verde 803164. Ricordato che per tale mansione detti operatori hanno ricevuto una specifica formazione in materia previdenziale direttamente dai funzionari INPS, paventa il rischio che tale capitale umano venga perduto, dal momento che il periodo di mobilità è prossimo alla scadenza e che tali soggetti rischiano di rimanere disoccupati. Nel far notare che appare scandaloso che, nel mese di dicembre 2011, in altro sito, sono stati formati e assunti 250

nuovi operatori per svolgere il servizio informativo INPS/INAIL, invece, di provvedere al riassorbimento dei dipendenti di Crotone, ricorda di aver da tempo richiesto al Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti un incontro urgente per individuare soluzioni alla vertenza in questione, senza che a tale richiesta sia seguito alcun riscontro. Ricorda, poi, che lo stesso direttore generale dell'INPS Mauro Nori, aveva prospettato la possibilità di un ricollocamento di tali lavoratori. In conclusione, non può che prendere atto della totale inerzia del Governo sul punto, che rischia di pregiudicare gravemente la posizione dei soggetti interessati, i cui ammortizzatori sociali sono prossimi alla scadenza.

5-03438 Tripiedi: Benefici previdenziali a favore dei soggetti impegnati in attività lavorative usuranti.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Davide TRIPIEDI (M5S), nel prendere atto della risposta del rappresentante del Governo, ritiene opportuno che l'Esecutivo chiarisca meglio i motivi per i quali siano state scarsamente utilizzate le risorse destinate al riconoscimento dei benefici previdenziali in favore dei lavoratori impiegati in attività usuranti. Giudica positivamente il fatto che finalmente si stanno acquisendo dati che dimostrano come le somme stanziare in larga parte non sono state spese. A questo punto, a suo avviso, è necessario un ulteriore sforzo per comprendere le ragioni dei risparmi al fine di poter elaborare possibili interventi che, auspicabilmente, potrebbero estendere la platea dei benefici anche ai lavoratori del settore edile.

Renata POLVERINI, *presidente*, nel sottolineare che le questioni oggetto dell'interrogazione 5-03436 Rizzetto sono oggetto di particolare attenzione da parte di tutti i componenti della Commissione e nell'auspicare una positiva soluzione della

vicenda, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Renata POLVERINI.

La seduta comincia alle 15.50.

Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori.

C. 1105 Gneccchi, C. 2555 Baldassarre e C. 2612 Airaudo.

(Seguito dell'esame e rinvio — Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 agosto 2014.

Renata POLVERINI, *presidente*, comunica che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge n. 2612, a prima firma del deputato Airaudo: poiché tale proposta verte su materia identica a quella recata dalle proposte di legge n. 1105 e n. 2255, ne è stato disposto l'abbinamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento. Chiede alla relatrice se voglia integrare la propria relazione con riferimento alla proposta di legge n. 2612.

Monica GREGORI (PD), *relatore*, nel far presente che la proposta di legge n. 2612, a prima firma del deputato Airaudo, presenta numerosi punti di contatto con la proposta di legge n. 1105, a prima firma del deputato Gneccchi, distinguendosi esclusivamente per talune limitate differenze, propone di nominare un Comitato ristretto, nel quale si potrà valutare l'elaborazione di un testo unificato condiviso, che possa tenere conto degli elementi normativi più significativi contenuti nelle varie proposte di legge.

Renata POLVERINI, *presidente*, alla luce di quanto testé prospettato dalla relatrice, propone che la Commissione proceda alla nomina di un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa delle proposte di legge n. 1105, 2555 e 2612.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi la pre-

sidenza di indicarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Renata POLVERINI, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

ALLEGATO 1

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali (Nuovo testo unificato C. 750 e abb.).**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 750 e abbinate, recante disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali;

osservato che il testo del provvedimento intende assicurare un contemperamento tra l'esigenza di garantire la libera concorrenza e quella di assicurare un adeguato numero di giornate di chiusura delle attività commerciali nei giorni festivi;

considerata, in questa ottica, l'opportunità di prevedere un maggiore coinvolgimento dei Comuni nella procedura prevista dal capoverso 1-*bis* dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), per la deroga alle disposizioni relative alle chiusure festive di cui alla lettera *a*) del medesimo articolo 1, comma 1;

rilevata, altresì, l'opportunità di assicurare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, maggiore vincolatività agli accordi territoriali di cui all'articolo 2 del provvedimento;

rilevato che l'articolo 4, comma 4-*bis*, del provvedimento, al fine di concorrere alla copertura finanziaria degli interventi del Fondo per il sostegno delle micro, piccole e medie imprese del commercio, istituito dal medesimo articolo, prevede l'utilizzo, per 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020, degli stanziamenti riferiti all'accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

considerata l'opportunità di non intaccare stanziamenti di bilancio destinati ad interventi di pertinenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in considerazione della generale limitatezza delle risorse disponibili e della necessità di garantire adeguate disponibilità finanziarie da destinare alla copertura di futuri provvedimenti in materia di lavoro e di politiche sociali;

osservato che, qualora si procedesse ad una riduzione di tali stanziamenti, si renderebbe in ogni caso necessario assicurare una loro tempestiva reintegrazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un rafforzamento del ruolo dei Comuni nella procedura prevista dalla medesima disposizione per la deroga alle disposizioni relative alle chiusure festive introdotte dalla lettera *a*) del medesimo articolo 1, comma 1;

con riferimento all'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di garantire, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, un più alto grado di vincolatività agli accordi territoriali previsti dalla medesima disposizione per la definizione degli orari e delle chiusure degli esercizi commerciali;

con riferimento all'articolo 4, al fine di non intaccare risorse destinate ad interventi di pertinenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare una copertura finanziaria alternativa per il finanziamento degli interventi del Fondo per il sostegno delle

micro, piccole e medie imprese del commercio, istituito dalla medesima disposizione, relativi a contributi per le spese sostenute per l'ampliamento dell'attività, per la dotazione di strumentazioni nuove e di sistemi di sicurezza innovativi, nonché per l'accrescimento dell'efficienza energetica.

ALLEGATO 2

5-03436 Rizzetto: Ricollocazione dei lavoratori della Getek Ict srl impegnati in servizi del *contact center* INPS-INAIL.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'atto di sindacato degli onorevoli Rizzetto ed altri, si riferisce alla vicenda occupazionale dell'impresa Getek Information Technology Srl, avente sede legale in Roma ed operante sul mercato internazionale dell'*information technology*, con specifico riferimento al sito operativo di Crotone.

Preliminarmente, è opportuno ricordare – ai fini di un corretto inquadramento della vicenda – che, nell'estate del 2005, la Getek Information Technology Srl (allora denominata Gepin Spa) è risultata aggiudicataria – insieme ad un consorzio capitanato da Poste Italiane Spa – di una gara ad evidenza pubblica per la gestione di un *contact center* integrato INPS/INAIL.

L'attività di *contact center* si è svolta, in particolare, presso la sede operativa di Crotone mediante l'utilizzo della tecnologia *predictive dialing*, largamente diffusa, e con l'impiego di 73 lavoratori, formati direttamente dall'INPS, aventi una specifica competenza in diritto e pratica della previdenza ed assistenza sociale obbligatoria.

Nell'ottobre del 2008, a seguito della scadenza del contratto di appalto del 2005, l'INPS e l'INAIL hanno bandito una nuova gara di appalto a procedura ristretta, all'esito della quale – nel novembre del 2009 – la gestione del servizio di *contact center* integrato INPS/INAIL è stata affidata alla società Transcom Worldwide Spa, con sede legale in L'Aquila, che subentrava così ai precedenti fornitori capitanati da Poste Italiane Spa, tra i quali, per l'appunto, la Getek Information Technology Srl.

Nel giugno del 2010 – mentre la Transcom Worldwide Spa iniziava le attività di formazione dei propri lavoratori, – la Getek Information Technology Srl otteneva una proroga che la impegnava ad effettuare, in via esclusiva, il servizio di *contact center* integrato INPS/INAIL fino al 25 settembre 2010.

Allo scadere del termine, la Getek Information Technology Srl ha dato avvio ad una serie di iniziative finalizzate al reimpiego dei lavoratori nella medesima attività ma senza alcun esito positivo.

La Getek Information Technology Srl ha quindi dovuto ricorrere al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), relativamente al periodo dal 4 ottobre 2010 al 1° ottobre 2011. Successivamente – con decreto direttoriale del 13 gennaio 2012 – i competenti uffici del Ministero che rappresento hanno provveduto ad approvare il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzato alla cessazione dell'attività, con contestuale concessione – per il periodo dal 3 ottobre 2011 fino al 2 ottobre 2012 – del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni (CIGS) nei confronti di un massimo di 73 unità lavorative occupate presso il sito di Crotone.

Diversi sono stati – ma senza alcun esito positivo – i tentativi effettuati dalla Provincia di Crotone e della Regione al fine di coinvolgere i 73 lavoratori crotonesi nella società Transcom Worldwide Spa mediante un allargamento della commessa ovvero attraverso un processo di riorganizzazione dell'INPS. Da ultimo, nello scorso mese di luglio, presso l'Assessorato

al lavoro della Provincia di Crotone si è tenuta una riunione – cui ha preso parte anche l'INPS – al fine precipuo di sollecitare l'Istituto al recupero delle predette maestranze.

Nel corso dell'incontro, i rappresentanti dell'istituto – alla luce delle potenziali complessive implementazioni del servizio – hanno confermato l'impegno di farsi parte attiva con la società aggiudicataria per consentire il reimpiego presso la stessa dei 73 lavoratori, al fine di non disperdere la professionalità dagli stessi acquisita.

In siffatto contesto, nel rilevare che, ad oggi, non è stato richiesto dalle parti sociali alcun incontro per l'esame della situazione occupazionale in argomento, sono comunque in condizione di garantire la massima attenzione del Ministero che rappresento in ordine alla vicenda rappresentata dagli onorevoli interroganti con il presente atto parlamentare, nonché di valutare, qualora richiesto, ogni possibile soluzione diretta a tutelare la posizione dei lavoratori e delle loro famiglie, tenuto anche conto degli strumenti di tutela finora attivati.

ALLEGATO 3

5-03438 Tripiedi: Benefici previdenziali a favore dei soggetti impegnati in attività lavorative usuranti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare si richiama l'attenzione del Governo sulla normativa in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti recata dal decreto legislativo n. 67 del 2011.

A tal proposito, ricordo che il decreto legislativo n. 67 del 2011, in vigore dal 26 maggio 2011 ed adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1 della legge n. 183 del 2010 (cd. collegato lavoro), disciplina l'accesso al pensionamento di anzianità per i lavoratori addetti alle lavorazioni predette prevedendo requisiti agevolati rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Il decreto ministeriale del 20 settembre 2011 adottato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ha successivamente attuato le disposizioni del predetto decreto legislativo.

Rappresento, inoltre, che i commi 17 e 17-bis dell'articolo 24 del cosiddetto decreto «Salva Italia» hanno in parte modificato quanto previsto dal decreto n. 67 del 2011.

In particolare, è stato ridotto il periodo transitorio per l'accesso al beneficio (il quinquennio 2008-2012 è stato sostituito dal quadriennio 2008-2011).

È stato, inoltre, stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012 – anziché dal 1° gennaio 2013 – tali lavoratori possono conseguire il trattamento pensionistico con il sistema delle c.d. «quote» anziché con

«un'età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità» rispetto ai requisiti stabiliti dal citato sistema delle quote, in conformità a quanto disposto originariamente dal decreto legislativo n. 67 del 2011.

Tanto premesso, si rappresenta che in occasione dell'ultima conferenza di servizi del 26 novembre 2013 indetta dai competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di monitorare la spesa derivante dalla definizione delle domande presentate ai sensi del decreto legislativo n. 67 del 2011, l'INPS ha rappresentato che relativamente all'anno 2012 sono state accolte circa 3.500 domande con un onere complessivo di circa 72 milioni di euro, mentre per il 2013 le domande accolte sono state circa 1.600 con un onere di circa 79 milioni di euro.

Tali somme trovano ampia capienza nelle risorse destinate dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 67 del 2011 al finanziamento del pensionamento dei lavoratori in parola (350 milioni di euro per l'anno 2012 e 383 milioni di euro a decorrere dal 2013) tanto da determinare significativi risparmi di spesa (circa 278 milioni di euro per il 2012 e circa 304 milioni per il 2013).

Tuttavia, occorre precisare che i risparmi, conseguenti all'innalzamento dei requisiti pensionistici introdotti dal decreto «Salva Italia» per la generalità dei lavoratori e quindi anche per quelli che

svolgono mansioni usuranti verranno meno fra qualche anno quando la riforma pensionistica da ultimo varata entrerà a regime.

Da ultimo, rappresento che è intenzione del Governo, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di stabilità, verificare

se e come sia possibile pervenire ad una soluzione organica di tutte le specifiche situazioni meritevoli di tutela previdenziale e pensionistica, emerse nel tempo, tra le quali sicuramente quella dei lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	192
Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. Testo unificato C. 750 Dell'Orco e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	193
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	203
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 1512 Meta e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	195
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	204
INTERROGAZIONI:	
5-01608 Amato: Riordino della rete ospedaliera della regione Abruzzo	196
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	205
5-03412 Gregori: Riorganizzazione dell'ospedale di Subiaco	196
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	208
5-02486 Binetti: Iniziative da assumere per prevenire la diffusione del fumo tra i giovani .	196
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	212
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova. Atto n. 107 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	197
RISOLUZIONI:	
7-00058 Fucci: Monitoraggio sull'applicazione dei criteri per la formazione e l'esercizio della professione nella specialità medica della ginecologia oncologica (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	200

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 settembre 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 14.10.

Sull'ordine dei lavori.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, propone, in ragione dell'imminente seduta

della Commissione di merito per conferire il mandato al relatore, di invertire l'ordine del giorno in modo da passare subito all'esame in sede consultiva del testo unificato delle proposte di legge C. 750 Dell'Orco e abb., recante « Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali ».

La Commissione concorda.

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali.**Testo unificato C. 750 Dell'Orco e abb.**

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata, in sede consultiva, sul nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 750 Dell'Orco e abb., recante « Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali », per il parere alla X Commissione (Attività produttive).

Poiché il provvedimento è calendarizzato in Aula a partire da domani in mattinata, la X Commissione ha evidenziato l'opportunità che i pareri le vengano resi entro la giornata odierna.

Dà, quindi, la parola, al relatore Beccattini, per lo svolgimento della relazione.

Lorenzo BECATTINI (PD), *relatore*, ricorda che la XII Commissione è chiamata a esprimere alla Commissione X (Attività produttive) il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge in titolo, nel testo risultante dagli emendamenti approvati da ultimo nella seduta antimeridiana di oggi. Ricorda che i tempi ristretti per l'esame sono dovuti alla calendarizzazione del provvedimento in Aula prevista per domani.

Ricorda, altresì, che il lavoro presso la X Commissione, iniziato nel giugno del 2013 e approdato in Aula il mese di ottobre, successivamente è tornato in Commissione in ragione anche di altri progetti di legge in materia, di cui uno di iniziativa popolare.

Il testo unificato, approvato in Commissione in data odierna, regola all'articolo 1 le disposizioni in materia di apertura di esercizi commerciali, modificando l'articolo 3 del decreto-legge n. 223 del 2006. In particolare viene riformulata la lettera *d-bis*) del comma 1, prevedendo l'obbligo di chiusura in occasione di dodici

festività. Il successivo comma 1-*bis* dispone che ciascun esercente attività di vendita al dettaglio possa derogare dalle disposizioni di cui alla lettera *d*)-*bis* fino a un massimo di sei giorni di chiusura obbligatoria, dandone comunicazione preventiva al comune competente.

L'articolo 2 regola gli accordi di natura territoriale, non vincolanti, per migliorare i livelli di fruibilità di consumatori e utenti, al fine anche di incrementare l'attrattività del territorio.

Per quel che rileva la competenza della XII Commissione, il riferimento più diretto riguarda l'articolo 3 che disciplina i poteri del sindaco in ordine alla definizione degli orari di apertura degli esercizi commerciali e artigianali, con riferimento alle problematiche di sostenibilità ambientale e sociale, di tutela dei beni culturali, di vivibilità e di tutela della sicurezza e del riposo.

A tal proposito, fa presente che il lavoro della X Commissione ha introdotto alcuni nuovi elementi che appaiono condivisibili per un corretto ed efficace esercizio di tali prerogative.

In particolare, viene previsto che il sindaco debba sentire il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, si fissa in un arco temporale non superiore a tre mesi la possibilità di definire gli orari di apertura, si dispone che l'esercizio di questo potere debba riguardare la porzione del territorio comunale interessata da fenomeni di aggregazione notturna.

Segnala, inoltre, che l'articolo 4 istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo per il sostegno delle micro, piccole e medie imprese del commercio.

Il Fondo è utilizzato: per contributi per le spese sostenute per l'ampliamento dell'attività, per la dotazione di strumentazioni nuove e di sistemi di sicurezza innovativi, nonché per l'accrescimento dell'efficienza energetica con una dotazione annua di 15 milioni dal 2015 al 2020; per contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica

sia privata, e di contributi per l'acquisizione di servizi, con una dotazione annua di 3 milioni a decorrere dal 2015.

Ritiene importante sottolineare che a copertura di tali spese il provvedimento utilizza 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2015 e 2016, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, cosiddetta tabella B, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Auspica a tale riguardo che l'utilizzo di tali somme per finalità che non appaiono di competenza di tale dicastero non pregiudichi l'attuazione delle politiche sociali.

In conclusione, nell'esprimere una valutazione favorevole, si riserva di formulare una proposta di parere al termine del dibattito.

Matteo MANTERO (M5S) sottolinea che la proposta in esame nasce da un'iniziativa del suo gruppo volta ad interrompere la concorrenza sleale svolta dalla grande distribuzione nei confronti dei piccoli esercenti, ricordando che l'apertura selvaggia dei negozi è servita solo ad aumentare le situazioni di precariato. Osserva che il testo approvato dalla Commissione di merito appare troppo riduttivo ed auspica pertanto quanto meno l'eliminazione della deroga che consente di ridurre da 12 a 6 i giorni di chiusura obbligatoria.

Propone, inoltre, l'inclusione nel parere di una condizione volta a limitare l'apertura festiva dei locali dove si pratica il gioco di azzardo.

Donata LENZI (PD), ricordando di avere sostenuto e di continuare a valutare positivamente l'azione di liberalizzazione promossa da Bersani in ragione dei profondi cambiamenti che continuano ad interessare tutto il mondo del lavoro, ritiene che nella Commissione di merito si sia raggiunto una valida mediazione che tiene conto delle diverse sensibilità e delle differenze legate alle condizioni e tradizioni dei singoli territori. Ritiene, pertanto, che non sia opportuno riaprire la discussione

già svolta nella Commissione di merito. Manifesta, invece, disponibilità ad inserire nel parere il tema dell'apertura festiva dei locali dove si pratica il gioco di azzardo che, a suo avviso, rientra pienamente nel lavoro svolto sinora dalla XII Commissione.

Silvia GIORDANO (M5S) precisa che, al di là delle polemiche sull'opportunità economica delle liberalizzazioni, il tema del lavoro festivo presenta notevole rilievo dal punto di vista sociale dal momento che una vita familiare equilibrata rappresenta un aiuto al contrasto ad ogni tipo di dipendenza. Per queste ragioni ribadisce quindi l'importanza del superamento della deroga che consente di ridurre da 12 a 6 i giorni di chiusura obbligatoria. Condivide infine la proposta di limitare l'apertura festiva dei locali dove si pratica il gioco di azzardo.

Anna Margherita MIOTTO (PD) osserva preliminarmente che il processo di liberalizzazione dell'apertura degli esercizi commerciali non ha portato ad incrementi occupazionali, anche in ragione della perdurante limitata capacità di spesa delle famiglie. Ritiene in ogni caso ragionevole il punto di equilibrio raggiunto nella Commissione di merito.

Esprime, invece, perplessità sia sull'entità della somma per gli aiuti ai piccoli esercizi prevista dall'articolo 4, anche in ragione dei prevedibili costi istruttori, sia, soprattutto, sull'utilizzo di risorse destinate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Condivide pertanto le preoccupazioni in tal senso avanzate dal relatore, proponendo l'inserimento di una specifica condizione nel parere da esprimere.

Gian Luigi GIGLI (PI) ritiene paradossale che si tenti di arginare, con risorse peraltro insufficienti, la crisi dei piccoli esercenti dopo avere adottato nel corso degli anni numerosi provvedimenti tesi a favorire la grande distribuzione. Invita pertanto a riflettere sulla tendenza ad un'eccessiva liberalizzazione in tema di apertura dei negozi, ricordando che Paesi

come l'Austria, che hanno proceduto con più cautela in tale percorso, presentano ora una situazione sociale più favorevole.

Roberto CAPELLI (Misto-CD) osserva che il tema del rapporto tra esercizi di vicinato e grande distribuzione presenta dinamiche complesse senza, peraltro, rientrare nelle competenze primarie della Commissione. In dissenso dalle considerazioni della collega Giordano, rileva come i grandi centri commerciali possono rappresentare anche luoghi di aggregazione sociale. Nel complesso, si dichiara favorevole ad un'ampia liberalizzazione, accompagnata da una regolamentazione efficace di forme contrattuali anche atipiche che vengano incontro alle specifiche esigenze di categorie di lavoratori come, ad esempio, i giovani che svolgono contemporaneamente studi universitari.

Esprime, invece, il proprio sostegno per qualunque misura tesa a limitare l'apertura dei locali dove si pratica il gioco di azzardo, esprimendo una forte critica alla tendenza di alcune amministrazioni a tollerare per esigenze di bilancio un fenomeno dagli altissimi costi sociali.

Paola BINETTI (PI) auspica lo sviluppo di una politica di aiuto al piccolo commercio di natura specifica, anche con misure di sostegno relative alle locazioni, che appare ora in crisi a causa della concorrenza, non solo della grande distribuzione, ma anche della micro distribuzione omologata che fornisce prodotti standardizzati.

Rilevando che, in generale, appare eccessiva l'esigenza di orari di apertura per gli esercizi commerciali assimilabili a quelli delle strutture di pronto soccorso, sottolinea che ciò appare ancora più discutibile in relazione ai locali dove si pratica il gioco di azzardo. Ricorda che nella proposta di legge in materia approvata dalla Commissione è prevista in tal senso una disciplina molto stringente che potrebbe servire a contrastare tale fenomeno, così evitando che il nostro Paese si collochi ai vertici mondiali della classifica delle somme spese per il gioco di azzardo.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, sospende la seduta per consentire al relatore di formulare una proposta di parere sulla base degli elementi emersi nel corso del dibattito svolto.

La seduta, sospesa alle 14.40, è ripresa alle 15.20.

Lorenzo BECATTINI (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con una condizione ed un'osservazione, precisando di aver voluto raccogliere i rilevi emersi nel corso del dibattito, tenendo conto del quadro normativo europeo e delle competenze della Commissione (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva, all'unanimità, la proposta di parere del relatore.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo unificato C. 1512 Meta e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 17 settembre 2014.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione è oggi convocata per il seguito dell'esame, in sede consultiva, per il parere alla IX Commissione (Transporti) sul nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1512 Meta e abbinate, recante « Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ».

Ricorda, altresì, che nella seduta precedente il relatore, on. Fossati, ha svolto la relazione ed è stato avviato il dibattito.

Filippo FOSSATI (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato 2*).

Marco RONDINI (LNA) preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere, in ragione dell'osservazione che invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di fissare un limite temporale al cosiddetto « ergastolo della patente ». Sottolinea infatti che non si prevede una misura draconiana ma piuttosto una sanzione congrua e un giusto risarcimento per i parenti delle vittime della strada. Osserva, infatti, che non si può parlare di esigenze di recupero sociale per chi ha commesso azioni che consapevolmente hanno portato al decesso di altri soggetti. Ricorda, inoltre, che un impegno ad agire con fermezza era stato assunto anche dall'attuale Presidente del Consiglio, che viene in tal modo sconfessato da esponenti della sua stessa maggioranza.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.30.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 24 settembre 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.40.

5-01608 Amato: Riordino della rete ospedaliera della regione Abruzzo.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Maria AMATO (PD), replicando, si scusa per avere sollevato un tema di carattere regionale e nello stesso tempo sottolinea che a causa della configurazione geografica abruzzese e del fatto che i capoluoghi di provincia sono concentrati in una frazione del territorio, nelle aree periferiche, in particolare la Marsica e la zona al confine con il Molise, non si riesce

a garantire un servizio adeguato nel caso di emergenze che richiedano un intervento tempestivo.

Ringrazia, quindi, il rappresentante del Governo per la risposta articolata, puntuale e per certi aspetti soddisfacente, ma nello stesso tempo rileva che nella realtà i tempi di intervento risultano dilatati a causa delle cattive condizioni della rete stradale e dell'assenza del servizio di elitransporto nelle ore serali. Ribadisce in conclusione l'intollerabilità di una situazione che discrimina fortemente metà della popolazione regionale, riducendo sensibilmente le possibilità di sopravvivenza nel caso di emergenze.

5-03412 Gregori: Riorganizzazione dell'ospedale di Subiaco.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Monica GREGORI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, osservando che i dati forniti circa la ridotta attività svolta nell'ospedale di Subiaco sono determinati dalle decisioni sfavorevoli assunte negli anni precedenti. Rileva che nella situazione attuale non si riesce a garantire la tempestività degli interventi, anche in ragione degli avversi fattori orografici e climatici, in particolare nell'alta valle dell'Aniene.

Sottolinea che la realizzazione di un'elisuperficie presenta numerosi punti critici e comunque un costo molto elevato, ritenendo, pertanto, preferibile l'utilizzo di tali risorse per il potenziamento della struttura ospedaliera.

5-02486 Binetti: Iniziative da assumere per prevenire la diffusione del fumo tra i giovani.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Paola BINETTI (PI), replicando, si dichiara soddisfatta dell'ampia risposta ricevuta. Ricorda di avere presentato la propria interrogazione nello scorso mese di marzo con l'auspicio che si potessero realizzare iniziative di contrasto al fumo tra i giovani sin dall'inizio dell'anno scolastico. Ritiene, infatti, che il Ministero dell'istruzione dovrebbe svolgere un maggiore ruolo in tal senso in quanto la tradizionale attività di informazione sui pericoli del fumo dovrebbe essere accompagnata e rafforzata da specifici percorsi educativi.

Rileva, in proposito, che si sta riscontrando un abbassamento dell'età di inizio del consumo e una maggiore diffusione tra le giovani. Si dichiara consapevole della necessità di un impegno continuo volto anche a scongiurare il rischio di pluridipendenze, come quella che associa fumo e ludopatie, e a combattere scelte nocive apparentemente frutto di autodeterminazione, ma in realtà determinate soprattutto da vere e proprie politiche commerciali tese a fidelizzare clienti che poi diventano anche pazienti.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 24 settembre 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 15.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova.

Atto n. 107.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere entro il 13 ottobre prossimo il parere di competenza al Governo sullo schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova (Atto n. 107) e che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ha espresso il prescritto parere l'11 settembre scorso.

Ricorda, altresì, la V Commissione (Bilancio) non ha ancora espresso i rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario, il cui termine è stato fissato per il 23 settembre scorso.

Dà, pertanto, la parola al relatore, onorevole Amato, per la relazione introduttiva.

Maria AMATO (PD), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame dispone l'attuazione della direttiva 2009/158/UE del Consiglio del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni, da Paesi terzi, di pollame e uova da cova, sulla base della delega contenuta all'articolo 1 della legge n. 96 del 2013 (Legge di delegazione europea 2013). La direttiva è elencata nell'Allegato B e pertanto lo schema di decreto legislativo di recepimento va sottoposto al parere parlamentare.

Fa presente che lo schema di decreto è strutturato in 28 articoli, divisi in 4 capi, e in 5 allegati. L'ambito di applicazione del decreto, come definito all'articolo 1, è quello delle norme di polizia sanitaria riferite alle uova da cova ed al pollame non destinato a mostre, concorsi o competizioni. Lo schema in sostanza conferma la disciplina già prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 3 marzo 1993, n. 587 – introducendo, all'articolo 26 norme sanzionatorie non previste dalla normativa vigente.

Dopo aver dettato le definizioni di base della disciplina (articolo 2), il Capo II dello schema (artt. 3-20) introduce le disposizioni che consentono gli scambi intracomunitari ammettendo esclusivamente il pollame e le uova da cova provenienti da stabilimenti riconosciuti idonei dall'autorità regionale territorialmente competente sulla base dei requisiti stabiliti dall'allegato II del decreto e dal piano nazionale, approvato dalla Commissione europea. Si stabilisce che ogni eventuale modifica del piano nazionale sia comunicata alla Commissione europea per l'approvazione e in seguito pubblicata sul sito *web* istituzionale del Ministero della salute.

Deve essere inoltre indicato un laboratorio nazionale di riferimento responsabile del coordinamento dei metodi diagnostici e loro utilizzo da parte dei laboratori riconosciuti che l'allegato I individua nel laboratorio nazionale di riferimento per le malattie aviarie nell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, con sede a Legnaro, in provincia di Padova.

Fa presente che gli articoli da 5 a 13 dettano i diversi requisiti specifici per gli scambi di uova, pulcini e pollame.

L'articolo 5 stabilisce in generale i requisiti che le uova da cova ed alcune categorie di pollame citate nel provvedimento – come i pulcini di un giorno, il pollame riproduttore e da reddito – devono soddisfare per essere oggetto di scambi intracomunitari, con riguardo agli stabilimenti di provenienza e ai requisiti sanitari riguardanti il «branco» da cui provengono questi ultimi al momento della spedizione, mentre gli articoli da 6 a 9 recano requisiti specifici relativi, rispettivamente, alle uova da cova, ai pulcini di un giorno, al pollame riproduttore e da reddito al pollame da macellazione.

Gli articoli 10 e 13 stabiliscono: i requisiti specifici per il pollame da macello destinato alla Finlandia e alla Svezia, i requisiti per il pollame da destinare alla

fornitura di selvaggina da ripopolamento e quelli per le piccole partite di pollame e uova.

Per il pollame da macello destinato a questi due Stati membri, in base a quanto previsto da una decisione del Consiglio, si prevede un test microbiologico su campioni ufficiali da effettuare nello stabilimento di origine per alcuni sierotipi di salmonelle, con metodi diagnostici fissati – come specifica la relazione illustrativa – sulla base del parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e del programma operativo sottoposto alla Commissione da parte dei due Stati.

L'articolo 13 definisce i requisiti specifici per gli scambi verso le «Zone di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle».

Gli Stati membri che sono autorizzati a non praticare la vaccinazione sistematica per proteggere il pollame dalla malattia di Newcastle (infezione causata da un virus del tipo Paramyxovirus aviare) possono infatti richiedere garanzie supplementari in materia di polizia sanitaria. La Commissione europea stabilisce i casi in cui sospendere il riconoscimento di *status* di zona di non vaccinazione.

Gli articoli 14 e 15 prevedono la facoltà, da parte del Ministero della salute, di inviare alla Commissione europea, rispettivamente, un programma di lotta contro le malattie cui è sensibile il pollame, precisando le garanzie di controllo assicurate per gli scambi, e una relazione in base alla quale ottenere il riconoscimento che il territorio nazionale sia totalmente o parzialmente indenne da tale tipi di malattie.

Fa presente, poi, che gli articoli da 16 a 20, inoltre, prevedono specifiche norme per il trasporto delle uova, dei pulcini e del pollame, mediante appositi contenitori, imballaggi, scatole o gabbie, e specifici mezzi di trasporto. In particolare, è fatto divieto del trasporto di pollame attraverso zone dichiarate infette per influenza aviaria e per la malattia Newcastle, se esso non viene effettuato su grandi assi stradali o ferroviari (articolo 17). Il pollame e le uova da cova oggetto di scambi intraco-

munitari devono essere comunque accompagnati da un certificato sanitario durante il trasporto, in conformità alle disposizioni elencate all'articolo 18 e con le deroghe previste all'articolo 19.

Infine, ricorda che l'articolo 20 fa riferimento all'applicazione, per pollame e uova da cova, alle misure di salvaguardia e alle disposizioni relative ai controlli veterinari previste dal Decreto legislativo n. 28 del 1993 che ha attuato le direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE sui controlli veterinari e zootecnici di animali vivi e prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari.

Osserva, poi, che il Capo III dello schema di decreto (artt. 21-25) detta le norme per le importazioni non comunitarie di pollame e uova da cova, disponendo, all'articolo 21, che esse sono ammesse se in provenienza dai Paesi terzi (o loro parti) che figurano nell'elenco compilato dalla Commissione europea e pubblicato nella GUUE.

Gli articoli da 22 a 25 dispongono specifiche norme riguardo le condizioni per le importazioni da Paesi terzi di pollame e uova da cova con riferimento allo stato sanitario e alle ulteriori condizioni relative alla spedizione. L'articolo 24 stabilisce, in particolare, i contenuti della certificazione sanitaria.

Il Capo IV dello schema di decreto reca, infine, le disposizioni transitorie e finali. In particolare, l'articolo 26 ha portata innovativa rispetto alla normativa vigente, in quanto prevede sanzioni per chi effettua scambi intracomunitari in violazione delle norme del decreto.

La relazione illustrativa in proposito rappresenta che gli importi dei limiti editali delle sanzioni amministrative pecuniarie previste sono stati determinati in relazione alle sanzioni già vigenti in materia nell'ordinamento nazionale.

In particolare, al comma 1 si dispone che la sanzione per violazioni di norme riferite al Capo II, corrisponda il pagamento da 15.000 a 90.000 euro, facendo salvo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, della L. n. 689 del 1981, che

prevede, in caso di violazione, l'applicazione della sanzione per la violazione più grave, aumentata del triplo.

Il comma 2 dispone una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 100.000 euro, per violazioni di cui al capo III anche in questo caso facendo salvo quanto stabilito dalla sopra citata norma della L. n. 689 del 1981.

Il comma 3 prevede l'applicazione, in via residuale – fatto salvo, quindi, quanto previsto ai commi 1 e 2 – di norme sanzionatorie vigenti quali l'articolo 57 del Decreto legislativo n. 9 del 2010, per violazione delle misure previste per la lotta contro l'influenza aviaria (quali l'obbligo di registrazione delle informazioni delle aziende avicole nella banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche).

Il comma 4 definisce la procedura per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni, che avviene con atto di diffida, da parte delle autorità di controllo, nel caso di una o più violazioni di lieve entità, nei confronti del trasgressore che è chiamato, pertanto, a regolarizzare le violazioni e a provvedere al pagamento della sanzione prevista, imponendo la sospensione dell'attività fino ad un massimo di tre mesi.

La norma in esame richiama altresì il termine di 30 giorni previsto dall'articolo 18 della sopra citata L. n. 689 del 1981, decorrente dalla contestazione o notificazione della violazione, entro il quale gli interessati possono far pervenire all'autorità competente scritti difensivi e documenti, chiedendo di essere sentiti.

Ricorda che, in proposito, nel parere sul presente schema di decreto formulato dalla Conferenza delle regioni e province autonome, si chiede « di chiarire con una successiva circolare il significato del secondo paragrafo del comma 4 dell'articolo 26, in quanto non è chiaro a partire da quando « decorre » il termine di cui all'articolo 18 della L. n. 689 del 1981, e di uniformare l'entità delle sanzioni alla normativa vigente ».

A seguito della verifica dell'effettiva ottemperanza della diffida stessa, la norma prevede inoltre che nel caso in cui la stessa risulti adempiuta, gli illeciti, li-

mitatamente alle violazioni contestate, si intendono estinti. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, si procede in base alla normativa vigente di cui alla richiamata L. n. 689 del 1981.

Il comma 5 prevede che provvedano all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni gli Uffici periferici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC), i Posti di ispezione frontaliere (PIF), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo gli ambiti di rispettiva competenza.

Al riguardo segnala che nel sopra richiamato parere della Conferenza delle regioni e province autonome è stato richiesto l'inserimento tra i soggetti che svolgono il compito di accertamento e irrogazione delle sanzioni anche delle Aziende sanitarie locali, considerato che i Servizi Veterinari di tali aziende rappresentano autorità competente all'effettuazione dei controlli.

Come stabilito dal comma 7, tutti i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al presente decreto sono devoluti alle autorità competenti all'irrogazione delle medesime sanzioni, con la finalità di potenziare l'attività di accertamento.

L'articolo 27 infine prevede la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili finanziari, la relazione tecnica rappresenta che lo schema non comporta oneri finanziari aggiuntivi in quanto non contempla adempimenti ulteriori con oneri a carico della finanza pubblica.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

RISOLUZIONI

Mercoledì 24 settembre 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. —

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 15.40.

7-00058 Fucci: Monitoraggio sull'applicazione dei criteri per la formazione e l'esercizio della professione nella specialità medica della ginecologia oncologica.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 10 settembre 2014.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che nella seduta precedente il presentatore, onorevole Fucci, ha illustrato la risoluzione.

Chiede, pertanto, se ci sono colleghi che intendono intervenire.

Anna Margherita MIOTTO (PD) riconosce la rilevanza dei temi affrontati con la risoluzione in esame, invitando il presentatore ad una riformulazione per tenere maggiormente conto delle modifiche normative introdotte negli ultimi anni e dei dati epidemiologici più recenti. Ritiene inoltre che andrebbe espunto il riferimento ad una eventuale specializzazione specifica in ginecologia oncologica.

Maria AMATO (PD) ricorda che i tumori ginecologici rappresentano una delle principali cause di mortalità, accanto a quelli al polmone, e che rappresentano un problema sensibile sia per le pazienti che per la responsabilità professionale degli operatori sanitari. Auspica in tal senso una maggiore omogeneità di prestazioni da parte dei centri specializzati ed una maggiore attenzione alla medicina di genere.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO, fa presente che secondo quanto previsto dalla normativa vigente (Decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, articolo 3, comma 7; decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, articolo 34, comma 2), in Italia possono essere istituite nuove Scuole

di specializzazione esclusivamente in applicazione di norme di legge, di direttive comunitarie, oppure per specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale.

Per quanto attiene alla norma comunitaria, fa presente che nella direttiva 2005/136/CE, attualmente vigente, ed in particolare nell'allegato V, punto 5.1.3, concernente l'elenco delle denominazioni delle specializzazioni mediche riconosciute in ambito comunitario, non compare la specializzazione in ginecologia oncologica, essendo esclusivamente indicata la specializzazione in ginecologia ed ostetricia. Occorre peraltro osservare che non risulta l'avvenuta attivazione, in qualche Stato membro, di tale tipologia di scuola.

Per quanto attiene al nostro Paese, segnala che, ad oggi, le Regioni non hanno segnalato a questo Dicastero, per esigenze obiettive e specifiche del Servizio sanitario nazionale, l'opportunità di prevedere l'istituzione della Scuola di specializzazione in ginecologia oncologica.

Alla luce di quanto illustrato, non sussistendo i presupposti previsti dalle richiamate norme, non ritiene perseguibile l'ipotesi di istituzione di detta nuova Scuola di specializzazione.

Come ha osservato anche il competente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del citato articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale n. 270 del 2004, regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei, i corsi di specializzazione possono essere istituiti «esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea».

Ad oggi, gli Atenei possono autonomamente attivare «master di secondo livello», ai sensi dell'articolo 3, comma 9, dello stesso decreto ministeriale n. 270 del 2004.

Premesso ciò, fa presente che il decreto 1° agosto 2005, concernente il riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, oltre ad individuare le Scuole di specializzazione, ne definisce, nel dettaglio, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i percorsi didattici.

In detto decreto è, ovviamente, ricompresa anche quella di ginecologia ed ostetricia.

L'ordinamento didattico di tale Scuola prevede già, nella formulazione attuale, l'acquisizione, da parte dei medici specializzandi, di specifiche competenze in campo oncologico.

Infatti, in tale provvedimento è chiaramente indicato che è specifico ambito di competenza del ginecologo l'oncologia, comprensiva degli aspetti diagnostici, chirurgici e medici delle neoplasie genitali femminili e della mammella.

Il citato ordinamento didattico stabilisce, altresì, che sono attività professionalizzanti obbligatorie, per il raggiungimento delle finalità della tipologia della Scuola, almeno 50 interventi di alta chirurgia, di cui il 10 per cento come primo operatore.

Tra gli interventi di alta chirurgia, sono ricompresi quelli afferenti alla ginecologia oncologica.

Rammenta che tra le attività caratterizzanti elettive a scelta dello studente, con ciò intendendo quelle attività finalizzate all'acquisizione di specifiche ed avanzate conoscenze nell'ambito dei settori della specializzazione, nel citato ordinamento è menzionata l'oncologia ginecologica.

Pertanto, le eventuali carenze formative nello specifico settore indicato nella risoluzione potrebbero trovare soluzione, sia adeguando l'attuale ordinamento didattico della Scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia, tenuto conto, peraltro, che presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è in fase di studio la modifica del citato decreto 1° agosto 2005, sia interessando della questione l'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, che opera presso quello stesso Dicastero. Secondo quanto previsto dall'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, detto Osservatorio ha il compito, tra l'altro, di determinare e verificare i requisiti di idoneità della rete formativa delle Scuole di specializzazione e delle singole strutture che le compongono, nonché di definire i criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione medesima.

Da ultimo, segnala che è stata interessata della risoluzione in esame anche la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina, insediata presso l'AGENAS, che ha ritenuto opportuno affrontare le tematiche delineate nella risoluzione in questione in occasione della prossima riunione utile.

Invita quindi il presentatore della risoluzione, on. Fucci, a riformulare il dispositivo, in modo da tenere conto delle considerazioni testé svolte.

Benedetto Francesco FUCCI (FI-PdL) si riserva di presentare nella prossima seduta dedicata alla discussione della risoluzione in oggetto un testo riformulato.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

ALLEGATO 1

**Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali.
Testo unificato C. 750 Dell'Orco e abb.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione (Affari sociali), esaminato, per le parti competenza, il nuovo testo unificato dei progetti di legge C. 750 Dell'Orco e abb., recante « Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali »;

premesso che l'articolo 4 istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo per il sostegno delle micro, piccole e medie imprese del commercio, e che a tale fondo sono destinati annualmente 15 milioni di euro dal 2015 al 2020;

evidenziato che a copertura di tali spese il provvedimento utilizza 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2015 e 2016, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, cosiddetta tabella B, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

evidenziata altresì la necessità che, all'articolo 3, siano attribuite maggiori competenze ai sindaci affinché sia loro consentito di ridurre l'orario di apertura delle sale da gioco e dei punti vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi, e dei locali dove sono installati apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico

delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 4, comma 4-*bis*, lettera b), sia modificata la copertura finanziaria individuata, in modo da non ridurre gli stanziamenti destinati alle politiche sociali;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 3, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il riferimento esplicito alla possibilità di comprendere tra gli esercizi e attività commerciali di cui il sindaco può limitare gli orari di apertura, qualora esigenze di sostenibilità ambientale o sociale, ecc., lo rendano necessario, anche le sale gioco, i punti vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi, e i locali dove sono installati apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

ALLEGATO 2

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 1512 Meta e abb.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato, per le parti competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1512 Meta e abb., recante « Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

atteso che con tale provvedimento la IX Commissione ha ritenuto che, nelle more della definizione della riforma del codice della strada secondo gli indirizzi contenuti nella delega ancora all'esame della medesima Commissione (C. 731), fosse necessario legiferare in ordine ad alcune questioni urgenti, che avrebbero potuto trovare soluzione con consenso unanime in sede legislativa;

considerato che l'articolo 7 rende possibile la sosta delle biciclette sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio, precisando che in ogni caso la bicicletta non deve creare intralcio ai pedoni e non deve essere collocata lungo i percorsi tattili per i disabili visivi;

preso altresì atto a tale proposito della richiesta in questo senso proveniente da molti Comuni e dall'Anci di ripristinare la previsione – già contenuta nel testo del Comitato ristretto – volta a consentire la percorribilità nei due sensi per le biciclette delle strade urbane a senso unico con limite di velocità a trenta km orari, anche in considerazione dei numerosi studi europei che indicano i vantaggi di questa soluzione in termini di maggior sicurezza per gli utenti vulnerabili;

rilevato che l'articolo 11 prevede il divieto di conseguire una nuova patente

per il soggetto responsabile di omicidio che, alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ovvero sotto l'effetto di sostanze psicotrope o stupefacenti si rende responsabile di omicidio colposo con violazione delle norme di circolazione stradale, prevedendo altresì un divieto di conseguire la patente qualora il soggetto ne fosse privo e che, conseguentemente, l'articolo 12 prevede una modifica dell'articolo 222 del codice della strada, prevedendo per tale soggetto un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato;

ritenuto che tali sanzioni siano di eccessiva gravità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 7, valuti la Commissione di merito, dopo un maggiore approfondimento della questione, l'opportunità di reintrodurre la disposizione volta a disciplinare le condizioni per una possibile percorribilità nei due sensi per le biciclette delle strade urbane a senso unico con limite di velocità a trenta km orari;

b) agli articoli 11 e 12, valuti la Commissione di merito l'opportunità di fissare un limite temporale alle sanzioni accessorie, in modo tale da non escludere la possibilità, socialmente sempre auspicabile anche sul piano della sicurezza, di favorire il recupero della persona oggetto di sanzioni penali a comportamenti socialmente corretti.

ALLEGATO 3

5-01608 Amato: Riordino della rete ospedaliera della regione Abruzzo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla problematica in esame, ricordo che la Regione Abruzzo ha provveduto con il Decreto Commissariale n. 11 del 2013 a definire il Sistema dell'Emergenza-Urgenza regionale, al fine di giungere all'integrazione delle centrali operative 118, dei mezzi dell'emergenza territoriale e della rete di strutture dell'emergenza.

Tale decreto prevede 5 Punti di Primo Intervento (PPI), attivati presso gli ex presidi ospedalieri riconvertiti in Presidi Territoriali di Assistenza (PTA), 4 Dipartimenti di Emergenza e Accettazione (DEA) di I livello (con funzione di Hub), nei presidi ospedalieri dei capoluoghi di provincia, e 12 sedi di Pronto Soccorso (con funzione di Spoke), corrispondenti ai restanti presidi ospedalieri.

In merito alla rete territoriale, sono state rimodulate le Centrali Operative 118, con un'unica Centrale Operativa, con sede a L'Aquila, ed approvate le reti cliniche « IMA, stroke, Politrauma e Trauma maggiore ».

La struttura commissariale ha rappresentato che il processo di riconversione è stato attuato per i presidi di Casoli, Pescina, Gissi e Tagliacozzo: tali strutture sono state riconvertite in Presidi Territoriali di Assistenza e, presso i presidi di Gissi e Casoli, sono stati attivati e risultano operanti due Punti di Primo Intervento.

Il presidio di Guardiagrele non è ancora riconvertito in PTA e dotato di Pronto Soccorso, in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, nell'ambito di contenziosi tuttora in atto.

In data 11 ottobre 2013 si è tenuto, presso il Ministero della salute, un incontro Tecnico di Affiancamento con la Regione

Abruzzo, finalizzato ad individuare una soluzione condivisa per alcune criticità in materia di rete di emergenza-urgenza. La questione si concretizzava nella grande difficoltà, da parte della Regione Abruzzo, di individuare almeno una struttura DEA di II livello all'interno del territorio regionale.

Nell'incontro, la struttura commissariale ha rappresentato che, all'interno della Regione Abruzzo, nessuno dei presidi esistenti, (Pescara, Chieti, L'Aquila e Teramo), possiede i requisiti richiesti per una struttura DEA di II livello, tosi come previsto dall'Atto di Intesa Stato-Regioni del 1996: tuttavia, in ciascuno di tali presidi la rete dell'emergenza-urgenza è organizzata per garantire la gestione delle patologie tempo-dipendenti (rete Infarto Miocardico Acuto (IMA), Rete Politrauma, Rete Stroke).

Il fulcro decisionale è rappresentato dal Sistema 118, che è attrezzato ed in grado di veicolare il cittadino nel presidio più vicino, in conformità ai bisogni e alla patologia.

Il Ministero della salute ha osservato che l'organizzazione può apparire adeguata per quanto concerne le reti delle patologie tempo-dipendenti, mentre la mancanza di un punto di riferimento regionale per le altre patologie rischia di mettere in pericolo la sicurezza e la qualità delle prestazioni rese dalla rete di emergenza.

Il Programma Operativo 2013-2015 (allegato al decreto Commissariale n. 112 del 2013), attualmente in fase di valutazione da parte dei Ministeri affiancanti, ha come obiettivo programmato, relativamente alla rete di emergenza urgenza, l'attuazione

delle disposizioni contenute nel decreto commissariale n. 11 del 2013, e nello specifico:

la realizzazione di 4 DEA di I livello con funzioni di Hub nei presidi ospedalieri di L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo;

la realizzazione di 2 Pronto Soccorso con funzioni di Spoke nei rimanenti presidi ospedalieri;

la realizzazione di 5 PTA con funzioni di PPI;

la messa in funzione delle reti IMA-STROKE-POLITRAUMI;

la sperimentazione per il raggiungimento di una Centrale Operativa 118 unica;

la rimodulazione delle postazioni medicalizzate e non medicalizzate;

la predisposizione delle procedure di gara per il suddetto servizio, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in considerazione della scadenza del contratto regionale di affidamento del servizio di elisoccorso;

il completamento dell'attivazione in ciascun pronto soccorso dei posti letto di Osservazione Breve Intensiva (OBI), che permettano di evitare il ricorso al ricovero per le condizioni cliniche per cui è necessario un inquadramento diagnostico o un monitoraggio di terapie di breve durata.

L'Agenzia sanitaria regionale ha monitorato il livello di attivazione dei posti letto di Osservazione Breve Intensiva nei presidi abruzzesi: è stato attivato, inoltre, un tavolo tecnico per il monitoraggio periodico dei presidi ospedalieri che non hanno ancora provveduto a tale attivazione.

Nell'ambito della realizzazione della Centrale Operativa 118 unica, e della rimodulazione delle postazioni territoriali del sistema 118, il Comitato Regionale Emergenza Urgenza Abruzzo sta svilup-

pando una serie di iniziative, tra cui la proposta di riorganizzazione dei mezzi di soccorso, per un totale di 53.

Il Servizio territoriale 118 opera in maniera coordinata e si rapporta con le diverse strutture ospedaliere, secondo criteri rispondenti alle specifiche esigenze assistenziali dei malati, così da assicurarne il trasporto là dove questi possono ricevere il miglior trattamento definitivo nel minor tempo possibile, eliminando i passaggi intermedi che prolungano inutilmente i tempi di intervento.

Le postazioni territoriali del 118 sono state identificate anche attraverso valutazioni relative alle caratteristiche orografiche del territorio regionale, della viabilità e dei tempi di percorrenza. L'analisi dei tempi di percorrenza è stata elaborata tenendo in considerazione le differenti tipologie di strade percorse, le condizioni del traffico e meteo.

Inoltre, la struttura commissariale ha fornito precisazioni anche in merito al servizio di elisoccorso regionale, dotato di due elicotteri: esso viene utilizzato per garantire gli interventi territoriali di emergenza urgenza (primari), i trasporti interospedalieri di emergenza urgenza (secondari) e le attività di soccorso in ambiente difficile/montano.

In merito al territorio di confine tra Abruzzo e Molise, si rappresenta che risultano in corso tavoli di trattative per la definizione di accordi tra le due Regioni interessate.

In merito alla riorganizzazione del Sistema di Emergenza Urgenza sanitaria, la Regione Abruzzo ha comunicato che esso è stato riorganizzato, sia per la fase territoriale sia per quella ospedaliera, al fine di garantire un utilizzo più appropriato dei sistemi di emergenza sanitaria, con il superamento delle rigidità organizzative e l'elaborazione di un modello a maggiore flessibilità.

Tale modello organizzativo, è stato definito anche tenendo conto del processo di razionalizzazione delle strutture, semplici e complesse, già avviato dal Programma Operativo 2010 per ottimizzare le risorse

umane, tecnologiche, strutturali, culturali e tecniche che si coordinano ed integrano intorno al paziente e alla persona.

Ne è scaturita una risposta ospedaliera composta di strutture di diversa complessità assistenziale, in grado di rispondere efficacemente ed in modo appropriato alle necessità dell'intervento, secondo livelli di complessità crescente: Punti di Primo intervento (PPI); Presidio Ospedaliero sede

di Pronto Soccorso (Centro Spoke); Presidio Ospedaliero sede di Dipartimenti di Emergenza e Accettazione (Centro HUB).

La qualità della risposta assistenziale nelle prime ore ha un ruolo determinante per la sopravvivenza del paziente, quindi tutte le strutture del sistema dell'emergenza-urgenza lavorano in rete, e le funzioni complesse sono ampiamente garantite ai cittadini sull'intero territorio regionale.

ALLEGATO 4

5-03412 Gregori: Riorganizzazione dell'ospedale di Subiaco.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In via preliminare, è opportuno ricordare che la riconversione di un ospedale, in funzione di un progetto più globale, come sta avvenendo nella Regione Lazio a seguito dell'approvazione dei Programmi Operativi 2013-2015, non è da intendersi necessariamente come chiusura delle sue attività, ma piuttosto come rimodulazione della risposta assistenziale, secondo una logica che permetta di garantire ai cittadini, nel più breve tempo possibile, una Rete di servizi atta a soddisfare i loro bisogni di salute.

Tanto premesso, fornisco alcuni dati oggettivi relativi all'attività dell'Ospedale « A. Angelucci » di Subiaco se metto a disposizione degli onorevoli interroganti e della Commissione le tabelle che a tale attività si riferiscono dettagliatamente.

Il bacino di utenza del Presidio Ospedaliero « A. Angelucci » relativo ai Comuni afferenti al Distretto Sanitario di Subiaco (RM G4) ed ai Comuni limitrofi, nel raggio di circa 14 chilometri, conta poco meno di 40 mila abitanti.

Nel 2013, gli accessi registrati al Pronto Soccorso del presidio ospedaliero di Subiaco sono stati 9.162 (dati della Regione Lazio), notevolmente al di sotto dei 20 mila accessi, che rappresentano il parametro per differenziare i Pronto Soccorso minori da quelli maggiori.

L'analisi dei dati di attività del presidio ospedaliero « A. Angelucci », in base alle schede di dimissione ospedaliera relative al 2013, rileva 2.231 casi, di cui 2.062 in regime ordinario e 169 in « day hospital », come indicato nella Tabella 2, che lascio a disposizione.

Se si effettua Lui « focus » sui ricoveri in area chirurgica (Chirurgia generale e

ortopedia e traumatologia) risulta che gli stessi (ordinari e « day hospital »), sono complessivamente 858, di cui 439 Diagnosis Related Groups (DRG) chirurgici e 418 medici.

L'andamento dei DRG registra una maggiore attività negli interventi per ernia inguinale e femorale, età inferiore ai 17 anni, senza complicanze (104 interventi), e negli interventi di colecistectomia (63 interventi).

Degli 858 ricoveri suddetti, 273 (32 per cento) sono DRG ad alto rischio di non appropriatezza, per i quali potrebbe essere opportuno un altro « setting » assistenziale.

I ricoveri di urgenza (medici e chirurgici) del bacino di utenza afferente all'area di Subiaco (Comuni di cui alla Tabella 1), nel 2013 sono stati 2.677, di cui solo il 41 per cento (1.162) nell'ospedale « Angelucci », vale a dire che il 59 per cento si è rivolto, direttamente o tramite il 118, a strutture « Hub/Spoke » di riferimento o ad un altro presidio ospedaliero.

Inoltre, di questi 1.162 accessi di utenti afferenti all'area di Subiaco, oltre il 10 per cento è stato trasferito ad altra struttura per acuti, ritenuta più appropriata.

Si fa presente che, a norma del decreto Commissariale n. 80 del 2010, per il presidio ospedaliero « A. Angelucci » di Subiaco era prevista la riconversione in presidio a valenza territoriale.

Tuttavia, considerato il contenzioso in atto, che vede impugnata l'Ordinanza cautelare del TAR Lazio (n. 2294/2011 del 23 giugno 2011) di « reiezione della richiesta di sospensione del DCA 80/2010 », e considerata la particolare condizione geografica della struttura, che la colloca ad una distanza di 69 chilometri dall'« hub » di

riferimento (Policlinico Umberto I di Roma), con tempi di percorrenza di poco superiori ad un'ora, e di 41 chilometri dallo « spoke » di riferimento più vicino (Ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli), con tempi di percorrenza di circa 50 minuti, la Regione Lazio, nell'ambito della riorganizzazione dell'offerta assistenziale delineata nei Programmi Operativi 2013-2015, ha ritenuto opportuno riconfigurare il presidio ospedaliero « A. Angelucci », prevedendo una funzione di Pronto Soccorso come presidio di area disagiata, così come indicato dal Regolamento *ex* decreto-legge n. 95 del 2012 « Definizione degli *standard* qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera », oggetto di Intesa in Conferenza Stato-Regioni del 5 agosto 2014.

Di fondamentale importanza è il ruolo svolto, nell'ambito dell'emergenza territoriale, dal 118. È necessario, infatti, prevedere uno specifico protocollo che disciplini i cosiddetti trasporti secondari urgenti dal Presidio di Subiaco al Policlinico Umberto I di Roma (« hub » di riferimento) e al Presidio San Giovanni di Tivoli.

A questo riguardo, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Age.Na.S.), nell'ambito delle attività del Sistema nazionale di verifica e controllo dell'attività sanitaria (Siveas), ha raccomandato alla Regione Lazio di prevedere, in quell'area, l'attivazione di una elisuperficie « h24 » abilitata al volo notturno, così da garantire un costante aggancio alla Rete di emer-

genza-urgenza che, grazie alla collaborazione con i mezzi a terra, riduca i tempi di trasporto e permetta un intervento tempestivo, soprattutto a quei pazienti affetti da patologie acute tempodipendenti.

In questi termini, il decreto commissariale n. 247 del 25 luglio 2014, riconfigura il presidio ospedaliero di Subiaco con una risposta all'emergenza garantita « h24 ».

L'attività di ricovero viene garantita con posti letto di medicina generale e di « Day Surgery » (intesa Stato-Regioni del 5 agosto 2014).

Da ultimo, si osserva che la scelta della Regione Lazio di garantire un presidio di area disagiata presso il presidio ospedaliero « A. Angelucci » appare opportuna, nonostante i bassi volumi di produzione e la notevole percentuale di schede di dimissione ospedaliera ad alto regime di inappropriata, perché coniuga la garanzia del diritto alla salute con le reali esigenze chirurgiche in appropriatezza, come evidenzia l'analisi delle schede di dimissione ospedaliera del bacino di utenza di competenza, e per quanto riguarda le attività in urgenza, sembra essere in grado di garantire una adeguata stabilizzazione del paziente per il successivo trasporto allo « hub » e « spoke » di riferimento, ed un precoce riavvicinamento del paziente stesso alla comunità abitativa, una volta espletate le cure presso l'ospedale per acuti, ottenendo così un servizio tempestivo, equo ed omogeneo.



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Il bacino di utenza del Presidio Ospedaliero di cui sopra, relativo ai Comuni afferenti al Distretto Sanitario di Subiaco RMG4 ed ai Comuni limitrofi, nel raggio di max 14km circa, conta poco meno di 40 mila abitanti (cfr. Tab.1.).

Tabella 1

Bacino Utenza Subiaco

Distretto RMG4		
Subiaco		8.980
Affile	4,6 km	1.563
Agosta	8,1 km	1.757
Anticoli Corrado	20,0 km	927
Arcinazzo Romano	5,4 km	1.333
Arsoli	14,3 km	1.665
Bellegra	7,3 km	2.955
Camerata Nuova	10,4 km	440
Canterano	5,0 km	359
Cervara di Roma	7,3 km	461
Jenne	7,5 km	393
Marano Equo	10,0 km	781
Olevano	17,5 km	6.729
Riofreddo	22,0 km	773
Rocca Canterano	6,9 km	201
Rocca Santo Stefano	6,1 km	1.010
Roiate	6,3 km	755

Roviano	18,0 km	1382
Vallepietra	11,4 km	305
Vallinfreda	28,0 km	293
Vivaro	28,0 km	175
Tot. Distretto RMG4		33.237

Limitrofi		
Trevi nel Lazio (FR)	14,7	1.827
Gerano	8,3	1.271
Serrone (FR)	9,3	3.046
Tot. Comuni limitrofi		6.144

Totale complessivo		39.381
---------------------------	--	---------------



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

L'analisi dei dati di attività del PO A. Angelucci, da SDO 2013, rileva 2.231 casi, di cui 2.062 in regime ordinario e 169 in *day hospital*, nelle discipline di cui alla *Tabella 2*.

Tabella 2

Struttura	Specialità	Reparto	ANNO 2013				
			RO Dimessi	RO Giornate	DH Dimessi	DH Accessi	Totale SDO (RO-DH)
12005200 - Ospedale A. Angelucci	Chirurgia generale	0912	0	0	31	61	31
12005200 - Ospedale A. Angelucci	Chirurgia generale	0902	0	0	101	338	101
12005200 - Ospedale A. Angelucci	Chirurgia generale	0901	669	4.543	0	0	669
12005200 - Ospedale A. Angelucci	Medicina generale	2602	0	0	4	19	4
12005200 - Ospedale A. Angelucci	Medicina generale	2601	1.012	11.292	0	0	1.012
12005200 - Ospedale A. Angelucci	Ortopedia e traumatologia	3612	0	0	33	171	33
12005200 - Ospedale A. Angelucci	Ortopedia e traumatologia	3601	24	299	0	0	24
12005200 - Ospedale A. Angelucci	Psichiatria	4001	307	3.579	0	0	307
12005200 - Ospedale A. Angelucci	Terapia intensiva	4901	50	813	0	0	50
			2.062	20.526	169	589	2.231

ALLEGATO 5

5-02486 Binetti: Iniziative da assumere per prevenire la diffusione del fumo tra i giovani.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Da molti anni il Ministero della salute è impegnato nella lotta al tabagismo.

Con la legge 18 marzo 2008, n. 75, l'Italia ha ratificato la Convenzione Quadro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per il Controllo del Tabacco, che stabilisce obiettivi vincolanti, finalizzati a proteggere le generazioni presenti e future dalle conseguenze del consumo e dell'esposizione al fumo di tabacco.

Ad oggi, sono state adottate diverse disposizioni previste dalla Convenzione e definiti i programmi nazionali multisettoriali, attraverso i quali prevenire « l'iniziazione » al fumo dei giovani, proteggere dall'esposizione al fumo passivo, favorirne la cessazione.

Il decreto-legge n. 159 del 2012, convertito nella legge 8 novembre 2012, n. 189, ha esteso ai minori di 18 anni il divieto di vendita di prodotti del tabacco, prevedendo sanzioni più severe per i trasgressori.

Nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 29 aprile 2014, è stata pubblicata la Direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, la cui attuazione, entro due anni dall'entrata in vigore, consentirà di migliorare il funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco, assicurando un livello elevato di protezione della salute pubblica, rendendo meno attraenti i prodotti del tabacco e il loro consumo, in particolare per i giovani.

La nuova Direttiva, al cui iter di approvazione non è mancato il sostegno del

Ministero della salute, introduce misure più rigorose su etichettatura e confezionamento dei prodotti del tabacco. In particolare, si segnala l'obbligatorietà delle avvertenze sanitarie combinate (testo ed immagini) che copriranno il 65 per cento della parte anteriore e posteriore di ciascun pacchetto di sigarette, a partire dal margine superiore.

La definizione di dimensioni minime per le avvertenze sanitarie assicurerà la loro visibilità e, di fatto, comporterà la scomparsa di pacchetti piccoli o con forme particolari, indirizzati dai produttori a un pubblico femminile giovane.

Sui pacchetti non potranno figurare elementi promozionali, come riferimenti a un miglioramento dello stile di vita, a gusto e presenza o meno di aromi, o elementi fuorvianti che possano indurre a credere alla minore nocività del prodotto. Regole analoghe si applicheranno ai pacchetti di tabacco trinciato da arrotolare, contenenti almeno 30g di tabacco, che dovranno recare sul 65 per cento del fronte e del retro avvertenze sanitarie combinate, nonché ulteriori avvertimenti testuali.

Altre misure importanti riguardano la regolamentazione di aromatizzanti e additivi. In particolare, non sarà consentito l'uso di aromatizzanti in quantità tali da conferire a sigarette e tabacco trinciato un aroma distinguibile (« caratterizzante ») diverso da quello del tabacco. Tali aromi potrebbero avere un effetto attrattivo nei confronti dei giovani, favorendo l'instaurarsi della dipendenza.

La nuova Direttiva introduce una prima regolamentazione europea delle si-

garette elettroniche contenenti nicotina, che consentirà un aggiornamento delle misure già adottate nel nostro Paese.

Il liquido contenente nicotina dovrà essere immesso sul mercato solo in contenitori di liquidi di ricarica di volume non superiore a 10 ml e con un tenore massimo di concentrazione di nicotina di 20 mg/ml; cartucce e serbatoi dovranno avere un volume massimo di 2 ml. Serbatoi/contenitori di liquidi dovranno avere chiusure a prova di bambino e di manomissione ed essere protetti dagli spargimenti, per limitare il rischio di esposizione dei consumatori, in particolare dei bambini, in caso di manipolazione o di ingestione. In condizioni d'uso normali le sigarette elettroniche devono rilasciare le dosi di nicotina a livelli costanti. Sono previste disposizioni in materia di confezionamento e di etichettatura: l'apposizione di avvertenze sanitarie, l'indicazione delle istruzioni per l'uso, le controindicazioni, le informazioni sui pericoli di dipendenza e sulla tossicità, l'elenco di tutte le sostanze contenute nel prodotto, nonché informazioni sul tenore di nicotina. Sulle confezioni non saranno ammessi elementi promozionali e le regole vigenti in tema di pubblicità e di promozione dei prodotti del tabacco si applicano anche alle sigarette elettroniche.

Colgo l'occasione per ricordare che ad oggi, la normativa italiana prevede il divieto di utilizzo di tutte le sigarette elettroniche (anche quelle senza nicotina) nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione; inoltre con ordinanza del Ministro della salute in data 2 settembre u.s. è stato ribadito il divieto di vendita ai minori di anni 18 di sigarette elettroniche con presenza di nicotina.

La promozione di uno stile di vita libero dal fumo è uno degli obiettivi del Programma nazionale «Guadagnare Salute: rendere facili le scelte salutari», promosso dal Ministero della salute secondo un approccio trasversale ed inter-settoriale ai principali fattori di rischio di malattie croniche (fumo, abuso di alcol,

scorretta alimentazione e inattività fisica). Tale approccio è stato adottato dal Piano Nazionale della Prevenzione 2010-2012, prorogato al 2013, che ha visto sedici Regioni attivare interventi finalizzati a prevenire l'iniziazione al fumo e a sostenere la disassuefazione.

Il nuovo Piano Nazionale della Prevenzione, in via di definizione, prevede ulteriori misure per rafforzare l'azione di promozione della salute e di prevenzione del tabagismo, attraverso un approccio trasversale ai fattori di rischio.

Va anche ricordato che l'Italia, con la legge n. 3 del 2003 (articolo 51: «tutela della salute dei non fumatori»), è stata il primo Paese Europeo ad introdurre una normativa per regolamentare il fumo in tutti i locali chiusi pubblici e privati – compresi i luoghi di lavoro e le strutture del settore dell'ospitalità, prevedendo sanzioni più severe per chi trasgredisce il divieto di fumo in presenza di donne in evidente stato di gravidanza e di minori.

Il Ministero della salute ha affidato all'Istituto Superiore di Sanità un progetto per il monitoraggio dell'applicazione delle misure introdotte, che vede il coinvolgimento di dodici Regioni.

Corretta informazione e comunicazione rappresentano importanti aspetti delle strategie di contrasto al fumo. Con un progetto del Ministero sono state realizzate iniziative per i giovani e gli adolescenti. In collaborazione con il Gruppo di Ferrovie dello Stato Italiane e la «Fondazione Umberto Veronesi» è stata promossa l'iniziativa «SFRECCIA CONTRO IL FUMO» con distribuzione sui treni «Freccia» di materiale di sensibilizzazione sul fumo e presenza a bordo di specialisti del Servizio Sanitario Nazionale, per offrire consulenze gratuite per smettere di fumare ai viaggiatori. Tra dicembre 2013 e gennaio 2014 è stata realizzata una Campagna di comunicazione rivolta agli adolescenti, comprendente *spot* televisivi e radiofonici, informazione sulla stampa e canali *web*, applicazioni per *smartphone* e *tablet*.

Segnalo, da ultimo, che i NAS dal 2002 al 2013, hanno compiuto quasi 32.000

controlli a campione, su tutto il territorio nazionale, presso diverse tipologie di locali (stazioni ferroviarie, ospedali, ambulatori, musei e biblioteche, aeroporti, uffici postali, sale scommesse, discoteche, pub e pizzerie), che hanno evidenziato il sostanziale rispetto della normativa in vigore.

Nel 2013, i NAS hanno eseguito 5.642 ispezioni, inclusi 1.283 controlli ai distributori automatici di sigarette, alle rivendite di tabacchi e di sigarette elettroniche, contestando 217 infrazioni, la maggior parte delle quali presso discoteche, sale scommesse ed ospedali.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03629 Zaccagnini: Sul dissequestro di terreni coltivati a mais geneticamente modificato in Friuli Venezia-Giulia	216
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	224
5-03630 Massimiliano Bernini: Sulla mancata emanazione del decreto sul potenziamento del servizio fitosanitario nazionale	216
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	225
5-03631 Oliverio: Sulla tutela dell'agroalimentare italiano nel mondo	217
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	226
5-03632 Faenzi: Sui danni subiti dal comparto agricolo toscano a seguito delle recenti calamità atmosferiche	217
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	228
5-03633 Franco Bordo: Sulle iniziative di contrasto alla proliferazione delle nutrie	217
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	230
5-03628 Caon: Sulla situazione del mercato delle patate a seguito dell'embargo russo ...	218
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	232

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	218
7-00421 Franco Bordo: Sul semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, con riferimento alle produzioni agroalimentari (<i>Discussione e rinvio</i>)	218
7-00268 Bernini: Interventi in materia di danni all'agricoltura provocati dalla proliferazione dei cinghiali.	
7-00249 Cenni: Sui danni causati all'agricoltura e alla zootecnia da alcune specie di fauna selvatica o inselvatichita (<i>Seguito discussione congiunta e rinvio</i>)	219
7-00148 L'Abbate, 7-00210 Zaccagnini e 7-00461 Mongiello: Interventi per la salvaguardia degli uliveti colpiti dal batterio <i>Xylella fastidiosa</i> (<i>Seguito discussione congiunta e rinvio</i>)	219
7-00207 Fiorio: Sui controlli agroalimentari, con riferimento all'attività del Corpo forestale dello Stato e dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi (<i>Discussione e rinvio</i>)	219

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 348 Cenni e C. 1162 Verini	220
<i>ALLEGATO 7 (Nuovo testo unificato elaborato dal Comitato ristretto e adottato dalla Commissione come testo base)</i>	233

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	220
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 348 Cenni e C. 1162 Verini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del nuovo testo base</i>) ..	220
Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità. C. 77 Realacci, C. 1052 Caon e C. 1223 Gallinella (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina del Comitato ristretto</i>)	221

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	222
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 1512 Meta, C. 73 Realacci, C. 111 Bratti, C. 423 Caparini, C. 608 Decaro, C. 871 Molteni, C. 1085 Grimoldi, C. 1126 Molteni, C. 1177 Garofalo, C. 1263 Nastro, C. 1386 Caparini, C. 1537 Dell'Orco, C. 1616 Nastro, C. 1632 Gebhard, C. 1711 Buonanno, C. 1719 Grimoldi e C. 2063 Gandolfi (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	222
ALLEGATO 8 (<i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i>)	240
Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	223
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	223

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 24 settembre 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 14.10.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-03629 Zaccagnini: Sul dissequestro di terreni coltivati a mais geneticamente modificato in Friuli Venezia-Giulia.

Adriano ZACCAGNINI (Misto) nell'illustrare l'interrogazione in titolo, ricorda che con la presente ha anche inteso chiedere un aggiornamento sul contrasto ai tentativi di introdurre organismi geneticamente modificati in agricoltura poiché nel Nord Est da tempo vi è chi prova reiteratamente a seminare tali organismi.

Il viceministro Andrea OLIVERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Adriano ZACCAGNINI (Misto), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta, ma invita il Governo a mantenere un alto livello di attenzione su tale vicenda.

5-03630 Massimiliano Bernini: Sulla mancata emanazione del decreto sul potenziamento del servizio fitosanitario nazionale.

Massimiliano BERNINI (M5S) nell'illustrare l'interrogazione in titolo, ricorda che il settore castanicolo italiano versa da almeno un decennio in una profonda crisi dovuta alla infestazione da parte del cingipide del castagno. Ritiene inoltre che in tale contesto il potenziamento del servizio fitosanitario sia decisivo anche per dare corso agli investimenti dei fondi stanziati con la legge di stabilità, pari a 5 milioni di euro. Chiede dunque quali siano le ragioni alla base della mancata emanazione del decreto sul potenziamento di tale servizio.

Il viceministro Andrea OLIVERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Massimiliano BERNINI (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto prendendo atto che comunque il Governo ha individuato le misure da intraprendere anche per debellare l'infestazione seguendo l'ottimo piano castanicolo nazionale redatto dallo stesso Ministero per le politiche agricole. Si dichiara però non soddisfatto per le tempistiche della legge delega e si chiede quando essa sarà sottoposta al vaglio della Commissione Agricoltura, anche per passare dagli annunci alle azioni.

5-03631 Oliverio: Sulla tutela dell'agroalimentare italiano nel mondo.

Nicodemo Nazzareno OLIVERO (PD) nell'illustrare l'interrogazione in titolo, fa presente che per tutelare il successo dell'agroalimentare italiano nel mondo occorrono anche azioni di controllo da parte del Corpo forestale dello Stato in Italia al fine di verificare la effettiva rispondenza all'etichetta dell'origine degli alimenti.

Il viceministro Andrea OLIVERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Nicodemo Nazzareno OLIVERO (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta e manifesta apprezzamento per il fatto che dal momento della presentazione dell'atto di sindacato ispettivo originario, il cui contenuto è stato trasfuso nell'interrogazione a risposta immediata, il Ministero ha compiuto passi avanti notevoli sul terreno del contrasto al falso *made in Italy*. Invita quindi il Governo a continuare a lavorare in questa direzione per la promozione e protezione del *made in Italy* strumento importante di sviluppo per la ricchezza nazionale.

5-03632 Faenzi: Sui danni subiti dal comparto agricolo toscano a seguito delle recenti calamità atmosferiche.

Monica FAENZI (FI-PdL) nell'illustrare l'interrogazione in titolo, chiede al Go-

verno quali determinazioni abbia assunto in relazione agli eventi calamitosi che hanno investito il settore agricolo toscano e in particolar modo le zone del fiorentino e dintorni, tra l'altro produttrici di vino pregiato.

Il viceministro Andrea OLIVERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Monica FAENZI (FI-PdL), replicando, si dichiarerebbe soddisfatta per l'immediata attenzione del Governo che si è attivato con la regione Toscana ma la ragione dell'interrogazione a risposta immediata era per conoscere i tempi dell'intervento e i modi di reperimento delle risorse, su cui il Governo è stato meno puntuale. Deve invece ricordare che le aziende interessate dalle calamità si trovano in situazioni di particolare difficoltà e attendono la concretizzazione degli interventi richiesti.

5-03633 Franco Bordo: Sulle iniziative di contrasto alla proliferazione delle nutrie.

Franco BORDO (SEL) nell'illustrare l'interrogazione in titolo, ricorda che le nutrie provocano gravi disagi alle popolazioni locali che potrebbero essere risolti con il sostegno ai piani di controllo e di contenimento tramite campagne coordinate di cattura e di sterilizzazione, già realizzate con efficacia in altri Paesi europei.

Il viceministro Andrea OLIVERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Franco BORDO (SEL), replicando, si dichiara insoddisfatto poiché ritiene che la risposta del Governo dimostri come la questione sia stata affrontata con una certa dose di approssimazione. Il Governo inoltre ha fatto presente che occorrerà tempo per prendere ulteriori decisioni,

mentre ritiene che occorrerebbe intraprendere fin da oggi con decisione la strada dei piani di contenimento al fine di risolvere effettivamente il problema.

5-03628 Caon: Sulla situazione del mercato delle patate a seguito dell'embargo russo.

Roberto CAON (LNA) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Andrea OLIVERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Roberto CAON (LNA), replicando, pur considerando che il Governo è consapevole della situazione e sta cercando di adottare misure di sostegno lo invita a compiere uno sforzo ulteriore per contenere i gravi danni che l'embargo sta arrecando al settore agricolo e agroalimentare nazionale che sta già scontando una contrazione delle quotazioni dei prodotti agroalimentari non più sostenibile per gli operatori del settore.

Luca SANI, *presidente*, dichiara infine concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

RISOLUZIONI

Mercoledì 24 settembre 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non

essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00421 Franco Bordo: Sul semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, con riferimento alle produzioni agroalimentari.

(*Discussione e rinvio*).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che sull'argomento la Commissione ha deciso di svolgere un breve ciclo di audizioni e nella seduta del 10 settembre scorso sono state ascoltate in audizione le organizzazioni agricole.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) fa presente di avere depositato una risoluzione sull'argomento, di imminente pubblicazione, e chiede pertanto di poter esaminare gli atti congiuntamente.

Franco BORDO (SEL) dichiara la propria disponibilità ad iniziare l'esame della risoluzione con altre presentate successivamente purché alla propria disponibilità si corrisponda dando seguito all'impegno di esaminarle nel più breve tempo possibile.

Paolo RUSSO (FI-PdL) preannuncia la presentazione di una risoluzione sulla stessa materia.

Silvia BENEDETTI (M5S) fa presente di aver riformulato una risoluzione già presentata sulla politica comune della pesca, di prossima pubblicazione, che potrà essere utilmente trattata congiuntamente.

Luca SANI, *presidente*, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00268 Bernini: Interventi in materia di danni all'agricoltura provocati dalla proliferazione dei cinghiali.

7-00249 Cenni: Sui danni causati all'agricoltura e alla zootecnia da alcune specie di fauna selvatica o inselvatichita.

(Seguito discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 17 settembre.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che sul medesimo argomento è stata presentata la risoluzione Cenni 7-00249, sui danni causati all'agricoltura e alla zootecnia da alcune specie di fauna selvatica o inselvatichita. Ricorda altresì che nella seduta del 17 settembre scorso l'onorevole Massimiliano Bernini, pur concordando in linea di massima con la proposta di una discussione congiunta, aveva ritenuto preferibile concludere il ciclo di audizioni, prima di valutare come procedere nella discussione. Ricorda infine a tale proposito che per la giornata di domani è programmata l'audizione delle organizzazioni venatorie.

Susanna CENNI (PD) ritiene utile procedere congiuntamente alla discussione delle due risoluzioni trattandosi di materia analoga, anche se la risoluzione del collega Bernini si concentra sui danni provocati in modo particolare dai cinghiali.

Massimiliano BERNINI (M5S) ricorda di avere già espresso in altra sede disponibilità ad una discussione congiunta non appena concluse le audizioni, al fine di tirare le fila e le conclusioni sui due importanti atti di indirizzo.

Luca SANI, *presidente*, avverte che si procederà pertanto come d'intesa con il seguito delle audizioni e rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00148 L'Abbate, 7-00210 Zaccagnini e 7-00461 Mongiello: Interventi per la salvaguardia degli uliveti colpiti dal batterio *Xylella fastidiosa*.

(Seguito discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 17 settembre.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 17 settembre scorso è stato altresì avviato l'esame della risoluzione 7-00210 Zaccagnini nel testo riformulato e della risoluzione 7-00461 Mongiello, anch'essa riformulata rispetto alla redazione originaria.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) chiede di rinviare l'esame degli atti di indirizzo al fine di poter procedere ad ulteriori verifiche anche presso il Ministero competente.

Adriano ZACCAGNINI (Misto) concorda con la proposta.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00207 Fiorio: Sui controlli agroalimentari, con riferimento all'attività del Corpo forestale dello Stato e dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Luca SANI, *presidente*, fa presente che il tema, inserito all'ordine del giorno, è di particolare attualità relativamente al Corpo forestale dello Stato.

Massimo FIORIO (PD), innanzitutto ritiene necessario rilevare l'importanza del ruolo rivestito dal Corpo forestale dello Stato, che svolge un importante lavoro rispetto alla tutela della qualità dell'agroa-

limentare italiano e l'importanza di non disperderne le rilevanti specificità. In questa fase ritiene poi indispensabile che l'efficientamento del settore sia raggiunto dopo una discussione serena che coinvolga non solo il Corpo ma anche l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari nonché le Polizie provinciali.

Filippo GALLINELLA (M5S) concorda sull'esigenza di non disperdere le specificità del Corpo forestale dello Stato e paventa il pericolo che in un prossimo futuro si possa sopperire alle mancanze di organico della polizia attraverso l'utilizzazione degli appartenenti ad un corpo specializzato difficilmente utilizzabile in altri contesti come il suo contrario.

Paolo RUSSO (FI-PdL) manifesta apprezzamento per l'iniziativa della presentazione dell'atto di indirizzo e ritiene utile procedere all'audizione dei soggetti utile a comprendere la vicenda. Suggerisce di focalizzare l'attenzione sulla filiera del sistema dei controlli agricola e agroalimentare aggiungendo ai soggetti già citati anche altri, come le capitanerie di porto, che possano dare utili suggerimenti per la razionalizzazione dei sistemi dei controlli.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) nel condividere l'impostazione della risoluzione, ricorda l'esistenza del Corpo forestale provinciale e della necessità di prevedere una clausola di salvaguardia delle competenze spettanti alle province autonome.

Giuseppe ROMANINI (PD) concorda sulla necessità di procedere ad audizioni.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nei mesi scorsi fu avviato l'esame delle proposte di legge C. 367 ed abbinate, nel corso del cui *iter* sono stati ascoltati in audizione tutti i soggetti preposti ai controlli. Invita pertanto ad individuare le iniziative più utili in relazione all'argomento in discussione, procedendo innanzitutto con l'audizione del Corpo forestale dello Stato e

dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 24 settembre 2014.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.

C. 348 Cenni e C. 1162 Verini.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.55 alle 15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 settembre 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.

C. 348 Cenni e C. 1162 Verini.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del nuovo testo base).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 6 maggio 2014.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del Comitato ristretto, appena conclusa, è stato elaborato un nuovo testo della proposta di legge C. 348.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, nel ricordare che il testo è già stato distribuito ed è a disposizione di tutti i deputati, invita ad adottarlo come testo base per aprire la fase emendativa, sussistendo le condizioni per procedere in tempi brevi.

Luca SANI, *presidente*, propone pertanto di assumere tale testo come testo base per il seguito dell'esame (*vedi allegato 7*).

La Commissione concorda.

Luca SANI, *presidente*, avverte che in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si svolgerà al termine dei lavori, sarà fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Rinvia infine ad altra seduta il seguito dell'esame.

Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità.

C. 77 Realacci, C. 1052 Caon e C. 1223 Gallinella.

(*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina del Comitato ristretto*).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, iniziato nella seduta del 17 luglio 2013.

Luca SANI, *presidente*, fa presente che nella seduta del 17 settembre il Comitato ristretto ha convenuto di sottoporre alla Commissione un testo unificato delle proposte di legge.

Filippo GALLINELLA (M5S) ricorda che è in ogni caso rimasta insoluta la questione della definizione della filiera corta. Ritiene infatti che la definizione recata nel regolamento europeo sia inutil-

mente ribadita nel testo senza aggiungervi alcuna specifica con riferimento al numero dei passaggi che la caratterizzerebbero, definiti nella norma europea meramente di numero limitato. Ritiene pertanto necessario che alla Commissione siano almeno fornite le previsioni normative già adottate in altri Paesi europei, per comprendere meglio la reale portata della norma.

Adriano ZACCAGNINI (Misto) manifesta apprezzamento per l'intervento del collega Gallinella mentre non si comprende quale sia la posizione del Partito Democratico rispetto a questa particolare indicazione del numero dei passaggi, limitati, ma non definiti quantitativamente per dar luogo alla nozione stessa di filiera corta. Ribadisce pertanto il suo convincimento che sia necessario in ogni caso definire il numero dei passaggi per comprendere quale sia la posizione degli altri gruppi su questa specifica questione.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ritiene che il problema non sia quello del numero dei passaggi produttivi per definire la filiera corta, ma condivide l'idea di lasciare ulteriore spazio alle capacità propositive dei gruppi per trovare giuste compensazioni, che peraltro potrebbero essere anche espresse nella fase emendativa dopo aver adottato il testo base. In ogni caso ritiene che una valutazione ulteriore possa essere compiuta sulla base di nuova documentazione degli uffici.

Paolo RUSSO (FI-PdL) ritiene più utile cercare di dirimere eventuali controversie su punti specifici ancora in sede di Comitato ristretto nel quale sarà possibile trovare una sintesi che potrebbe far risparmiare tempo alla Commissione più che farglielo perdere.

Colomba MONGIELLO (PD) ricorda che il dibattito in seno al Comitato ristretto è stato lungo e condiviso e che sul punto relativo al numero dei passaggi per definire la filiera corta si sono determinate tre posizioni che appaiono di difficile

conciliazione. Peraltro ritiene che la Commissione possa dare utili indicazioni sul prosieguo dell'iter.

Filippo GALLINELLA (M5S) osserva che il problema del numero dei passaggi non è ozioso ma riguarda la successiva possibilità di effettuare controlli che, in mancanza di una indicazione puntuale sarebbero difficilmente realizzabili. Osserva poi che in realtà sul punto specifico dei passaggi sono state inviate alcune proposte ma non si è avviato un confronto costruttivo che potrebbe invece essere utile iniziato.

Adriano ZACCAGNINI (Misto) ritiene indispensabile che chi si oppone alla definizione del numero dei passaggi della filiera corta ne chiarisca anche il motivo.

Francesco PRINA (PD) fa presente che l'argomento della filiera corta è già un tema di attualità non solo per gli operatori del settore agroalimentare ma anche per le istituzioni, come la regione Lombardia, che hanno già legiferato in materia. Si tratta dunque di dare vita ad un impianto normativo necessario che attende dal Parlamento di essere definito prima possibile.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) condivide l'esigenza di dovere legiferare in materia, ma proprio per questo motivo potrebbe essere utile un ulteriore passaggio in Comitato ristretto al fine di esaminare l'aspetto che è stato evidenziato.

Luca SANI, *presidente*, prendendo atto degli orientamenti emersi propone di proseguire l'esame in sede di Comitato ristretto per definire la questione evidenziata.

La Commissione concorda.

Luca SANI, *presidente*, rinvia infine ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 15.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 settembre 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 15.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo unificato C. 1512 Meta, C. 73 Realacci, C. 111 Bratti, C. 423 Caparini, C. 608 Decaro, C. 871 Molteni, C. 1085 Grimoldi, C. 1126 Molteni, C. 1177 Garofalo, C. 1263 Nastri, C. 1386 Caparini, C. 1537 Dell'Orco, C. 1616 Nastri, C. 1632 Gebhard, C. 1711 Buonanno, C. 1719 Grimoldi e C. 2063 Gandolfi.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo del disegno di legge, rinviato nella seduta del 17 settembre.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri si è avviata la discussione e la relatrice, onorevole Venittelli si è riservata di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Laura VENITTELLI (PD), *relatore*, nell'illustrare una proposta di parere (*vedi allegato 8*) osserva che la modifica proposta affonda le sue radici nell'esigenza di adeguare la norma su cui è richiesto il

parere della Commissione Agricoltura all'evolversi dell'impianto normativo vigente relativamente al Codice della strada.

Massimiliano BERNINI (M5S) ribadisce le perplessità precedentemente manifestate relativamente ad una modifica normativa che introduce una sorta di *deregulation* nella possibilità di immatricolare trattrici agricole. Ritene infatti sussistere un nesso tra intestatario e conducente del mezzo che non possa essere scisso senza rischiare che soggetti inesperti possano mettersi alla guida di tali mezzi incrementando il tasso di incidentalità. Ritene infatti che si sarebbe dovuto introdurre almeno un limite al dimensionamento dei mezzi pari a 6,5 tonnellate. Non comprende poi il motivo per il quale il legislatore non abbia già previsto diverse categorie di patente agricola al pari di quanto avviene per gli autoveicoli. Esprime infine rammarico per la mancata audizione di organismi specializzati nel settore quali l'INAIL e preannuncia che il suo gruppo si asterrà nella votazione.

Mino TARICCO (PD) fa presente che la modifica normativa prevista risolve alcuni problemi concreti mentre le questioni legate alla sicurezza possono e devono trovare accoglimento in altre sedi. Preannuncia pertanto l'espressione di un parere favorevole.

Monica FAENZI (FI-PdL), esprime parere favorevole.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (*vedi allegato 8*).

Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

C. 2629 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta di ieri.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore Romanini ha svolto la relazione introduttiva si è riservato di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Giuseppe ROMANINI (PD), *relatore*, fa presente che è necessario prendere un po' di tempo per vagliare le osservazioni emerse nel dibattito e successivamente, chiede di poter rinviare l'esame.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.

ALLEGATO 1

**Interrogazione 5-03629 Zaccagnini: Sul dissequestro di terreni coltivati
a mais geneticamente modificato in Friuli Venezia-Giulia.**

TESTO DELLA RISPOSTA

Siamo stati informati dal Corpo Forestale della regione Friuli che l'azienda Fidenato, dopo il dissequestro dei terreni disposto dalla Procura a seguito della distruzione delle coltivazioni di mais transgenico, ha seminato, in modo provocatorio, 50 metri quadrati del proprio terreno con mais non ancora identificato.

La situazione è oggetto di costante monitoraggio da parte della regione e se dovesse essere ufficialmente comunicata la semina di OGM da parte dell'azienda scatterebbero i controlli *in situ* del Corpo Forestale e la denuncia all'autorità giudiziaria.

Infatti, ai sensi dell'articolo 30, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 224 del 2003, l'avvenuta semina deve essere notificata entro 15 giorni all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale.

Qualora l'Azienda Fidenato & C. dovesse procedere alla prescritta notifica, saranno avviate le procedure di campionamento e analisi al fine di verificare l'effettiva presenza di mais OGM.

In caso affermativo, l'azienda Fidenato sarà formalmente denunciata alla Procura della Repubblica per le valutazioni e gli atti di competenza ai sensi della legge n. 116 del 2014, di conversione del decreto-legge n. 91 del 2014, oltre che con l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla legge regionale Friuli n. 5 del 2011 (articolo 2, comma 1), recentemente innovata dalla legge regionale n. 15 del 2014, articolo 2, comma 26, lettera a).

Preciso infine che al riguardo è stata inviata per opportuna conoscenza una prima informativa all'Autorità giudiziaria.

ALLEGATO 2

Interrogazione 5-03630 Massimiliano Bernini: Sulla mancata emanazione del decreto sul potenziamento del servizio fitosanitario nazionale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Proprio in questi giorni si sta svolgendo presso l'Università di Viterbo il Convegno nazionale sul castagno « Castanea 2014 » al quale ha partecipato anche l'onorevole interrogante nell'ambito della Tavola rotonda « La filiera del castagno: criticità e opportunità di sviluppo » dello scorso 23 settembre.

In tale contesto, i rappresentanti di regioni, associazioni castanicole, confederazioni agricole ed enti di ricerca hanno confermato che l'evoluzione positiva dell'infestazione di cinipide sta regredendo a cominciare dalle regioni del nord Italia ove i lanci dell'antagonista *Torymus sinensis* sono iniziati qualche anno prima rispetto alle regioni del centro sud.

Stante la situazione di criticità in cui versa il settore castanicolo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha avanzato la proposta di uno schema di legge delega al Governo, in attuazione della risoluzione approvata il 22 gennaio 2014 dalla XIII Commissione agricoltura della Camera dei deputati, ai fini della emanazione di misure urgenti per la promozione e lo sviluppo competitivo del settore della « Frutta in guscio » con particolare riguardo alla tutela del patrimonio castanicolo nazionale.

Tale proposta di legge, tra le altre azioni, prevede la diffusione a livello nazionale dei metodi di « lotta biologica propagativa » con l'ulteriore diffusione del *Torymus sinensis*, anche all'interno delle aree naturali protette.

Con riguardo ai fondi stanziati con la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di

stabilità 2014), ricordo che l'articolo 1, comma 297, ha autorizzato una spesa di euro 5.000.000 per il potenziamento del Servizio fitosanitario nazionale, con particolare riferimento all'emergenza provocata dal batterio *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) e al potenziamento dei sistemi di monitoraggio e controllo, ivi compresi i controlli sulle sementi provenienti da organismi geneticamente modificati.

La relativa disponibilità è stata ripartita tra i vari settori come (controlli sulle sementi provenienti da organismi geneticamente modificati e potenziamento Servizio fitosanitario nazionale).

All'emergenza Xilella sono stati destinati euro 2.630.430, prontamente messi a disposizione di ARIF (Struttura operativa individuata dalle autorità regionali), da utilizzare per l'attuazione delle misure urgenti per contrastare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione del batterio *Xylella fastidiosa* (Well e Raju).

Un analogo stanziamento è stato richiesto anche per l'esercizio 2015.

A supporto del potenziamento dei Servizi fitosanitari regionali per le varie emergenze fitosanitarie in atto, sono stati altresì assegnati alle regioni euro 4.165.599,50 (con il decreto ministeriale 17 febbraio 2014, n. 3728) ed euro 3.529.473,50 (con il decreto ministeriale 22 luglio 2014, n. 15188), ripartiti tra i Servizi fitosanitari regionali sulla base dei parametri stabiliti nell'ambito dell'intesa sancita tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 29 aprile 2010.

ALLEGATO 3

Interrogazione 5-03631 Oliverio: Sulla tutela dell'agroalimentare italiano nel mondo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come noto, la legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni e integrazioni, ha previsto all'articolo 4, comma 49, non solo il divieto di dichiarare un'indicazione di provenienza falsa o fallace, anche attraverso « l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana », ma facendo obbligo di indicare in ogni caso il luogo di origine dei prodotti o delle merci, al fine di evitare qualunque possibile fraintendimento da parte del cittadino consumatore.

Per migliorare la tutela dei prodotti di origine italiana, abbiamo sempre fortemente sostenuto, in sede europea, l'indicazione obbligatoria del Paese d'origine o del luogo di provenienza dei prodotti, concertando la posizione negoziale con il Dicastero della salute.

Infatti, anche grazie all'impegno e al sostegno del nostro Paese, il 13 dicembre 2013 è stato emanato il Regolamento di esecuzione della Commissione n. 1337 del 2013 che, oltre a stabilire i criteri di etichettatura per gli operatori del settore alimentare delle carni fresche, refrigerate o congelate di suino, ovino, caprino e di volatili, destinate alla commercializzazione, introduce la prescrizione relativa all'indicazione del Paese d'origine o luogo di provenienza ove gli animali sono stati allevati e macellati.

Per contrastare il fenomeno del falso *made in Italy* e del cosiddetto *italian sounding*, abbiamo già avviato da tempo un'intensa attività di controllo su tutto il

territorio nazionale, anche attraverso il costante impegno del Corpo Forestale dello Stato.

Ed infatti, nel corso del 2013, anche il Corpo Forestale dello Stato ha posto in essere un'attività sanzionatoria contro il falso *made in Italy*.

I controlli eseguiti hanno consentito il sequestro di circa 600 tonnellate di prodotti e la comunicazione di oltre 170 notizie di reato alla Procura della Repubblica, assicurando la repressione di tutte quelle condotte penalmente rilevanti poste in contrasto con il leale svolgimento degli scambi commerciali e con la trasparenza informativa nei riguardi del consumatore.

Peraltro, nell'intento di fornire, tra l'altro, maggiore tutela all'identità territoriale dei prodotti alimentari, l'articolo 3 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazione dalla legge 216 del 2014, prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolga una consultazione pubblica tra i consumatori per valutare in quale misura, nelle informazioni relative ai prodotti alimentari, venga percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi e quando l'omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole.

Nell'ambito di tale strategia, decisiva per il sistema Italia, un ruolo fondamentale può essere svolto dal nostro settore agroalimentare che sta manifestando sui mercati mondiali una straordinaria forza

attrattiva e che potrebbe costituire un traino per l'intero *made in Italy*.

Il Governo ha lavorato sul comparto agroalimentare come *asset* strategico del piano per il *made in Italy* che è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 29 agosto scorso con il decreto-legge n. 133, il cosiddetto Sblocca Italia. In particolare, per il settore agroalimentare sono previsti nuovi strumenti di promozione e di tutela del *made in Italy* agroalimentare a favore delle aziende italiane, a partire proprio dalle numerose imprese che hanno investito risorse nei marchi DOP e IGP. In tale quadro sarà realizzato un segno distintivo unico per le operazioni di promozione che saranno realizzate all'estero. Tale segno

distintivo sarà utilizzato anche in occasione dell'Esposizione universale di Milano, che partirà nel maggio 2015, come sappiamo.

La necessità di realizzare questo strumento distintivo, che non mira in alcun modo a sostituirsi ai marchi dei singoli prodotti, è nata dall'accurata analisi del sistema agroalimentare italiano e del suo posizionamento sui mercati internazionali, perché, nonostante le grandi potenzialità di crescita della domanda dei prodotti italiani, a causa dell'eccessiva frammentazione che lo caratterizza, questo sistema ha visto fortemente limitate le proprie attività di export.

ALLEGATO 4

Interrogazione 5-03632 Faenzi: Sui danni subiti dal comparto agricolo toscano a seguito delle recenti calamità atmosferiche.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'evento alluvionale che ha causato danni alle aziende agricole nella regione Toscana, faccio preliminarmente presente che il Ministro è stato in contatto con l'assessore all'agricoltura della regione Toscana, Gianni Salvatori, sin dal primo giorno di calamità e che insieme è stata compiuta una prima analisi della situazione delle province più colpite e delle filiere agricole maggiormente interessate dagli eventi calamitosi, a partire dal vitivinicolo e dall'orticolo.

Ricordo quindi che il decreto legislativo n. 102 del 2004 disciplina il Fondo di solidarietà nazionale e rappresenta il principale strumento a disposizione per far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole. Tuttavia, i pertinenti interventi compensativi possono essere attivati solo nel caso in cui le avversità e le colture colpite non siano comprese nel piano assicurativo annuale per la copertura dei rischi con polizze assicurative agevolate.

Su proposta regionale ed in presenza dei requisiti di legge, possono essere attivate le misure di aiuto in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali danneggiate (ad eccezione degli impianti produttivi vigneti e frutteti e strutture di protezione serre che risultano assicurabili con polizze agevolate per il rischio grandine) e per la ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte.

Peraltro, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, potranno essere adottate misure volte al

ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a carico del Fondo di solidarietà nazionale.

Faccio presente inoltre che, in aggiunta alle risorse recate dal Fondo di solidarietà nazionale, la regione Toscana potrà attivare le misure contenute nei programmi di sviluppo rurale cofinanziati dall'Unione europea.

Segnalo, però che lo strumento degli interventi compensativi, a causa della continua riduzione delle risorse messe a disposizione del Fondo di solidarietà nazionale negli ultimi anni, non riesce a coprire in maniera adeguata ai fabbisogni e che, in ogni caso, le risorse messe a disposizione devono essere considerate ai fini del calcolo del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome; ciò determina ulteriori ritardi nella erogazione degli aiuti ai beneficiari.

Pertanto, risulta evidente la necessità di dare maggiore diffusione ad altri e più incisivi strumenti di intervento come le assicurazioni agevolate, senz'altro più adeguati per fronteggiare calamità naturali come quella di cui trattasi, a cui purtroppo gli agricoltori non si rivolgono con sufficiente decisione.

Vorrei inoltre far presente che, nell'ambito della programmazione comunitaria 2014-2020, il Programma nazionale di sviluppo rurale, presentato alla Commissione dell'Unione europea, comprende anche la misura gestione dei rischi, finalizzata ad incentivare l'adozione da parte degli agricoltori di una serie di

strumenti *ex ante*, come appunto l'assicurazione, i fondi di mutualità e lo strumento per la stabilizzazione dei redditi, nel loro insieme sicuramente più adeguati a rispondere alle necessità delle imprese colpite da eventi eccezionali

come quello segnalato, rispetto ai tradizionali strumenti compensativi *ex post*.

Infine, per favorire la diffusione di questi strumenti, verranno attivate anche apposite azioni informative destinate alle imprese agricole.

ALLEGATO 5

Interrogazione 5-03633 Franco Bordo: Sulle iniziative di contrasto alla proliferazione delle nutrie.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come è noto, la nutria, roditore di grande taglia originario del sud America e quindi alloctono per il nostro Paese, risulta presente su estese porzioni dell'Italia settentrionale e centrale e la sua crescente presenza determina problemi di diversa natura, di cui il più preoccupante è quello inerente la compromissione della tenuta delle arginature fuori terra dei canali di irrigazione e di scolo con conseguente rischio di allagamento delle zone adiacenti in occasione di ondate di piena, stante l'abitudine della specie di scavare cunicoli e camere ipogee anche di notevole estensione.

Peraltro, si segnala che la nutria è considerata una specie selvatica invasiva e che la attuale normativa comunitaria, tuttora in fase di approvazione, indirizza – in via generale – i Paesi membri alla eradicazione di tutte le specie alloctone che rappresentino una minaccia per l'economia e la biodiversità dell'Europa.

Pertanto, per il controllo di tale specie, il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ha approvato la modifica dell'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che prevede l'equiparazione della specie ai ratti, ai topi propriamente detti ed alle arvicole, ai quali non viene accordata alcuna forma di tutela.

Tale innovazione comporta la mancata applicazione delle sanzioni amministrative o penali di cui agli articoli 30 e 31 della citata legge n. 157 del 1992, nei casi di abbattimento della specie da parte di cacciatori o di proprietari di fondi agricoli.

Da ciò deriva la possibilità di attuare piani di controllo anche finalizzati all'eradicazione della specie.

Alla luce della modifica normativa, appare allo stato necessario affrontare le varie problematiche relative, tra l'altro, allo smaltimento delle carcasse, per la quale si ritiene auspicabile l'emanazione di norme in materia di polizia veterinaria, anche alla luce delle Linee guida per la gestione della specie in parola emanate dall'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA).

Non di meno, in relazione alla delicatezza della materia trattata e alla coeva esistenza di contrapposte modalità di tutela, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestale, di concerto con le altre Amministrazioni interessate, non esclude la possibilità di attivare, fin da ora, una fase di monitoraggio e approfondimento.

Detta attività sarà volta a promuovere l'adozione, nell'ambito di una produttiva dialettica parlamentare, di atti normativi, anche di carattere secondario, che si dovessero rendere necessari, al fine di affrontare le problematiche emerse a livello territoriale e dal confronto con gli enti locali preposti, tra cui il ristoro dei danni subiti, il ricordato smaltimento delle carcasse e la prevenzione di possibili rischi igienico sanitari per l'uomo, oltre che, eventualmente, di coordinare i piani di controllo ed eradicazione a livello locale.

Con riferimento ai piani di controllo delle province cui si fa cenno nell'interrogazione, si segnala che tali piani non avevano prodotto nessun apprezzabile risultato in termini di controllo delle nutrie

e, proprio sulla base di tale circostanza, si è resa necessaria la modifica legislativa approvata che ora dovrà essere coordinata dal punto di vista attuativo, al fine di elaborare nuove modalità di intervento atte a garantire un'efficace azione di controllo ed eradicazione della specie.

Si fa peraltro presente che il ricorso a determinate metodologie di controllo ed eradicazione (ad esempio, con l'impiego di esche) delle nutrie potrebbe impattare sulla consistenza di altre popolazioni di animali selvatici e comportare rischi igie-

nico-sanitari per l'uomo dovuti alla manipolazione della specie in cui viene riscontrata positività alla leptospirosi. Infine è da considerare la problematica relativa allo smaltimento delle carcasse.

Trattasi, quindi, di una problematica con evidenti risvolti di carattere sanitario, per la cui gestione si svolgerà un apposito incontro tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero della salute per condividere specifiche linee di intervento da inviare alle regioni.

ALLEGATO 6

Interrogazione 5-03628 Caon: Sulla situazione del mercato delle patate a seguito dell'embargo russo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Siamo consapevoli dei fatti esposti dall'interrogante e della grave situazione che le decisioni del Governo di Mosca stanno creando all'economia sia nazionale che europea, in particolare nel settore dei prodotti agroalimentari.

Si tratta di una problematica importante sulla quale la Presidenza italiana ha lavorato da subito assai intensamente insieme alla Commissione.

Sul tema, è stato convocato un Consiglio straordinario il 5 settembre scorso, che ha consentito di fare il punto sulle misure già adottate e in via di definizione.

In particolare, sono stati adottati, con misure d'urgenza, atti delegati finalizzati al sostegno dei comparti ortofrutticoli penalizzati dall'embargo e all'apertura dello stoccaggio privato di formaggi, burro e latte in polvere.

Nello specifico, la Commissione ha sospeso l'efficacia del regolamento a causa della numerosità di richieste pervenute a fronte del plafond assegnato, assicurando nel contempo il rispetto dei relativi pagamenti.

Tuttavia, già la scorsa settimana, al Comitato di gestione, è stata presentata una nuova bozza di regolamento che per il futuro rimodula le misure di sostegno sulla base dei quantitativi esportati verso la Russia. Come ha sottolineato il Com-

missario Ciolos, si prevedono contributi per Stato membro e per gruppi di prodotti, in base ai dati 2013 dell'export verso la Russia colpiti dal bando.

Ad ogni modo, con riferimento allo specifico oggetto dell'interrogazione, ritengo di poter rassicurare l'interrogante in merito alle preoccupazioni rappresentate per gli eventuali danni indiretti al mercato dei prodotti ad indicazione geografica in generale ed in particolare della patata di Bologna DOP, poiché trattasi di un mercato completamente diverso da quello del prodotto generico.

Difatti, il prodotto DOP ha caratteristiche peculiari di eccellenza ben note al consumatore italiano ed europeo, poiché facilmente riconoscibile grazie ai simboli di qualità apposti su di esso.

Ed invero, l'eccellenza dei requisiti dei prodotti DOP e IGP è fissata in specifici disciplinari di produzione e tali prodotti sono costantemente sottoposti a controlli di qualità.

Il consumatore finale è a conoscenza dell'eccellenza di tali prodotti ed è in grado di scegliere come indirizzare i propri acquisti, grazie anche alle forti campagne promozionali e di valorizzazioni di tali prodotti che il Ministero costantemente finanzia e pone in essere.

ALLEGATO 7

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. Nuovo testo C. 348 Cenni e C. 1162 Verini.**NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO E ADOTTATO DALLA COMMISSIONE COME TESTO BASE**

ART. 1.

(Oggetto e finalità).

1. La presente legge, in linea con la Convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 1994, n. 124, con il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101, con il Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e con le «Linee guida nazionali per la conservazione *in situ*, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario», adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2012, stabilisce i principi per l'istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, finalizzato alla tutela delle risorse genetiche locali dal rischio di estinzione e di erosione genetica.

2. La tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare sono perseguite anche attraverso la tutela del territorio rurale, contribuendo a limitare i fenomeni di spopolamento e a preservare il territorio da fenomeni di inquinamento genetico e di perdita del patrimonio genetico.

3. Il sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare è costituito da:

a) l'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare di cui all'articolo 3;

b) la Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare di cui all'articolo 4;

c) il Portale nazionale della biodiversità agraria e alimentare di cui all'articolo 5;

d) il Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare di cui all'articolo 8.

4. Per le finalità della presente legge, le amministrazioni centrali, regionali e locali nonché gli enti e organismi pubblici interessati sono tenuti a fornire ai soggetti del sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare i dati e le informazioni nella loro disponibilità.

5. Ai fini della valorizzazione e della trasmissione delle conoscenze sulla biodiversità agraria e alimentare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono anche le attività degli agricoltori tese allo sviluppo di sistemi sementieri informali a livello territoriale, al recupero delle risorse genetiche vegetali locali e allo svolgimento di attività di prevenzione e di gestione del territorio necessarie al raggiungimento degli obiettivi di conservazione della biodiversità agraria e alimentare.

6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono progetti tesi alla trasmissione agli agricoltori, agli studenti e ai consumatori delle conoscenze acquisite in materia di biodiversità agraria e alimentare, attraverso adeguate attività di formazione e iniziative culturali.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge, per « risorse genetiche » si intende il materiale genetico di origine vegetale, animale e microbico, avente un valore effettivo o potenziale per l'alimentazione e l'agricoltura.

2. Ai fini della presente legge, sono considerate « locali » le risorse genetiche:

a) originarie di uno specifico territorio;

b) che, seppure di origine alloctona, ma non invasiva, siano state introdotte da lungo tempo nell'attuale territorio di riferimento e integrate tradizionalmente nella sua agricoltura e nel suo allevamento;

c) originarie di uno specifico territorio, ma attualmente scomparse e conservate in orti botanici, allevamenti o centri di conservazione o ricerca in altre regioni o Paesi.

3. Si definiscono agricoltori custodi gli agricoltori che si impegnano nella conservazione *on farm* e *in situ* delle risorse genetiche locali a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Si definiscono allevatori custodi gli allevatori che si impegnano nella conservazione *on farm* e *in situ* delle risorse genetiche animali locali a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalità previste dai disciplinari per la tenuta dei libri genealogici o registri anagrafici di cui alla legge

15 gennaio 1991, n. 30, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529.

4. Ai fini della presente legge, le espressioni non diversamente definite sono utilizzate secondo il significato che ad esse è attribuito dagli accordi internazionali indicati all'articolo 1, dal Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo, dalle Linee guida nazionali di cui all'articolo 1, o dalle eventuali successive modificazioni degli stessi.

ART. 3.

(Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare).

1. È istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare.

2. Nell'Anagrafe sono indicate tutte le risorse genetiche locali di origine vegetale, animale o microbica a rischio di estinzione o di erosione genetica.

3. L'iscrizione all'Anagrafe di una risorsa genetica locale è subordinata a un'istruttoria finalizzata alla verifica dell'esistenza di una corretta caratterizzazione e individuazione della risorsa, di una sua adeguata conservazione *in situ*, *on farm* o *ex situ*, dell'indicazione corretta del luogo di conservazione e della eventuale possibilità di generare materiale di moltiplicazione. In mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti non si può procedere all'iscrizione.

4. Le specie, varietà o razze già individuate dai repertori o registri vegetali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o dai libri genealogici e i registri anagrafici disciplinati dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, sono inseriti di diritto nell'Anagrafe.

5. Le risorse genetiche iscritte all'Anagrafe sono mantenute sotto la responsabilità e il controllo pubblico e non sono brevettabili né possono essere oggetto di protezione tramite privativa dell'Unione europea o nazionale per ritrovati vegetali;

altresì non sono brevettabili quelle essenzialmente derivate da tali varietà e razze.

6. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Comitato permanente di cui all'articolo 7, con proprio decreto, definisce le modalità di istituzione e di funzionamento dell'Anagrafe.

ART. 4.

(Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare).

1. È istituita la Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare, composta:

a) dalle strutture locali, regionali e nazionali per la conservazione *ex situ* del germoplasma;

b) dagli agricoltori e dagli allevatori custodi.

2. La Rete nazionale svolge ogni attività diretta a preservare le risorse genetiche locali dal rischio di estinzione o di erosione genetica, attraverso la conservazione *in situ*, *on farm* ed *ex situ*, e a incentivarne la reintroduzione in coltivazione o altre forme di valorizzazione.

3. La Rete nazionale è coordinata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Con decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità tecniche di attuazione del presente articolo.

ART. 5.

(Portale nazionale della biodiversità agraria e alimentare).

1. È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il

Portale nazionale della biodiversità agraria e alimentare, al fine di:

a) costituire un sistema di banche dati interconnesse delle risorse genetiche locali individuate, caratterizzate e presenti sul territorio nazionale;

b) consentire la diffusione delle informazioni sulle risorse genetiche locali al fine di ottimizzare gli interventi volti alla loro tutela e gestione;

c) consentire il monitoraggio dello stato di conservazione della biodiversità agraria e alimentare in Italia.

2. Gli enti pubblici di ricerca comunicano al Portale anche attraverso le rispettive piattaforme di documentazione, i risultati delle ricerche effettuate sulle risorse genetiche locali di interesse ai fini della presente legge.

ART. 6.

(Conservazione in situ, on farm ed ex situ).

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, individuano i soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza in materia per attivare la conservazione *ex situ* delle risorse genetiche locali del proprio territorio, anche al fine della partecipazione alla Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano gli agricoltori custodi, anche su richiesta degli agricoltori stessi, per attivare la conservazione *in situ* e *on farm* delle risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione o di erosione genetica del proprio territorio e provvedono alla loro iscrizione alla Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare.

ART. 7.

(Linee guida nazionali per la conservazione della biodiversità agraria e alimentare).

1. All'aggiornamento del Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e delle «Linee guida nazionali per la conservazione *in situ*, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario», adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2012, si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare.

2. Il Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e le Linee guida nazionali sono aggiornati al fine di tener conto dei progressi ottenuti nelle attività di attuazione e degli sviluppi di natura normativa o scientifica a livello nazionale e internazionale.

3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare, individua centri di riferimento specializzati nella raccolta, nella preparazione e nella conservazione delle risorse genetiche locali.

ART. 8.

(Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare).

1. Al fine di garantire il coordinamento delle azioni a livello statale, regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di tutela della biodiversità agraria e alimentare, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali, il Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare. Il Comitato è rinnovato ogni cinque anni.

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, o da un soggetto da esso delegato, ed è costituito da sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con funzioni di coordinamento, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e da un rappresentante degli agricoltori custodi. Qualora il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, anche su richiesta dei rappresentanti di cui al periodo precedente, lo ritenga necessario, il Comitato può essere integrato con la presenza di rappresentanti di enti e istituzioni pubblici e privati.

3. Il Comitato ha, in particolare, i seguenti compiti:

a) individuare gli obiettivi e i risultati delle singole azioni contenute nel Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo;

b) raccogliere le richieste di ricerca avanzate dai soggetti pubblici e privati e trasmetterle alle istituzioni scientifiche competenti;

c) favorire lo scambio di esperienze e di informazioni al fine di garantire l'applicazione della normativa vigente in materia;

d) raccogliere e armonizzare le proposte di intervento volte alla tutela e all'utilizzo sostenibile delle risorse genetiche locali, coordinando le azioni da realizzare;

e) favorire il trasferimento delle informazioni agli operatori locali;

f) definire un sistema comune di individuazione, di caratterizzazione e di valutazione delle risorse genetiche locali.

4. Il Comitato svolge, altresì, le funzioni già assegnate al Comitato permanente per le risorse genetiche istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 marzo 2009, n. 6214, che è soppresso.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento del Comitato. Al funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione al Comitato non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi spese comunque denominati.

ART. 9.

(Tutela delle varietà vegetali iscritte all'Anagrafe e dei prodotti agroalimentari tutelati da marchi).

1. Al comma 4 dell'articolo 45 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) le varietà vegetali iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare nonché le varietà dalle quali discendono produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui discendono i prodotti agroalimentari tradizionali ».

ART. 10.

(Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare).

1. Ai fini della tutela della biodiversità di interesse agricolo oggetto della presente

legge, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito a decorrere dall'anno 2015 il Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare, destinato a sostenere le azioni degli agricoltori e degli allevatori nell'ambito delle disposizioni previste dalla presente legge. L'utilizzo del Fondo è consentito anche per la corresponsione di adeguati indennizzi ai produttori agricoli che hanno subito eventuali danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti ai sensi delle disposizioni vigenti. Il Fondo è alimentato mediante quota parte, pari al cinque per cento, dei proventi delle sanzioni pecuniarie relative ai reati ambientali e mediante i proventi delle sanzioni comminate per il delitto di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, definisce le modalità di funzionamento del Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare e individua le azioni di tutela della biodiversità da sostenere.

ART. 11.

(Commercializzazione di sementi di varietà da conservazione).

1. Il comma 6 dell'articolo 19-*bis* della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:

« 6. Agli agricoltori che producono le varietà di sementi iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, è ricono-

sciuto il diritto alla vendita diretta e in ambito locale di sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà e prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio all'interno della Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare, secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria ».

ART. 12.

(Istituzione degli itinerari della biodiversità agraria e alimentare).

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a realizzare periodiche campagne promozionali di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. In tale ambito, sono altresì previsti appositi itinerari, al fine di promuovere la conoscenza delle risorse genetiche locali iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare e lo sviluppo dei territori interessati, anche attraverso l'indicazione dei luoghi di conservazione *in situ*, *on farm* ed *ex situ* e dei luoghi di commercializzazione dei prodotti alle stesse risorse connessi, compresi i punti di vendita diretta.

ART. 13.

(Comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare).

1. Al fine di sensibilizzare la popolazione, di sostenere le produzioni agrarie e alimentari, in particolare della Rete nazionale di cui all'articolo 4, nonché di promuovere comportamenti atti a tutelare la biodiversità agraria e alimentare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con il contributo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dei consorzi di tutela e di altri soggetti rico-

nosciuti, promuovono l'istituzione di comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare.

2. Ai fini della presente legge, sono definite comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare gli ambiti locali derivanti da accordi tra agricoltori locali, agricoltori e allevatori custodi, gruppi di acquisto solidale, istituti scolastici e universitari, centri di ricerca, associazioni per la tutela della qualità della biodiversità agraria e alimentare, mense scolastiche, ospedali, esercizi di ristorazione, esercizi commerciali, piccole e medie imprese artigiane di trasformazione agraria e alimentare, nonché enti pubblici.

3. Gli accordi di cui al comma 2 possono avere come oggetto:

a) lo studio, il recupero e la trasmissione di conoscenze sulle risorse genetiche locali;

b) la realizzazione di forme di filiera corta, di vendita diretta, di scambio e di acquisto di prodotti agricoli e alimentari nell'ambito di circuiti locali;

c) lo studio e la diffusione di pratiche proprie dell'agricoltura biologica e di altri sistemi colturali a basso impatto ambientale e volti al risparmio idrico, alla minore emissione di anidride carbonica, alla maggiore fertilità dei suoli e al minore utilizzo di imballaggi per la distribuzione e per la vendita dei prodotti;

d) lo studio, il recupero e la trasmissione dei saperi tradizionali relativi alle colture agrarie, alla naturale selezione delle sementi per fare fronte ai mutamenti climatici e alla corretta alimentazione.

ART. 14.

(Istituzione della giornata della biodiversità agraria e alimentare).

1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 22 maggio quale « giornata della biodiversità agraria e alimentare ». Tale riconoscimento non determina riduzione dell'orario di lavoro degli uffici pubblici

né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

2. In occasione della giornata della biodiversità agraria e alimentare sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri, seminari, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, dedicate ai valori universali della biodiversità agricola e sulle modalità di tutela e conservazione del patrimonio esistente.

ART. 15.

(Interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e alimentare).

1. Il piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, predisposto ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29

ottobre 1999, n. 454, prevede interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e alimentare, sulle tecniche necessarie per favorirla, tutelarla e svilupparla nonché interventi finalizzati al recupero di pratiche corrette in riferimento all'alimentazione umana, all'alimentazione animale con prodotti non geneticamente modificati e al risparmio idrico.

2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dispone, per ciascun anno di riferimento dello stato di previsione, una quota nell'ambito dello stanziamento di propria competenza per il finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversità agraria e alimentare, proposti da enti pubblici e privati, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica. Con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali definisce l'entità delle risorse disponibili, le modalità di accesso alla gara e le tipologie di progetti ammissibili.

ALLEGATO 8

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo testo unificato C. 1512 Meta e abb.)

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato, per i profili di competenza, il nuovo testo unificato dei progetti di legge C. 1512 Meta e abbinate, recante modifiche al Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

tenuto conto che la proposta di modifica di cui all'articolo 4 sopprime la limitazione normativa contenuta al comma 2 dell'articolo 110 del Codice della strada, che stabilisce che le macchine agricole possano essere immatricolate solo a nome di titolari di imprese agricole o di altri specifici soggetti (titolare di impresa forestale o che effettua lavorazioni

agromeccaniche o locazione di macchine agricole, enti e consorzi pubblici), consentendo invece di procedere all'immatricolazione del mezzo a tutti coloro che si dichiarino proprietari;

tenuto conto altresì che la previsione normativa che oggi si intende modificare era motivata dal regime degli sgravi fiscali per l'acquisto del gasolio a tasso agevolato, regime successivamente modificato per la parte relativa al possesso dei requisiti soggettivi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 750 Dell'Orco e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	241
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	260
DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	245

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/13/CE recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE. Atto n. 104 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	256
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova. Atto n. 107 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	257
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane. Atto n. 105 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento</i>)	259
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	259

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 settembre 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.10.

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali.

C. 750 Dell'Orco e abb.

(Parere alla X Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione.*)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 settembre 2014.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che l'esame in Aula del provvedimento dovrebbe avere inizio domani, giovedì 25 settembre, e che la Commissione dovrà quindi esprimersi entro la seduta odierna.

Invita la relatrice ad illustrare i contenuti del provvedimento.

Chiara SCUVERA (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad

esprimere il parere alla Commissione X sul testo unificato delle proposte di legge n. 750 Dell'Orco, n. 947 d'iniziativa popolare, n. 1042 Benamati, n. 1240 Baruffi, n. 1279 Abrignani, n. 1627 Allasia e n. 1809 Minardo, come modificato dalla X Commissione Attività produttive.

Segnala, in via preliminare, che l'iter del provvedimento è stato avviato, presso la X Commissione, il 20 giugno 2013, a seguito dell'iscrizione nel programma dei lavori dell'Assemblea di una proposta di legge in quota opposizione (la proposta n. 750 Dell'Orco), alla quale, una volta iniziato l'esame in sede referente, sono state abbinate altre iniziative sia di natura parlamentare che popolare. Ricorda che la proposta di legge C. 750 Dell'Orco prevedeva la liberalizzazione in materia di orari di apertura e chiusura solo per gli esercizi commerciali ricadenti nei comuni a carattere turistico o città d'arte, demandando alle Regioni, d'intesa con gli enti locali e le associazioni di categoria, la definizione di un piano per la regolazione dei giorni di apertura.

Del provvedimento la XIV Commissione aveva avviato l'esame, nella seduta del 1° ottobre 2013.

Dopo il disabbinamento della proposta di legge C. 750, la X Commissione ha approvato diversi emendamenti, interamente soppressivi dei due unici articoli di cui si componeva il provvedimento. La Commissione in sede referente ha quindi conferito mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso contrario, mentre il gruppo del M5S ha nominato un proprio relatore di minoranza, presentando un testo alternativo alla stessa proposta C. 750. Il provvedimento, quindi, posto all'esame dell'Assemblea il 14 ottobre 2013, è stato rinviato in Commissione nella seduta del 22 ottobre 2013.

La Commissione di merito ha così ripreso, nella seduta del 30 ottobre 2013, l'esame in sede referente, predisponendo un nuovo testo unificato delle proposte di legge in questione.

All'esito di un lungo e complesso dibattito, nella giornata di ieri la Commissione Attività produttive ha infine appro-

vato diversi emendamenti al testo, sul quale oggi la Commissione XIV è chiamata ad esprimersi.

Il nuovo testo unificato in esame, composto da quattro articoli, reca disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, intervenendo su quanto disposto dall'articolo 31 del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto Salva-Italia), che – modificando l'articolo 3, comma 1, lettera *d-bis*) del decreto-legge n. 223 del 2006 – ha reso la liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali permanente, superandone la sperimentality ed estendendone l'applicazione, prima limitata alle località turistiche e d'arte, a tutto il territorio nazionale.

In particolare, vengono reintrodotte alcune norme di regolazione della liberalizzazione – prevista dalla disciplina vigente – degli orari degli esercizi commerciali.

L'articolo 1 riformula l'articolo 3, comma 1, lettera *d-bis*), del decreto-legge n. 223 del 2006, prevedendo l'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio e che, in dodici giorni festivi dell'anno specificamente individuati, le attività commerciali debbano essere svolte nel rispetto degli orari di apertura e di chiusura domenicale e festiva (articolo 1, comma 1, lettera *a*)).

Ciascun esercente può liberamente derogare a tali disposizioni, fino ad un massimo di sei giorni di chiusura obbligatoria, dandone preventiva comunicazione al comune competente per territorio.

Non sono invece soggette ad alcun obbligo di chiusura domenicale o festiva le attività già esentate dal rispetto delle norme sugli orari di vendita di cui al decreto legislativo n. 114 del 1998, né le attività di somministrazione di alimenti e bevande.

L'articolo 2 stabilisce che ciascun comune, anche in coordinamento con altri comuni contigui, in particolare nelle aree metropolitane, può predisporre accordi territoriali non vincolanti per la definizione degli orari e delle chiusure degli esercizi commerciali, ferme restando le summenzionate limitazioni. In particolare, il comma 3 prevede che, per la predispo-

sizione degli accordi territoriali di cui al comma 1, i comuni consultino le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti. Il successivo comma 6 prevede che le regioni definiscano criteri e parametri per l'individuazione di aree ove gli accordi territoriali in materia di orari degli esercizi commerciali possono essere adottati in forma coordinata tra i comuni interessati, nonché criteri generali di determinazione e coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e dello spettacolo, dei trasporti. Anche in questo caso si prevede la consultazione delle organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti. Segnalo, per completezza, che il comma 5 prevede che, al fine di favorire l'adesione a tali accordi territoriali da parte delle micro, piccole e medie imprese del commercio, le regioni e i comuni possano stabilire incentivi, anche sotto forma di agevolazioni fiscali relative ai tributi di propria competenza. Il successivo comma 7 prevede che ciascuna regione istituisca un osservatorio (senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente) con il compito di verificare gli effetti derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 6 del medesimo articolo 2, nonché dall'articolo 1 del presente provvedimento, con la partecipazione di rappresentanti delle amministrazioni pubbliche regionali e locali competenti, delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori dei settori interessati e dei consumatori.

L'articolo 3 del testo unificato, modificando la disciplina del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuisce al sindaco, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, il potere di definire – per un periodo non superiore ai tre mesi – gli orari di apertura di esercizi pubblici e

attività commerciali in particolari aree del territorio comunale interessate da fenomeni di aggregazione notturna, qualora per particolari esigenze puntualmente individuate dalla norma si renda necessario limitare l'afflusso di pubblico. Il comma 2 del medesimo articolo reca la disciplina relativa alle sanzioni amministrative applicabili per la mancata applicazione delle disposizioni relative agli orari di apertura degli esercizi commerciali di cui all'articolo 1.

L'articolo 4 dispone l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico di un Fondo per il sostegno delle micro, piccole e medio imprese del commercio.

Ai fini del finanziamento del Fondo è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 per l'erogazione dei contributi destinati all'ampliamento dell'attività, per la dotazione di nuovi strumenti e sistemi di sicurezza innovativi, per l'acquisizione di servizi, e per l'accrescimento dell'efficienza energetica.

È invece autorizzata la spesa di euro 3 milioni annui a decorrere dall'anno 2015 per l'erogazione dei contributi per il pagamento dei canoni di locazione e per l'acquisizione di servizi.

Con successivo decreto ministeriale – da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame – sono definiti i requisiti di accesso ai contributi e i criteri per la determinazione dell'entità degli stessi.

Il comma 4 del medesimo articolo disciplina la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 4-bis reca le norme di copertura degli oneri derivanti da tali disposizioni, pari a 18 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Segnala in conclusione che, al di là dell'approfondito dibattito che sul provvedimento si è sviluppato presso la Commissione Attività produttive, anche con riferimento alle norme di copertura, non sono emersi profili problematici in ordine

alla compatibilità delle disposizioni in discussione con la normativa dell'Unione europea. Ricorda peraltro che non vi sono specifiche disposizioni di derivazione europea in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, trattandosi di una competenza rimessa alla potestà dei singoli Stati; rileva in proposito come in altri paesi dell'Unione europea vi siano normative anche più restrittive di quella italiana.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Adriana GALGANO (SCpI), come già emerso nel corso del dibattito presso la X Commissione, il suo gruppo ritiene che il provvedimento in esame rappresenti un ritorno indietro rispetto alla legislazione definita dal Governo Monti. Esprime, in particolare, netta contrarietà all'articolo 4, che destina diciotto milioni di euro l'anno per il finanziamento del Fondo per il sostegno delle imprese del commercio. Si tratta di una misura che, anche per la sua esiguità, non potrà in alcun modo essere risolutiva e che testimonia di un modo vecchio di intervenire a fronte di problemi, assai gravi, che dovrebbero essere affrontati con ben altra visione e incisività.

Cosimo PETRAROLI (M5S) richiama la normativa in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali vigente negli altri Paesi europei, che prevede nella maggior parte dei casi la chiusura domenicale obbligatoria e appare assai più rigida di quella italiana. Ritiene in proposito che le modifiche di liberalizzazione introdotte in tale ambito dal Governo Monti non abbiano portato alcun beneficio ma, al contrario, abbiano provocato uno sbilancio sul piano della concorrenza. Il risultato sinora registrato è la chiusura di circa centomila attività commerciali; a fronte di questa situazione il provvedimento in esame, che limita a sei le domeniche di chiusura obbligatoria, appare soprattutto come una presa in giro e per tale motivo preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice. Invita il PD e la

maggioranza a riflettere sui motivi che li spingono a discostarsi dagli orari degli esercizi commerciali adottati in tutta Europa, danneggiando gli esercenti italiani.

Rocco BUTTIGLIONE (PI) osserva come l'idea che un maggior numero di ore di apertura dei negozi corrisponda ad un aumento del volume delle vendite, appare smentita dai fatti, né consente la creazione di posti di lavoro, come dimostrato dalla attuale situazione italiana. Sebbene si possa valutare positivamente la concessione di una maggiore libertà di scelta agli esercenti ritiene che non sia plausibile, sotto il profilo della tutela della libera concorrenza, l'ipotesi di « premiare » con incentivi coloro che aderiscono agli accordi territoriali predisposti dai comuni. I fondi a disposizione, peraltro, appaiono così ridotti, se riferiti all'intero territorio nazionale, che la loro efficacia appare dubbia.

Preannuncia, in ogni caso, il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Florian KRONBICHLER (SEL) ritiene che le misure di liberalizzazione in esame svantaggino i piccoli negozi e finiranno per favorire soprattutto la grande distribuzione. Osserva in proposito che nella regione Trentino-Alto Adige, sulla base delle competenze riconosciute alle Province autonome, vigono regole assai restrittive in materia di orari degli esercizi commerciali, in analogia con quanto avviene in molti paesi europei. Si tratta tuttavia di una autonomia che viene di fatto esautorata dal principio di tutela della concorrenza, di competenza statale, che viene fatto prevalere.

Rocco BUTTIGLIONE (PI) invita la relatrice ad inserire nel parere un richiamo alla opportunità di verificare la compatibilità delle disposizioni con le regole europee della concorrenza.

Adriana GALGANO (SCpI) si associa alla richiesta formulata dall'onorevole Buttiglione.

Chiara SCUVERA (PD), con riferimento alle osservazioni formulate dai colleghi Petraroli e Galgano, rinvia al dibattito presso svoltosi presso la Commissione di merito; rileva in ogni caso come nel provvedimento in esame venga affermato un principio di regolazione del mercato.

Con riferimento quindi al Fondo per il sostegno delle imprese del commercio, precisa che questo è destinato alle imprese rientranti nella definizione di « esercizi di vicinato » e non agli esercizi che aderiscano agli accordi territoriali di cui all'articolo 2. Con riferimento poi alla conformità con la disciplina europea, presume che nei bandi le imprese dovranno dichiarare la conformità degli aiuti loro complessivamente destinati alla soglia *de minimis*, in conformità con la disciplina degli aiuti di Stato.

In ogni caso accoglie la richiesta formulata di inserire nel parere una osservazione volta a invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di esplicitare nel provvedimento che le misure di natura fiscale previste all'articolo 2, comma 5, debbano essere definite nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Formula quindi una nuova proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dalla relatrice.

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

C. 2629 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Massimiliano MANFREDI (PD), *relatore*, ricorda che il decreto-legge in esame

si compone di 44 articoli recanti disposizioni aventi contenuto eterogeneo, concernenti le opere pubbliche, la digitalizzazione, la semplificazione burocratica, il dissesto idrogeologico e il rilancio delle attività produttive.

Prima di procedere alla illustrazione sintetica degli articoli del decreto-legge, intende segnalare, con riferimento ai profili di interesse della XIV Commissione, le procedure di contenzioso avviate da parte della Commissione europea che interessano alcune delle disposizioni contenute nel decreto-legge in esame.

Con riferimento all'articolo 7 che prevede norme sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, segnala che il 10 aprile 2014, la Corte di giustizia europea ha dichiarato l'inadempienza dell'Italia per il mancato rispetto della normativa comunitaria relativa al trattamento delle acque reflue urbane (direttiva 91/271/CEE), condannandola al pagamento delle spese (Causa C-85/13). Con una precedente sentenza del 19 luglio 2012 (causa C-565/10), relativa alla procedura di infrazione 2004/2034, la Corte europea ha dichiarato l'inadempimento dell'Italia per non avere predisposto adeguati sistemi per il convogliamento e il trattamento delle acque reflue in numerosi centri urbani con oltre 15.000 abitanti entro il termine previsto del 31 dicembre 2010, come previsto dalla direttiva 91/271/CE. Con riferimento ad ulteriori agglomerati urbani (tra cui Roma, Firenze, Napoli, Bari e Pisa) risultanti, sulla base dei dati in suo possesso, non conformi alla direttiva 91/271/CEE, la Commissione europea, il 31 marzo 2014, ha aperto una nuova procedura di infrazione (2014/2059), inviando alle autorità italiane una lettera di costituzione in mora ex articolo 258 TFUE, per la non conforme applicazione della direttiva sulle acque reflue urbane. I rilievi della Commissione riguardano la non conformità del sistema di depurazione delle acque reflue nei comuni indicati rispetto alla direttiva.

Con riferimento all'articolo 34 che contiene disposizioni sulle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza dei

siti contaminati, ricorda che la Commissione europea ha avviato il 26 settembre 2013 una procedura di infrazione (n. 2177/2013) nei confronti dell'Italia contestando che lo stabilimento siderurgico di Taranto sarebbe gestito in violazione della normativa europea sia in materia di emissioni industriali sia di responsabilità ambientale. In particolare, la Commissione rileva il mancato rispetto dell'articolo 14, lettera a), della direttiva 96/61/CE (*Integrated Pollution Prevention and Control* – IPPC), a norma del quale gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il gestore rispetti, nel proprio impianto, le condizioni dell'autorizzazione.

In merito ad alcune disposizioni contenute nel decreto-legge sottolinea che sono in corso di esame da parte delle istituzioni dell'Unione europea alcuni documenti che illustrerà brevemente.

Per quanto riguarda la diffusione della banda larga (articolo 6 del decreto), ricorda che l'Agenda digitale europea (COM (2010) 245) ha fissato determinati obiettivi. Come risulta dall'ultima valutazione della Commissione di giugno 2014 l'Italia è all'ultimo posto per quanto riguarda la diffusione della banda larga ad alta velocità (velocità pari o superiori a 30Mbps) e al penultimo posto (seguita solo dalla Grecia) per quanto riguarda la diffusione della banda larga ultra veloce (velocità pari o superiori a 100Mbps). Ricorda che nell'ambito del quadro finanziario pluriennale dell'UE 2014-2020 sono previsti due canali di finanziamento per interventi volti a migliorare la diffusione della banda larga: i Fondi strutturali 2014-2020 in cui si prevede di destinare 1,925 miliardi di euro di stanziamenti UE all'obiettivo tematico n. 2 « migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime », nonché il Meccanismo per collegare l'Europa (*Connecting Europe Facility* – CEF), nel cui ambito è previsto uno stanziamento pari a 1 miliardo di euro all'interno per investimenti in reti a banda larga veloci e ultraveloci.

Con riferimento all'articolo 13 in tema di *project bond*, segnala che il 26 giugno

2013 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (COM(2013)462), che istituisce un quadro comune per i fondi d'investimento che vogliono iniettare capitali in società e progetti a lungo termine (*European Long-Term Investment Funds*, ELTIF). Il Parlamento europeo ha esaminato la proposta il 16 aprile 2014, e – in assenza di un accordo in prima lettura con il Consiglio dell'UE – ha deciso di rinviare il testo in commissione per approfondirne l'esame.

Con riguardo all'articolo 33 riguardante la bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli – Coroglio, ricorda che l'accordo di partenariato relativo ai fondi strutturali e di investimento dell'UE per il periodo 2014-2020 contempla nell'ambito dell'Obiettivo tematico 6 « Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse » specifici stanziamenti per interventi di bonifica di aree inquinate.

In materia di smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 35, segnala che, lo scorso 2 luglio, la Commissione europea ha presentato una comunicazione sull'economia circolare che prevede la modernizzazione della politica in materia di rifiuti e dei suoi obiettivi, trasformandoli in una risorsa e una proposta di direttiva per la revisione delle direttive vigenti sui rifiuti al fine di porle in linea con gli obiettivi della tabella di marcia per l'impiego efficiente delle risorse e con quelli del settimo programma d'azione per l'ambiente.

Con riferimento ai gasdotti, di cui all'articolo 37, ricorda che nella strategia di sicurezza energetica (COM(2014)330), presentata il 28 maggio 2014, la Commissione europea sottolinea la necessità di rendere sicuri gli approvvigionamenti energetici europei attraverso anche una politica attiva per la realizzazione di importanti infrastrutture energetiche. Tra le infrastrutture in costruzione o in via di completamento, di particolare interesse per l'Italia risultano i gasdotti TAP e South Stream per il trasporto del gas in Europa.

Riguardo all'articolo 39 sugli incentivi per i veicoli a basse emissioni complessive,

segnala che lo scorso gennaio la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento (COM(2014)28) che riguarda la riduzione delle emissioni inquinanti dei veicoli stradali, modificando il regolamento (CE) n. 715/2007 e il regolamento (CE) n. 595/2009.

Illustra quindi sinteticamente il contenuto del decreto-legge, che si compone di 44 articoli, rinviando per un'analisi più dettagliata alla documentazione predisposta dagli Uffici (dossier n. 220/1 del Servizio Studi).

Un primo gruppo di disposizioni interviene in materia di infrastrutture.

L'articolo 1, commi da 1 a 9 disciplina gli interventi relativi agli assi ferroviari Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina. Il comma 10 ha ad oggetto il Contratto di programma 2012-2016 tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e MIT, per consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e prevede l'assegnazione di 220 milioni di euro già stanziati, quale contributo in conto impianti a favore di RFI per gli interventi di manutenzione straordinaria. L'articolo 2 dispone in merito alle infrastrutture strategiche in concessione, prevedendo, nei casi di progetto per stralci funzionali o di successive articolazioni per fasi, che il bando di gara possa prevedere l'integrale caducazione della concessione stessa, e conseguente nuova gara qualora la sostenibilità economico finanziaria degli stralci successivi non sia attestata da primari istituti finanziari. Ai commi 3 e 4 si estende l'applicazione di norme vigenti in materia di concessioni agli interventi in finanzia di progetto relativi a infrastrutture strategiche e a quelle di pubblico interesse.

L'articolo 3, commi da 1 a 9, al fine di consentire la continuità dei cantieri in corso o l'avvio dei lavori, destina 3.890 milioni di euro al Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (cd. «sblocca cantieri») per il periodo 2013-2020, da assegnare a interventi finanziabili, suddivisi in tre categorie: interventi cantierabili entro il 31 dicembre 2014 (lettera *a*); interventi appaltabili entro il 31 dicembre

2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015 (lettera *b*); interventi appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015 (lettera *c*). Il mancato rispetto dei termini fissati determina la revoca del finanziamento assegnato. I commi 8 e 11 contengono ulteriori disposizioni riguardanti vari interventi infrastrutturali, quali la riqualificazione della strada provinciale n. 46 Rho-Monza e il completamento dell'intervento «Itinerario Agrigento – Caltanissetta – A19 – Adeguamento a quattro corsie della SS 640 tra i km 9+800 e 44+400», nonché i progetti degli interventi di adeguamento della SS «Telesina» e del collegamento Termoli-San Vittore. Il comma 9 prevede la riprogrammazione finanziaria delle opere strategiche non ancora avviate a carico delle annualità 2007-2013 del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), disponendone la confluenza automatica nel nuovo periodo di programmazione 2014-2020. Al comma 10 viene confermato il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti quale autorità nazionale capofila e capo delegazione dei Comitati di sorveglianza dei programmi di cooperazione interregionale ESPON (acronimo di *European Spatial Planning Observatory Network*) e URBACT. Il comma 12 interviene sulle infrastrutture carcerarie, disponendo il trasferimento alle amministrazioni interessate delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per le infrastrutture carcerarie, cessato dalle sue funzioni il 31 luglio 2014.

L'articolo 5 reca norme riguardanti le concessioni autostradali, consentendo ai concessionari di tratte autostradali nazionali di avviare una procedura di modifica del rapporto concessorio, e la predisposizione di un nuovo piano economico-finanziario per la stipula di un atto aggiuntivo o di un'apposita convenzione unitaria. Sono previste infine misure acceleratorie relative al riaffidamento delle concessioni autostradali A21 «Piacenza-Cremona-Brescia e diramazione per Fiorenzuola d'Arda (PC)» e A3 «Napoli-Pompei-Salerno» at-

traverso l'approvazione *ex lege* degli schemi di convenzione e dei relativi piani economico-finanziari.

L'articolo 10 contiene disposizioni volte ad aumentare l'operatività della Cassa depositi e prestiti Spa e a favorire nuovi investimenti in Italia da parte degli istituti simili presenti negli altri Stati dell'Unione europea. Il comma 1, estende il perimetro delle operazioni della Cassa finanziate tramite la gestione separata e la gestione ordinaria. Il comma 2 dell'articolo estende il regime di esenzione della ritenuta sugli interessi e sugli altri proventi corrisposti a fronte di finanziamenti a medio e lungo periodo anche agli Istituti di promozione dello sviluppo.

L'articolo 11 modifica la disciplina delle misure agevolative (credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP ed esenzione dal pagamento del canone di concessione) per la realizzazione di nuove infrastrutture con contratti di partenariato pubblico-privato (PPP).

L'articolo 13 apporta numerose modifiche alla disciplina dei *c.d. project bond*, contenuta nell'articolo 157 del Codice dei Contratti Pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006).

L'articolo 6 prevede la concessione di un credito d'imposta IRES e IRAP, entro il limite massimo del 50 per cento dell'investimento, per la realizzazione di interventi infrastrutturali di realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga. Il comma 2 modifica le norme di semplificazione in materia di procedure di scavo e posa dei cavi introdotte dal decreto-legge n. 145 del 2013 (*c.d. « destinazione Italia »*). Il comma 4 dispone modifiche in tema di installazione o modifica di impianti di radiotelefonía mobile.

L'articolo 14 in tema di *c.d. overdesign* dispone che per la progettazione delle opere pubbliche non possono più essere richieste modifiche rispondenti a standard tecnici, che prescrivono livelli di sicurezza superiori a quelli minimi definiti dalla normativa europea.

L'articolo 1, comma 11 e l'articolo 28 contengono misure per gli aeroporti. In particolare, il comma 11 dispone in merito

all'approvazione dei contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale, e in merito ai piani regolatori aeroportuali. L'articolo 28, commi 1 e 2, interviene sul regime contributivo delle indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo. Il comma 3 interviene sul regime di esenzione dal diritto di imbarco al personale di volo degli aeromobili per ragioni di servizio. I commi da 4 a 7 disciplinano lo svolgimento del servizio di pronto soccorso aeroportuale. Il comma 8 rende sistematica la collaborazione tra ENAC e Aeronautica militare ai fini della fornitura dei servizi di navigazione aerea.

L'articolo 29 è incentrato sugli interventi concernenti la portualità e la logistica, prevedendo al comma 1 l'adozione di un piano strategico nazionale della portualità e della logistica, che contempli anche la razionalizzazione, il riassetto e l'accorpamento delle autorità portuali esistenti, da effettuare ai sensi di quanto già previsto dalla legge n. 84/1994.

Un secondo gruppo di norme contiene disposizioni in materia ambientale.

All'articolo 7, comma 1 vengono introdotte norme sulla gestione delle risorse idriche con riguardo agli organi di governo degli ambiti idrici, in seguito alla soppressione delle autorità d'ambito (AATO), alla forma di gestione e alle procedure di affidamento del servizio idrico. Si ripristina il principio di unicità della gestione, prevedendo il subentro del gestore unico del servizio idrico integrato agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale. I commi da 2 a 5 contengono norme finalizzate principalmente all'utilizzo delle risorse per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, nonché disposizioni volte ad agevolare la realizzazione degli interventi stessi. Il comma 1, lettera *l*), e i commi 6 e 7 dispongono in materia di sistemi di collettamento, fognatura e depurazione. In particolare, i commi 6 e 7 hanno l'obiettivo di accelerare la realizzazione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione

necessari a conformarsi alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'UE concernenti l'applicazione della Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane. L'articolo 8 autorizza il Governo all'adozione di un regolamento volto a dettare disposizioni per il riordino e la semplificazione della disciplina riguardante la realizzazione degli interventi in materia di gestione delle terre e rocce da scavo. L'articolo 33 prevede l'adozione di interventi di riqualificazione ambientale e urbana in aree territoriali di rilevante interesse nazionale, individuate con delibera del Consiglio dei Ministri e specifiche disposizioni per procedere agli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli – Coroglio, che viene riconosciuto dal decreto quale area di rilevante interesse nazionale. Alla predisposizione, attuazione e gestione di questi interventi sono preposti un Commissario straordinario del Governo e un Soggetto attuatore, attraverso la redazione di uno specifico programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana e di un documento di indirizzo strategico. L'articolo 34 contiene una serie di disposizioni applicabili nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, che perseguono la finalità di semplificazione e accelerazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici e di esecuzione degli stessi, nonché di consentire l'effettuazione di una serie di interventi nei siti inquinati in cui sono in corso o non sono ancora state avviate attività di messa in sicurezza e bonifica. I commi 8, 9 e 10 introducono disposizioni volte a disciplinare, in dettaglio, le modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni/materiali movimentati, ai fini della realizzazione degli interventi consentiti.

L'articolo 35 contiene una serie di disposizioni finalizzate alla realizzazione di una rete nazionale di impianti di recupero energetico dei rifiuti, con determinate caratteristiche prestazionali. A tal fine viene demandata ad apposito D.P.C.M. l'individuazione degli impianti di recupero esistenti e da realizzare, che vengono qualificati come «infrastrutture e insedia-

menti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente» (comma 1).

Un terzo gruppo di disposizioni interviene in materia di edilizia e patrimonio immobiliare pubblico. L'articolo 17 apporta numerose modifiche al T.U. edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 380/2001). Una prima modifica riguarda le opere interne e la comunicazione di inizio lavori (CIL), con norme che incidono sulla definizione di manutenzione straordinaria, al fine di prevedere il rispetto della volumetria complessiva degli edifici, in luogo dell'invarianza dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari; sulle caratteristiche degli interventi di manutenzione straordinaria che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, ma previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale. Inoltre, non è più necessario il permesso di costruire per gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano aumento di unità immobiliari, modifiche del volume o delle superfici.

È demandata alle leggi regionali la disciplina delle modalità di effettuazione dei controlli. L'articolo 17 interviene inoltre sugli interventi di conservazione, stabilendo che lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione e che, in tal caso, l'amministrazione comunale può favorire, in alternativa all'espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione. Ulteriori disposizioni riguardano il permesso di costruire, prevedendo deroghe alle destinazioni d'uso per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico; proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori in caso di blocco degli stessi lavori causato da iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate; nonché norme che incidono sul contributo e sui termini per il rilascio del permesso di

costruire. Viene infine introdotto il permesso di costruire convenzionato, mutuando la disciplina dalla normativa regionale. Ulteriori disposizioni investono la disciplina delle varianti eseguibili mediante SCIA e il mutamento d'uso urbanisticamente rilevante.

Per favorire gli investimenti nel settore delle locazioni immobiliari destinate ad uso non abitativo, l'articolo 18 prevede che nei contratti di locazione, anche alberghiera, di notevole rilevanza economica (canone superiore a 150.000 euro), le parti possano liberamente stabilire i termini e le condizioni contrattuali in deroga all'attuale disciplina legislativa prevista dalla legge 392 del 1978. L'articolo 19 stabilisce l'esenzione dalle imposte di registro e di bollo nel caso di registrazione di atti che dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione in corso.

Misure per il settore immobiliare sono contenute all'articolo 20, che modifica la disciplina delle Siiq (Società di investimento immobiliare quotate) per facilitare l'accesso al regime fiscale di favore previsto con la legge finanziaria 2007. Il comma 4, al fine di semplificare la procedura per la dismissione degli immobili pubblici, esonera lo Stato, gli altri enti pubblici e le società di cartolarizzazione dall'obbligo di consegnare al momento della cessione le dichiarazioni di conformità catastale degli immobili; l'attestato di prestazione energetica (APE) può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non deve essere necessariamente allegato al contratto di vendita.

L'articolo 21 disciplina gli investimenti in abitazione in locazione, prevedendo una deduzione dal reddito del 20 per cento a favore di chi, al di fuori di un'attività commerciale, acquista dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 un alloggio da un'impresa di costruzione o di ristrutturazione per destinarlo alla locazione a canone concordato per una durata minima di otto anni. Il comma 7 contiene la copertura finanziaria. In particolare all'onere complessivo di 325,4 milioni (fino al 2025) si provvede per cinquanta milioni mediante

riduzione della dotazione destinata al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, per il restante importo mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

L'articolo 23 disciplina le caratteristiche principali di una nuova tipologia contrattuale, il contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili. Si tratta di un contratto attraverso il quale il godimento di un bene immobile è trasferito dal proprietario ad un conduttore dietro pagamento di un canone (locazione) e con l'accordo che entro un dato termine anche la proprietà sarà trasferita (compravendita), scomputando dal prezzo di acquisto parte dei canoni già corrisposti. Il mancato pagamento di un determinato numero di canoni costituisce causa di risoluzione del contratto.

A tale tipologia contrattuale il decreto-legge estende l'applicazione di istituti già disciplinati dal codice civile nonché – subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea – il regime fiscale di favore già introdotto per il riscatto degli alloggi sociali. L'articolo 26 reca una serie di disposizioni finalizzate a semplificare e accelerare le procedure di valorizzazione degli immobili demaniali non utilizzati che si fondano sulla necessaria preventiva assegnazione o modifica della destinazione urbanistica. Sulla base della variante urbanistica l'Agenzia del demanio potrà procedere all'alienazione, alla concessione o alla costituzione del diritto di superficie. Infine, con riguardo al patrimonio immobiliare dell'INAIL, l'articolo 27 dispone l'individuazione delle opere di pubblica utilità da finanziare urgentemente nell'ambito degli investimenti immobiliari dello stesso Istituto, al fine di favorire la realizzazione di opere ritenute prioritarie e di pubblico interesse.

Un gruppo di disposizioni interviene in materia di energia.

L'articolo 22 prevede l'aggiornamento del sistema di incentivi (attualmente definiti dal c.d. conto termico) riguardanti la

produzione di energia termica da fonti rinnovabili e l'incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni.

L'articolo 36 in tema di interventi per la ricerca di idrocarburi esclude dai vincoli del patto di stabilità interno le spese sostenute dalle regioni per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale e di miglioramento ambientale nonché per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata.

L'articolo 37 introduce alcune modifiche sulle norme vigenti in materia di infrastrutture di gas naturale. In particolare, i gasdotti di importazione di gas dall'estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse, vengono ritenuti: di interesse strategico, priorità a carattere nazionale, di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Specifiche modifiche riguardano l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dei gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero, prevedendo che l'autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici edilizi e paesaggistici, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, e la partecipazione al procedimento dei soggetti titolari o gestori di beni demaniali e di aree demaniali interessati dal passaggio dei gasdotti. Ulteriori modifiche attengono all'inclusione degli impianti con potenza termica di almeno 50 MW nell'elenco degli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale.

L'articolo 38 qualifica le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale come attività di interesse strategico, di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. Conseguentemente si prevede che i decreti autorizzativi comprendano la

dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera, nonché l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni e abbiano effetto di variante urbanistica nel caso in cui le opere comportino una variazione degli strumenti urbanistici. Tali attività, precedentemente di competenza delle regioni e delle province autonome, sono inserite tra i progetti di competenza statale sottoposti a procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA). Vengono inoltre stabiliti nuovi principi per il conferimento di titoli minerari, in modo da semplificare e ridurre i tempi necessari per il rilascio dei titoli abilitativi per la ricerca e la produzione di idrocarburi. Ulteriori disposizioni estendono l'applicazione del programma provvisorio per giacimenti che richiedano l'impiego di nuove tecnologie ad alcune zone per le quali attualmente vige un divieto per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, nonché per rendere possibili progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti nel caso di risorse nazionali di idrocarburi in mare localizzate in ambiti posti in prossimità delle aree di altri Paesi rivieraschi oggetto di attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi. Infine, la norma inserisce tra le attività soggette ad autorizzazione rilasciata dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia (UNMIG) la reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento.

L'articolo 39 modifica alcuni dei criteri per la fruizione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive, attraverso una serie di modifiche puntuali alle disposizioni del decreto-legge n. 83 del 2012 che li aveva introdotti.

Numerose norme contengono misure per gli enti territoriali. L'articolo 4 dispone in materia di opere segnalate dagli enti locali e di misure finanziarie a favore di Enti territoriali. Ai commi 1 e 2 sono previste misure dirette a favorire la realizzazione delle opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal 2 al 15 giugno 2014, prevedendo la possibilità di riconvocare la conferenza di servizi al fine di riesaminare i

pareri ostativi. In caso di dissenso motivato da parte di alcune amministrazioni, l'amministrazione procedente potrà demandare la decisione al Consiglio dei Ministri. Nel caso in cui il procedimento per la realizzazione dell'opera non si sia perfezionato per altre difficoltà amministrative, si riconosce in capo ai Comuni la facoltà di avvalersi di una cabina di regia, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. I commi 3 e 4 prevedono l'esclusione dal patto di stabilità interno dei pagamenti effettuati dai comuni per gli investimenti in opere oggetto di segnalazione entro il 15 giugno 2014 alla Presidenza del Consiglio dei ministri. La deroga è concessa nel limite di 250 milioni di euro per l'anno 2014. I commi 5 e 6 disciplinano l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno per gli anni 2014 e 2015, per un importo complessivamente pari a 300 milioni di euro dei pagamenti dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013 sostenuti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto-legge da parte delle regioni, delle province e dei comuni. Il comma 8 dispone il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa finalizzata alla prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.

In materia di investimenti privati nelle strutture ospedaliere, l'articolo 16 prevede due deroghe per la regione Sardegna in materia di programmazione della spesa sanitaria per strutture accreditate, allo scopo di favorire, in via sperimentale, la partecipazione di un investimento straniero nell'ospedale ex San Raffaele di Olbia, esclusivamente per il triennio 2015-2017.

L'articolo 41 interviene sul trasporto pubblico locale nelle regioni Calabria e Campania, prevedendo la destinazione di risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione, per un ammontare di 40 milioni per il 2014 e di 20 milioni per il 2015 al fine di assicurare la copertura dei costi del sistema di trasporto pubblico locale della regione Calabria e superare l'attuale si-

tuazione di disavanzo. Inoltre, è differito al 31 dicembre 2015 il blocco delle azioni esecutive nei confronti delle imprese esercenti il trasporto ferroviario regionale nella regione Campania ed interessate dal piano di rientro dalla situazione di disavanzo.

L'articolo 42 opera diversi interventi concernenti la finanza regionale, con particolare riguardo al contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario già disposto dal decreto legge n. 66 del 2014 e pari complessivamente a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. I commi 2 e 3 posticipano alcuni termini inerenti le misure di flessibilità dell'applicazione del patto di stabilità interno. Il comma 4 concerne l'ulteriore concorso agli obiettivi di finanza pubblica per le regioni a statuto ordinario determinato dai commi 522-527, articolo 1 della legge di stabilità 2013 per un complessivo importo di 560 milioni di euro, in termini di saldo netto da finanziare. I commi da 5 a 8, che riguardano i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana, danno attuazione all'accordo sottoscritto con la Regione il 9 giugno 2014, nell'ambito della definizione del patto di stabilità interno per il 2013. I commi da 9 a 13 riguardano i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Sardegna e danno attuazione all'accordo sottoscritto con la Regione il 21 luglio 2014, nell'ambito della definizione del patto di stabilità interno per il 2013.

L'articolo 43 dispone in merito all'utilizzo del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti territoriali e del Fondo di solidarietà comunale. I commi da 1 a 3 consentono agli enti locali in situazione di c.d. « predissesto », che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal TUEL, di utilizzare le risorse del « Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali » per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio da considerare ai fini del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, al fine

di potenziare la possibilità di pagamento ai creditori dei predetti debiti e ridurre, quindi, lo *stock* di debiti delle pubbliche amministrazioni. Tale possibilità è riconosciuta nei limiti di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 180 milioni di euro annui dal 2015 al 2020. Il comma 4 prevede l'attribuzione ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna di un importo a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2014 sul Fondo di solidarietà comunale, da erogare entro il 20 settembre 2014. Il comma 5 incrementa il Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014 di 49,9 milioni di euro, quali somme disponibili in conto residui sul Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente.

Alcune disposizioni contengono misure per le imprese. L'articolo 15 dispone che il Governo promuova l'istituzione di un Fondo di servizio per la patrimonializzazione delle imprese, avente durata di dieci anni prorogabili, con lo scopo di rilanciare le imprese industriali italiane caratterizzate da « equilibrio economico positivo » e che necessitano di adeguata patrimonializzazione. La gestione del Fondo è affidata ad una società di gestione del risparmio selezionata attraverso procedura ad evidenza pubblica, che assicuri la massima partecipazione, trasparenza e non discriminazione degli operatori finanziari iscritti all'apposito albo delle società di gestione del risparmio tenuto, ai sensi dell'articolo 35 del TUF (D.Lgs. n. 58 del 1998), dalla Banca d'Italia. Il comma 9 affida a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle caratteristiche delle imprese beneficiarie dell'intervento del Fondo, le caratteristiche della tipologia di investimento nel Fondo, al fine di evitare remunerazioni di carattere speculativo, e le modalità organizzative del Fondo stesso.

L'articolo 30 prevede l'adozione del Piano per la promozione straordinaria del « Made in Italy » e l'attrazione degli investimenti in Italia, da parte del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della coope-

razione internazionale e, con riguardo alle azioni rivolte alle imprese agricole e alimentari, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Piano dovrà essere articolato in una serie di azioni, elencate dall'articolo 30, volte al sostegno alle piccole e medie imprese che operano nel mercato globale e alla promozione delle opportunità di investimenti esteri in Italia, individuando altresì le dotazioni finanziarie relative alle azioni previste. L'attuazione del Piano è rimessa all'ICE-Agenzia. È inoltre prevista l'istituzione di un Comitato presso il Ministero dello sviluppo economico, con il compito di coordinamento dell'attività in materia di attrazione degli investimenti esteri, nonché di favorire la sinergia tra le diverse amministrazioni centrali e locali. Una relazione sull'attuazione del Piano deve essere presentata annualmente al Parlamento.

L'articolo 31 introduce nell'ordinamento la definizione di una nuova tipologia di struttura ricettizia, denominata *condhotel*, la cui caratteristica principale è la composizione integrata tra camere destinate alla ricettività e unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina. L'individuazione delle condizioni di esercizio dei *condhotel* è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio da adottare, previa intesa tra lo Stato, le Regioni e le Autonomie Locali in sede di Conferenza Unificata, che deve definire le condizioni necessarie per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti, con esclusivo riferimento alle unità abitative a destinazione residenziale.

L'articolo 32 interviene in tema di strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato (c.d. *marina resort*) equiparandole – temporaneamente – alle strutture ricettive all'aria aperta, con conseguente applicazione dell'IVA agevolata al 10 per cento, invece dell'IVA al 22 per cento. Il comma 3 dispone invece in merito al sistema telematico centrale della nautica da diporto.

Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e incentivi alle assunzioni sono previste all'articolo 40. Il comma 1 prevede l'incremento, per 728 milioni di euro nel 2014, del Fondo sociale per l'occupazione la formazione ai fini delle rifinanziamenti dell'ammortizzatori sociali in deroga e l'incremento, di 70 milioni di euro per il 2015, della dotazione relativa all'incentivo per le nuove assunzioni di cui all'articolo 1, comma 12, lettera *b*), del decreto-legge 76/2013 (c.d. bonus Giovannini).

Al comma 2 sono indicate le forme di finanziamento previste a copertura dei richiamati oneri. I commi da 3 a 6 recano ulteriori disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e incentivi alle assunzioni.

Infine, il decreto-legge in esame introduce ulteriori disposizioni agli articoli 6, 9, 12, 24, 25 riguardanti ambiti tra loro eterogenei.

L'articolo 6 comma 5 modifica il campo di applicazione dei valori di attenzione per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. L'articolo 9 è volto a qualificare come interventi di « estrema urgenza », considerati indifferibili gli interventi anche su impianti, arredi e dotazioni funzionali alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio, all'adeguamento alla normativa antisismica e alla tutela ambientale e del patrimonio culturale. Per l'avvio di questi interventi sono introdotte disposizioni in deroga alle procedure di scelta del contraente e alle fasi delle procedure di affidamento dei contratti, previste nel Codice dei contratti, per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria (attualmente fissata a 5,186 milioni di euro).

L'articolo 12 interviene in tema di utilizzo delle risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, prevedendo che il Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata, possa proporre al CIPE il definanziamento e la riprogrammazione delle risorse non impe-

gnate qualora le amministrazioni pubbliche responsabili si siano rese responsabili di inerzia, ritardo o inadempimento. Al Presidente del Consiglio sono inoltre attribuiti poteri ispettivi e di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi a valere su tali risorse, nonché poteri sostitutivi, già previsti dalla normativa vigente, in caso di accertato inadempimento, inerzia o ritardo nell'attuazione di tali interventi.

L'articolo 24 dispone in tema di partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio, prevedendo la possibilità per i Comuni di definire, in relazione ad un determinato ambito del proprio territorio, criteri e condizioni per la realizzazione da parte di cittadini, singoli o associati, di interventi di valorizzazione del territorio urbano od extraurbano, quali la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade. A tal fine, l'ente locale può deliberare una riduzione ovvero un'esenzione di tributi locali inerenti alle attività poste in essere dai predetti soggetti, per un periodo di tempo limitato, per specifici tributi e per attività individuate dai Comuni.

L'articolo 25, comma 1 modifica due aspetti della disciplina della conferenza di servizi (articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990) relativi alla decorrenza dei termini di validità degli atti di assenso e alla natura di atto di alta amministrazione della deliberazione del Consiglio dei Ministri. I commi 2 e 3 intervengono sulla disciplina dell'autorizzazione paesaggistica disponendo in merito agli interventi di lieve entità e agli interventi minori privi di rilevanza, nonché sul procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Il comma 4 stabilisce che entro il 31 dicembre 2014 sia emanato il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante le linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) rivolge al relatore alcune richieste di chiarimento, con riguardo a disposizioni che recano, a suo avviso, profili di interesse per la XIV Commissione.

Si riferisce in primo luogo alle norme di cui all'articolo 12, che attribuiscono al Presidente del Consiglio dei ministri poteri sostitutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche responsabili di inerzia, ritardo o inadempimento nell'utilizzo delle risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Il Presidente del Consiglio potrebbe anche, in tali casi, proporre al CIPE il definanziamento e la riprogrammazione delle risorse non impegnate. Si tratta a suo avviso di una misura opportuna, che si pone in linea con quanto già previsto dai precedenti Governi; deve tuttavia rilevare che diversamente dal passato in questo caso sembra non essere previsto un vincolo di destinazione di tali risorse, con il risultato che il Governo potrebbe destinarle anche al di fuori delle Regioni coinvolte.

Un ulteriore aspetto di interesse sono le disposizioni di cui all'articolo 40 in materia di finanziamento degli ammortizzatori sociali, mediante riduzione di altri finanziamenti, quale ad esempio quello dell'incentivo straordinario per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani lavoratori delle regioni meridionali (cd. bonus Giovannini). A tale proposito evidenzia come il comma 3 del medesimo articolo 40 disponga che non ci sia un'ulteriore ripartizione di tali stanziamenti a favore delle regioni del Mezzogiorno.

Invita il relatore e la Commissione ad approfondire i temi richiamati, anche al fine di un loro opportuno richiamo nel parere che la Commissione sarà chiamata ad esprimere.

Stefano VIGNAROLI (M5S) ricorda la contrarietà del M5S sul provvedimento in esame; cita, a titolo di esempio, i contenuti dell'articolo 35 in materia di impianti di recupero di energia dai rifiuti urbani e speciali. Dichiarò in ogni caso l'intenzione del suo gruppo di contribuire al dibattito, anche formulando osservazioni e proposte.

Adriana GALGANO (SCpI) rivolge al relatore un quesito relativo alla idoneità della normativa recata dal provvedimento a consentire la chiusura della procedura di infrazione in materia di discariche abusive che, come è noto, rischia di esporre l'Italia a pesantissime sanzioni pecuniarie. Ritiene che sia questo l'aspetto fondamentale sul quale, coraggiosamente, la Commissione si dovrà esprimere.

Florian KRONBICHLER (SEL) condivide la posizione di contrarietà al provvedimento espressa dal collega del M5S. Come ha già avuto modo di evidenziare in occasione dell'esame del provvedimento in materia di *green economy*, si interviene ancora una volta con disposizioni contraddittorie, finendo per sacrificare le esigenze ambientali sull'altare del « dio crescita »; fa riferimento, ad esempio, alle norme relative alla realizzazione di interventi infrastrutturali di realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, che, sebbene utili, provocheranno un rialzamento dei valori di irradiazione elettrica dei terreni.

Massimiliano MANFREDI (PD), *relatore*, condivide le esigenze di approfondimento avanzate dalla collega Galgano e ribadisce l'opportunità, già evidenziata nella seduta dello scorso 17 settembre, di svolgere congiuntamente con la Commissione Ambiente una audizione del Ministro dell'Ambiente, al fine di conoscere nel dettaglio lo stato della situazione. Ricorda sul punto come in tema ambientale gli interventi normativi, pure indispensabili, debbano essere affiancati da misure volte a superare i *deficit* strutturali di cui soffre il Paese.

Con riferimento quindi alle osservazioni dell'onorevole Occhiuto sull'articolo 12, fa presente che le norme operano una centralizzazione nell'utilizzo delle risorse dei fondi strutturali in alcuni casi, ma mantengono, in conformità con il deliberato del CIPE, il vincolo di destinazione delle risorse, anche con riferimento alla Regione beneficiaria. Si tratta in ogni caso

di una questione sulla quale si riserva un ulteriore approfondimento, così come sui contenuti dell'articolo 40.

È infine consapevole della contrarietà del M5S al provvedimento, già emersa presso la Commissione di merito; auspica in ogni caso che possano esserci, nel prosieguo dell'iter del provvedimento, le condizioni per un dibattito costruttivo.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 24 settembre 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/13/CE recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE.

Atto n. 104.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Vanessa CAMANI (PD), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento, ricordando che lo schema di decreto legislativo in esame ha lo scopo di completare il recepimento della direttiva 2009/13/UE, concernente l'attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006, nonché la modifica della direttiva

1999/63/UE (che nel nostro ordinamento è stata attuata con il D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 108).

In particolare, lo schema di decreto, che si compone di 3 articoli, interviene sulla normativa vigente modificando la nozione di armatore (articolo 1), individuando i lavori vietati ai minori (articolo 2), nonché introducendo una clausola di invarianza degli oneri di finanza pubblica (articolo 3).

Più specificamente, l'articolo 1 modifica l'articolo 2, comma 1, lettera *e*), del D.Lgs. 108/2005, relativo alla definizione di armatore (posta ai fini della disciplina sull'orario di lavoro dei lavoratori marittimi che prestino servizio a bordo di navi mercantili battenti bandiera italiana ed adibite a navigazione marittima). Il nuovo testo riprende quanto contenuto nell'articolo 2, punto 2), lettera *d*), della Direttiva 2009/14/UE, e, pur confermando (secondo quanto previsto dalla normativa vigente) che è armatore il proprietario « dell'unità o nave od ogni altro organismo o persona (...) che hanno rilevato dal proprietario la responsabilità per l'esercizio della nave e, di conseguenza, hanno accettato di assumersi i relativi obblighi e responsabilità », ne integra la definizione, facendo riferimento non più all'imprenditore od al noleggiatore dell'unità o nave, bensì al gestore, all'agente od al noleggiatore a scafo nudo (si ricorda che per noleggiatore a scafo nudo si intende colui che noleggia una nave non equipaggiata, cioè priva di equipaggio e di quanto altro risulta necessario per la navigazione).

Allo stesso tempo, viene specificato che i richiamati soggetti (i quali ad ogni modo rivestono tutti la qualifica di armatore) conservano la responsabilità legata all'esercizio della nave e all'assolvimento dei connessi obblighi e compiti indipendentemente dal fatto che altri organismi o persone assolvano taluni degli obblighi e compiti dell'armatore.

Il successivo articolo 2, attuando l'articolo 2, punto 3), sub. 3, della Direttiva 2009/13/UE, introduce l'articolo 5-*bis* al D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271, il quale demanda ad un decreto interministeriale

(sentite le organizzazioni degli armatori e dei lavoratori marittimi interessate), l'individuazione delle attività lavorative – da svolgersi a bordo di una nave o unità mercantile o di una nave da pesca – alle quali sia vietato adibire i minori di 18 anni, in considerazione della pericolosità per la salute e sicurezza degli stessi.

Segnala, al riguardo, che il nuovo articolo 5-*bis* non fissa un termine per l'emanazione del richiamato decreto interministeriale, né prevede esplicitamente sanzioni per le violazioni dei divieti che saranno da esso definiti.

L'articolo 3, infine, dispone che dall'attuazione del provvedimento in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Spetta alle amministrazioni interessate provvedere alle disposizioni in esame con le risorse umane.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova.

Atto n. 107.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Tea ALBINI (PD), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame dispone l'attuazione della direttiva 2009/158/UE del Consiglio del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni, da Paesi terzi, di pollame e uova da cova.

Prima di procedere alla illustrazione del contenuto, intende ricordare che lo schema di decreto legislativo è proposto

sulla base della delega contenuta nella legge n. 96 del 2013 (legge di delegazione europea 2013).

Trattandosi di una direttiva di codificazione (un atto, cioè, che integra e abroga gli atti oggetto della codificazione, costituiti dalla direttiva 90/539/CEE, modificata dagli atti di cui all'allegato VI), ricorda che non è previsto un termine di recepimento espresso. Segnala a tale proposito che lo schema in esame contiene norme di polizia sanitaria corrispondenti a quelle attualmente vigenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, di attuazione della direttiva 90/539/CEE, di cui viene disposta l'abrogazione all'articolo 28. L'unico aspetto innovativo dello schema è l'introduzione di apposite norme sanzionatorie di cui all'articolo 26

Sotto il profilo della compatibilità comunitaria, rileva che nel complesso lo schema di decreto appare conforme alla direttiva 2009/158/UE, oggetto di attuazione. Sottolinea che l'interesse e la necessità nello stabilire a livello comunitario delle norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di volatili e uova destinate all'incubazione ha come finalità ultima la garanzia di uno sviluppo razionale della produzione di pollame, rientrante nel quadro delle attività agricole come fonte di reddito per parte della popolazione rurale, e l'aumento in tal modo della produttività del settore.

Ulteriore finalità è la riduzione delle disparità di disciplina esistenti negli Stati membri con conseguente miglioramento e sviluppo armonioso degli scambi intracomunitari. Al fine di garantire l'attualità della disciplina, la direttiva obbliga gli Stati destinatari ad un periodico adattamento dei metodi di lotta contro le malattie del pollame in linea con la costante evoluzione delle tecniche avicole.

Lo schema di decreto legislativo è strutturato in 28 articoli, divisi in 4 capi, e in 5 allegati, che contengono disposizioni attuative e di dettaglio.

L'ambito di applicazione, come definito all'articolo 1, è quello delle norme di polizia sanitaria riferite alle uova da cova

ed al pollame non destinato a mostre, concorsi o competizioni. Dopo aver dettato le definizioni di base della disciplina (articolo 2), il Capo II dello schema (articoli da 3 a 20) introduce le disposizioni in tema di requisiti per gli scambi intracomunitari. In particolare, l'articolo 3 ammette agli scambi intracomunitari esclusivamente il pollame e le uova da cova provenienti da stabilimenti riconosciuti idonei dall'autorità regionale territorialmente competente sulla base dei requisiti stabiliti dall'allegato II del decreto e dal piano nazionale, approvato dalla Commissione europea. Deve essere inoltre indicato un laboratorio nazionale di riferimento (articolo 4) che sia responsabile del coordinamento dei metodi diagnostici e della loro utilizzazione da parte dei laboratori riconosciuti. L'allegato I individua il laboratorio nazionale di riferimento per le malattie aviarie nell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, con sede a Legnaro, in provincia di Padova.

Gli articoli da 5 a 13 dettano, in base a quanto previsto dai corrispondenti articoli della direttiva da attuare, i diversi requisiti specifici per gli scambi di uova, pulcini e pollame. Gli articoli 14 e 15 prevedono la facoltà, da parte del Ministero della salute, di inviare alla Commissione europea, rispettivamente, un programma di lotta contro le malattie cui è sensibile il pollame e una relazione in base alla quale ottenere il riconoscimento che il territorio nazionale sia totalmente o parzialmente indenne da tale tipi di malattie. Gli articoli da 16 a 20, inoltre, prevedono specifiche norme per il trasporto delle uova, dei pulcini e del pollame, mediante appositi contenitori, imballaggi, scatole o gabbie, e specifici mezzi di trasporto. In particolare, l'articolo 20 fa riferimento all'applicazione, per pollame e uova da cova, alle misure di salvaguardia e alle disposizioni relative ai controlli veterinari previste dal decreto legislativo n. 28 del 1993 che ha attuato le direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE sui controlli veterinari e zootecnici di animali vivi e prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari.

Il Capo III dello schema di decreto, agli articoli da 21 a 25, detta le norme per le importazioni non comunitarie di pollame e uova da cova, disponendo, all'articolo 21, che esse sono ammesse se in provenienza dai Paesi terzi (o loro parti) che figurano nell'elenco compilato dalla Commissione europea e pubblicato nella GUUE. L'articolo 24 stabilisce, in particolare, i contenuti della certificazione sanitaria.

Il Capo IV dello schema di decreto reca, infine, le disposizioni transitorie e finali. In particolare, l'articolo 26 ha portata innovativa rispetto alla normativa vigente, in quanto prevede sanzioni amministrative pecuniarie per chi effettua scambi intracomunitari in violazione delle norme del decreto. Il comma 3 prevede l'applicazione, in via residuale, di norme sanzionatorie vigenti, quali l'articolo 57 del decreto legislativo n. 9 del 2010, per violazione delle misure previste per la lotta contro l'influenza aviaria (quali l'obbligo di registrazione delle informazioni delle aziende avicole nella banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche), in attuazione della direttiva 2005/94/CE, e quelle dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 93 del 1993, per violazione delle misure di organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali di provenienza da Paesi terzi, in attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE. Il comma 5 prevede che provvedano all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni gli Uffici periferici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC), i Posti di ispezione frontiera (PIF), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo gli ambiti di rispettiva competenza. L'articolo 27 infine prevede la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Segnala che è in corso di esame presso le istituzioni europee, la proposta di regolamento (COM(2013)265) in materia di controlli sanitari ufficiali, presentata dalla Commissione nel maggio 2013 e facente parte di un pacchetto di iniziative in

materia di sicurezza alimentare. La proposta è volta alla revisione della vigente normativa europea in tema di controlli sanitari ufficiali, superando le carenze evidenziate nell'attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004 ed integrando in un unico strumento anche le norme attualmente in vigore per i controlli ufficiali in settori specifici, che incidono comunque sulla filiera agroalimentare. Sulla proposta modificata da emendamenti, ha votato il Parlamento europeo in prima lettura il 15 aprile 2014, dopo il dibattito svoltosi in Consiglio il 16 dicembre 2013. Sul testo modificato è attesa la pronuncia del Consiglio.

Segnala infine che sul provvedimento è stato trasmesso alle Camere il parere favorevole espresso lo scorso 11 settembre 2014 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, condizionato all'accoglimento di due modifiche all'articolo 26 dello schema di decreto.

La prima modifica investe il comma 5 dell'articolo 26, prevedendo che autorità competenti all'effettuazione dei controlli e quindi all'accertamento delle violazioni oggetto di sanzione siano non solo gli Uffici periferici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC), i Posti di ispezione frontiera (PIF), e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo gli ambiti di rispettiva competenza, ma anche le Aziende sanitarie locali.

Inoltre, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome chiede di chiarire con una successiva circolare il significato del secondo paragrafo del comma 4 dell'articolo 26 in quanto non è chiaro a partire da quando decorra il termine di

cui all'articolo 18 della Legge n. 689/81 in materia di irrogazione delle sanzioni.

Si tratta di osservazioni a suo avviso pertinenti che riterrebbe opportuno richiamare nella proposta di parere che si riserva di formulare in senso favorevole.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane.

Atto n. 105.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 23 settembre 2014.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.20.

ALLEGATO

**Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali
(Testo unificato C. 750 Dell'Orco e abb.).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 750 Dell'Orco e abb, recante « Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali »;

richiamato l'articolo 2 che prevede la facoltà dei Comuni di predisporre accordi territoriali non vincolanti per la definizione degli orari e delle chiusure degli esercizi commerciali, e in particolare il comma 5, in cui si dispone che le Regioni e i Comuni possono stabilire incentivi, anche sotto forma di agevolazioni fiscali relative ai tributi di propria competenza, al fine di favorire l'adesione a tali accordi da parte delle micro, piccole e medie imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti;

ritenuto che – avuto riguardo a tali incentivi e agevolazioni fiscali – va garantita la coerenza delle disposizioni nazionali con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, di cui agli articoli 107 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di esplicitare nel provvedimento che le misure di natura fiscale previste all'articolo 2, comma 5, debbono essere definite nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Riforma codice nautica da diporto. S. 1167 Governo (Parere alla 8 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	261
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	275
DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere alla VIII Commissione della Camera) (<i>Esame e rinvio</i>)	262
Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. Testo unificato C. 750 Dell'Orco e abb. (Parere alla X Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	269
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere iniziale</i>)	276
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	278
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 1512 Meta e abb. (Parere alla IX Commissione della Camera) (<i>Esame e rinvio</i>)	272
AVVERTENZA	274

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Raffaele RANUCCI.

La seduta comincia alle 8.10.

Riforma codice nautica da diporto.

S. 1167 Governo.

(Parere alla 8^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Pamela Giacomina Giovanna ORRÙ (PD), *relatrice*, illustra il provvedimento, riferendo che esso delega il Go-

verno ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione del codice della nautica da diporto (di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171) e per la disciplina delle seguenti materie: il regime amministrativo e la navigazione delle unità da diporto; l'attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione da diporto e di prevenzione degli incidenti in prossimità della costa; e la revisione della disciplina sanzionatoria in relazione alla gravità e al pregiudizio arrecato alla tutela degli interessi pubblici, nonché alla natura del pericolo derivante da condotte illecite.

Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali, ritiene che – intervenendo il provvedimento principalmente su questioni attinenti alla sicurezza

della navigazione da diporto, e quindi su profili riconducibili alla competenza legislativa dello Stato – rilevi soprattutto il fatto che tra i principi e criteri direttivi della delega sia prevista l'istituzione della figura professionale dell'istruttore di vela (articolo 1, comma 2, lettera i)).

Osserva al riguardo che, per la formazione di tale figura professionale, potrebbero dover essere previsti appositi corsi di formazione professionale e la che materia della formazione professionale rientra nell'ambito delle competenze legislative residuali delle regioni. Peraltro, la delega in esame precisa che i decreti legislativi, nell'attuazione del principio direttivo anzidetto, dovranno fare salve le prerogative costituzionali delle regioni.

Sottolinea inoltre che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sugli schemi dei decreti legislativi di attuazione della delega, come pure sugli eventuali decreti correttivi, è prevista l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

C. 2629 Governo.

(Parere alla VIII Commissione della Camera).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame.

Il senatore Mario DALLA TOR (NCD), *relatore*, introducendo l'esame del provvedimento, riferisce che il decreto-legge in esame reca un contenuto eterogeneo, contenendo disposizioni concernenti una pluralità di ambiti materiali. In particolare, esso reca disposizioni finalizzate ad accelerare e semplificare la realizzazione di

opere infrastrutturali strategiche essenziali e urgenti; a potenziare le reti autostradali e di telecomunicazioni; a migliorare la funzionalità aeroportuale; a mitigare il rischio idrogeologico e salvaguardare gli ecosistemi; a superare alcune eccezionali situazioni di crisi connesse alla gestione dei rifiuti; a garantire l'approvvigionamento energetico; a favorire la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali; a rilanciare l'edilizia e l'immobiliare; a favorire gli investimenti esteri in Italia; a promuovere il *Made in Italy*; a rifinanziare gli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente al fine di assicurare un'adequata tutela del reddito dei lavoratori e sostenere la coesione sociale.

Avverte quindi che la sua relazione si soffermerà unicamente sugli articoli di più diretto interesse per le competenze della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

L'articolo 1, commi 1-9, detta disposizioni per la realizzazione degli assi ferroviari Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina. In particolare, si prevede la nomina dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato s.p.a. a Commissario per la realizzazione delle opere relative alle due tratte ferroviarie anzidette. Il Commissario deve provvedere all'approvazione dei progetti in modo da consentire l'avvio dei lavori di parte del tracciato entro il 31 ottobre 2015; deve bandire le gare, anche sulla base dei soli progetti preliminari; e deve consegnare i lavori, anche adottando procedure di urgenza, entro i termini specificati dalla norma. È prevista una conferenza di servizi per la realizzazione degli interventi e sono dettate misure per assicurare l'assunzione delle necessarie decisioni da parte della conferenza medesima. In particolare, è previsto che, in caso di dissenso di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione sia rimessa al Commissario, che decide d'intesa con la regione o le regioni interessate (se il dissenso è tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più ammini-

strazioni regionali) ovvero d'intesa con la regione e gli enti locali interessati (se il dissenso è tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali). Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni, il Commissario può comunque adottare la sua decisione.

Il medesimo articolo 1, al comma 11, dispone l'approvazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dei contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale. Si prevede che per gli stessi aeroporti – ossia, come detto, gli aeroporti di interesse nazionale – il parere favorevole espresso dalle regioni e dagli enti locali interessati sui piani regolatori aeroportuali comprenda e assorba, a tutti gli effetti, la verifica di conformità urbanistica delle singole opere inserite negli stessi piani regolatori.

L'articolo 4 stabilisce alcune misure dirette a favorire la realizzazione delle opere pubbliche segnalate dai comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare, in caso di mancato accordo tra le amministrazioni coinvolte, si prevede la possibilità di riconvocare la conferenza di servizi per il riesame dei pareri ostativi. Nel caso l'ente precedente abbia necessità di definire il procedimento in tempi celeri, tutti i termini dei lavori della conferenza sono ridotti della metà. È fatta salva la possibilità, per l'amministrazione precedente, di demandare la decisione al Consiglio dei ministri. È inoltre prevista la facoltà, per i comuni procedenti, di avvalersi della consulenza di una cabina di regia appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I pagamenti effettuati dai comuni per gli investimenti in opere oggetto di segnalazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono esclusi – sotto determinate condizioni – dal patto di stabilità interno, nel limite di 250 milioni di euro per il 2014. Sono altresì esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per il 2014 e il 2015, per un importo complessivamente pari a 300 milioni di euro, i pagamenti dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed

esigibili alla data del 31 dicembre 2013 effettuati dalle regioni, delle province e dei comuni.

È previsto inoltre il rifinanziamento, per 250 milioni di euro per il 2014, degli interventi per la ricostruzione degli edifici privati distrutti dal sisma del 2009 in Abruzzo.

L'articolo 5 prevede, tra l'altro, misure acceleratorie relative al riaffidamento delle concessioni autostradali A21 « Piacenza-Cremona-Brescia e diramazione per Fiorenzuola d'Arda (PC) » e A3 « Napoli-Pompei-Salerno ».

L'articolo 7 introduce una serie di modifiche al codice dell'ambiente (di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006) al fine, in particolare, di prevedere l'obbligatorietà della partecipazione degli enti locali ai nuovi enti d'ambito per la gestione delle risorse idriche che devono essere individuati dalle regioni e il conseguente trasferimento a tali enti delle competenze spettanti agli enti locali nella materia, comprese le funzioni di programmazione delle infrastrutture idriche. Sono previsti poteri sostitutivi in capo al presidente della regione nei casi di mancata adesione, da parte dell'ente locale, entro un termine stabilito, all'ente d'ambito.

È consentito che, nel caso in cui l'ambito territoriale ottimale (ATO) coincida con l'intero territorio regionale, il servizio idrico integrato sia affidato per ambiti territoriali, che comunque non devono essere inferiori al territorio delle province o delle città metropolitane.

È previsto inoltre che l'ente d'ambito decida la forma di gestione e le modalità di affidamento del servizio, nel rispetto della disciplina europea e nazionale. Viene inoltre soppressa la possibilità, per l'affidatario del servizio idrico integrato, di gestire altri servizi pubblici, oltre a quello idrico.

Viene attribuita all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEGSI), anziché alle regioni e alle province autonome, la competenza a predisporre le convenzioni-tipo sulla base delle quali l'ente di governo dell'ambito regolerà i rapporti con il gestore. È previsto che l'ente di governo

dell'ambito adotti una serie di provvedimenti per assicurare lo svolgimento delle sue funzioni e che, ove l'ente non provveda nei termini indicati, intervenga in via sostitutiva il presidente della regione e, in caso di inerzia di questi, il Governo.

Sempre l'articolo 7, ai commi 2-5, reca una serie di norme finalizzate all'utilizzo delle risorse per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e per agevolare la realizzazione degli interventi stessi. In particolare, il comma 2 dispone che, a partire dalla programmazione 2015, le risorse destinate al finanziamento degli interventi in questione siano utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente. Gli interventi sono invece individuati con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero, e attuati dal presidente della regione in qualità di commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico.

Il comma 3 disciplina le modalità di revoca di risorse assegnate in passato alle regioni e ad altri enti per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per i quali alla data del 30 settembre 2014 non sia stato pubblicato il bando di gara o non sia stato disposto l'affidamento dei lavori, nonché per gli interventi che risultino difforni dalle finalità suddette.

Il comma 4 consente ai presidenti delle regioni di avvalersi, tramite apposite convenzioni, di società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, per lo svolgimento di attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti dagli accordi di programma stipulati con le regioni.

Il comma 5 prevede una semplificazione delle procedure espropriative necessarie per la realizzazione degli interventi di cui al comma precedente.

L'articolo 7, comma 1, lettera l), integra la norma del codice dell'ambiente in base alla quale le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque

reflue per il tempo necessario al loro avvio, prevedendo che, qualora gli impianti siano già in esercizio, le regioni stesse possano disciplinare le fasi di autorizzazione provvisoria per il tempo necessario allo svolgimento di interventi sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dalle norme dell'Unione europea o al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione.

I commi 6 e 7 prevedono l'istituzione di un apposito fondo – finanziato mediante le revoche delle risorse stanziata dalla delibera CIPE n. 60/2012 per interventi nel settore della depurazione delle acque per i quali, al 30 settembre 2014, non siano stati assunti atti giuridicamente vincolanti; e risultino accertati oggettivi impedimenti tecnico-progettuali o urbanistici – e disciplinano la procedura per la revoca delle risorse e per il loro successivo utilizzo.

In particolare, spetta ai presidenti delle regioni o ai commissari straordinari comunicare al Ministero, entro il 31 ottobre prossimo, l'elenco degli interventi su cui revocare le risorse, mentre spetta all'ISPRA effettuare le verifiche di competenza.

L'articolo 7, comma 8, al fine di fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, prevede l'assegnazione alle regioni di uno stanziamento per interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua.

L'articolo 16 prevede, in favore della regione Sardegna, due deroghe alla disciplina in materia di programmazione della spesa sanitaria per strutture accreditate, allo scopo di favorire, in via sperimentale, la partecipazione di un investimento straniero nell'ospedale ex San Raffaele di Olbia, esclusivamente per il triennio 2015-2017.

L'articolo 17 apporta numerose modifiche al testo unico dell'edilizia (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001), finalizzate alla semplificazione burocratica di una serie di lavori edilizi.

Innanzitutto vengono fatti rientrare tra gli interventi di manutenzione straordinaria anche quelli di frazionamento o di accorpamento di unità immobiliari, a condizione che non modificano la volumetria complessiva degli edifici. Se l'intervento di manutenzione straordinaria non comporta aumento del numero delle unità immobiliari e non implica incremento dei parametri urbanistici, è previsto che possa essere eseguito senza titolo abilitativo, ma previa comunicazione dell'inizio dei lavori al comune competente, anche per via telematica. Rimane la condizione che l'intervento non può riguardare le parti strutturali dell'edificio. Non viene più richiesto il permesso di costruire per gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino aumento di unità immobiliari e modifiche del volume o delle superfici. Il permesso di costruire è invece necessario per la modifica della volumetria complessiva degli edifici e per la modifica dei prospetti.

Quanto alle modifiche edilizie sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, si prevede che le stesse possano essere eseguite previa comunicazione di inizio lavori, a condizione che gli interventi non riguardino le parti strutturali. È demandato alle regioni di dettare la disciplina per l'effettuazione dei controlli a questo riguardo.

Si prevede che lo strumento urbanistico debba individuare gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione e che, con riferimento a tali edifici, l'amministrazione comunale possa favorire, in alternativa all'espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione.

Viene introdotta una nuova ipotesi di permesso di costruire in deroga anche alle destinazioni d'uso per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse, previa deliberazione del consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico.

Si prevede la proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori indicati dal permesso di costruire, in caso di

blocco degli stessi lavori causato da iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.

È rivista la disciplina sul contributo per il rilascio del permesso di costruire. Tra l'altro, ai criteri che la regione deve considerare nella redazione delle tabelle parametriche utilizzate dai comuni per la determinazione degli oneri di urbanizzazione, viene aggiunto un criterio finalizzato ad incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, gli interventi di ristrutturazione edilizia rispetto a quelli di nuova costruzione. Tale criterio deve essere utilizzato dai comuni anche nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione.

Si consente ai comuni di deliberare, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, che i costi di costruzione siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni.

Al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, si prevede una riduzione del contributo di costruzione in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni. Ai comuni è demandata la definizione dei criteri e delle modalità per l'applicazione della relativa riduzione.

Viene previsto che i termini per il rilascio del permesso di costruire siano raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi, secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.

Viene introdotta nell'ordinamento nazionale la disciplina del permesso di costruire convenzionato, mutuato dalla normativa regionale.

Viene ampliata la casistica delle varianti attuabili in corso d'opera mediante una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da comunicare nella fase di fine lavori.

Viene introdotta una disciplina per stabilire quali mutamenti della destinazione d'uso siano urbanisticamente rilevanti e per consentire sempre, salva diversa pre-

visione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale.

È previsto che le regioni a statuto ordinario disciplinino con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli nell'ambito del procedimento di rilascio del certificato di agibilità e non anche, come prevedeva il testo previgente, le modalità per l'attuazione delle disposizioni concernenti l'attestazione della conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità da parte del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato.

Si prevede, ancora, che le leggi regionali assicurino l'attivazione del potere sostitutivo allo scadere dei termini assegnati ai comuni per l'adozione, da parte degli stessi, dei piani (urbanistici) attuativi. Si consente inoltre l'attuazione per stralci funzionali delle convenzioni di lottizzazione previste dalla legge urbanistica o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale.

L'articolo 24 prevede che i comuni possano definire criteri e condizioni per la realizzazione da parte di cittadini, di interventi di valorizzazione del territorio urbano od extraurbano, quali la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade.

L'articolo 25, comma 2, prevede che il regolamento di delegificazione volto a modificare la disciplina sull'autorizzazione paesaggistica riguardante interventi di lieve entità sia integrato per individuare le tipologie di interventi per i quali l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta, nonché le tipologie di interventi di lieve entità che possano essere regolati anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le regioni e gli enti locali. Le regioni sono chiamate ad adottare le misure necessarie a garantire le semplificazioni documentali e procedurali occorrenti per l'approvazione delle varianti urbanistiche e per l'eventuale variazione di strumenti di pianificazione sovraordinati discendenti dagli accordi di programma.

L'articolo 29 prevede l'adozione di un piano strategico nazionale della portualità e della logistica.

L'articolo 30 prevede l'adozione di un Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia. L'attuazione del Piano è rimessa all'ICE-Agenzia. È inoltre prevista l'istituzione di un Comitato incaricato di coordinamento l'attività in materia di attrazione degli investimenti esteri, nonché di favorire la sinergia tra le diverse amministrazioni centrali e locali. Al Comitato partecipa un rappresentante della Conferenza Stato-regioni. L'organo può essere integrato con i rappresentanti delle amministrazioni territoriali di volta in volta coinvolte nel progetto.

L'articolo 31 prevede che l'individuazione delle condizioni di esercizio dei condhotel (strutture abitative in cui coesistono camere destinate alla ricettività turistica e unità abitative a destinazione residenziale) è demandata ad un decreto del presidente del Consiglio dei ministri da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il medesimo decreto deve definire le condizioni necessarie per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti, con esclusivo riferimento alle unità abitative a destinazione residenziale. È previsto che le regioni e le province autonome adeguino i propri ordinamenti a quanto disposto dal decreto del presidente del Consiglio entro un anno. Restano peraltro ferme, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'accordo tra lo Stato e le regioni sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.

L'articolo 33 prevede l'adozione di interventi di riqualificazione ambientale e rigenerazione urbana in aree territoriali di rilevante interesse nazionale, individuate con delibera del Consiglio dei ministri, in sedute cui partecipano i Presidenti delle Regioni interessate, sentita la Conferenza Stato-Regioni, e specifiche disposizioni per procedere agli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana del com-

prensorio Bagnoli-Coroglio, che viene riconosciuto dal decreto quale area di rilevante interesse nazionale.

L'articolo 35 contiene disposizioni finalizzate alla realizzazione di una rete nazionale di impianti di recupero energetico dei rifiuti, con determinate caratteristiche prestazionali. A tal fine viene demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione degli impianti di recupero di energia e di smaltimento esistenti e da realizzare, che vengono qualificati come « infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente » (comma 1). Si prevede che le autorità competenti procedano alle necessarie verifiche e ai conseguenti adeguamenti delle autorizzazioni già rilasciate, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge. In caso di mancato rispetto dei termini fissati per la verifica degli impianti e l'adeguamento delle autorizzazioni, nonché dei nuovi termini abbreviati delle procedure autorizzative, è prevista l'applicazione del potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle autonomie territoriali (di cui all'articolo 8 della legge n. 131 del 2003).

L'articolo 36 esclude dai vincoli del patto di stabilità interno le spese sostenute dalle regioni per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale e di miglioramento ambientale nonché per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata.

L'articolo 38 qualifica le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale come attività di interesse strategico, di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. Conseguentemente prevede che i decreti autorizzativi comprendano la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera, nonché l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni, e che il rilascio dell'autorizzazione abbia effetto di variante urbanistica nel caso in cui le opere comportino una variazione degli strumenti urbanistici.

Inoltre, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi effettuate sulla terraferma – che erano di competenza delle regioni e delle province autonome – vengono inserite tra i progetti di competenza statale sottoposti a procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA). Conseguentemente, si prevede che, entro il 31 dicembre 2014, le Regioni concludano i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso. Trascorso inutilmente tale termine la relativa documentazione deve essere trasmessa al Ministero dell'ambiente per il prosieguo dell'istruttoria.

Vengono inoltre stabiliti nuovi principi per il conferimento di titoli minerari, in modo da semplificare e ridurre i tempi necessari per il rilascio dei titoli abilitativi per la ricerca e la produzione di idrocarburi, prevedendo il rilascio di un titolo concessorio unico, accordato con decreto ministeriale, a seguito di un procedimento unico svolto nel termine di centottanta giorni.

Ulteriori disposizioni estendono l'applicazione del programma provvisorio per giacimenti che richiedano l'impiego di nuove tecnologie ad alcune zone per le quali attualmente vige un divieto per a prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, nonché per rendere possibili progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti nel caso di risorse nazionali di idrocarburi in mare localizzate in ambiti posti in prossimità delle aree di altri Paesi rivieraschi oggetto di attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi.

Infine, la norma inserisce tra le attività soggette ad autorizzazione rilasciata dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia (UNMIG) la reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento. In particolare, nei caso dei giacimenti a terra, non è più necessaria l'autorizzazione delle regioni ma solo dell'UNMIG.

L'articolo 40 provvede al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

L'articolo 41 detta disposizioni in materia di trasporto pubblico locale nelle

regioni Calabria e Campania. In particolare, sono stanziati risorse per assicurare la copertura dei costi del sistema di trasporto pubblico locale della Calabria e per superare l'attuale disavanzo. È posta la condizione che il piano di riprogrammazione della regione venga integrato tenendo conto di specifici parametri, quali tenere conto, nelle tariffe, della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/km e un rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivo da regione non inferiore al 20 per cento. Viene inoltre protratto al 31 dicembre 2015 il blocco delle azioni esecutive nei confronti delle imprese esercenti il trasporto ferroviario regionale nella regione Campania e interessate dal piano di rientro dalla situazione di disavanzo.

Va segnalato che il comma 4 dell'articolo in questione – nel prevedere che per il 2014 le risorse finalizzate alla copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013 siano disponibili previa delibera della giunta regionale di rimodulazione delle risorse ad essa assegnate – stabilisce che su tale delibera sia acquisito il previo parere favorevole del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 42 detta disposizioni in materia di finanza regionale. In particolare, viene anticipato, dal 31 ottobre al 31 settembre 2014, il termine entro cui le regioni possono concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni gli ambiti di spesa sui quali incidere per realizzare il risparmio loro richiesto dall'articolo 46, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 66 del 2014 (cosiddetto contributo delle regioni alle finanze pubbliche). Sono inoltre previste norme per dare attuazione all'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni il 29 maggio 2014 in relazione al contributo alla finanza pubblica per il 2014. Le regioni hanno infatti concordato di realizzare il concorso alla riduzione della spesa, per complessivi 500 milioni nel 2014, ai fini dell'indebitamento netto, attraverso la rinuncia a determinate deroghe al patto di stabilità previste dalla legislazione vigente.

Il decreto in esame prevede di conseguenza che le regioni a statuto ordinario siano tenute ad effettuare nei confronti dei beneficiari tutta una serie di spese previste dalla legge. Si tratta di contributi che le regioni ricevono al fine di finanziare settori come le scuole paritarie, le borse di studio universitarie, i contributi e benefici a favore degli studenti, anche con disabilità, il diritto al lavoro dei disabili, l'acquisto dei libri di testo e l'approvvigionamento di materiale rotabile.

L'articolo 42 interviene anche sul cosiddetto patto orizzontale tra le regioni, vale a dire la possibilità che le regioni si scambino spazi finanziari nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. La possibilità è prevista dal comma 517 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 e finora non è stata attuata. Il decreto posticipa dal 30 giugno al 15 ottobre 2014 il termine per la definizione dell'accordo in sede di Conferenza Stato-regioni.

Il comma 3 concerne invece il « patto regionale verticale », disciplinato dall'articolo 1, commi 138-140, della legge di stabilità 2011 (n. 220 del 2010) secondo il quale le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo obiettivo, consentendo un aumento dei pagamenti in conto capitale, e procedere contestualmente alla rideterminazione del proprio obiettivo di risparmio, in termini di competenza euro compatibile, per un ammontare pari all'entità complessiva dei pagamenti in conto capitale autorizzati, al fine di garantire – considerando insieme regione ed enti locali – il rispetto degli obiettivi finanziari. La norma, limitatamente al 2014, posticipa dal 1° marzo al 30 settembre il termine entro cui gli enti locali devono comunicare all'ANCI, all'UPI e alle regioni e province autonome l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno e dal 31 marzo al 15 ottobre, il termine entro cui le regioni comunicano i nuovi obiettivi agli enti locali interessati dalla compensazione verticale.

Il comma 4 concerne l'ulteriore concorso agli obiettivi di finanza pubblica per le regioni a statuto ordinario previsto dai

commi 522-527 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013. In base a tale legge, ciascuna regione era tenuta a versare al bilancio statale entro il 31 marzo 2014 la somma indicata nella tabella allegata alla legge di stabilità. In caso di mancato versamento, è previsto che gli importi dovuti da ciascuna regione siano sottratti dalle risorse dovute dallo Stato alla regione medesima entro il termine del 30 aprile 2014. La norma in esame posticipa quest'ultimo termine portandolo al 31 ottobre. Viene inoltre inserita una ulteriore disposizione per individuare le risorse spettanti alle regioni sulle quali lo Stato può intervenire nel caso anzidetto.

I commi da 5 a 8 riguardano i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana e danno attuazione all'accordo sottoscritto con la Regione il 9 giugno 2014, nell'ambito della definizione del patto di stabilità interno per il 2013.

I commi da 9 a 13 riguardano i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Sardegna e danno attuazione all'accordo sottoscritto con la Regione il 21 luglio 2014, nell'ambito della definizione del patto di stabilità interno per il 2013.

L'articolo 43 concerne l'utilizzo del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti territoriali e del Fondo di solidarietà comunale. I commi da 1 a 3 recano disposizioni finalizzate a consentire agli enti locali in situazione di « predissesto », che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal testo unico degli enti locali, di utilizzare le risorse del « Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali » per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

Il comma 4 dello stesso articolo 43 prevede l'attribuzione ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, da parte del Ministero dell'interno, di un importo a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2014 sul Fondo di solidarietà comunale, da erogare entro il 20 settembre 2014.

Il comma 5 destina ad incremento del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014 la somma di 49,9 milioni di euro, quali somme disponibili in conto residui sul Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente Raffaele RANUCCI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali.

Testo unificato C. 750 Dell'Orco e abb.

(Parere alla X Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione inizia l'esame.

Il presidente Raffaele RANUCCI avverte che la Commissione attività produttive della Camera, cui il provvedimento è assegnato in sede referente, ha predisposto un testo unificato delle proposte di legge in materia di tempi di apertura degli esercizi commerciali, adottandolo come testo base, e ha iniziato nella seduta di ieri, senza concluderlo, l'esame degli emendamenti presentati.

Sottolineato quindi che l'espressione del parere, da parte delle Commissioni in sede consultiva, riveste carattere di urgenza, in quanto il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea della Camera a partire da domani e la Commissione di merito dovrebbe conseguentemente concluderne l'esame in tempi molto ravvicinati, fa presente che la Commissione per le questioni regionali può scegliere di pronunciarsi adesso sul testo base ovvero di aggiornare i propri lavori, per riconvocarsi non appena sia disponibile il testo emendato.

Chiede alla relatrice di esprimere il proprio avviso a questo riguardo.

La deputata Elisa SIMONI (PD), *relatrice*, dopo aver riferito che la Commissione attività produttive della Camera do-

vrebbe concludere l'esame degli emendamenti nella seduta convocata per questa mattina alle ore 8.30, dichiara di avere preso conoscenza degli emendamenti approvati fino a questo momento, i quali, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione per le questioni regionali, non alterano l'impostazione di fondo del testo base, e di essere pertanto in grado di formulare fin d'ora una proposta di parere, con riguardo a tale impostazione, fermo restando che, ove la Commissione ritenesse di procedere all'espressione del parere già nella seduta in corso, questo dovrà essere formalmente riferito al testo base, e non al testo risultante dagli emendamenti.

Il presidente Raffaele RANUCCI, preso atto che non vi sono obiezioni a che la Commissione si pronuncia fin d'ora, sul testo base, invita la relatrice a illustrare il provvedimento e a formulare la sua proposta di parere.

La deputata Elisa SIMONI (PD), *relatrice*, riferisce che il provvedimento stabilisce l'obbligo di chiusura delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande in dodici specificati giorni dell'anno, coincidenti con altrettante festività nazionali: capodanno, Epifania, anniversario della Liberazione, Pasqua, e così via.

Con questa previsione si ritorna in sostanza sulla scelta di piena liberalizzazione dei tempi di apertura delle attività commerciali effettuata nel 2011, con l'articolo 31 del decreto-legge n. 201 (cosiddetto «salva-Italia»), il quale ha stabilito che le predette attività non possano essere soggette a limitazioni concernenti gli orari di apertura e di chiusura o all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, nonché a quello di chiusura infrasettimanale per mezza giornata.

Ricorda che la suddetta piena liberalizzazione ha provocato forti resistenze da parte delle organizzazioni di rappresentanza dei piccoli esercizi commerciali, i quali hanno difficoltà a garantire l'apertura continua dei propri esercizi e quindi

a tenere testa alla concorrenza delle grandi catene di vendita e distribuzione.

Il testo base prevede poi che i comuni possano – per motivate ragioni e caratteristiche socio-economiche e territoriali – sostituire sei dei dodici giorni indicati dal provvedimento con altrettanti giorni scelti previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti. Su questo punto è intervenuto un emendamento approvato ieri dalla Commissione di merito, il quale ha sostituito la previsione testé illustrata con altra, in base alla quale il singolo esercente l'attività di vendita al dettaglio può scegliere di tenere aperto il suo esercizio in non più di sei dei dodici giorni di cui si è detto, dandone preventiva comunicazione al comune.

Tornando al testo base, questo esclude dall'ambito di applicazione dell'obbligo di chiusura nei giorni indicati le attività di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, tra cui gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; quelli situati nelle aree di servizio lungo le autostrade e nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; e molte altre.

L'articolo 2 prevede che i comuni, fermo restando quanto detto, possano predisporre accordi territoriali non vincolanti per la definizione degli orari e delle chiusure degli esercizi commerciali: questo previa consultazione delle organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, nonché della popolazione residente. Sulla base degli accordi territoriali, i comuni definiscono poi un documento informativo sugli orari dei servizi destinati ai consumatori e degli esercizi commerciali.

Per favorire l'adesione agli accordi territoriali da parte delle micro, piccole e medie imprese del commercio, è previsto che le regioni e i comuni possano stabilire incentivi, anche sotto forma di agevolazioni fiscali, relative ai tributi di propria competenza.

Ai fini del coordinamento degli accordi territoriali, le regioni, previa consultazione

delle organizzazioni regionali rappresentative delle categorie già indicate, sono chiamate a definire: criteri, parametri e strumenti per l'individuazione di aree dove gli accordi territoriali in materia di orari degli esercizi commerciali possono essere adottati in forma coordinata tra i comuni interessati; e i criteri generali di determinazione e coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e dello spettacolo, dei trasporti.

Le regioni sono inoltre chiamate a istituire propri osservatori per verificare gli effetti derivanti dall'attuazione delle misure fin qui illustrate. All'osservatorio devono partecipare rappresentanti delle amministrazioni pubbliche regionali e locali competenti, delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori dei settori interessati e dei consumatori.

L'articolo 3 prevede che i sindaci possano definire gli orari di apertura dei pubblici esercizi e delle attività commerciali e artigianali, in determinate zone del territorio comunale, qualora esigenze di sostenibilità ambientale o sociale, di tutela dei beni culturali, di viabilità o di tutela del diritto dei residenti alla sicurezza o al riposo, alle quali non possa altrimenti provvedersi, rendano necessario limitare l'afflusso di pubblico in tali zone e orari. Sono previste sanzioni per il caso di mancato rispetto dell'obbligo di chiusura nei giorni indicati dalla legge.

L'articolo 4, infine, istituisce un Fondo per il sostegno delle micro, piccole e medie imprese del commercio, le cui risorse sono destinate alle imprese rientranti nella categoria « esercizi di vicinato » di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Le risorse sono destinate al finanziamento di contributi per le spese sostenute per l'ampliamento delle attività, per la dotazione di strumentazioni nuove e di sistemi di sicurezza innovativi, per l'acquisizione di servizi e per l'accrescimento dell'efficienza energetica; e al finanzia-

mento di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata. Con decreti del ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono definiti i requisiti per beneficiare dei contributi e i criteri per la determinazione dell'entità degli stessi. Le risorse del Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome annualmente, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, anche in rapporto alla quota delle risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 2*), tesa sostanzialmente a chiedere il riconoscimento di uno spazio di autonomia legislativa alle regioni in una materia, quella degli orari di apertura degli esercizi commerciali, che, sulla base della giurisprudenza della Corte costituzionale, deve ritenersi attribuita alla competenza legislativa residuale delle regioni, anche se tale competenza è diventata per così dire « recessiva » a seguito della piena liberalizzazione disposta dal decreto-legge n. 201 del 2011.

Il presidente Raffaele RANUCCI ritiene che la proposta di parere della relatrice sia condivisibile, e ciò anche in considerazione della giurisprudenza costituzionale richiamata nelle premesse.

Il senatore Roberto COTTI (M5S), premesso che il suo giudizio sulla proposta di parere della relatrice è positivo, esprime qualche perplessità sul seguente inciso contenuto nella condizione: « in ogni caso garantendo livelli di concorrenza pari o superiori a quelli stabiliti, a livello nazionale, dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*) del provvedimento in esame ». Fa presente, infatti, che l'esigenza cui alcune regioni vorrebbero far fronte è quella di garantire spazi protetti ai piccoli esercizi commerciali, che rischiano altrimenti di sparire per la pressione concorrenziale dei grandi gruppi.

Il presidente Raffaele RANUCCI fa presente che l'inciso richiamato dal senatore Cotti è un passaggio essenziale, in quanto, come riportato nelle premesse della proposta di parere della relatrice, la Corte costituzionale ha chiarito che l'autonomia delle regioni in materia di tempi di apertura degli esercizi commerciali incontra un limite nel principio di tutela della concorrenza, nel senso che le regioni non possono introdurre regimi più restrittivi di quelli stabiliti a livello nazionale.

Il deputato Francesco RIBAUDO (PD) chiede in che modo il provvedimento in esame incida sulle competenze delle regioni a statuto speciale.

Il presidente Raffaele RANUCCI esprime l'avviso che gli spazi di autonomia differenziata delle regioni a statuto speciale su questa materia, dove esistono, non siano toccati dal provvedimento in esame, in quanto sono stabiliti dagli statuti di autonomia e quindi con leggi costituzionali.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD), rilevato che all'articolo 2, comma 1, del testo base si fa riferimento alle « aree metropolitane », mentre sarebbe più corretto, dopo l'approvazione della legge n. 56 del 2014, far riferimento alle « città metropolitane », invita la relatrice a valutare la possibilità di introdurre nel parere un'osservazione per richiamare l'attenzione della Commissione di merito su questo punto.

La deputata Elisa SIMONI (PD), *relatrice*, rispondendo al senatore Cotti, sottolinea come dalla giurisprudenza della Corte costituzionale emerga in modo chiaro che la tutela della concorrenza costituisce un limite al potere legislativo delle regioni, dichiarandosi in ogni caso disponibile a riscrivere l'inciso in questione in termini più tenui. Dichiarato poi di condividere la proposta del senatore Borioli, riformula la sua proposta di parere nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come riformulata.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo unificato C. 1512 Meta e abb.
(Parere alla IX Commissione della Camera).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame.

Il presidente Raffaele RANUCCI, sostituendo il relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, ricorda che la Commissione ha avuto modo di esaminare, nell'ultima seduta prima della sospensione estiva dei lavori, un altro provvedimento predisposto dalla Commissione trasporti della Camera in materia di riforma del codice della strada. Si trattava del testo unificato delle proposte di legge C. 731 e abbinate, recante delega legislativa al Governo per la riforma del codice della strada, che la predetta Commissione trasporti ha elaborato in parallelo rispetto al provvedimento in titolo, il quale prevede alcune novelle dirette al codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

In particolare, l'articolo 1 del testo in esame interviene sul divieto posto dal codice della strada ai proprietari dei fondi confinanti con le strade che si trovano fuori dei centri abitati di aprire canali, fare escavazioni, edificare o impiantare alberi nei terreni laterali alle strade. Con la modifica introdotta dal testo in esame si prevede che la disciplina per le sedi stradali ubicate su ponti, viadotti o gallerie che si trovano in particolari condizioni orografiche venga stabilita con un decreto ministeriale.

L'articolo 2 modifica la disciplina in materia di servizio di noleggio con conducente, prevedendo che possano essere adibiti al servizio in questione anche i motoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone.

L'articolo 3 modifica la disciplina in materia di cessazione della circolazione

dei veicoli sul territorio nazionale a causa di esportazione all'estero, prevedendo l'obbligo di restituzione, non solo del certificato di proprietà e della carta di circolazione, ma anche delle targhe, oppure delle denunce di smarrimento o di distruzione di tali documenti. In alternativa, è prevista la possibilità di presentare una certificazione dell'autorità straniera competente attestante la reimmatricolazione o la demolizione del veicolo all'estero.

L'articolo 4 sopprime la previsione che le macchine agricole possano essere immatricolate solo a nome di titolari di imprese agricole o di altri specifici soggetti, consentendo quindi l'immatricolazione a nome dei proprietari del mezzo.

L'articolo 5 interviene in materia di controlli sui veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all'Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE), prevedendo che i soggetti residenti in Italia circolanti alla guida di veicoli immatricolati in questi Stati debbano documentare la regolare detenzione e circolazione, al fine di permettere alle autorità di verificare l'eventuale elusione delle disposizioni amministrative e tributarie italiane.

L'articolo 6 interviene in materia di autovelox, prevedendo che non possano essere collocati a meno di trecento metri dal cartello che impone la riduzione di velocità. È previsto inoltre che le relazioni sull'ammontare e sull'utilizzo dei proventi delle sanzioni per le violazioni del codice della strada che sono di spettanza degli enti locali siano pubblicate ogni anno sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 7 consente la sosta delle biciclette sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio, con l'obbligo comunque di non creare intralcio ai pedoni e ai disabili visivi.

L'articolo 8 è stato soppresso nel corso dell'esame in sede referente.

L'articolo 9 interviene sulla disciplina dell'accertamento della violazione dell'obbligo di copertura RC auto, prevedendo che tale violazione possa essere accertata

anche mediante il confronto dei dati ricavati mediante dispositivi di rilevamento con l'elenco dei veicoli non coperti da RC auto tenuto in base alla legge dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 10 interviene sulla disciplina dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie spettanti allo Stato per violazioni del codice della strada, prevedendo che il 15 per cento del totale annuo dei proventi sia destinata al Ministero dell'interno per l'intensificazione dei controlli su strada. Si prevede inoltre la pubblicazione in rete dei dati relativi alle sanzioni comminate ogni anno, aggregati in modo da permetterne la consultazione sulla base di criteri temporali e territoriali e per tipologia di infrazione.

L'articolo 11 vieta che possa conseguire una nuova patente il soggetto che si sia reso responsabile di omicidio colposo a seguito di guida in stato di alterazione dovuta ad alcol o stupefacenti.

Conseguentemente, l'articolo 12 prevede che, nel caso di sentenza irrevocabile di condanna per il reato di omicidio colposo sopra richiamato, la condanna sia comunicata al prefetto competente, affinché questo emetta nei confronti del condannato un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato.

Il senatore Roberto COTTI (M5S) ritiene che, in sede di esame degli emendamenti, sia stato soppresso un articolo importante del testo unificato, vale a dire l'articolo 8, che dettava disposizioni volte a favorire la circolazione delle biciclette, tra l'altro prevedendo che nelle strade dei centri abitati con limite di velocità non superiore a 30 chilometri orari, i ciclisti potessero circolare anche in senso opposto a quello di marcia e che l'obbligo di circolare sulle piste riservate valesse unicamente quando tali piste sono riservate esclusivamente alle biciclette, e non quindi quando su di esse possono transitare anche altri tipi di veicolo.

Considerata l'importanza della diffusione delle biciclette per il trasporto cittadino e per i comuni, ritiene che la

Commissione dovrebbe valutare la possibilità di fare un riferimento, nel parere che esprimerà, all'opportunità di reintrodurre nel testo una disciplina a favore della circolazione delle biciclette.

Il senatore Lionello Marco PAGNONCELLI (FI-PdL) dichiara di concordare con il senatore Cotti in ordine all'importanza del soppresso articolo 8 e dell'introduzione di misure per favorire la circolazione e quindi la diffusione delle biciclette.

Nel soffermarsi poi sull'obbligo, previsto dall'articolo 6, di collocare gli autoveicoli a non meno di 300 metri dal segnale che impone di ridurre la velocità, esprime l'avviso che sia necessaria una complessiva

revisione dei limiti di velocità, che spesso sono troppo bassi e del tutto immotivati.

Il presidente Raffaele RANUCCI si riserva di riferire al relatore in merito alle questioni emerse nel dibattito. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 8.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI.*

ALLEGATO 1

Riforma codice nautica da diporto (S. 1167 Governo).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 1167, recante «Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto»;

rilevato che:

la materia della formazione professionale rientra nell'ambito delle competenze legislative residuali delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

nel prevedere l'istituzione della figura professionale dell'istruttore di vela

(nell'ambito dei principi e criteri direttivi della delega legislativa), il provvedimento specifica che sono «fatte salve le prerogative costituzionali delle regioni» (articolo 1, comma 2, lettera *i*));

ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sugli schemi dei decreti legislativi di attuazione della delega, come pure sugli eventuali decreti legislativi correttivi, è prevista l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

**Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali
(testo unificato C. 750 Dell'Orco e abbinate).****PROPOSTA DI PARERE INIZIALE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 750 e abbinate, adottato dalla Commissione di merito come testo base, recante «Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali»;

premessi che:

il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha pienamente liberalizzato il regime dei tempi di apertura delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, stabilendo che tali attività non siano soggette, tra l'altro, a limiti o prescrizioni concernenti gli orari di apertura e chiusura, all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, nonché a quello della giornata di chiusura infrasettimanale (in tal senso l'articolo 31, comma 1, del citato decreto-legge n. 201, che ha novellato l'articolo 3, comma 1, della lettera *d-bis*) del decreto legge n. 223 del 2006);

l'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame reintroduce alcune limitazioni rispetto ai tempi di apertura delle attività in questione, sostanzialmente disponendo la loro obbligatoria chiusura in dodici specifici giorni dell'anno, coincidenti con dodici festività nazionali, salva la possibilità per i comuni di sostituire non più dei sei giorni indicati con altri sei giorni a scelta (previo esperimento di una procedura di consultazione delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti);

l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede che i comuni – fermo

restando l'obbligo anzidetto – possano predisporre (previo esperimento di una procedura di consultazione delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, nonché della popolazione residente) accordi territoriali non vincolanti per definire gli orari di apertura e le chiusure degli esercizi commerciali (commi 1-4); che le regioni e i comuni possano stabilire incentivi per favorire l'adesione agli accordi in questione da parte delle micro, piccole e medie imprese del commercio (comma 5); che le regioni debbano definire alcuni aspetti di dettaglio della disciplina del sistema degli accordi territoriali e costituire osservatori per il monitoraggio dell'attuazione del sistema stesso (commi 6 e 7);

l'articolo 3 del provvedimento conferisce ai sindaci il potere di stabilire – per esigenze di sostenibilità ambientale o sociale, di tutela dei beni culturali, di viabilità o di tutela del diritto dei residenti alla sicurezza o al riposo, salvo che vi si possa provvedere diversamente – restrizioni agli orari di apertura dei pubblici esercizi e delle attività commerciali e artigianali in determinate zone del territorio comunale;

rilevato che:

prima della piena liberalizzazione dei tempi di apertura degli esercizi commerciali disposta dal citato decreto-legge n. 201 del 2011, la Corte costituzionale ha costantemente ricondotto la disciplina di questo aspetto alla materia del commercio, attribuita alla competenza legislativa resi-

duale delle regioni di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

in particolare, la Corte costituzionale, con le sentenze n. 288 del 2010 e n. 150 del 2011, ha giudicato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate rispetto a norme regionali che dettavano discipline volte a rendere più liberale, rispetto alla normativa nazionale allora vigente, il regime dei tempi di apertura delle attività commerciali: nella sentenza n. 150 citata, in particolare, la Corte ha evidenziato che « la materia “tutela della concorrenza”, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost., non ha solo un ambito oggettivamente individuabile che attiene alle misure legislative di tutela in senso proprio, quali ad esempio quelle che hanno ad oggetto gli atti e i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati e ne disciplinano le modalità di controllo, ma, dato il suo carattere “finalistico”, anche una portata più generale e trasversale, non preventivamente delimitabile, che deve essere valutata in concreto al momento dell'esercizio della potestà legislativa sia dello Stato che delle Regioni nelle materie di loro rispettiva competenza »;

dopo la piena liberalizzazione disposta dal più volte citato decreto-legge n. 201 del 2011, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 299 del 2012, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle regioni rispetto alla norma statale di liberalizzazione (articolo 31), stabilendo che la disciplina statale di promozione della concorrenza costituisce un limite alla disciplina che le regioni possono adottare in altre materie di loro competenza; sulla base del medesimo principio, la Corte, con

la sentenza n. 27 del 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale (della Toscana) che stabiliva un regime dei tempi di apertura degli esercizi commerciali più restrittivo di quello introdotto dal decreto-legge n. 201;

considerato che:

alla luce della giurisprudenza costituzionale sopra richiamata sembra potersi affermare che la competenza legislativa regionale in materia di tempi di apertura degli esercizi commerciali – che viene compressa dalla prevalenza della competenza legislativa statale a stabilire il principio di piena liberalizzazione in questo campo (prevalenza basata sulla tutela della concorrenza, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione) – è destinata a riespandersi nel momento in cui il legislatore statale riduca gli spazi di libertà (come fa il provvedimento in esame), fissando limiti alla facoltà degli esercizi commerciali di decidere i propri tempi di apertura,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

la lettera b) dell'articolo 1, comma 1, e gli articoli 2 e 3 siano riformulati in modo da prevedere che le regioni – al fine di assicurare al regime dei giorni e orari di apertura delle attività commerciali destinate del provvedimento la necessaria flessibilità rispetto ai diversi territori – possano adottare proprie discipline in materia, in ogni caso garantendo livelli di concorrenza pari o superiori a quelli stabiliti, a livello nazionale, dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del provvedimento in esame.

ALLEGATO 3

**Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali
(testo unificato C. 750 Dell'Orco e abbinate).**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 750 e abbinate, adottato dalla Commissione di merito come testo base, recante «Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali»;

premessi che:

il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha pienamente liberalizzato il regime dei tempi di apertura delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, stabilendo che tali attività non siano soggette, tra l'altro, a limiti o prescrizioni concernenti gli orari di apertura e chiusura, all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, nonché a quello della giornata di chiusura infrasettimanale (in tal senso l'articolo 31, comma 1, del citato decreto-legge n. 201, che ha novellato l'articolo 3, comma 1, della lettera *d-bis*) del decreto legge n. 223 del 2006);

l'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame reintroduce alcune limitazioni rispetto ai tempi di apertura delle attività in questione, sostanzialmente disponendo la loro obbligatoria chiusura in dodici specifici giorni dell'anno, coincidenti con dodici festività nazionali, salva la possibilità per i comuni di sostituire non più dei sei giorni indicati con altri sei giorni a scelta (previo esperimento di una procedura di consultazione delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti);

l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede che i comuni – fermo

restando l'obbligo anzidetto – possano predisporre (previo esperimento di una procedura di consultazione delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, nonché della popolazione residente) accordi territoriali non vincolanti per definire gli orari di apertura e le chiusure degli esercizi commerciali (commi 1-4); che le regioni e i comuni possano stabilire incentivi per favorire l'adesione agli accordi in questione da parte delle micro, piccole e medie imprese del commercio (comma 5); che le regioni debbano definire alcuni aspetti di dettaglio della disciplina del sistema degli accordi territoriali e costituire osservatori per il monitoraggio dell'attuazione del sistema stesso (commi 6 e 7);

l'articolo 3 del provvedimento conferisce ai sindaci il potere di stabilire – per esigenze di sostenibilità ambientale o sociale, di tutela dei beni culturali, di viabilità o di tutela del diritto dei residenti alla sicurezza o al riposo, salvo che vi si possa provvedere diversamente – restrizioni agli orari di apertura dei pubblici esercizi e delle attività commerciali e artigianali in determinate zone del territorio comunale;

rilevato che:

prima della piena liberalizzazione dei tempi di apertura degli esercizi commerciali disposta dal citato decreto-legge n. 201 del 2011, la Corte costituzionale ha costantemente ricondotto la disciplina di questo aspetto alla materia del commercio, attribuita alla competenza legislativa resi-

duale delle regioni di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

in particolare, la Corte costituzionale, con le sentenze n. 288 del 2010 e n. 150 del 2011, ha giudicato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate rispetto a norme regionali che dettavano discipline volte a rendere più liberale, rispetto alla normativa nazionale allora vigente, il regime dei tempi di apertura delle attività commerciali: nella sentenza n. 150 citata, in particolare, la Corte ha evidenziato che « la materia “tutela della concorrenza”, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost., non ha solo un ambito oggettivamente individuabile che attiene alle misure legislative di tutela in senso proprio, quali ad esempio quelle che hanno ad oggetto gli atti e i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati e ne disciplinano le modalità di controllo, ma, dato il suo carattere “finalistico”, anche una portata più generale e trasversale, non preventivamente delimitabile, che deve essere valutata in concreto al momento dell'esercizio della potestà legislativa sia dello Stato che delle Regioni nelle materie di loro rispettiva competenza »;

dopo la piena liberalizzazione disposta dal più volte citato decreto-legge n. 201 del 2011, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 299 del 2012, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle regioni rispetto alla norma statale di liberalizzazione (articolo 31), stabilendo che la disciplina statale di promozione della concorrenza costituisce un limite alla disciplina che le regioni possono adottare in altre materie di loro competenza; sulla base del medesimo principio, la Corte, con la sentenza n. 27 del 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale (della Toscana)

che stabiliva un regime dei tempi di apertura degli esercizi commerciali più restrittivo di quello introdotto dal decreto-legge n. 201;

considerato che:

alla luce della giurisprudenza costituzionale sopra richiamata sembra potersi affermare che la competenza legislativa regionale in materia di tempi di apertura degli esercizi commerciali – che viene compressa dalla prevalenza della competenza legislativa statale a stabilire il principio di piena liberalizzazione in questo campo (prevalenza basata sulla tutela della concorrenza, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione) – è destinata a riespandersi nel momento in cui il legislatore statale riduce gli spazi di libertà (come fa il provvedimento in esame), fissando limiti alla facoltà degli esercizi commerciali di decidere i propri tempi di apertura,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

la lettera b) dell'articolo 1, comma 1, e gli articoli 2 e 3 siano riformulati in modo da prevedere che le regioni – al fine di assicurare al regime dei giorni e orari di apertura delle attività commerciali destinarie del provvedimento la necessaria flessibilità rispetto ai diversi territori – possano adottare proprie discipline in materia, in ogni caso garantendo livelli di concorrenza come previsto, a livello nazionale, dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del provvedimento in esame;

e con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità, in modo da tenere conto dell'evoluzione normativa, di fare riferimento nel testo alle città metropolitane, anziché alle aree metropolitane.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	280
Audizione del direttore del TG1, Mario Orfeo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	280

Mercoledì 24 settembre 2014. – Presidenza del presidente Roberto FICO. – Interviene il direttore del TG1, Mario Orfeo.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione del direttore del TG1, Mario Orfeo.
(*Svolgimento e conclusione*).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Mario ORFEO, *direttore del TG1*, svolge una relazione, al termine della quale in-

tervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, i deputati Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) e Dalila NESCI (M5S), i senatori Salvatore MARGIOTTA (PD), Raffaele RANUCCI (PD), Enrico BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII), il deputato Pino PISICCHIO (Misto), il senatore Maurizio ROSSI (Misto-LC), il deputato Fabio RAMPPELLI (FdI), i senatori Lello CIAMPOLILLO (M5S) e Vincenzo CUOMO (PD) e Roberto FICO, *presidente*.

Mario ORFEO, *direttore del TG1*, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, ringrazia il dottor Orfeo e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.	
Audizione di rappresentanti dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI) <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	281
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	282
AVVERTENZA	282

Mercoledì 24 settembre 2014. – Presidenza del vicepresidente Titti DI SALVO.

La seduta comincia alle 8.35.

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.

Audizione di rappresentanti dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI).

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Titti DI SALVO, *vicepresidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che è presente per l'Enpapi il presidente Mario Schiavon, accompagnato dal direttore generale, Fabio Fioretto, e dal direttore generale vicario, Marco Bernardini.

Svolgono una relazione Mario SCHIAVON, *presidente dell'Enpapi* e Fabio FIORETTO, *direttore generale dell'Enpapi*, che consegnano documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il senatore Marcello GUALDANI (NCD) e il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*.

Il deputato Titti DI SALVO, *vicepresidente*, nel ringraziare il presidente di Enpapi, per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 9.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 24 settembre 2014. – Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9 alle 9.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	283
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione della dott.ssa Rossella Orlandi, direttore dell'Agenzia delle entrate (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	283

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 24 settembre 2014. – Presidenza del presidente Giacomo Antonio PORTAS.

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.

Audizione della dott.ssa Rossella Orlandi, direttore dell'Agenzia delle entrate.

(Svolgimento e rinvio).

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione e

dà, quindi, la parola alla dottoressa Orlandi.

Rossella ORLANDI, *direttore dell'Agenzia delle entrate*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Michele PELILLO (PD), Alessandro PAGANO (NCD), Carla RUOCCO (M5S), Paolo PETRINI (PD) e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Rossella ORLANDI, *direttore dell'Agenzia delle entrate*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi informativi.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare la dottoressa Rossella Orlandi, *direttore dell'Agenzia delle entrate*, il dottor Marco DI CAPUA, *vice direttore vicario dell'Agenzia delle entrate* e la dottoressa Gabriella ALEMANNI, *vice direttore dell'Agenzia delle entrate*, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Esame del Regolamento Interno (<i>Esame e rinvio</i>)	284
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	284
AVVERTENZA	284

Mercoledì 24 settembre 2014. – Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 8.50.

Esame del Regolamento Interno.

(Esame e rinvio).

Alessandro BRATTI, *presidente*, presenta una proposta di regolamento interno, già illustrata all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, nella riunione appena svoltasi. Dopo avere avvertito che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 15 di oggi, 24 settembre 2014, nessuno chiedendo di

intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 8.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.30 alle 8.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere alla Commissione VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione</i>)	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, del Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro, sull'avvio dell'attività del medesimo ufficio (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	12
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. Testo unificato C. 750 Dell'Orco e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	13
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	22

AUDIZIONI:

Audizione del ministro dell'interno, Angelino Alfano, sulle linee programmatiche (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>) .	16
--	----

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza (CDA), nei centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) e nei centri di identificazione ed espulsione (CIE). Testo unificato Doc XXII, n. 18 Fratoianni, Doc XXII, n. 19 Marazziti e Doc XXII, n. 21 Fiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	17
<i>ALLEGATO 2 (Emendamento del relatore)</i>	24
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. C. 1658 Zampa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	17
Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. C. 1803 Beni (<i>Esame e rinvio</i>)	19
Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli e C. 2339 Dadone (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2339</i>)	20
Sull'ordine dei lavori	20

II Giustizia

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, in esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 7 gennaio 2014. Esame emendamenti testo unificato C. 360 ed abb./A	25
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza (CDA), nei centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) e nei centri di identificazione ed espulsione (CIE). Testo unificato Doc XXII, n. 18 Fratoianni ed abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	25
--	----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	31
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi. Atto n. 110 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	27
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 189 Pisicchio, C. 276 Bressa, C. 588 Migliore, C. 979 Gozi, C. 1499 Marazziti e C. 2168, approvata dal Senato, recanti introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.

Audizione di Rappresentanti dell'Unione delle camere penali italiane e di Francesco Viganò, ordinario di diritto penale presso l'Università degli studi di Milano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	30
--	----

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

COMITATO PERMANENTE SULL'AFRICA E LE QUESTIONI GLOBALI

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Sheila B. Keetharuth, Rappresentante speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Eritrea	32
--	----

IV Difesa

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato. C. 2428 Carlo Galli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	33
--	----

Sui lavori della Commissione	34
------------------------------------	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). Nuovo testo C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	36
---	----

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. Nuovo testo unificato C. 750 e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	36
--	----

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03613 Capezzone: Orientamenti del Governo in tema di revisione dell'imposta di successione	41
--	----

ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	49
--	----

5-03614 Gebhard: Posti destinati al personale dell’Agenzia delle dogane nella provincia autonoma di Bolzano ai fini delle procedure selettive per gli sviluppi economici nell’ambito della terza area	41
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	50
5-03615 Causi: Semplificazione degli obblighi di fatturazione, certificazione ed indicazione del codice fiscale per il commercio elettronico diretto	41
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	52
5-03616 Sottanelli: Misure tributarie a favore delle imprese del comparto turistico-ricettivo ...	41
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	54
5-03617 Pisano: Interpretazione della disciplina concernente l’obbligo di transito su conto corrente delle somme percepite ed erogate dai condomini	42
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	56
5-03618 Paglia: Vigilanza circa la destinazione del maggior gettito derivante dall’addizionale dello 0,8 per mille della TASI alla riduzione del carico fiscale sulle categorie più deboli	43
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	57
5-03619 Busin: Esenzione delle accise del combustibile utilizzato per la navigazione di trasporto di passeggeri nelle acque interne	44
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	58
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 1512 ed abb. (Parere alla IX Commissione) (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	44
ALLEGATO 8 (Parere approvato dalla Commissione)	60
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero, nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. C. 2247 Causi, C. 2248 Capezzone (Seguito dell’esame e rinvio)	45
Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l’imposizione tributaria sui veicoli. C. 2397 Capezzone (Seguito dell’esame e rinvio)	46
RISOLUZIONI:	
7-00452 Pagano: Stabilizzazione e rafforzamento degli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia (Discussione e rinvio)	46
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48
VII Cultura, scienza e istruzione	
ELEZIONE DI UN SEGRETARIO:	
Votazione per l’elezione di un Segretario	61
SEDE CONSULTIVA:	
Sull’ordine dei lavori	62
Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. Testo unificato C. 750 Dell’Orco e abbinate (Parere alla X Commissione) (Seguito dell’esame e conclusione – Nulla osta)	62
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	69
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 1512 Meta e abbinate (Parere alla IX Commissione) (Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	67
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	71
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane. Atto n. 105 (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – parere favorevole con osservazione)	67
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	72

SEDE CONSULTIVA:

DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 2616 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	68
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	74
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	68

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	75
SEDE REFERENTE:	
Decreto-legge 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	75
ERRATA CORRIGE	76

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	78
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati</i>)	88
ALLEGATO 2 (<i>Correzioni di forma approvate</i>)	90

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	80
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.	
Audizione di rappresentanti della Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	86
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE REFERENTE:

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. Testo unificato C. 750 Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare, C. 1042 Benamati, C. 1240 Baruffi, C. 1279 Abrignani, C. 1627 Allasia e C. 1809 Minardo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	92
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati</i>)	103
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	95

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1512 Meta e abbinate (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	95
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Parere parlamentare sul programma di utilizzo, per l'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa, prevista dal medesimo articolo 3, per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale. Atto n. 108 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	98
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale e sulle principali problematiche in materia di energia (<i>Seguito esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	100
ALLEGATO 2 (<i>Proposta del documento conclusivo</i>)	105

SEDE REFERENTE:

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. Testo unificato C. 750 Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare, C. 1042 Benamati, C. 1240 Baruffi, C. 1279 Abrignani, C. 1627 Allasia e C. 1809 Minardo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	101
--	-----

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. Nuovo testo unificato C. 750 e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	179
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	186

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione dei servizi per il mercato del lavoro e sul ruolo degli operatori pubblici e privati.	
Sulla pubblicità dei lavori	182
Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	182
Audizione di rappresentanti dell'UPI (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	182

INTERROGAZIONI:

Sui lavori della Commissione	183
5-03436 Rizzetto: Ricollocazione dei lavoratori della Getek Ict srl impegnati in servizi del contact center INPS-INAIL	183
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	188
5-03438 Tripiedi: Benefici previdenziali a favore dei soggetti impegnati in attività lavorative usuranti	184
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	190

SEDE REFERENTE:

Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori. C. 1105 Gnechi, C. 2555 Baldassarre e C. 2612 Airaudo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	184
--	-----

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	192
Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. Testo unificato C. 750 Dell'Orco e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	193
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	203
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 1512 Meta e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	195
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	204

INTERROGAZIONI:

5-01608 Amato: Riordino della rete ospedaliera della regione Abruzzo	196
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	205
5-03412 Gregori: Riorganizzazione dell'ospedale di Subiaco	196
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	208

5-02486 Binetti: Iniziative da assumere per prevenire la diffusione del fumo tra i giovani .	196
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	212
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova. Atto n. 107 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	197
RISOLUZIONI:	
7-00058 Fucci: Monitoraggio sull'applicazione dei criteri per la formazione e l'esercizio della professione nella specialità medica della ginecologia oncologica (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	200
XIII Agricoltura	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-03629 Zaccagnini: Sul dissequestro di terreni coltivati a mais geneticamente modificato in Friuli Venezia-Giulia	216
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	224
5-03630 Massimiliano Bernini: Sulla mancata emanazione del decreto sul potenziamento del servizio fitosanitario nazionale	216
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	225
5-03631 Oliverio: Sulla tutela dell'agroalimentare italiano nel mondo	217
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	226
5-03632 Faenzi: Sui danni subiti dal comparto agricolo toscano a seguito delle recenti calamità atmosferiche	217
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	228
5-03633 Franco Bordo: Sulle iniziative di contrasto alla proliferazione delle nutrie	217
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	230
5-03628 Caon: Sulla situazione del mercato delle patate a seguito dell'embargo russo ...	218
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	232
RISOLUZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	218
7-00421 Franco Bordo: Sul semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, con riferimento alle produzioni agroalimentari (<i>Discussione e rinvio</i>)	218
7-00268 Bernini: Interventi in materia di danni all'agricoltura provocati dalla proliferazione dei cinghiali.	
7-00249 Cenni: Sui danni causati all'agricoltura e alla zootecnia da alcune specie di fauna selvatica o inselvatichita (<i>Seguito discussione congiunta e rinvio</i>)	219
7-00148 L'Abbate, 7-00210 Zaccagnini e 7-00461 Mongiello: Interventi per la salvaguardia degli uliveti colpiti dal batterio <i>Xylella fastidiosa</i> (<i>Seguito discussione congiunta e rinvio</i>)	219
7-00207 Fiorio: Sui controlli agroalimentari, con riferimento all'attività del Corpo forestale dello Stato e dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi (<i>Discussione e rinvio</i>)	219
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 348 Cenni e C. 1162 Verini	220
<i>ALLEGATO 7 (Nuovo testo unificato elaborato dal Comitato ristretto e adottato dalla Commissione come testo base)</i>	233
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	220
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 348 Cenni e C. 1162 Verini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del nuovo testo base</i>) ..	220

Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità. C. 77 Realacci, C. 1052 Caon e C. 1223 Gallinella (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina del Comitato ristretto</i>)	221
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	222
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 1512 Meta, C. 73 Realacci, C. 111 Bratti, C. 423 Caparini, C. 608 Decaro, C. 871 Molteni, C. 1085 Grimoldi, C. 1126 Molteni, C. 1177 Garofalo, C. 1263 Nastri, C. 1386 Caparini, C. 1537 Dell'Orco, C. 1616 Nastri, C. 1632 Gebhard, C. 1711 Buonanno, C. 1719 Grimoldi e C. 2063 Gandolfi (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	222
ALLEGATO 8 (Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione)	240
Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	223
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	223
 XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE CONSULTIVA:	
Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 750 Dell'Orco e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	241
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	260
DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	245
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/13/CE recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE. Atto n. 104 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	256
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova. Atto n. 107 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	257
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane. Atto n. 105 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento</i>)	259
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	259
 COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	
SEDE CONSULTIVA:	
Riforma codice nautica da diporto. S. 1167 Governo (Parere alla 8ª Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	261
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	275
DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere alla VIII Commissione della Camera) (<i>Esame e rinvio</i>)	262

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. Testo unificato C. 750 Dell'Orco e abb. (Parere alla X Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	269
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere iniziale</i>)	276
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	278
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 1512 Meta e abb. (Parere alla IX Commissione della Camera) (<i>Esame e rinvio</i>)	272
AVVERTENZA	274
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
Sulla pubblicità dei lavori	280
Audizione del direttore del TG1, Mario Orfeo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	280
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	
Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.	
Audizione di rappresentanti dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	281
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	282
AVVERTENZA	282
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	283
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione della dott.ssa Rossella Orlandi, direttore dell'Agenzia delle entrate (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	283
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	
Esame del Regolamento Interno (<i>Esame e rinvio</i>).	284
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	284
AVVERTENZA	284

